UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI VENEZIA Cà Fosca ri

Facoltà di Lettere e Filosofia

Corso di laurea in Storia

TESI DI LAUREA

Giudici, crimini e criminali a Vicenza: tra Consolato e Corte Pretoria (secoli XVII-XVIII).

Relatore Ch.mo prof. Gaetano Cozzi

Laureanda: Sonia Residori
Matricola n. 501347

Anno Accademico 1991/92

Indice.

Capitolo I. La magistratura consolare.

1. **Le origini.**
2. **Lo sviluppo in età moderna.**
3. **La struttura.**

Capitolo II. Consolato e nobiltà.

1. I caratteri della oligarchia vicentina.

2. Gli abusi di potere.
3. Le richieste di delegazione.
4. Contro il Consolato e i suoi privilegi: Bartolomeo Melchiorri.

Capitolo III. Il Consolato e la città nei suoi rapporti con Venezia.

1. Consoli e Rettori.
2. L'amministrazione politico-giudiziaria nella Terraferma Veneta.
3. I Veneziani a Vicenza: i Rettori e le corti.
4. Il reggimento di Vicenza nel XVIII secolo.
5. Procedura giudiziaria dei processi criminali.

Capitolo IV. L'attività giudiziaria del Consolato e della Corte Pretoria.

1. Le sentenze.
2. I reati.
Premessa.
Omicidio, ferite e percosse: la legge e i giuristi,
3. I luoghi della violenza.
La strada.
L'osteria.
4. Il tempo e le armi della violenza.
5. La violenza in ambito familiare.
6. L'"orridezza del fatto".

Capitolo V. Altri reati.

1. Il furto.

2. Banditi, briganti, predatori, ladroni : l'associazione per delinquere.

Capitolo VI. I mezzi repressivi.

1. Bando, prigione, galera.
2. Sbirri e spadaccini.

Capitolo VII. Il brigantaggio.

1. Bande famose e banditi celebri.
2. La legislazione sui banditi.
3. Il diritto penale e il sistema punitivo.

Tavola delle abbreviazioni.

A.S.VE. = Archivio di Stato di Venezia.

A.S.VI. = Archivio di Stato di Vicenza.

B.C.B. = Biblioteca Civica Bertollana di Vicenza.

A.T. = Archivio Torre.

Av.Co. = Avogaria di Comun.

C.X = Consiglio dei Dieci.

C.C.X = Capi del Consiglio dei Dieci.

Co. = Comuni.

Col. = Collegio.

Cr. = Criminali.

Del. = Deliberazioni.

Ds. = Dispacci.

Ds.Rt. = Dispacci ai Rettori.

Ing.St. = Inquisitori di Stato.

Le.Rt. = Lettere dei Rettori.

M.G.Cr. = Magistrature giudiziarie e criminali.

Pr. = Processi.

Pr.Cr. = Processi Criminali.

P.T.M. = Provveditori da Terra e da Mar.

Rel. = Relazioni.

S. = Senato.

Abbreviazioni di classificazione.

art. = articolo.

b. = busta.

c.n.n.= carte non numerate.

fasc. = fascicolo.

fz. = filza.

p.n.n. = pagine non numerate.

r. = recto.

reg. = registro.

v. = verso.

Indice delle fonti manoscritte. Biblioteca Civica

Bertoliana:

Barbarano Francesco, Annali della Città. Territorio e Dio

cese di Vicenza, copia ms. del XIX sec. di Vincenzo Gonzati, Gonz.23.10.3 (2874).

Castellini Silvestro. Descrizione della Città di Vicenza

dentro le mura, ms. aut. sec.XVII. Gonz.22.11.15 (1739-1740).

Jus Municipale Vicentinum cum additione Partium ac Decre

torum Serenissimi Domini. Vincentiae 1426, G.9.2.9 (572).

Lanzi Tommaso. Fatti accaduti nella città di Vicenza e in altri luoghi, 1704-1800. 3 voll. Gonz.23.10.19-21 (1636-38).

Matriculae Hospitum et tabernariorum magnificae civitatis

vicentiae Burgorum, et cultorum, exemplata de Anno MDXXII, G.7.11.22 (184).

Notizie delli due secoli XVIII e XIX spettanti alla città di Vicenza raccolte da me Giuseppe Dian mansionario della Chiesa Cattedrale, -fasci: Dall'anno 1700 sino al 1750,

fase: Dall'anno 1750 sino all'anno 1780, fasc.III: Dall'anno 1780 sino al mese di luglio dell'anno 1797, Gonz.20.10.1-8 (2957-2965).

Prattica criminale ad uso del Maleficio e consolato di Vicenza (sec XVII), Gonz. 28. 1. 65 (2467) .

Statuta et ordinamenta Communiae Vincentiae, 1339, Gonz.22 .8.22 (568).

Statutum Comunis Vincentiae anno 1311, Gonz.22.8.3 (567).

Tornieri Arnaldi Arnaldo I. Memorie di Vicenza che cominciano l'anno 1767 18 luglio e terminano nel 1822, Gonz. 20.10.11-13 (3108-3111).

Fonti archivistiche.

Biblioteca Civica Bertollana.

Archivio Torre, buste:
61, 195, 198, 201, 202, 205, 642, 683, 684, 685, 686, 778, 811, 873, 874, 875, 876. 877, 878.

Archivio di Stato - Vicenza.
Magistrature giudiziarie e criminali, buste: 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 19.

Archivio di Stato - Venezia.

Consiglio dei Dieci.
Parti Comuni, f.888 e f.1316.
Criminali, b.124, 125, 139, 156, 157, 158.
Processi, Vicenza, b.1. 5, 13, 14. 15.

Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei Rettori ed altre cariche, b.238, 243, 245.

Inquisitori di Stato.
Dispacci Rettori, b.376, 377, 378, 381, 388, 391.
Lettere Rettori, b.128.
Processi Criminali, b.1056, 1132, 1192.

Provveditori da Terra e da Mar ed altre cariche, Senato, Dispacci, b.290.

Avogaria di Comun, b.597.

Maggior Consiglio. Deliberazioni, r.46.

Collegio, Relazioni, b.54.

ARSLAN WART, Il gotico civile veneziano in terraferma.

"Rivista dell'Istituto Nazionale d'archeologia e storia dell'arte",1976-1977, pp.257-269.

ARTIFORNI ENRICO, "I podestà professionali", "Quaderni storici", n.3, dicembre 1986, pp.687-719.

BARBIERI FRANCO,CEVESE RENATO,MAGAGNATO LICISCO. Guida di **Vicenza. Vicenza 1956.**

BASAGLIA ENRICO. Il diritto penale, in Storia della Cultura Veneta, Il Settecento, vol.5, p.II. Vicenza -1986, **pp.**

BECCARIA CESARE, Dei delitti e delle pene. Milano 1984, p.106.

BERENGO MARINO, La società veneta alla fine del Settecento, Firenze 1956.

La città di antico regime, in Dalla città preindustriale alla città del capitalismo, Bologna 1975.

Patriziato e nobiltà: il caso veronese. "Rivista storica italiana", LXXXVII, 1975, pp.493-517.

BIANCO FURIO, Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento, Pordenone 1990.

B0ERI0 GIUSEPPE, Dizionario del dialetto veneziano.

Venezia 1856.

BORTOLASO VITTORIO, L'ultimo periodo di vita comunale a Vicenza, Treviso 1912.

Vicenza dalla morte di Ezzelino al la Signoria Scaligera (1259-1311), "Nuovo Archivio Veneto", n.s., XLVII-XLVIII, pp.5-53 e pp.336-394.

BRAUDEL FERNAND, Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977.

BRESSAN BORTOLOMEO, Serie dei Podestà e dei Vicari della città e dei territorio di Vicenza con lo statuto e la matricola de dottori collegiali vicentini durante la Signoria veneziana, Vicenza Staider 1887.

BURKE PETER, Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna, Roma-Bari 1988.

CABIANCA JACOPO LAMPERTICO FEDELE, Storia di Vicenza e sua provincia, a c. di Sardini Fausto. Brescia 1975.

CALISSE CARLO, Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX, Firenze 1895.

CAMPORESI PIERO(a cura di). Il libro dei vagabondi, Torino 1973, pp.CXXVIII-CXXX.

CANTARELLA EVA, I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Milano 1991.

CASSANDRO G. Un bilancio storiografico, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo. Bologna 1977.

CASTAGNETTI ANDREA. I conti di Vicenza e Padova dall'età ottoniana al comune. Verona 1981.

La Marca Veronese Trevigiana. Torino 1986.

Appunti per una storia sociale e politica delle città della Marca Veronese Trevigiana (secoli XI-XIV), in Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a c. di Reinhard Elze e Gina Fasoli, Bologna 1984, pp.41-78.

CASTAN NICOLE, Violenza e repressione in Linguadoca (16 50-1778), "Cheiron.il potere di giudicare,Giustizia, pena e controllo sociale negli antichi Stati", n.l, 1983, pp.159-169.

CASTELLINI SILVESTRO, Storia della città di Vicenza, Vicenza 1822, t.XIV.

Storia della città di Vicenza, Vicenza 1784, t.VI e t.VII.

CEVESE RENATO, Ville della provincia di Vicenza, t.II,

(Veneto 2). Milano 1971.

CHEVALLIER JEAN JACQUES, Storia del pensiero politico. vol.I, Dalla citta' stato all'apogeo dello stato monarchico, Bologna 1981.

CIRIACONO SALVATORE, Protoindustria, lavoro a domicilio e sviluppo economico nelle campagne venete in epoca moderna,"Quaderni Storici", 52/1, XVIII (1983). PP.57-80.

CIVILTÀ'(LA) rurale di una valle veneta. La Val Leogra. Vicenza 1976.

COZZI GAETANO, Repubblica di Venezia e gli Stati italiani, Torino 1982.

Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati ne dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII, in Storia della cultura veneta, Il Seicento, vol.4, p.II, Vicenza 1984. Ambiente veneziano ambiente veneto, in L'uomo e il suo ambiente. Firenze 1973.

La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X. in Crimine, giustizia e società veneta in età moderna. La "Leopoldina". Grimi nalità e giustizia criminale nelle riforme del'700 europeo. Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer, Milano 1989 pp.1-88.

Note sui tribunali e procedure penali a Venezia nel '700, "Rivista storica italiana". vol.LXXVI fasc. pp.931-952.

Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento, in Sensibilità e razionalità nel '700, a c. di V.Branca, Venezia 1967.

La politica del diritto nella Repubblica di Venezia, in Stato, società e giustizia nella repubblica Veneta (sec.XV-XVIII), vol.I, Roma 1980. pp. 17.

DAL SAVIO ANGELO, Il diritto vicentino nei sec. XIII-XIV, "Atti dell'Accademia Olimpica di Vicenza", n.s., vol.I, 1907-1908, Vicenza 1908, pp. 69-178.

Decreto dell'Eccelso Consiglio dei Dieci, 17 maggio 16 61. Vicenza 1680.

Decreto dell Eccelso Consiglio dei Dieci 17 maggio 1661: In proposito de formatione de processi da signori consoli, regolato poi 27 agosto come seguirà, Vicenza 1680, p.n.n.

DELUMEAU JEAN, La paura in occidente (secoli XIV-XVIII) La città assediata, Torino 1979.

DE VERG0TTINI GIOVANNI, Il "popolo" di Vicenza nella cronaca ezzeliniana di Gerardo Maurisio, "Studi senesi" 19

34, vol.XLVIII, fase.3, pp.3-23.

DIEDERIKS HERMAN-SPIERENBURG PIETER, Delitti e pene in Olanda (1550-1810), "Cheiron Il potere di giudicare. Giustizia, pena e controllo sociale negli antichi Sta ti", n.1, 1983, pp.85-108.

DU FRESNE CHARLES, SIGNEUR DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort-Le Favre, 1885. vol.IV.

ERCOLE FRANCESCO, Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento Italiano. Firenze 1929.

FASOLI GINA, Conti-Vescovi-Vescovi-Conti, "Archivio Veneto", s.V, vol. XXXVI-XXXVII (1945),pp.208-240.

Oligarchia e ceti popolari nelle città padane fra il XIII e il XIV secolo, in Aristocrazia e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a c. di R. Elze e G. Fasoli,Bologna 1984, pp. 11-40.

FASOLI GINA-BOCCHI FRANCESCA, La città medioevale italiana, Firenze 1961.

FIORELLI PIERO, La tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 voli. Milano 1953.

FLANDRIN JEAN LOUIS, La famiglia, Milano 1979.

FOCAULT MICHEL, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino 1976,

FONTANA GIOVANNI, L'industria laniera scledense da Nic colò Tron ad Alessandro Rossi, in Schio e Alessandro Rossi. Imprenditorialità, politica, cultura e paesaggi sociali del secondo ottocento, Roma 1985, pp.71 e segg.

FORMENTON FRANCESCO, Memorie Storiche della città di Vicenza dalla sua origine fino l'anno 1867, Vicenza, Steider 1867.

FRAENKEL ERNST, Il doppio Stato, contributo alla teoria della dittatura, Torino 1983.

FRANZINA EMILIO, Vicenza. Storia di una citta (1404-1866), Vicenza 1980.

Le feste dei Nobili a Vicenza, Vicenza 1980.

FRIEDMAN LAWRENCE M., Il sistema giuridico nella pro spettiva delle scienze sociali, Bologna 1978.

GARZONI TOMMASO, La piazza universale di tutte le professioni, Venezia 1616.

GEREMEK BRONISLAW, I bassifondi di Parigi nel Medioevo. Il mondo di Francois Villon, Bari 1990, pp.249-262.

GHISALBERTI CARLO. La condanna al bando nel diritto co mune, "Archivio giuridico F. Serafini", vol.CLVIII, fasc.1-2. pp.3-75.

GIANESI ANGELO e FABRIS FRANCESCO, Relazione storica suIle coltivazioni del tabacco a destra del Brenta, Firenze 1867.

GLORIA ANDREA (a cura di), Statuti del Comune di Radova dal sec.XII all'anno 1285, Padova 1873.

GRANDI VARSORI MARIA SILVIA, Note di una ricerca sul no- tariat nella Terraferma veneta del XVIII secolo, in Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del Convegno. Trieste, 23-24 ottobre 1980, Milano 1981, pp.191-201.

L'esercizio della professione notarile a Lisiera tra '600 e '700, in Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture - congiunture - episodi, a c. di C.Povolo. Vicenza 1981, pp.679-702.

GRECCHI ZEFFIRIN0 GIAMBATTISTA. Le formalità del processo

criminale nel dominio veneto, 2 voli. Padova 1791.
GRUBB JAMES, Comune privilegiato e comune dei privile giati, in Storia di Vicenza, L'età nella Repubblica Veneta (1404-1797).
GUICCIARDINI FRANCESCO, Ricordi, a c. di R. Spongano, Firenze 1951,
JUS CIVILE VICENTINUM, Vicentiae 1539.
LACCHE' LUIGI, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, Milano 1988.
LAMPERTICO FEDELE (a cura di). Statuta Communis Vicentiae (1264), in Monumenti storici pubblicati dalla regià deputazione veneta distoria patria, Venezia 1886.
Il Patto di custodia nel Medio Evo, in Scritti storici e letterari, vol.II, Firenze 1883.
LEGGI criminali del Serenissimo dominio Veneto,in un solo volum raccolte, per pubblico decreto ristampate, Venezia 1751.
LEICHT PIER SILVERIO, Storia del diritto italiano, Milano 1948-1966, 5 voli.

LEMBO ALBERTO (a cura di). Sarego. Storia e vita di un paese, Sarego 1987.

LÉVI-STRAUSS CLAUDE, Antropologia strutturale. Milano 1966.

Razza e storia e altri studi di antropologia, a c. di P.Caruso, Torino 1967. Pellizer e N.Zorzetti, La paura dei padri nella società antica e medievale. Bari 1983.

ca di Venezia, in Stato, società e giustizia nella repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), vol.I, Roma 1980.

LINCOLN BRUCE. Sacrificio e creazione, macellai e filosofi, "Studi Storici, ott.-dic. 1984, pp.859-874

L0RENZ0NI ANTONIO, Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina, t.I. p.II, Vicenza 1785.

MACHIAVELLI NICOLO', Istorie fiorentine, a c. di Franco Gaeta, Milano 1962.

Cagione dell'ordinanza, in L'arte della guerra.

Scritti minori. A c. di Sergio Bertelli, Milano 1979,

Il Principe, in Opere, A c. di Marco. Bonfantini.

Milano-Napoli 1954.

Il Principe, a cura di Flora Francesco e Cordiè Carlo, Milano 1987.

MANTESE GIOVANNI, Memorie storiche della Chiesa vicentina, vol.V (1700-1866), 2 t., Vicenza 1982.

Memorie Storiche della Chiesa Vicentina. Dal Mille al Milletrecento, vol.II, Vicenza 1954.

MARZARI GIACOMO, La historia di Vicenza, Vicenza 1640, ristampa anastatica Bologna 1973.

MELCHIORRI BARTOLOMEO, Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete, Venezia 1741.

MEGNA LAURA, Riflessi pubblici della crisi del patriziato veneziano nel XVIII secolo: Il problema delle elezioni ai reggimenti, in Stato società e giustizia della Repubblica Veneta sec. (XV-XVIII).vol.II, PP. 253-299.

Storie patrizie. Note sulla nobiltà vicetina nel seicento, in Storia di Vicenza, vol.III., p.I, L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), Vicenza 1989, PP.231-253.

Nobiltà e povertà. Il problema del patriziato povero nella Venezia del '700, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", Venezia 1981-82, t. CXL, pp. 319-340.

MENEGHETTI CASARIN FRANCESCA, Il turbamento della 'pub blica quiete e tranquillità', in Storia di Vicenza, vol III, p.I, L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), Vicenza 1989, pp.335-351.

MENNITI ANTONIO IPPOLITO, La fedeltà vicentina a Venezia. La dedizione del 1404, in Storia di Vicenza, vol.III, p.I, L età della Repubblica, (1404-1797) Vicenza 1988, pp.29-43.

Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso Veneto, "Archivio Veneto", n.162, Venezia 1986, pp.5-29.

MORARI GASPARE, Prattica de' Reggimenti in Terraferma, Padova 1708.

M0R0SINI DOMENICO. De Bene instituta republica, a c. di Claudio Filzi, Milano 1969.

MOTTERLE ETTORE, Il "Peronio" di Vicenza nel 1481, a c. di F.Barbieri, Vicenza 1973.

MOZZARSELI CARLO, Stato, patriziato ed organizzazione della società nell Italia moderna, "Annali dell Istituto italo-germanico di Trento", 11(1976). pp.421-512.

MUNARI BARTOLOMEO, Notizie sulle leggi che regolarono la città e provincia di Vicenza fino all'attivazione

del Codice Civile Italico, Vicenza 1861.

ORDINI e regole stabilite dagl'Illustrissimi, et Eccel lentissimi Signori Gio.Battista Gradenigo. Giust Antonio Belegno, et Angelo Marcello, Sindici Inquisitori per il foro di Vicenza, Vicenza Amadio 1699.

PADOVAN GIOVANNI, Le sentenze criminali emesse a Padova alla fine della Repubblica di Venezia (1780-1797). Dati e considerazioni, "Studi Veneziani", XVI (1988), pp.213-243.

PAGLIARINO GIOVAN BATTISTA, Croniche della città di Vicenza, Vicenza 1663, copia anastatica Bologna 1971.

PASQUALIGO CRISTOFORO, Raccolta di proverbi veneti. Treviso 1882.

PEGRARI MAURIZIO, Istituzioni e società nella Brescia nel '700, in Brescia nel Settecento, Atti del IV seminario sulla didattica dei Beni culturali, gennaio-aprile 1981, pp.11-44.

PELLIZER ENZO e ZORZETTI NEVIO, La paura dei padri nella società antica e medievale, Bari 1983

PERTILE ANTONIO, Storia del diritto italiano, Roma-Napoli-Milano, 1900, vol.V, p.I.

PEZZ0L0 LUCIANO, Uomini e istituzioni tra una città soggetta e Venezia: Vicenza 1630-1797, in Storia di Vicenza, vol.III, p.I, L'età della Repubblica Veneta (14 04-1797) pp.115-146.

P0V0L0 CLAUDIO, Crimine e giustizia a Vicenza, secoli XVI-XVII. Fonti e problematiche per l'approfondimento di una ricerca sui rapporti politico-giudiziari tra Venezia e la Terraferma, in Venezia e la Terraferma attraverso la relazione dei rettori, in Atti del convegno di Trieste. 23-24 ottobre 1980, pp.411-432.

Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII, in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec.XV-XVIII), vol.I, Roma 1980, pp.153-258.

Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del Banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610), in Bande armate, banditi banditismo e repressione di giustizia negli stati europei e di antico regime, a c. di G.Ortalli, Roma 1986, pp21-51.

Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale, "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere

ed Arti". t.CXXXVII (1978-1979), pp.479-498.
Tra epidemie e crisi di sussistenza. Il ristagno demografico di una zona rurale veneta nel '700: la riviera Berica, in Costozza. Territorio immagini e civiltà nella storia della Riviera Superiore, Vicenza 1983, P. 559-644.

PRETO PAOLO, Orientamenti politici della nobiltà vicentina negli anni di Giangiorgio Trissino, in Convegno di studi su Giangiorgio Trissino, a c. di Neri Pozza, Vicenza 1980, pp.39-51.

PRIORI LORENZO, Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Republica di Venetia, Venezia 1695.

PROUST JACQUES, (a cura di), Il mestiere e il sapere due cento anni fa. Tutte le tavole dell'Encyclopédie francaise, a c. di J.Proust, Milano 1983,

RIGON FERNANDO. Arte di terra vicentina, Vicenza 1983.

ROMANI MARZIO A., Criminalità e giustizia nel ducato di Mantova alla fine del Cinquecento, "Rivista storica italiana", vol.XCII, fasc.III-IV, 1980,pp.680-706.

RUGGIERO GUIDO, Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologna 1982.

RUMOR SEBASTIANO. Il blasone vicentino descritto ed illustrato, Venezia 1899.

SASSO GENNARO,

Nicolo' Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, Napoli 1958.

SANDI VETTOR, Principi di storia civile della Repubblica di Venezia. t.III. lib.VI, Venezia 1755.

SANDRI GINO, Il vicariato imperiale e gli inizi della Signoria scaligera in Vicenza, "Archivio Veneto", s.V, vol.XII, 1933, pp.73-128.

SBRICCOLI MARIO, Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII, in Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, a c. di G. Ortalli, Roma 1986, pp. 479-498.

SCARABELLO GIOVANNI, La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo, in Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec.XV-XVIII), vol. I Roma 1980, pp.317-376.

Progetti di riforma del diritto veneto criminale

nel Settecento, in Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec.XV-XVIII), vol.I, Roma 1985, pp.379-415

Nelle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, aspetti di una loro attività di mediazione tra Governati delle città suddite e Governo della Dominante, in Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori. Atti del Convegno,Trieste 23-24 ottobre 1980, Milano 1981, pp.485-491.

SECCO ANDREA, Appunti sulle coltivazioni di tabacco nella Valle del Brenta. Vicenza 1888.

SELMI PAOLO, Per una storia della Veneta Repubblica, .1. 1981.

SORAGNI UGO, Vicenza nel Cinquecento, "Storia della città", a.IV, n.10, 1979, pp.35-59.

TAGLIAFERRI AMELIO (a cura di), Relazioni dei Rettori in Terraferma, vol.VII. Podesteria e Capitanato di Vicenza, Milano 1976.

VARANINI GIAN MARIA, Vicenza nel Trecento.Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404), in Storia di Vicenza, vol.II, Il Medioevo, Vicenza 1988, pp.139-246

VECCHIATO FRANCESCO, Problemi dell ordinamento giudiziario a Verona in epoca veneta, "Studi storici veronesi Luigi Simeoni", vol.XXX-XXXI (1980-1981), pp.1-37.

VENTURA ANGELO. Nobiltà e Popolo nella società veneta del '400 e del '500, Bari 1964.

VIARO ANDREA, La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane, in Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec.XV-VIII) vol. I, Roma 1980 pp.377-430.

VIGGIAN0 ALFREDO, La carriera di assessore nello stato di terraferma veneto, "Annali Veneti", n.2, 1985,p.67-74.

VOLPE GIOACHINO, Studi sulle istituzioni comunali di Pisa, Firenze 1970.

Medioevo italiano, Firenze 1961, pp.121-140.

ZAMPERETTI SERGIO, Poteri locali e governo centrale in una città suddita d'antico regime dal dopo Cambrai al primo Seicento, in Storia di Vicenza, vol.III, p.I, L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), Vicenza 1989, pp. 67-113.

Z0RZI DOMENICO, L'antico archivio giudiziario criminale di Vicenza

Annali Veneti", n.l, 1984, pp.184-185.

Sull'amministrazione della giustizia penale nell età delle riforme: il reato di omicidio nella Padova di fine Settecento, in Crimine, giustizia e società veneta in età moderna. La "Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del 1700 europeo. Milano 1989, pp.273-308.

Introduzione.

"Ognuno sa che chi dice imperio, regno, principato, repubblica, chi dice uomini che comandono, cominciandosi dal primo grado et descendendo infino al padrone d'uno brigantino, dice iustizia et armi..."(1). E ancora: "E perché non può essere legge dove non sono buone arme, e dove sono buone arme conviene sieno buone legge" (2). Dunque il "principe" per poter governare lo Stato deve possedere la forza, e cioè buone armi, che si devono accompagnare poi alle buone leggi.

Per il Machiavelli quindi l'unico modo per riavere non solo le armi, ma anche la stessa giustizia, é di operare con decisione una riforma della milizia che egli a lungo tentava di proporre al Consiglio Maggiore di Firenze (3). Ma per quali motivi la riforma della milizia dovesse necessariamente portar con sé la riforma della giustizia, questo é uno dei problemi ai quali il Machiavelli non riesce a dare risposta e al quale rispondere era effettivamente assai difficile. Naturalmente nel '500 il concetto di giustizia era ancora molto polivalente: tracce del passato portavano a dare all'idea di giustizia un emblema

Pi

spirituale-religioso. Ma già in San Tommaso la giustizia equivaleva a regalità e l'ingiustizia alla tirannide: il re feudale ha l'obbligo di "ius facere". In ogni caso il sovrano doveva rendere conto dell'adempimento o meno del proprio dovere prioritario, e cioè dell'attuazione della giustizia, davanti a Dio, che é immagine e fonte di ogni giustizia e di ogni bene. Nessuno, nel Medio Evo, lo metteva in dubbio facendo rivivere Platone e gli altri filosofi antichi (4).

Ma la ratio cinquencentesca è già evidente in Guicciardini: "La libertà delle reppubliche è ministra della giustizia, perché non é ordinata a altro fine che per difensione che l'uno non sia oppresso dall'altro: però chi potessi essere sicuro che in uno stato di uno o di pochi si osservassi la giustizia, non arebbe causa di desiderare molto la libertà. E questa é la ragione che gli antichi e filosofi non laudarono più che gli altri e' governi liberi, ma preposono quelli ne' quali era meglio provisto alla conservazione delle legge e della giustizia" (5) dove giustizia e leggi paiono sinonimi. Le città italiane non avevano costituzioni scritte vere e proprie. Le loro costituzioni erano composte da una serie di leggi e regole che stabilivano le funzioni e la composizione dei Consigli e le qualifiche delle diverse cariche, e anche una parte, improntata ad un ius

consuetudinario, che divideva la materia civile da quella penale.

Le città-stato ritenevano ciascuna di avere una formazione unica, propria, ed ognuna aveva il suo Santo patrono. Venezia era la città di San Marco e le città e le terre conquistate da Venezia si arrendevano a San Marco ed erano obbligate a cantare nelle loro chiese tutti giorni festivi le laudes di San Marco.

Secondo la leggenda, ritenuta valida a Venezia fin dal XII secolo, San Marco si sarebbe riposato sulla laguna proprio nel luogo in cui più tardi sarebbe stata fondata Venezia e Dio gli avrebbe mostrato in sogno il lungo dove sarebbe stato sepolto e dove sarebbe sorta una città che sotto la sua protezione sarebbe cresciuta in grandezza e potenza.

SI riteneva che il Santo patrono stendesse la propria mano protettrice sul destino della città. E le istituzioni che erano state create nei primi tempi, quando la città aveva acquistato 11 suo Santo patrono, erano ritenute sacre.

Anche Vicenza volle avere come santo patrono, protettore e difensore della città, il "beato Vicenzo Levita Spagnuolo discepolo del beatissimo Papa Sisto" che "haveva patito il martirio per il nome di Giesu' Christo, con grande costanza, et fortezza d'animo

appresso Valenza città di Spagna" (6).

Il concetto di giustizia porta con sé il binomio di governati e governanti (o meglio i titolari del potere). Perché mai esiste una ripartizione cosi diversificata? Quali valori legittimano il fatto che alcuni devono ubbidire e sottostare ad altri, ossia su quali valori si fonda "l'obbligazione politica"? E ancora perché, o in che modo, i governanti (o i detentori del potere politico) hanno il monopolio della coercizione, della coazione pubblica?

Le risposte a tali questioni spinose e difficili e indubbiamente tali da rendere impossibile una risposta definitiva, sono quelle che costringono la mente dell'uomo a confrontare, valutare, soppesare, le forze in atto o in gioco.

Governati e governanti, giustizia e politica: dicotomie basilari che sono sempre state avvertite nel corso della storia ed ogni epoca, ogni area geografica ha cercato risposte e soluzioni. Tali soluzioni subiscono una duplice influenza: il contesto intellettuale generale e quello istituzionale.

Il primo dipende strettamente dal sistema di idee generali vigenti in un determinato periodo storico. Per quanto riguarda il contesto istituzionale é chiaro che esso dipende dalle istituzioni che organizzano e

regolano i rapporti tra governanti e governati. Ma nel contesto istituzionale entrano in campo altre realtà senza le quali le istituzioni rimangono per così dire "astratte" (avulse): si dovrà tener presente la società nella sua globalità, una realtà che soggiace a quella politica, le istituzioni economiche, quelle religiose e giuridiche (7).

Tutta la letteratura filosofico-giuridica é unanime su questo punto: da 1 "Gorgia" di Platone fino a Locke, Rousseau, Nietzsche, la problematica della giustizia ruota attorno all'articolazione natura/società, o forza/diritto.

L'amministrazione della giustizia evidentemente dipende dal potere politico il quale condiziona l'organizzazione sociale, introducendovi una gamma svariata di squilibri, che la giustizia, sottomessa allo Stato, cerca di controbilanciare, pur continuando a salvaguardare il funzionamento globale di questa società che "serve" anch'essa lo Stato.

In uno Stato assoluto l'amministrazione della giustizia aveva quali suoi principali obiettivi l'accentramento di tutti i poteri e il rafforzamento delle strutture istituzionali, nell'ambito delie quali occupava un peso determinante, divenendo lo strumento precipuo attraverso il quale il sovrano si assicurava il raggiungimento dei

fini politici prefissati.

Giustizia e politica erano quindi strettamente collegate e l'una era subordinata all'altra e gli scopi dell'una alle mire dell'altra. Non sempre lo sforzo accentratore degli Stati in età moderna fu facile e immediato poiché spesso essi dovettero far fronte ad un feudalesimo che dava ancora segni di vitalità'.

Note.

1) Machiavelli, Cagione, p.251.

2) Machiavelli, 11 Principe, p.38.

3) Sasso, Nicolò, p.110.

4) Chevallier, Storia, pp.61-102.

5) Guicciardini, Ricordi, p.232.

6) Paglierino, Croniche, p.7.

7) Chevallier, Storia, pp.9-18.

Cap.1. La magistratura consolare.

1.1. Le origini.

"Questo consolato ch'é la più pretiosa gemma, la cosa più cara c'babbi detta Città fedelissima"(1).

I documenti conservati nell'Archivio Torre del comune di Vicenza sono concordi nel l'indicare l'origine del Consolato, l'antica magistratura giudiziaria, nel documento attestante la pace di Costanza dei 1183, stipulata tra Federico I e suo figlio Enrico da una parte e i comuni della Lombardia, Marche e Romagna dall'altra (2).

Nella pace di Costanza, che ha la solita forma del privilegio imperiale, viene detto che in quelle città che "consolatum recipere solent" dal vescovo, il quale abbia nella città, per privilegio imperiale o regio, il comitatus, dovranno continuare a riceverlo dal vescovo, le altre, invece, direttamente dall'imperatore, ogni cinque anni, e i Consoli avrebbero dovuto recarsi in Germania, e negli anni intermedi dal nuntius imperiale

"qui sit in civitate vel episcopato". Tutte queste investiture "gratis fiant" (3).

Le cause di appello, quando il valore della controversia superi le 25 libbre imperiali, le giudicherà l'imperatore, il quale avrà "proprium nuntium In civitate vel episcopatu" che presterà giuramento di giudicare, entro due mesi, "secundum mores et legem illius civitatis". I consoli devono giurare la fidelitas all'imperatore (4).

L'investitura Consolare, che era del resto dovuta gratis, e perciò scomparsa dal novero delle regalie, fu raramente richiesta, e le città trovarono molti modi per sfuggire all'osservanza di questo obbligo, e la residua giurisdizione imperiale fu rapidamente conquistata dal Comune, specialmente negli anni successivi alla morte di Enrico VI, che segnarono un'ennesima crisi dell'impero (5).

Giovanni Cassandre, in un suo articolo, sottolinea come in età comunale "facere commune" e "facere communantiam" significasse la stessa cosa di "facere consolatum": "riunirsi a comune volle dire in ogni caso eleggere una magistratura collegiale, rappresentativa dell'intera città, che é appunto il consolato"(6).

In epoca medioevale il Consolato formalmente é una magistratura collettiva, elettiva e rappresentativa

dell'intera città. Trovare menzione nelle fonti dell'elezione dei Consoli é presso che impossibile. Si sa comunque che l'elezione era sempre accompagnata da un "iusiurandum", dal giuramento di tutelare l'honor della città e quello, inseparabile, della Chiesa e di osservare la pace (7).

Questi magistrati che attendevano al governo della città venivano chiamati "consules de communi" per distinguerli dai "consules de iustitia", i magistrati ai quali venivano deferite le cause civili (da ricordare i Consoli dei placiti) (8).

Il comune vicentino si costituì in libero Comune sotto la guida del Console, o meglio dei Consoli, tra i quali campeggia la figura del conte laico. Secondo le prime notizie pervenuteci, nel 1147 il conte si presenta come primo Console, assistito da altri Consoli, giudici e milites potenti, come Aimo, discendente da Rodolfo di Aimo che trent'anni prima aveva rifiutato di presentarsi al tribunale imperiale per rispondere delle usurpazioni commesse a danno di un monastero (9).

In età Consolare il blocco di supporto dell'apparato di governo era a un tempo ristrette e relativamente omogeneo. Vi confluivano in fondo quegli stessi gruppi familiari e quelle forze sociali che avevano promosso l'emancipazione della comunità dall'egemonia vescovile e

avevano dato vita all'impalcatura istituzionale del primo Comune (10).

Esistevano, pur con ovvie sovrapposizioni, differenze interne: fra gli esponenti inurbati della piccola aristocrazia fondiaria di tradizione militare e famiglie urbane di ricchezza prevalentemente mercantile, fra quanti entro la città avevano acquisito potere e capacità di amministrazione in collegamento con la curia vescovile e quanti avevano invece legato le loro fortune al possesso di terre nel contado.

E certo esistevano differenze tra coloro che al movimento comunale avevano dato un contributo tangibile di potenza militare o sociale e i gruppi di giudici e notai che, pur appartenendo per lo più a famiglie cospicue, avevano qualificato in senso professionale la loro partecipazione al nuovo ente, strutturandolo sul piano culturale e legittimandolo di titoli di diritto originali.

Ma la compagine divenne presto una vera aristocrazia Consolare relativamente compatta, nella quale le distinzioni originarie contavano meno dell'appartenenza a quello che era ormai un ceto politico cittadino, investito di responsabilità, di protezione e di governo nei confronti della collettività.

L'aristocrazia Consolare era dunque al tempo stesso la

base sociale delle istituzioni urbane del secolo XII e l'area di reclutamento dei collegi consolari, era il ceto che simultaneamente sosteneva il potere cittadino e lo impersonava.

Gli esperti del diritto costituirono l'elemento tecnico indispensabile per il funzionamento delle istituzioni comunali come per la loro sistemazione teorica. Dai primi decenni del secolo XIII giudici e notai ebbero associazioni distinte. I giudici appaiono equiparati ai milites.

Essi provenivano, in genere, non dalle famiglie più potenti, quelli capitaneali e signorili, ma da quelle di tradizione cittadina, sprovviste per lo più di giurisdizioni, costituendo un ceto elitario, dedito fin dall'età precomunale all'amministrazione della cosa pubblica, al servizio del maggiori potentati locali: episcopio, chiesa cattedrale, monasteri. La professione di giudice poteva presentarsi opportuna per i membri di famiglie funzionariali, come per gli avvocati, poiché ne rafforzava la posizione sociale e politica. Singoli giudici, infine, potevano dare origine anch'essi a famiglie di tradizione Consolare (11).

Nei consigli generali cittadini fra il XII e XIII secolo, composti in quel periodo da 250 membri circa, la presenza, consistente e relativamente stabile, di

giudici e avvocati é cospicua. Probabilmente quasi tutti i giudici facevano parte del Consiglio Maggiore, in un periodo in cui esso era ancora riservato ai membri delle famiglie socialmente più potenti o ricche, dal momento che fra i consiglieri venivano scelti gli ufficiali del Comune e questi non potevano essere eletti se non appartenevano al ceto dei milites, di tradizione cittadina o signorile (12).

Nel Consolato venivano riprodotti gli squilibri che di volta in volta si instauravano nel ceto dirigente (13). Il fatto è che, se anche i documenti vicentini fanno derivare dalla pace di Costanza il fondamento di diritto dell'esercizio del Consolato, in realtà fin da tale data esisteva un'alternanza tra i Consoli e il Podestà, una magistratura straordinaria che poi divenne stabile, e quindi in definitiva il Consolato aveva altre mansioni e caratterizzazioni.

Con la figura del Podestà, "si afferma un mondo politico di una complessità sconosciuta all'età consolare, che può ben essere definito come un sistema di governo: cresce il numero dei consigli e delle cariche, aumenta la schiera dei singoli ufficiali e la chiarezza delle loro funzioni, si definiscono meglio i rapporti del vertice con l'insieme dell'apparato istituzionale" (14). A Vicenza si ebbero lotte intestine molto accese tra le

Pi

due fazioni dei Conti e dei Da Vi varo, che causarono In. fine del regime consolare (15).

L'assetto Consolare, funzionante in quanto commisurato a una base ristretta, di cui riusciva a canalizzare le istanze politiche, si rivelò una macchina rudimentale di fronte alla nuova situazione. Le esigenza di rappresentanza, di molto cresciute, premevano nel senso di una ristrutturazione complessiva dell'apparato istituzionale, di una sua ampia articolazione che desse conto della diversa configurazione della società.

A tutto ciò fornì risposta il sistema, non con una semplificazione del potere urbano, ma con una struttura politica complessa, fondata sulla delega, la mediazione, il gioco degli schieramenti organizzati. Ad una base sociale più ampia corrispose, proprio nel periodo di trapasso dai Consoli al Podestà, una modificazione dei ceti dirigenti, un parziale ricambio che si direbbe più accentuato del normale processo di estinzione e integrazione cui furono soggette in qualche grado le aristocrazie Consolari.(16).

Secondo le cronache del Maurisio, del Godi e, per il secolo XII, dello Smerlengo, si nota che i Podestà venivano eletti ora dalla fazione vivarese, ora da quella dei Conti, ora dal Comune e ora dal vescovo, situazione che mostra quanto forti fossero i legami con

il vecchio mondo feudale.

Quando il Podestà diventò una magistratura stabile, rimasero sotto di lui i Consoli definiti dal Bortolaso "ufficiali minori" (17). Cosi si può affermare con il Lampertico, che in questo modo "i Consoli dello Statuto non sono più i Consoli che avean prima del podestà il governo della città" (18).

La prima fonte attendibile, che fornisce notizie riguardo la struttura del consolato in epoca medioevale, sono gli Statuti della città del 1264, redatti poco tempo dopo la fine del governo di Ezzelino da Romano, statuti che regolarono la vita del comune nei primi tempi della sua libertà e anche nel periodo di custodia padovana, fino alla signoria di Cangrande della Scala del 1311 (19).

Il "patto di custodia" del 1266, con cui praticamente Vicenza si consegna nelle mani dei Padovani, segna l'inizio della subordinazione economica e politica, caratteristica delle vicende che, fra il '200 e il '300, portano in Italia alla formazione della Signoria. Il diritto di legiferare, da parte degli antichi Comuni liberi, rimane ancora in loro potere, ma gli statuti da essi approvati sono soggetti alla revisione dell'autorità signorile dalla quale i comuni dipendono.

Soltanto quando questa li abbia approvati, acquistano

piena validità (20).

Il primo libro degli Statuti del comune di Vicenza contiene i giuramenti dei vari ufficiali, il secondo le norme di diritto civile, il terzo quelle di diritto penate, nel quarto vi sono argomenti di economia pubblica (21).

Secondo gli Statuti del 1264 fra gli ufficiali del Comune vi erano quattro giudici Consoli e otto Consoli milites.

Il Podestà doveva giudicare "secundum leges et iura et statuta civitatis Vicentie, et bonum usum approbatum et consuetudinem, et si statutum legi contrarium reperiatur, statutum tenear observare" (22).

Fra i compiti più importanti del Podestà vi era quello di essere tenuto a "rectam sententiam dare secundum leges et iura et bonum usum approbatum et in scriptis redactum in statuto civitatis Vicentie, et eam in scriptis redigi faciam". Inoltre, era tenuto a "operam dare quod consules et alii officiale communis Vicentie instent suis officiis et recte agant ea", cosi come giurava di "operam dare quod iudices mei et consules rectas sententias ferant, et in scriptis redigant, neceos impediam rectas sententias dare, et quod suum non exerceant officium secundum tenorem sui sacramenti" (23).

Ma i punti più importanti ai fini del nostro discorso sembrano essere altri. Il capoverso 30 espone che "de quolibet maleficio, prodicione, falsitate et homicidio inquisitionem faciam, et fieri faciam diligentem et si per testes et indicia manifesta non possem liquide cognoscere veritatem, tunc demum a maiori IIII. centum Consilio super predictis arbitrium inquirendi veritatem secundum quod mihi videbitur tenear postulare, et neminem aliter possim ponere ad tormentum nisi esset latro vel predo pubblicus et famosus, salvo etiam statuto scripto inferius in tercio libro quod incipit:

Si quis magnus homo".

E nel capoverso successivo il Podestà giura che non farà alcuna condanna se non con il consiglio dei Consoli e terrà valido solo ciò che é votato dalla maggior parte e non altrimenti. (24).

Così pure nel caso in cui "si ullus locus, vel villa, vel castrum scienter teneat, vel permittat habitare vel stare in suis locis vel territoriis aliquem gazarum, patarenum hereticum, illi aufferam pro banno libras quinquaginta denariorum Veronensium, salvo eo quod pro paupertate ville possim diminuere bannum meo arbitrio et voluntate, de consensu et voluntate consulum"(25).

Il Podestà era coadiuvato nel suo ufficio da due milites e da tre giudici.

Lo Statuto prevedeva, tra gii ufficiali ordinari, quattro giudici Consoli e otto Consoli militi. Il loro compito era quello di ricevere con coscienza e senza inganno tutte le querele ("quaerimonias") dei cittadini di Vicenza e degli abitanti del distretto, compresi gli scolari ivi dimoranti, "secundum leges et bonum et approbatum usum huius civitatis in scriptis redactum" (26), entro 15 giorni dalla denuncia.

Se, la causa superava i cento soldi veronesi (in questo periodo solo Verona e Venezia battevano moneta nella regione), i Consoli non potevano giudicare senza il consiglio degli Anziani (consilium sapientum), né commettere frode nell'avere consiglio, evitando che qualche Anziano partecipasse al consiglio o impedendo con l'inganno che uno dei Consoli si potesse esprimere nelle sentenze nei processi. I Consoli non potevano trarre alcun lucro, se non ciò che era stato concesso loro dal Podestà, ossia quattro libbre veronesi ogni quattro mesi. Essi si dovevano recare alla "domum communis", il Palazzo della Ragione, nei giorni stabiliti al suono della campana per un congruo numero di ore.

I Consoli non potevano uscire dalla città con l'inganno per evitare il suono della campana e non potevano pernottare oltre tre notti di seguito fuori della città,

se non con il permesso del Podestà. Inoltre, durante il periodo della loro carica non dovevano assumere alcuna causa dai vicentini, o dagli abitanti del distretto, da dibattersi per arbitrio o per compromesso. Tuttavia, assunta la causa prima dell'incarico, essi potevano portarla a termine.
I giudici del Podestà avevano il dovere di ricevere, senza frode, querele per causa di maleficio, o di appellazione o di altra causa, dagli abitanti di Vicenza o del suo distretto, "secundum leges, vel bonum et approbatum usum civitatis Vicentiae, nec redactum diffiniam, si venero ad diffiniendum salvis statutis civitatis Vicentiae". Il giudice doveva accettare in questo modo le "iudicaturae" (27), cioè se la causa pecuniaria fosse stata di offesa o di maleficio, ad eccezione delle denunce, delle quali non si dovevano accettare "dricture", e dei malefici che venivano conosciuti per ufficio, l'accusatore doveva pagare la "iudicatura" di ciò che aveva portato in causa, ossia tre denari per libbra, e dalla libbra fino a quella somma di denaro che poteva essere ricevuta senza divisione ("tres denarios de libra et a libra infra quosque possit accipi denarius sine divisione").
Nelle cause pecuniarie, per ingiurie o per maleficio, l'attore e il reo condannato dovevano pagare il

giudizio; il convenuto assolto non pagava nulla, pagava il solo attore sempre in proporzione del valore della lite: "solvat iudicaturam de eo quod in causa deduxit, solvat iudicaturam de tanto quantum in causa deduxerit". Se la querela non era "de maleficio" restavano le stesse condizioni per l'attore e il reo condannato, il convenuto assolto invece doveva in questo caso pagare in relazione alla metà del valore della causa.

Sia il Podestà che i Consoli si obbligavano, comunque, ad osservare "leges et iura et Statuta Civitatis Vicetiae et bonum usum approbatum et consuetudinem".

Quando poi "Statutum legi centrarium reperietur" doveva dare la prevalenza agli Statuti. E' la clausola che si ritrova generalmente negli Statuti, non solo quanto alle fonti varie del diritto, ma quanto all'ordine nella concorrenza fra le fonti diverse (28).

Secondo il Lampertico con le espressioni "leges et iura" si intenderebbero "le costituzioni dei Principi, leges, e gli scritti dei Giureconsulti (jus), il Codice e il Digesto, il diritto Romano insomma a cui si riconosceva titolo e valore di jus comune" (29).

Per quanto riguarda il diritto penale, le norme inserite nello Statuto sono solo punitive e repressive. Non esiste alcun concetto fondamentale e razionale che possa guidare il giudice e poche sono le formalità del

procedimento processuale. Nessuna proporzione fra il delitto e la condanna, nessun riguardo per l'imputato: le pene vanno da quelle corporali a quelle infamanti, il carcere, il bando, la tortura, la confisca, la multa.

Le leggi vicentine, compilate subito dopo il dramma ezzeliniano, risentono della qualità dei tempi: "il diritto penale é un focolare di dolori e di sangue da cui le vittime non potevano uscire. Non vi é memoria di processo criminale; un interrogatorio sommario fatto dal podestà o dai suoi giudici era sufficiente per decidere della vita di un cittadino, e le norme di legge sono cosi scarse, cosi limitate e ristrette che non lasciano nessuna via di uscita a chi in esse sciaguratamente fosse incappato" (30).

"Et si eum interfecerit et homicida captus fuerit ultimo mortis supplicio puniatur": la volontà del legislatore é esplicita: la morte si punisce con la morte. La legittima difesa era perfettamente riconosciuta: l'omicida era salvo se "per ydoneos testes probaverit dictum homicidium se defendendo fecisse" (31).

I delitti minori, quelli che non causavano la morte, erano puniti con multe di varia importanza: una ferita che avesse fatto sgorgar sangue era pagata con cento libbre di denari veronesi, mentre invece uno spintone o

una percossa erano colpiti da maggiore o minore multan, a seconda che il reato si consumasse nel palazzo del Comune o altrove. L'omicida, se non poteva essere arrestato e punito, veniva condannato con il bando e con la confisca dei beni.
Fra l'uccisore e la famiglia dell'ucciso esisteva, dopo il delitto, un rapporto gravissimo, e le leggi vicentine per combattere la vendetta o la composizione privata, intervenivano ed ordinanavano che in quel caso, la confisca dei beni andasse solo metà a beneficio della parte lesa e l'altra metà a vantaggio del Comune.
Anche se l'omicida veniva ad un accordo con i parenti del morto, non gli poteva esser concessa la tregua, se prima non aveva pagato al Comune trecento libbre di denari, ad eccezione del caso che la vittima fosse un bandito per omicidio (32). E in questa norma statutaria si può notare lo sforzo del Comune di riservarsi la funzione punitiva e tutelatrice della società.
Gli eredi della vittima, o i parenti fino al quarto grado, potevano intraprendere l'azione giudiziaria contro il reo, domandando che fosse punito, e chiedendo la composizione.
Iniziato così il processo su querela, il Podestà e i suoi giudici erano tenuti a procedere immediatamente all'arresto del presunto colpevole.
Avviata l’inquisizione ex officio ed accertato che

realmente esisteva il reato, il Podestà applicava !a pena. L'omicida però poteva evitare la sentenza capitale pagando "il mendum et compositionem", ossia la pena pecuniaria al comune.

Lo Statuto distingueva l'omicidio comune dall'omicidio per mandato e metteva in rilievo la condizione del servus o del filius, che avessero ucciso per ordine del padrone o del padre: "dominus et servus ultimo mortis supplicio puniatur". Se il servo uccideva un membro del Comune o un nemico personale del padrone senza il suo consenso, il padrone doveva consegnare l'assassino al Podestà, pena una forte ammenda, che veniva divisa per metà al Comune e per metà agli eredi dell'ucciso.

Per salvarsi dalla giustizia, il padrone mandatario poteva fuggire e allora sopra di lui cadevano il bando e la confisca dei beni.

Il padre era obbligato per il figlio legittimo che avesse commesso un reato; però nel caso di condanna pecuniaria, concorreva solo per una quota, calcolata dividendone per capi l'ammontare tra i figli, compreso nel numero anche il padre (33).

Come in tutti gli Statuti medioevali troviamo, poi, tutta una serie di reati minori, per i quali erano disposte multe o pene corporali. Per il porto abusivo d'arma la pena dipendeva secondo la natura della stessa:

lancia, coltello, bastone ferrato e non, spada (34)

Lo Statuto stabiliva, inoltre, un paragrafo dedicato ai danni dei quali era rimasto sconosciuto l'autore. Il danneggiato prestava giuramento al decano o al Podestà, una commissione valutava il danno sofferto, a risarcire il quale concorrevano tutti gli abitanti del luogo, "tam nobile quam rustici".

I furti erano ordinariamente puniti con la restituzione del quadruplo e il ladro, se non restituiva, veniva fustigato. Nel denunciare all'autorità un danno sofferto, bisognava pronunciare il giuramento secondo la formula prescritta dallo Statuto, senza del quale nessuna ricerca e nessun risarcimento potevano essere effettuati (35).

Gli Statuti compilati nel 1311 rispecchiano la mutata situazione politica: infatti, il Podestà, ora chiamato rettore o vicario imperiale, non viene più eletto dal Consiglio della città, ma direttamente da Cangrande della Scala. Cariche ed istituti strettamente connessi alla vita comunale vengono a mancare, come il Minor Consiglio, gli Statutari, il "sacramentum sequendi" e il "sacramentum comunantie".

Giudici e Consoli attendono ancora all'amministrazione della giustizia, ma quest'ultimi sono ridotti a semplici ufficiali giudiziari (36).

Tuttavia la nobiltà non aveva perduto il predominio: le vecchie famiglie magnatizie erano entrate a far parte del Comune e delle fraglie principali, quelle dei giudici e dei notai, e costituivano ancora il nerbo della classe dirigente cittadina (37).

L'ora della "riscossa" nobiliare giunse nel 1311, quando Vicenza si liberò dalla dominazione padovana con l'aiuto degli imperiali, passando subito dopo sotto la signoria Scaligera.

Uno dei provvedimenti più importanti del nuovo governo - sancito negli Statuti emanati quello stesso anno- fu la serrata del Maggior Consiglio, attuata con criteri conformi al concetto individualistico dei proprio privilegio, imperante allora nelle aristocrazie cittadine (38).

Il principale organo del Comune veniva dunque ad essere formato da coloro che ne avevano fatto parte nel tempo in cui la città era venuta in potere dell'imperatore, il 15 aprile 1311; dai successori dei consiglieri defunti, designati dagli eredi; da coloro che vi fossero posti in proprio luogo dai membri viventi; e infine dai giudici designati dal collegio.

in altre parole, il posto di consigliere diveniva vitalizio, alienabile ed ereditario (39).

Nel Consiglio potevano intervenire anche i Gastaldi

delle fraglie, da cui si traevano gli Anziani, anche se non erano consiglieri 40).

Data l'evidente analogia, é probabile che queste norme derivassero da quelle vigenti nel Comune padovano, cui Vicenza, fino ad allora, era stata soggetta. Ma nelle nuove condizioni politiche della città, questo ordinamento assumeva un deciso valore aristocratico, come accadrà a Padova pochi anni dopo, in seguito all'avvento della Signoria.

A testimoniare la tendenza del nuovo regime gli stessi Statuti disponevano che i membri di alcune famiglie nobili abitanti nel distretto, fossero considerati cittadini di Vicenza, in deroga alle norme sulla residenza.

Con gli Statuti del 1311 il Comune di Vicenza assunse, dunque, il carattere aristocratico che conserverà, sotto le diverse dominazioni, fino alla caduta della Repubblica Veneta; le successive modifiche si limitarono, infatti, a perfezionare i principi ormai acquisiti.

Fra la metà del secolo XIV e i primi inizi del XV, quindi, Vicenza finisce per essere sottoposta prima a Verona (dominio Scaligero 1312-1387) e poi a Milano (dominio Visconteo 1388-1404), ossia a due città in cui la nuova figura del reggitore politico ha saputo farsi

strada. Questi, il "signore", instaura la dittatura del proprio potere personale grazie all'avallo che le classi dirigenti, uscite vittoriose dallo scontro col popolo e con i ceti medi e artigiani, gli conferiscono.

Il nuovo regime non solo offre una risposta al bisogno di adeguare le strutture politiche cittadine al processo di ammodernamento economico in atto, ma svuota ed annulla, nell'assolvere a una tale funzione, le conquiste democratiche delle classi popolari e piccolo mercantili.

Il nuovo codice statutario dei 1339 ripete alla lettera le disposizioni del 1311, con la sola differenza dell'organico dei consiglieri (41).

Questo ceto relativamente chiuso rimase al potere senza profondi mutamenti anche nei secoli successivi. Una lista di 334 consiglieri, databile al 1321, contiene già quasi tutti i nomi delle principali famiglie che governarono il Comune di Vicenza fino alla caduta della Repubblica Veneta (42).

Durante la dominazione Viscontea, il Conte di Virtù, duca di Milano e Vicario Imperiale tentò con una deliberazione di escludere il Consolato dalla "giudicatura delli rei", affinché il settore giudiziario fosse di competenza esclusiva del Podestà e della sua Corte. Ma alle proteste della Città, il 12 febbraio 1394

viene ripristinato l'uso e la consuetudine dei Consoli nei processi criminali. Veniva stabilito, inoltre, che "si discordia fuerit inter curiam potestatis et consules potestas seu vicepotestatis noster vinc (...) arbitriu habeant eligendi quam potestatem sue quorum opinionem voluerit et guem sibi melius videbitur illud exequatus et faciat." (43).

1.2. Lo sviluppo in età moderna.

Il 17 maggio 1404 veniva data pubblica lettura in Vicenza dei capitoli concordati tra i rappresentanti cittadini e il commissario veneziano Giacomo Surian. I vicentini chiedevano che tutti gli ordinamenti contenuti e descritti nel volume degli Statuti del comune di Vicenza fossero osservati integralmente, ad eccezione di quelli che si fossero opposti a quanto contenuto nella suddetta dedizione e che nello stesso modo fossero osservati e confermati privilegi e giurisdizioni del Collegio dei giudici e della fraglia dei notai della città di Vicenza. La risposta, come le altre 41, è molto elusiva, anche se

significativa della politica veneziana in Terraferma, in questo momento molto delicato e anche **nuovo di far politica: "Placet quod fiat ut requiritur dummodo non praeiudicent iuribus creditorum contra fugientes et alias personas se reducentes ad Civitatem, et districtum Vincentiae ut in paecedentibus Capitulis latius continetur" (44).**

Ma del "Privilegium civitatis Vicentiae" esistono in realtà due versioni. La prima, quella menzionata, é provvisoria e testimonia le trattative tra i rappresentanti vicentini e l'inviato Giacomo Surian subito dopo la dedizione dei vicentini, trattative intraprese quando ancora la guerra carrarese non era terminata.

La seconda versione, approvata due anni dopo, parzialmente riformata rispetto alla precedente, é dotata di carattere di ufficialità in quanto ratificata dal doge Michele Steno.

Si ritornava quindi a quei temi di "giustizia" e giurisdizioni già variamente accennati nella prima parte del privilegio. I delitti commessi in passato e per i quali non fossero stati istruiti processi o emesse condanne non avrebbero dovuto aver seguito, "excepto quam occasione rebellionis et assassinamenti"; alla richiesta di non concedere giurisdizioni di mero e misto

imperio a nessun luogo del Vicentino e di revocare quelle già concesse dai vecchi signori, Venezia rispose che non ne avrebbe accordate di nuove, "sed in his quae concessae fuissent providebimus pro meliori".

Per guanto riguarda gli Statuti, Venezia confermò guanto concesso dal Surian: gli Statuti e le norme contenute nel "Liber Statutorum" del Comune avrebbero dovuto essere rispettati nella loro totalità, tranne le parti discordanti dai capitoli in discussione (45).

Gli Statuti della città vengono riformati subito dopo 1'insediamento del Dominio Veneto da parte di una commissione di 9 iuristi locali appositamente nominati (46).

Le riforme erano un mezzo per togliere quanto non era gradito alla Dominante e per inserire altre norme che ne ricordassero le prerogative sovrane, come ad esempio il decreto di approvazione delle stesse riforme e i testi di leggi veneziane. Quest'ultimi, emanati dai Consigli veneziani e destinati ad avere vigore in tutto il Dominio, erano uno strumento per svecchiare legislazioni ormai logorate dal tempo, per renderle più maneggevoli ed accessibili, adeguarle alla realtà della nuova congiuntura, conforme a un'esigenza sentita dagli strati più attivi della popolazione, quelli da cui il governo veneziano ambiva

di avere l'appoggio (47).

Francesco Foscari rivolgendosi a Francesco Barbaro e a Nicolò Corner, podestà e capitano di sua nomina, sottolinea come: "Sane cum fidelis nostra Communitas Vincentiae nostra praecedente licentia, et mandato pro communi omnium fidelium sue ditioni suppositorum utilitate eorum leges, et Statuta, quae tum ipsorum vanitatem, tum etiam vetustate varios inducebant errores vestri Potestatis cura, et diligentia noviter reformarunt" (48).

La gerarchia delle fonti non viene riformata negli Statuti. In quelli del 1426 il Podestà doveva osservare "quantum pro communi utilitate lege municipali ac civili receptum est" (49). Ma in quelli del 1539, nella rubrica del giuramento, egli afferma di dare "ius et iustitiam cuilibet petenti secundum leges, et iura, et statuta communis Vincentiae. Et si reperiam statutum legi contrarium observabo ac observari faciam statutum et non legem. Et quod exercebo omnia et singula ad officium meum spectantia secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Vincentiae (50).

L'espansione territoriale della Repubblica fino all'Adda contrastava nettamente con lo sviluppo mercantile sino ad allora attuato. Queste contraddizioni non erano sfuggite ad un osservatore potico acuto come il

Machiavelli, quando si trattò di analizzare lo spessore politico **dell'impegno veneziano sulla Terraferma, all'interno degli equilibri politici faticosamente raggiunti nella seconda metà del XV secolo.**

L'analisi del segretario fiorentino, fondata sulla contrapposizione mare-terra, era assai diffusa a livello trattatistico negli ambienti della laguna, dove Domenico Morosini evidenziava, da una parte la natura oligarchica dello stato veneziano, e, dall'altra, le preoccupazioni per i grossi problemi di natura politica ed economica, oltre che organizzativa, provenienti dal controllo della Terraferma (51).

Le difficoltà invece che emergono dal "De bene instituta Re-pubblica" di Domenico Morosini erano reali ed identificabili, soprattutto, nelle singole esperienze storiche ed istituzionali delle città venete e lombarde che andavano ad acquartierarsi sotto le ali del leone ci S.Marco (52).

Nei loro confronti, Venezia si mosse sempre con estrema cautela, cercando di alterare il meno possibile gli equilibri politici e giuridici che le "dedizioni" avevano creato. E' soprattutto nel campo del diritto che la Dominante appare più cauta e consapevole della diversità delle forme e delle esperienze normative delle città di Terraferma a confronto con il diritto veneto.

Importante era, caso mai, l'affermazione della sovranità ed il controllo dell'approvazione degli Statuti e di eventuali riforme, nonché il diritto di apportarvi le modifiche ritenute necessarie (53).

Tuttavia queste "prudenze" non impedirono che, lungo tutto l'arco della dominazione, si mantenessero evidenti gli attriti tra mentalità diverse che non mancavano di ripercuotersi nei rapporti tra Venezia e le città suddite. La diversa esperienza storica, infatti, alla quale si rifacevano precedentemente, aveva consigliato il mantenimento di autonomie e privilegi alle città ed alla nobiltà locale (54).

AVicenza la presenza di un forte ceto aristocratico, di origine feudale e signorile, aveva costretto la città lagunare a non creare vistosi o bruschi mutamenti nel sistema di potere locale. Anzi un rafforzamento, pur sotto lo sguardo attento dei Rettori, di privilegi concessi a comunità ed a famiglie nobili rappresentava la consapevolezza delle difficoltà di un effettivo e capillare controllo di tutto il territorio.

Così, attraverso la concessione o la conferma di giurisdizioni e di diritti di natura feudale, veniva a consolidarsi quella intricata rete di potere aristocratico locale che portava le grosse famiglie nobili detentrici di numerose cariche cittadine, ad

intervenire profondamente sul controllo del territorio attraverso i Vicariati e le Podesterie minori (55). Tutto ciò consentiva alla nobiltà vicentina una notevole forza contrattuale nei confronti di Venezia, costretta a tollerare intemperanze e inadempienze di varia natura di questa aristocrazia.

L'aspetto più vistoso delle storture di questo sistema si riscontra nel momento fiscale, quando le enormi proprietà fondiarie, possedute da molte famiglie nobili in tutto il territorio, venivano, il più delle volte sottratte alla ripartizione dei carichi, ripartizione che spettava al Consiglio Maggiore, all'interno del quale la presenza nobiliare era preponderante. Così i nobili diventavano controllori di se stessi, scaricando, ovviamente, il peso delle imposte sui ceti meno tutelati in sede di Consiglio (56).

La debolezza di Venezia nei confronti di questi abusi era in realtà l'incapacità dello Stato che, a più riprese, si trovò di fronte a situazioni che contribuirono ad alterare il delicato equilibrio del suo sistema di governo.

L'apparato veneziano si sovrappone a quelli di Terraferma senza troppo preoccuparsi di adattarli alle proprie esigenze. Saranno meccanismi come gli appelli ai tribunali centrali, le "delegazioni" di autorità

straordinaria ai Rettori, le corti itineranti dei Sindici Inquisitori, la costante presenza, a volte riparatrice, a volte dispersiva, di un magistrato "scomodo" quale l'Avogaria di Comun, ad affermare dovunque l'autorità di Venezia come sovrana al di sopra delle parti, non già dei suoi Rettori residenti, che anzi si lamenteranno sempre di avere poco peso sulle .realtà locali (57).

Lo Stato regionale ha una dinamica complessa: nel rapporto tra Dominante e comunità suddite, in quello tra le stesse Dominanti si pone in evidenza, con continuità, una esasperata ricerca di legittimazione. Tutto ciò non avviene solo al momento della conquista del possesso e non necessariamente tra soggetti istituzionali; anche tra gruppi, famiglie, corpi politici minori o professionali, ciascuno in competizione con gli altri e alla ricerca di un "maggior diritto" per le proprie pretese nella vita quotidiana delle comunità soggette.

E' tutto un arrogarsi di privilegi, tutto un fiorire di impegni e di promesse che, nel suo continuo e perpetuo ripetersi, pone in evidenza la sua importanza in quel modello di organizzazione politica.

Lo Stato regionale é di natura composita, e si fonda su di una serie di equilibri solo difficilmente controllabili. I diritti e i privilegi sono diversi per

tutti, e il processo accentratore e uniformatore si evolve lentamente e tra grandi ostacoli in questo quadro ognuno, in maniera più o meno accorta, può esprimersi per difendere o migliorare la propria condizione (58).
Ecco spiegata dunque la sostanziale ratifica, nelle dedizioni di Terraferma, degli Statuti locali, il riconoscimento di privilegi importanti quali i Consolati, l'infinito sovrapporsi di giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e municipali: "Ecco la sovrana indifferenza del principe alla contraddizione, l'accumulare decreti su decreti secondo l'esigenza del momento, senza curarsi di revocare i precedenti, "parte veneziana" vuole l'adagio "non dura una settimana" (59)
Nel terzo capitolo del "Principe", dedicato ai principati misti, il Machiavelli afferma che "quegli stati, quali acquistandosi si aggiungono a uno stato più antiquo di quello che acquista, o e sono della medesima lingua, o non sono. Quando é sieno, é facilità grande a tenerli, assime quando non sieno usi a vivere liberi...
E chi le acquista, volendole tenere, debbe avere dua rispetti: l'uno, che il sangue del loro principe antiquo si spenga; l'altro, di non alterare né loro legge né loro dazi; talmente che in brevissimo tempo diventa, con loro principato antiquo, tutto uno corpo".
E ancora nel quinto capitolo, quello

sull'amministrazione dei luoghi usi a vivere con leggi proprie: "Quando quelli stati che s'acquistano, come é detto, sono consueti a vivere con le loro legge e in libertà, a volerli tenere ci sono tre modi: el primo, ruinarle, l'altro, andarvi ad abitare personalmente; el terzo, lasciarle vivere con le sue leggi, traendone una pensione e creandovi dentro uno stato di pochi che te le conservino amiche. Poiché, sendo quello stato creato da quello principe, che non può stare sanza l'amicizia e potentia sua, e ha fare tutto per mantenerlo. E più facilmente si tiene una città' usa a vivere libera con il mezzo de sua cittadini, che in alcun altro modo, volendola preservare" (60).

Venezia agì fondendo i secondi due modi, instaurando un sistema basato sul permanere degli statuti e degli ordini delle comunità assoggettate, controllati però da ufficiali provenienti dalla Dominante, residenti nel dominio. Un sistema decentrato che non sconvolgeva più di tanto l'esistente, ma pure con qualche elemento di centralizzazione.

"Quindi il Civico Consiglio, ottenutone il permesso dal Veneto Governo, il 28 maggio 1425, nominò undici Riformatori delle leggi, i quali eseguirono l'opera, coll'intervento di due Avvocati, e di due Sindaci del Comune. Essa fu disposta in quattro libri divisi

ciascuno in molti titoli, e tu confermata colle Ducali del Doge Francesco Foscari del giorno 18 gennaio 1425, more veneto, che si leggono in fronte all'attuale Statuto" (61).

Gli statuti del 1425, emanati nei primi tempi della Signoria veneziana, si limitarono a sancire e a perfezionare l'ordinamento che costituiva la base giuridica del predominio e dell'esistenza stessa della classe dirigente.

Per decreto del Senato veneziano il Podestà con gli otto cittadini vicentini componenti il Consiglio dei Deputati ad Utilia convocò cento cittadini scelti tra i migliori, ma anche che avessero capacità contributiva di sostenere le fazioni del Comune, e con l'obbligo di includere in quel numero un anziano per ogni arte. Così formato il Consiglio dei Cento elesse 48 cittadini, o tra essi Cento o anche fuori di esso, ugualmente di buona capacità contributiva e di questi due scelti da ogni quartiere della Città (62).

La durata della carica dei 48 Deputati ad Utilia era annuale, e da questi ogni bimestre si estraevano a sorte otto, due per quartiere, i quali dovevano prestare solenne giuramento di fedeltà al Principato e di attenzione nell'ufficio nelle mani del rettore veneziano.

Annuale (in gennaio) era pure l'elezione dei componenti il consiglio dei Cento che venivano convocati dal Rettore e dai Deputati ad Utilia. Mentre guest ultimi avevano solo voto consultivo, il Podestà doveva presiedere il Consiglio, che si poteva considerare legittimo, e quindi deliberante, solamente se erano presenti i due terzi. L'età per poter far parte del Consiglio erano i 25 anni e nessuno poteva essere eletto se non dopo un anno di vacanza.

Il Consiglio Maggiore era composto di 500 membri e si doveva riunire tre volte l'anno. Era formato da cittadini scelti fra i più "danarosi ed onesti, i quali venivano sostituiti nel caso di morte, o di rinunzia da lor successori o dalle persone, che avevano rinunziato. Nessuno, se non per successione, poteva appartenere a questo Consiglio prima degli anni 18; ma anche in quel caso non poteva, prima di questa età, aver diritto di voto in Consiglio. Il Consiglio si poteva ritenere legittimo quando erano presenti almeno 150 dei suoi membri (63).

Gli Statuti stabilivano che i 500 membri del Maggior Consiglio fossero iscritti in apposito libro; nessuno vi era ammesso "nisi intraverit et scriptus fuerit aut in loco mortui, de voluntate haeredum mortui, tunc existentis de dicte Consilio, temperis mortis suae, sive

suorum tutorum et legitimorum administratorum; aut in loco vivi existentis de dicto Consilio de voluntate ipsius": in altro modo non si poteva accedere al Consiglio (64).

Una posizione di privilegio assicurava al potente collegio dei giudici la norma secondo cui ad un suo membro doveva succedere in Consiglio un altro giudice. I notai dal canto loro godevano del diritto di eleggere nella loro fraglia gli uffici ad essi riservati (65).

Il posto di consigliere era dunque considerato come una proprietà privata, trasmissibile agli eredi, che poteva essere liberamente prestata, venduta o comunque alienata : una mentalità ancora impregnata di feudalesimo tendeva a concepire prevalentemente l'ufficio come un patrimonio personale, o meglio come un beneficio; l'interesse pubblico, inerente alla funzione di esso, rimaneva un dato secondario.

Il Maggior Consilio di Vicenza offre un esempio di contaminazione, perché é nello stesso tempo suprema assemblea deliberante e corpo di tutti coloro che partecipano al godimento delle cariche pubbliche.

Gli uffici del Comune, infatti, salvo poche eccezioni, sono distribuiti ogni quattro mesi nel Maggior Consiglio con questa procedura: si imborsano da una parte i nomi di tutti i suoi membri, in un altra borsa o urna si

pongono le schede corrispondenti ai diversi uffici; quindi si procede all'accoppiamento estraendo alternativamente un biglietto da ognuna delle due tasche. Insomma tutti i consiglieri, e soltanto essi, godono a turno gli uffici (66).

In questo modo il ceto dirigente, divenuto aristocrazia, si identifica totalmente con il Maggior Consiglio, secondo un principio già attuato a Venezia, e al quale presto o tardi approderanno anche molte altre città della Terraferma.

Il governo veneziano ritenne opportuno lasciare in vita una disposizione che apparentemente temperava, senza tuttavia intaccarlo sostanzialmente, il rigido esclusivismo di casta: gli Statuti del 1425 ripetono le norme già in vigore da un secolo (67).

3. La struttura.

Il Consolato vicentino ottenuto con la ratifica veneziana, e la cui struttura rimarrà inalterata fino alla caduta della repubblica, era composto da otto Consoli militi e da quattro Consoli giudici.

I Consoli giudici venivano chiamati all'Aquila, al Cavallo, al Bue e al Pavone dalle particolari insegne poste sopra l'ingresso del loro ufficio ed erano eletti nel Consiglio dei 500 tra i membri del collegio dei giudici (68).

Ai Consoli giudici spettava giudicare le cause civili prodotte ai loro banchi che non fossero soggette a giudici particolari, nominare i tutori ai pupilli, come pure emancipare, in caso di bisogno, i figli minorenni dall'autorità paterna e tutoria.

Lo Statuto stabiliva, inoltre, che fossero i giudici Consoli stessi ad andare a cavallo per celebrare le fiere annuali nei luoghi stabiliti del distretto di Vicenza e non delegare nessuno al loro posto, se non un altro giudice Console.

A loro, infatti, spettava giudicare sommariamente le questioni che nascevano durante le fiere, così pure erano tenuti a formare il processo di tutte le azioni criminali che venivano commesse durante le fiere stesse, riferendo però poi la causa al Giudice del Maleficio per la condanna.

I Consoli militi venivano eletti in Maggior Consiglio ogni quattro mesi dai 24 nominativi designati annualmente dai Deputati ad Utilia.

I Deputati ad Utilia, ogni anno, convocavano 40

cittadini della città, "i migliori e prestanti", e tra questi, previo scrutinio, veniva proposto ed eletto un certo numero di cittadini che spiccavano "per fedeltà e per assennatezza", che dovevano essere approvati da due terzi del Consiglio con bossoli e ballotte restituiti in segreto (69).

Fra questi eletti, dovevano essere votati 24 cittadini con la carica di militi Consoli laici e ogni quattro mesi in Maggior Consiglio dovevano essere estratti otto tra loro per la carica di console, purché non fossero ufficiali e notai del Maleficio (70).

Se poi uno di loro o più non poteva esercitare la carica di Console per qualche motivo valido, e legittimato dall'autorità del Rettore e dei Deputati ad Utilia, si dovevano estrarre altri nominativi dal precedente "fiscolo".

In genere erano affari di famiglia o motivi di salute a far rinunciare a una carica così ambita: il 10 febbraio 1693 Nicolò Nievo chiede la dispensa dalla carica di console poiché, a causa di gravi liti pendenti nel Consiglio della Quarantia Civile Nova, una grossa corte veneziana dove confluivano in suprema istanza le cause civili del Dominio di Terraferma, é costretto a fermarsi a Venezia per lungo tempo. "Litti premurosissime" e affari tengono pure a Venezia per lunghi periodi

Alessandro Poiana nel 1696 (71).

Il 18 febbraio 1731 Nicola Trissino, più volte eletto console, chiede invece la dispensa dalla carica per l'avanzata età accompagnata da "aggravi j" alla sua persona avvalorando la supplica con la fede del medico.

E così pure Girolamo Ghellini il 6 gennaio 1733 (72).

I quattro giudici Consoli insieme ai Consoli laici, al Podestà e alla sua corte, composta dal Vicario Pretorio, il Giudice della Ragione e quello del Maleficio, concorrevano all'amministrazione della giustizia penale ordinaria con poteri deliberativi nella comminazione delle pene, "con mero e misto imperio, giudicando qualunque causa criminale accorsa nella Città et Territorio di Vicenza" (73).

Secondo lo Statuto essi dovevano rendere giustizia nelle cause criminali, conoscerle, definirle e determinarle secondo il diritto, le leggi, gli statuti e gli ordinamenti del comune di Vicenza, osservando lo statuto e non la legge, se lo statuto fosse stato contrario alla legge. Gli Statuti cittadini erano dunque la fonte primaria cui doveva attenersi chi amministrava giustizia (74).

I Consoli tutti, sia militi che giudici, alla fine del loro compito nel Consolato dovevano astenersi per quattro mesi e non potevano continuarlo in alcun modo,

pena la sostituzione oppure il pagamento di 25 libbre piccole.

Il Consolato era quindi diretta emanazione del Consiglio cittadino che poteva quindi controllare un aspetto vitale della vita politica e sociale vicentina.

Il diritto a sedere all'interno del Consiglio Maggiore assicurava il reale controllo politico della città, e al suo interno si era insediata un'oligarchia chiusa che eleggendo di anno in anno rigorosamente fra le proprie fila i Deputati ad Utilia e i Consoli, aveva avuto agevolmente modo di perpetuarsi e mantenere inalterato il proprio predominio (75).

In ogni Stato l'amministrare giustizia conferisce un potere enorme a chi lo gestisce. Attraverso di essa si possono ratificare comportamenti non ortodossi, e la violenza e l'arroganza e la protervia. Attraverso la giustizia si possono rendere legali situazioni di abuso di potere, mezzi illeciti di arricchimento. Si può creare il cosiddetto "doppio stato": quello legale e quello reale (76).

Per capire il funzionamento del Consolato, la sua evoluzione e il ruolo svolto nella vita sociale della città, occorre quindi innanzitutto delineare la struttura del gruppo al potere, il ceto nobiliare.

Per Marino Berengo la peculiarità del patriziato

consiste nel ruolo pubblico e politico delie famiglie che vi partecipano in grado di rivendicare il diritto alla gestione delle cariche che costituiscono il potere (77).

All'inizio della dominazione veneziana l'aristocrazia vicentina era molto etereogenea. Accanto alle tradizionali e potenti casate di origine feudale erano state incluse negli strati superiori della società nuove famiglie (di burocrati, soldati e mercanti) arrivate con le dominazioni degli Scaligeri e di Visconti. In seguito famiglie come i Ghellini, i Chiericati, i Muzan e molte altre, ebbero una notevole influenza nella vita politica vicentina (78).

Più tardi il diritto di sedere nel Consiglio dei 500 era sì ereditario, ma anche alienabile così da schiudere un adito agli uomini nuovi. Ma affinché il potere rimanesse in mano ad un numero ristretto di famiglie, l'aristocrazia vicentina operò un processo di irrigidimento degli strati sociali.

Il Consiglio degli Anziani, costituito da membri scelti fra le corporazioni e i quartieri, fu emarginato, pur continuando ad essere presente ex officio nei Consigli municipali (79).

Il secondo e decisivo passo verso l'egemonia fu il conferimento della cittadinanza, requisito

indispensabile per la partecipazione alle cariche pubbliche. Le norme divennero sempre più restrittive e l'accesso ai Consigli più arduo e controllato, anche se di fatto mai chiuso.

"La cittadinanza era stata concessa abbastanza facilmente nei secoli precedenti, qualche volta basandosi semplicemente sul requisito di dieci anni di residenza; l'unica preoccupazione era che i nuovi cittadini fossero iscritti nell'estimo della città. Nel Quattrocento la legge fu applicata in modo più attento, esplicitamente come strumento di protezione dell'economia urbana e implicitamente come strumento dell'esclusività patrizia" (80).

Nel 1567 si stabiliva che nessuno potesse venire eletto al Consiglio dei Cento, al collegio dei Deputati, al Consolato o alla carica di Vicario in un centro del territorio, se la sua famiglia non possedeva la "cittadinanza" da almeno cento anni, e se egli o il padre avevano esercitato arte meccanica. Per l'ammissione al Consiglio dei Cinquecento il periodo di cittadinanza era ridotto a 50 anni e all'interessato si richiedeva soltanto di non aver praticato personalmente alcuna arte meccanica.

Nel secolo successivo le norme si irrigidirono ulteriormente. Nel 1601 si istituì la magistratura dei

tre Censori sopra la "civiltà", con l'incarico di vagliare i requisiti dei candidati, nonché di indagare sulla qualità degli ammessi negli ultimi 30 anni, col potere di dichiarare decaduti dalla cittadinanza gli indegni; e si impose ai nuovi aspiranti l'obbligo di costruire una casa nuova in città, del valore fissato dal Consiglio, con altre condizioni proporzionate "alla qualità del soggetto".

Nel 1625, precisando l'ammontare d una tassa già in uso, si addossò al nuovo cittadino l'obbligo di versare 250 ducati, raddoppiati nel 1696.

Nel 1735 si stabilì che, oltre i requisiti e gli obblighi consueti, gli aspiranti alla cittadinanza dovessero dimostrare di possedere un'entrata netta annua di almeno ottocento ducati portati nel 1782, per adeguarli "all'aumento del valor numerario", a ducati 2000 correnti (valuta di piazza) in redditi di fondi stabili e livelli. Per finire, dal 1746 divenne requisito indispensabile anche la nobiltà della madre" (81).

Gli elementi chiave nella chiusura del patriziato erano i Collegi dei giudici e dei notai. Era loro prerogativa fornire ufficiali al Comune e questo dava lavoro ogni anno a un centinaio di notai e ad una ventina di giudici, e così pure impieghi nelle ambasciate e nelle

commissioni.

Tali Collegi divennero esclusivamente patrizi nel Quattrocento.

Il collegio dei giuristi vicentini era composto da un priore, dai tre censori e da tanti membri quanti erano coloro che possedevano i requisiti necessari: ne faceva parte la più "scelta ed antica nobiltà" di Vicenza.

Le leggi municipali stabilivano che per accedere era necessario aver dimostrato i natali legittimi, la nobiltà paterna ed avita, o almeno la cittadinanza vicentina di oltre cento anni, mai interrotta né macchiata dall'esercizio di alcuna arte meccanica (82).

Gli uffici e le magistrature civili per le quali si rendeva necessario il grado di giurista collegiale erano: i Deputati ad Utilia, il giudice delle Appellazioni, i quattro giudici Consoli, il giudice degli Anziani, l'Avvocato e il Procuratore dei Poveri, i Sindaci dei Vicari Territoriali, il giudice dei Preti, il giudice delle Mariganze, l'avvocato del Comune e i giudici Ingrossadori. Tutti indistintamente duravano in carica quattro mesi.

Ma la struttura portante della burocrazia moderna era costituita dai notai, "coloro che fin dall epoca comunale han fatto degli uffici un mestiere ed una vocazione" (83).

Il collegio dei notai si componeva di 5 Presidenti. di un Sindico, di tre Censori, di 5 Esaminatori, di un Anziano, di 300 nodari immatricolati o in modula, e di tutti gli altri notai in vacanza.

Dal Collegio dei notai si traevano ogni quattro mesi alcuni membri ad assistere i banchi delle magistrature (circa 60 uffici) dai 300 notai chiamati "immatricolati" che si dividevano in 5 modula (A.B.C.D.E.), di 80 membri ciascuna. Tutti gli altri notai si chiamavano "in vacanza" e dovevano aspettare la morte dei primi per entrare in matricola e ottenere un posto di "modulante" (84).

NOTE.

1) B.C.B., A.T. 198, fase.III bis, c.29.

2) Il documento dell'Archivio Torre é una "copia del 1728 desunta dal Corpus Iuris civilis (...) tomo II, post Libros feudorum". "La pace di Costanza rimane un documento fondamentale, agli occhi dei giuristi cosi che è posta nel Corpus Juris a legittimare i poteri dei Comuni e, fra questi, anche quello normativo... Cosi il

diritto di legiferare entra tra i poteri legittimi dei Comuni", Leicht, Storia, pp. 194-195.

3) B.C.B., A.T. 205, fasc.I, cc.1 e 2.

4) Rossetti, Ordinamenti, p.170.

5) Rossetti, Ordinamenti, p.172.

6) Cassandro, Un bilancio, p.165.

7) Rossetti, Ordinamenti, p.165.

Sul fatto che i conti aderissero fin dall'inizio alla struttura comunale v. Fasoli, Conti-Vescovi, pp.228-240.

8) Secondo il Mantese il diritto romano richiamato in onore dalle università, specialmente da quella di Bologna, suggerì alle nuove repubbliche italiane una forma di governo che idealmente si ricongiungeva a quello dell'antica Roma, al periodo più splendido della sua storia, il repubblicano. Vennero perciò creati i. consoli, e, se si vuole prestare fede al Pagliarino, anche i tribuni della plebe. Mantese, Memorie, vol.II, p.111.

V. anche Volpe, Studi, cap.I; Ercole, Comuni, pp.1-118.

9) Castagnetti, La Marca, p.51.

10) "Non bisogna credere che questo organo dirigente, il consolato, sia propriamente una emanazione della massa popolare vicentina. La posizione di questa massa era piuttosto quella di sudditi, mentre la direzione della vita pubblica rimaneva quasi esclusivamente nelle mani

della vecchia aristocrazia feudale. La lotta contro il Vescovo che di fatto se non anche di diritto, teneva il governo della città, aveva spinto il popolo vicentino ad una alleanza così poco naturale". Mantese, Memorie, vol.II, p.107.

V. anche De Vergottini, I1"popolo", pp.3-23; Fasoli, Oligarchia, pp.11-40 e Castagnetti, Appunti, pp.41-78.

11) Castagnetti, La marca, pp.86-87.

12) Castagnetti, La marca, p.96. Lo storico vicentino Silvestro Castellini, vissuto tra la fine del ‘500 e i primi decenni del ‘600, ma della cui vericidità non ci si può fidare, parla di come venisse eletto il Consolato dal Consiglio della città riunito nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e di come si componesse di dodici membri poiché "questo fu il numero sempre osservato dai vicentini". Più avanti parlando di Ecelino il Monaco eletto podestà nel 1210 dice che gli "furono Giudici Consoli", Alfredo Vicuerio e Pietro di Brescia.
Castellini, Storia, t.VI, Lib.IX, pp.54-55 e t.VII, Lib.X, pp.118-119.

13) Secondo il Castellini con l’introduzione dell’istituzione podestarile nel governo comunale, i Consoli ebbero impieghi minori. Ciò nonostante:"Era desideratissimo il consolato anche per la ragione che i consoli andavano impuniti delle colpe loro e di questa

impunità ne godevano i loro fautori, e d'altra parte punivasi ogni minimo errore dei nemici loro". Castellini, Storia, t.VI, Lib. IX, p.70 e Formenton, Memorie, p.163.

Secondo il Pagliarino, quando la magistratura podestarile divenne stabile, i consoli assistevano il Podestà, "il quale non faceva cosa alcuna contro la loro volontà". Pagliarino, Croniche, P.21.

14) Artiforni, I podestà, p.691. A proposito della dignità cavalleresca tradizionalmente ritenuta necessaria per la carica podestarile si segnala quanto è detto negli Statuti del Comune di Padova, alla rubrica 337, "De Potestate Vicencie": "Potestate Roberto de Robertis. Millesimo ducentesimo septuagesimo sexto indictione quarta additus fui. Et si non fuerit miles adobatus faciat se fieri militem adobatum antequam iuret dictam podestariam". Gloria, Statuti, p.1109.

15) Mantese, Memorie, vol.II, p.191. Vedi anche Castagnetti, I conti, pp.132-136.

16) Volpe, Medioevo, pp.121-140. Per una più approfondita bibliografia sull'argomento Fasoli-Bocchi, La città, pp.69-78.

17) Bortolaso, L'ultimo, p.12.

18) Lampertico, Statuta, p.XL.

19) Padova, comune guelfo per eccellenza, che si avvale

di una effettiva superiorità militare e di una certa egemonia finanziaria, blocca ogni possibile sviluppo di una crescita autonoma vicentina, cristalizzandone gli specifici livelli di classe e donando in cambio della perduta libertà, proprio come farà grosso modo poi Venezia, la soddisfazione di un invariato controllo della città sul territorio circostante. Lampertico, il Patto, pp.378-400; Bortolaso, Vicenza, pp.5-53 e 336-394.

20) Leicht, Storia, p.186.

21) Dal Savio, Il diritto, pp.69-178.

22) Lampertico, Statuta, p.9.

23) Ivi, p.15.

24) Ivi, p.17.

25) Ivi, p.12.

26) Ivi, p.25.

27) "iudicatura" é equivalente a "emolumentum", Du Gange, Glossarium, p.441.

28) Pertile, Storia, p…; Lampertico, statuta, p.XLV.

29) Lampertico, Statuta, p.XLV.

30) Dal Savio, Il diritto, p.159.

31) Lampertico, Statuta, p.117.

32) Ivi, p.I18.

33) Ivi, p.118-119.

34) Ivi, p.129.

35) Ivi, p.122-127.

36) Bortolaso, L'ultimo, p.12.

37) Sandri, Il vicarato, pp.73-128; Mantese, Memorie, vol.II, pp.538-539, doc.XVII.

38) Ventura, Nobiltà, pp.118-125.

39) Statuto 1311, lib.I, rub.XXIX, cc.26v. e 27r..

40) Ivi, c.27v..

41) Statuto 1339, c.82r..

42) Statuto 1311, cc.115r.-117v.. E' un atto datato 8 marzo, senza anno, con il quale il Maggior Consiglio nomina 2 procuratori del Comune.

43) B.C.B., A.T. 777, c.44. "Alcuni stimano che questo magistrato fusse levato da Scaligeri, mentre la Città -fu da essi dominata, et che poi venisse restituito da Visconti, ma per la sentenza seguita del 1386 contro Pietro q.Mattio d'Arzignano di sopra riferita si vede ciò esser falso. Il che meglio appare per le doi sottoposte sentenze, che così dicono...", Barbarano, Annali, c.86.

44) B.C.B., A.T., b.778, cc.46v.-50r.. A stampa in Capitoli, cap.34.

45) Menniti Ippolito, La fedeltà, pp.29-43.

46) Come ha osservato il prof. Cozzi in un suo studio sulla giustizia e sulla politica in Terraferma veneta, manca uno studio su "l'estrazione sociale dei giuristi,

il loro peso numerico, il ruolo da loro svolto nella gestione della vita cittadina, l'ingerenza che in virtù della loro professione forense essi esercitavano in seno alla litigiosissima vita sociale della loro città", Cozzi, Repubblica, p.278.

47) Cozzi, Repubblica, p.265.

48) Jus Municipale, "Confirmatio statutorum". Ne esiste anche un esemplare manoscritto segnato 563, ma senza alcuna aggiunta.

49) Jus Municipale, c.194.

50) Jus Civile, 1539, cc.4-5.

51) Il Machiavelli aveva posto l'accento sulla particolare posizione di Venezia che le aveva permesso di mantenere intatta la sua libertà e di acquistare potenza e prestigio che consentirono alla città di mantenere il proprio nome "in mare... terribile e dentro l'Italia venerando, di modo che di tutte le controversie che nascevano il più delle volte erano arbitri...".

La situazione cambiò con la conquista della Terraferma: "ma avendo loro con tempo occupata Padova, Vicenza e Trevigi, e di poi Verona, Bergamo e Brescia, e nel Reame e in Romagna molte città, cacciati dalla cupidità del dominare vennono in tanta opinione di potenza che non solamente a principi italiani ma ai re oltremontani erano in terrore: onde congiurati quegli contro di loro

in un giorno solo fu. tolto loro quello stato che si avevano in molti anni con infinito spendio guadagnato; e benché ne abbino in questi ultimi tempi riacquistata né la reputazione né le forze, a discrezione d'altri, come tutti gli altri principi italiani vivono", Machiavelli, Istorie, lib.I, cap.29, pp.122-123.

Per una più particolare visione dei rapporti tra Machiavelli e Venezia, Firenze e Venezia v. Gilbert, Machiavelli e il suo tempo, e, dello stesso autore, Machiavelli e Guicciardini.

52) Morosini, De Bene, p.7 dell'introduzione, ma il suo atteggiamento verso la politica di terraferma si può desumere dalla sua attività politica oltre che dalla lettura della sua opera.

53) Menniti Ippolito, Le dedizioni, pp.5-29.

54) Pegrari, Istituzioni, pp.14-15.

55) Franzina, Vicenza, pp.322-323.

56) C. Povolo, Nella spirale, p.35.

57) "Ne restarò di dire alla Sublimità Vostra, che quando questa Consolaria non fusse, che non dico che non gli sia tolta, li Rettori seriano altrimenti obediti et certamente fariano giusticia". Relazioni dei Rettori, p.97, rel. Correr.

58) Menniti Ippolito, Le dedizioni, pp.8-9.

59) Basaglia, Il diritto, p.167. Berengo, La Società,

p.5.

60) Machiavelli, Il Principe, cap.III, pp.18-19 e cap.V, pp.30-31.

61) Munari, Notizie, pp.8-9.

62) "Vicenza allora dividevasi in Sindacarie interne della città, ed in Borghi esterni. Le Sindacarie (così appellate dal capo contrada, che nominavasi Sindaco) erano undici, e si chiamavano: Del Duomo o Vescovado, di S.Francesco; di Carpagnone; di S.Michele; di S.Paolo; di S.Faustino; di S.Corona; di S.Giacomo; di S.Stefano; di S.Lorenzo; e di S.Marcello. I Borghi erano otto cioè di Berga; di S. Felice; di S. Vito; di Lisiera, di Camisano (ora di Padova); di S.Pietro (ora Casale); di Portanova, e di Pusterla. Tutte codeste Sindacarie, e tutti codesti Borghi si raccoglievano poi in 4 Quartieri: de' quali il primo era detto del Duomo, e comprendeva le Sindacarie: del Duomo, di S.Francesco, e di Carpagnone; ed i Borghi di S.Felice, e di Berga; il secondo di S.Pietro, ed abbracciava le Sindacarie di S.Michele, di S.Paolo, e di S.Faustino; e i Borghi di Camisano, e di S.Pietro; il terzo di S.Stefano, e componevasi delle Sindacarie di S.Corona, e di S.Stefano; e dei Borghi di S.Vito, e di Lisiera; ed il quarto di Portanova col resto" in Bressan, Serie, p.17.

63) Bandi, Principi, t.III, lib.VI, pp.365-366.

64) Jus Civile, 1567, c.llr.

65) Idem, ce.12v.-14v.

66) Idem, cc.12v e 14v.

67) Ventura, Nobiltà, pp.122-123.

68) Bressan, Serie, p. 159; Jus Municipale, c.26.

69) "Era in uso a Venezia e nel Dogado esprimere il proprio voto con bossoli e ballotte. Veniva distribuita a ciascun membro una ballotta in forma di bottone di tela bianca, quindi venivano recate in giro alcune urne (bossoli) coperte, a tre scomparti e lasciava cadere la sua ballotta in quello che rispondeva alla sua volontà. Ciascun scomparto era esternamente colorato: di bianco per il sì...; di verde, per il no...; di rosso, per i voti dubbi...". Selmi, Per una storia, p.26.

70) Questa é la procedura che viene trasmessa dalle fonti di storia vicentina, quali ad esempio il Barbarano nei suoi Annali. L'esame dei libri Parti dal 1690 al 1740 in realtà mostra come il Consiglio Maggiore effettuasse un'unica elezione annuale dei 24 consoli.

71) B.C.B., A.T., b.873, c.297v. e c.440v..

72) B.C.B., A.T., b.876, c.30r. e c.105v., ma vedi anche A.T., b.875, c.309r..

73) Barbarano, Annali, c.81r.

74) Nel corso dei secoli essi s'erano però rivelati

sempre più inadeguati e lentamente numerose leggi e provvedimenti, emanati sia dallo Stato che dal Consiglio cittadino, ne avevano ridotto di molto l'importanza.

Cozzi, La politica, pp.17 ..... . ; Povolo, Crimine e giustizia, p.425).

75) Zamperetti, Poteri locali, p.101.

76) Il termine "doppio Stato" si rifà al titolo dell'opera di Fraenkel, Il doppio Stato.

77) Berengo, La città, pp.33-34.

78) Pagliarino, Croniche, cap.VI; Varanini, Vicenza, pp.139-246, in particolare il cap.IV.

79) Grubb, Comune, p.50.

I loro compiti più importanti, quali controllare i requisiti necessari per diventare membri del Consiglio ed assicurarsi che gli ufficiali comunali non trasgredissero la legge, furono affidati il primo ad un membro nobile del collegio dei Giudici e il secondo ai Conservatori delle leggi.

80) Grubb, Comune, p.50.

81) Ventura, Nobiltà, pp.279-280; S.Rumor. Il blasone, pp.251-283.

82) Inoltre chi voleva essere iscritto fra i Dottori Collegiali doveva essere di "buona fama, e condotta, né mai notato d'infamia legale", doveva aver conseguito nell'Università di Padova la laurea in utroque; aver

compiuto ventiquattro anni (.salvo quei candidati, che avessero avuto nel Collegio un qualche ascendente in linea maschile per i quali era sufficiente l'età di ventidue anni compiuti); ed aver sostenuto in modo lodevole, alla presenza del Priore e dei due Consiglieri o Censori del collegio, un esame scritto e uno orale sopra uno dei punti più controversi di giurisprudenza pratica.

Dopo di ciò l'ammissione del candidato doveva essere sottoposta al suffragio dell'intero Collegio, che si riteneva legittimamente riunito se fossero intervenuti almeno due terzi dei votanti (Decreto Collegiale 9 marzo 1618, confermato dalla Ducale Contarini del 1629). Bressan, Serie, p.23; Marzari, La historia, p.99.

83) "A questo compito li destinava già nel Medioevo la loro cultura, di solito assai modesta, ma sufficiente a metterli in grado - essi soli in mezzo alla generale rozzezza - di redigere gli atti dei Consigli e delle magistrature comunali, che del resto assumevano in origine la forma di autentici rogiti. Ben presto lo spirito corporativo s'era impadronito anche di questa categoria, suggerendo le misure restrittive opportune per eliminarne o ridurre la concorrenza". Ventura, Nobiltà, p.353.

84) Il posto di modulante era anche chiamato "lettera di

nodaria", e si poteva ottenere "per successione, o per acquisto, o per accomodaticene": "perché sono beni queste lettere di nodaria patrimoniali proprij, che si vendono, alienano, permuatano, et dannosi in dote, et in pagamento, come s'osserva di qualunque sorte di stabili, et permanenti beni"; e una sola persona può possederne legalmente fino a quattro.

La funzione pubblica del notaio diviene quindi oggetto di un diritto reale con spiccato carattere privato. "Conseguenze di questo modo di concepire, distribuire e reggere gli uffici erano il pauroso disordine e la più sfacciata corruzione eretta a sistema, che dalla fine del Quattrocento, come una marea crescente, a ritmo vertiginoso dopo l'inizio della guerra di Candia, sembrano sommergere, scompaginare e ridurre all'impotenza ogni amministrazione pubblica, corrodendo le strutture dello stato, che le classi dirigenti considerano innanzi tutto un patrimonio da sfruttare senza freno a proprio vantaggio". Ventura, Nobiltà, pp.362-365; Bressan, Serie, p.23.

Sul ceto dei notai, la loro importanza, le loro funzioni, il loro uso e, frequente abuso, del potere sarebbe necessaria un'analisi a parte per l'ampiezza del tema. Alcuni spunti preziosi sono contenuti in Povolo. Aspetti e problemi, pp.192-199; Grandi Varsori,

L'esercizio, pp.679-702 e Note, pp.191-201. Per le fonti archivistiche vedi, ad esempio: B.C.B., A.T., b.687, fascc.7 e 8; A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Lettere Rettori, b.238, fasc.48; Tagliaferri, Relazioni dei rettori, pp.156-157.

CaP.II.Consolato e nobiltà.

II.1. I caratteri dell'oligarchia vicentina.

Dato che l'aristocrazia traeva costanti occasioni di approvigionamento di capitale liquido dal monopolio delle massime cariche pubbliche, si comprende perchè l'irrigidimento degli strati sociali avvenisse attraverso i collegi dei giudici e dei notai, a cui erano ascritte quasi tutte le famiglie nobili che guidavano la politica della città.

Il mancato insediamento dei patrizi veneti nelle campagne vicentine, poco servite da vie fluviali, e l'oculato investimento da parte dei nobili di capitali sia nell'agricoltura, ma probabilmente anche nel commercio e nell'industria, spiegano lo stato di diffusa agiatezza che contraddistingue a Vicenza la vita delle classi più elevate (1).

Silvestro Castellini, storico vicentino del XVII, così scrive dei nobili vicentini: "Vivono splendidamente et vestono superbamente et tanto maggiormente essi lo

dimostrano quando se gli rappresenta occasione, o in feste o in giostre o nell'accettare nelle loro case alcun prencipe o signore o altri personaggi forestieri, quali volentieri accettandoli, verso di quelli dimostrano ogni sorte di regalità. Si dilettano di andare per il mondo et alle corti de' prencipi, sì per vedere cose che a casa non possono vedere, come per imparare belle creanze" (2).

Dopo aver notato che il centro urbano "si va ogni giorno ingrossando di popolo et ornando di bellissime et superbissime fabriche", il podestà Benedetto Correr scrive così al Senato: "Son sicuro che Vostra Serenità in ogni occorrenza haverà, molti soggetti che vorano et potranno comodamente servire ne' bisogni publici, essendo in essa Città molti et molti sogetti commodissimi, ma anchora da dovero richi et di stabili et de denari" (3)

La nobiltà vicentina é costituita da un ceto aristocratico avezzo da secoli a considersi, e ad essere considerato, l'unica classe dirigente, depositaria delle tradizioni municipali e amministratrice della cosa pubblica (4).

E' quindi un ceto orgoglioso, talvolta scontroso, insofferente alle imposizioni esterne, all'interno del quale molti ostentano le proprie radici nel passato

mondo feudale, in contrapposizione ai "nuovi" nobili ed ai patrizi veneziani, che invece non potevano vantare tradizioni di egual grado.

Sono ben noti gli atteggiamenti antiveneziani di alcuni eminenti casate lungo il Cinquecento e sino alle soglie del Seicento: Trissino, Valmarana, Thiene, sono tra le famiglie che maggiormente tendevano verso l'Impero (5).

Per secoli i nobili vicentini si recarono a completare il corso dei propri studi, anziché a Padova, come avrebbe imposto la norma "veneta", a Parma, in Piemonte o addirittura in Francia.

"Infiniti gentiIhuomeni" dirà il podestà Nicolò Pizzamano con ironia arguta, "mandano li loro figlioli nel Studio di Parma con tutto che fossero pubblicate le leggi in questo proposito, et si escusano che vedendo la nobiltà venetiana abbandonar il Studio di Padoa, seguitano le pedate delli loro patroni et che però non dubitano d'incorrer nella disgratia di Vostra Serenità, perché ella vedda con quanti modi vien distrutta la nobiltà et la reputatione del Studio di Padoa, che era così famoso et glorioso in Italia"(6).

Nonostante l'orgoglio di casta berica i nobili vicentini cercavano ogni mezzo per poter essere allo stesso livello dei Veneziani, il ceto dominante a cui dovevano sottostare nonostante tutto. Nel 1682 Girolamo

Ferramosca scriveva ad Antonio Scrofa e lo scongiurava di comperare la nobiltà veneziana per la felicità di poter dire: "Io ero suddito ed or non sono" (7).

Nella prima metà del Seicento, la pressione delle esigenze finanziarie derivanti dalla guerra contro i turchi per la difesa di Candia, costrinse Venezia a cercare nuove fonti di entrate, oltre quelle solite di carattere straordinario, come la vendita degli uffici, l'ammissione in Maggior Consiglio di giovani patrizi, l'inasprimento della leva fiscale.

Per colmare le paurose carenze di denaro che si venivano a creare nel bilancio dello Stato, nel 1646 si decise di concedere il titolo della nobiltà veneziana a coloro che avessero offerto al governo 100.000 ducati. Una somma enorme che ben pochi tra i patrizi marciani potevano vantare (8).

E nel secolo XVII gli Scrofa, i Ferramosca, i Valmarana, i Lazzari, i Barbaran, i Beregan, i Piovene, gli Arnaldi si fecero nobili veneziani pagando 100.000 ducati. "Di queste famiglie aggregate alla nobiltà veneziana alcune erano già nobili in patria, altre arricchitesi co' negozj, come i Lazzari coi fare spade, i Beregan colla mercatura di seta, i Mora co' denari che un loro zio avea guadagnati ne' traffici" (9).

Allo scadere del secolo XVII, comunque, dopo un lento

processo di esautorazione compiuto da Venezia attraverso il consolidarsi di una presenza statale non più solo nominale, i ceti dirigenti vicentini sembrano essersi abbastanza assuefatti alla situazione politica di assoggettamento a Venezia e sembrano aver abbandonato ogni anacronistica rivalsa filoimperiale (10).

Questo fatto sembra trovare conferma nelle parole del capitano Zorzi Benzon. Il 16 gennaio 1691 rispondendo alla sollecitazioni di "informazioni" da parte degli Inquisitori di Stato, egli osserverà che, a parte Scipione Sale, il quale possiede una "patente" del Duca di Mantova di poter portare armi e un "pasaporto delli più ampli che conceda, per il suo Stato con gual si sia sorte di robbe", "altri corrispondenti co' Prencipi esteri né dipendenti da loro non hò potuto rilevare che siano a questa parte, ne chi abbia stipendij" (11).

Un'altra caratteristica della nobiltà vicentina è la faziosità nobiliare.

La rivalità fra le famiglie Porto e Capra può considerarsi annosa, se non secolare. "Ambedue nobili, antiche, e ricche di seguito, di favori e aderenze" hanno tenuto per lunghi anni la città divisa in due parti a causa della loro "ambizione" e "superbia": "questa rivalità era causa che ciascuno di essi camminava riservato, e con la scorta d'uomini malvagi e

scellerati capaci d'ogni mala azione" (12).

Si tratta di una rivalità che nei momenti di maggior tensione coinvolge tutto il patriziato vicentino. "Chi non ha interesse nelle fattioni principali de Porti o Capra" scrive al Senato Francesco Zen nel gennaio 1622 alla fine del suo mandato, "non é conosciuto, chi non s'interessa in quelle non é stimato e chi non dipende assolutamente o dall'una o dall'altra vien odiato, ne può con quietezza vivere, se le ordiscono trame et inganni, se lo incitano emuli contra, cosiché sforzato convien adherire et farsi seguace de gl'uni o degl'altri" (13).

Le due fazioni tengono al loro servizio una specie di esercito composto da bravi, sicari, vagabondi, "satelliti" (14) che inutimente le leggi della Repubblica tentano di disperdere e allontanare, poiché i gentiluomini vicentini escogitano ogni sotterfugio per poterseli tenere, a scapito naturalmente dei patrimoni familiari. La presenza di queste persone, armate sempre di tutto punto, favorisce ovviamente le occasioni di scontro e i fatti di sangue che ne conseguono.

La rivalità Capra-Porto é il polo della faziosità nobiliare vicentina tra opposti schieramenti: attorno ad esso si articolano le altre discordie tra le diverse casate. Le violente e incessanti lotte nobiliari si

contendevano l'effettivo esercizio del governo cittadino, ma è un governo destinato ad essere privato delle sue potenzialità sovrane.

E gli interventi di Venezia attraverso le riforme amministrative si traducevano in interventi del potere centrale di perpetuare una realtà che si andava sgretolando, mediante interventi indirizzati a conciliare interessi diversi (15).

Le turbolenze delle fazioni nobiliari, il gran numero di bravi e sicari che attorniava i personaggi eminenti dell'aristocrazia vicentina, i fatti di sangue che essi provocavano, sembrano rallentare di intensità a partire dall'ultimo ventennio del Seicento.

Certo inimicizie e rivalità persisteranno altresì in seguito, ma esse non si trasformeranno, come in precedenza, in lotte che coinvolgono la quasi totalità del corpo nobiliare vicentino e della città stessa. A poco a poco le fazioni perdono quel carattere quasi istituzionale che le aveva connotate sino ai primi anni del Seicento.

Le dispute non cessarono mai del tutto, ma il loro riacutizzarsi, appare come uno strascico degli eventi trascorsi, aggravato forse dalla permanente volontà di superare in autorità e prestigio gli antichi rivali (16).

"E poi nota all'Italia tutta" dirà Massimiliano Godi in una sua difesa nel processo degli Inquisitori di Stato l'inimicizia dei Thiene con tutti noi tre Godi, Porto, e Garzadore per il matrimonio da essi Thiene preteso, e da me risolutamente impedito della Signora Contessa Elisabetta Godi mia nipote, erede presuntiva della mia casa, e del mio sangue; come pur son noti, e i criminali, e le litti civili per la sudetta pretesa...".

La contessa Elisabetta andò in sposa ad Antonio Garzadore nonostante un tentativo da parte dei Thiene di rapirla dai monastero di San Domenico dove si trovava in "educazione" (17).

"Così và un altro matrimonio" continua il Godi "e fu il funesto accoppiamento della Co: Viniemma Godi mia sorella nei secondi suoi voti co'l Signor Annibale S.Giovanni empi di foco in un medesimo tempo; e di rossore la mia famiglia, ne vi é un acido più mortale à questo mondo, che quello del sangue onde sono più anni, che li signori San Giovanni con la Famiglia di me, e coi più stretti miei congiunti non si cambiamo il saluto".

Agli inizi del '700, nella sua relazione di fine mandato, Nicolò Badoer fornisce, per l'ultima volta, il "quadro" della faziosità cittadina:

"Ritrovai li conti Scipion Porto, Pagielo Pagieli, Gaetan Riccardo e Girolamo Muttoni da qualche anno

P70

obligati ad un rigoroso sequestro per le amarezze che passavano tra di essi. Diedi mano a procurar la loro reconciliatione e sebene incontrai in ressistenza e durezza, ad ogni modo la desterità del nobilhuomo ser Marc'Antonio Grimani Capitanio mio collega unitosi meco puotè radolcire li loro animi, e susseguentemente con l'auttontà impartitaci dagli Eccellentissimi Capi dell'Eccelso, sortissimo il bene che desideravimo, mentre deputati soggetti di qualità e di stima accodarono le discensioni. Insorsero pure contrasti fra li marchesi Repetta e conte Christoffaro Trissino, in che versassimo immediate con le publiche notizie all'Eccelso, che valse a farli chiamare all'obbedienza del Tribunale, ove ben tosto restorono composti (18).

Il 12 maggio 1702 un fatto di sangue aveva riacceso le faziosità: nella "speciaria" di Trignan Galeazzi in Piazza dei Signori vi era stato un agguato armato dei Capra ai danni di Scipione Chiericati, che era rimasto ucciso.

La famiglia Capra era quasi al completo: oltre ai Conte Alfonso padre e Francesco suo fratello, vi erano i quattro fratelli Capra. Alvise, Girolamo, Conte e Lodovico. Scipione Chiericati era loro rispettivamente genero e cognato, per aver sposato Attilia. figlia di Alfonso: proprio a causa di questo matrimonio avvenuto

p71

senza il loro consenso, erano nate "discordie et amarezze". Gli antecedenti risalivano ad alcuni anni prima, quando la contessa Attilia si trovava nel Conservatorio delle Dimesse di Santa Croce di Vicenza e il Conte Scipione "arditamente col pretesto della parentela" si era introdotto "nella frequente prattica prima a Rastelli di detto Pio luoco con D. Attilia Capra...vissuta sempre per l'inanti con l'esemplar osservanza di quell'Instituto ma avanzatosi esso Chiericato a tentare e prevertire essa Figliola, non ostante gl'avvertimenti, et impedimenti frappostili dalia zia D.Bernardina Capra, et della Superiora di detta Casa, s'inoltrasse anco a scrivere a detta D.Attilia lettere, con sentimenti, non meno dannati per la continua tentazione alla constanza e lesivi della modestia d'essa Attilia, ma indicanti detestabili pensieri et oggetti...".
Nel processo formato dal Consiglio dei Dieci il Chiericati era inoltre accusato di esser passato "di notte tempo con scala di corda a contaminare la pia honestà, e la sicurezza di quel luogo", in cui penetrò la notte 14 novembre 1697, e di essersi trattenuto "una intiera notte, et tutto il susseguente giorno in una stanza d'esso Pio luoco circa verso l'hore 23, che scoperto dall'altre Dimesse" per uscire dal pio luogo

p72

prese Attilia per una mano e "imbrandendo con l'altra un'arma corta da fuoco, e passando in tale tremenda forma per mezzo l'altre Dimesse attonite dalla novità, et semivive per lo scavento, condotta seco fuori di detto luoco, e per la publica stradda sino alla casa della sua propria habitatione essa D.Attilia Capra, con grave sentimento del Co.Alfonso suo Padre e di tutti li suoi congiunti, terrore e pregiuditio notabile del buon nome del detto Pio Luoco delle Dimesse et scandalo universale di tutta la Città".

Al conte Scipione veniva, quindi, intimato di presentarsi, entro tre giorni, al Consiglio dei Dieci, ma non si sa niente di più preciso e l'avvenuto matrimonio fra i due lo si deduce dai fatti successivi (19).

Il Chiericati aveva già subito, in precedenza, un'aggressione a Venezia da parte degli stessi Capra, aggressione non riuscita per l'intervento delle persone ivi presenti.

Il Consiglio dei dieci, inoltre, aveva tentato di porre "fine alle discordie criminali con reciprochi Costituti registrati nella Cancelleria Ducale". Senonché la sera Precedente all'agguato un processo civile, che doveva risolvere la questione della dote della contessa Attilia e che era stato rimesso agli arbitri vicentini, si era

risolto a favore del Chiericati, esacerbando gli animi dei Capra.

La mattina del 12 maggio1702 i Capra si portarono in piazza dei Signori, con molte persone armate d'armi corte da fuoco e anche con "soldati corazze", di una compagnia dei quali era "cornetta" il conte Gerolamo.

Per rendere meno vistosa la loro numerosa comparsa, si separarono e si portarono in vari luoghi, poiché altre persone del loro seguito presidiavano già gli aditi della "specieria" di Trignan Galeazzi, nella quale era solito recarsi tutti i giorni il conte Scipione 20)

Nel rapporto inviato, quattro giorni dopo l'avvenuto omicidio, dal podestà Nicolò Badoer al Consiglio dei Dieci, il Chiericati sembra essersi trovato da solo nella "specieria", ma dall'elenco dei testimoni apprendiamo che due sono testimoni non giurati per la parentela con la vittima e vi é pure Gio' Batta' Regaù, procuratore civile del conte Scipione (21).

Il tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci aveva riconosciuti colpevoli solo i fratelli Gerolamo e Alvise e li aveva condannati, essendo contumaci, al bando perpetuo con l'alternativa della decapitazione fra le due colonne di San Marco in caso di infrazione dei confini e di cattura.

Il bando non dovette durare a lungo perché Alvise, che

pure nel 1702 svolgeva la carica di Console laico, venne rieletto nel 1708; il fratello Girolamo, invece, inizia nel 1711 la sua carriera che poi proseguirà fino al 1738 (22).

La pena non era stata delle più severe, tenendo conto che, nella sentenza, viene sottolineato l'"inhumano furore" con cui Gerolamo Capra aveva infierito sul cognato morente: "lo trafisse con spietato colpo di spada sopra l'umbellico, comprimendo la spada stessa con la mano, perché fosse più penetrante la ferita" (23).

Nonostante il ruolo svolto dagli altri due fratelli e da un loro aderente, il conte Alberto Garzadori, questi vengono riconosciuti innocenti e dopo poco più di un anno di sequestro nelle loro case, al podestà Giovanni Francesco Labia sembrò giunto il momento di procurare la riconciliazione, per mezzo dei Deputati alla pace, con il fratello della vittima, Pietro Chiericati, la madre Diamante e la moglie Attilia, "per essere delle famiglie principali di questa città".

Ma Pietro Chiericati viene descritto come "ostinatamente fisso nei suoi livori", per cui il podestà teme che egli vada "meditando di perpetuar l'odio" per la sua "inflessibilità".

Anche Pietro, comunque, aveva già in precedenza avuto a che fare con la giustizia: era stato, infatti, bandito,

ma dopo molti anni era stato rimesso nella "pristna grazia", tanto che nell'ultimo decennio del ‘600 aveva svolto la funzione di console laico con il fratello Scipione ad anni alterni (24).

II.2. Gli abusi di potere.

I motivi della diminuzione delle lotte nobiliari sono da riconoscersi principalmente in due elementi, uno interno e l’altro esterno, che tuttavia operano nello stesso tempo influenzandosi reciprocamente: da una parte una relativa crisi all’interno di alcune famiglie dell’aristocrazia vicentina, e dall’altra l’indubbia crescente azione dello Stato che interviene attraverso le proprie magistrature giudiziarie.

Configuratosi come una proprietà del tutto personale, il seggio, all’interno del Consiglio dei 100, assicurava il reale controllo politico della città, e al suo interno si era insediata un’oligarchia chiusa che eleggendo di anno in anno rigorosamente fra le proprie fila i Deputati ad Utilia e i Consoli, aveva avuto agevolmente modo di perpetuarsi e mantenere inalterato il proprio predominio (25).

Il potere è e rimane per tre secoli nelle mani delle stesse antiche e potenti casate, nonostante alcune famiglie di origine mercantile, come i Leone-Montanari, i Maffei, riescano ad aggregarsi alla nobiltà vicentina nei corso del XVII secolo, ma la loro presenza nei consigli appare politicamente poco significativa, tanto che i loro nomi non compaiono mai fra coloro che sono stati eletti consoli nel periodo preso in esame (26).

Il Consolato era la magistratura più ambita rispetto alle altre, per i poteri coercitivi connessi alla sua attività giudiziaria e offriva a chi ne faceva parte prestigio e rilevanza politica.

Lo spoglio dei Libri Parti del Consiglio cittadino, compiuto per il cinquantennio 1690-1740, mette in evidenza come i Consoli venissero eletti da circa un'ottantina di famiglie o casate. All'interno di questo numero si possono comunque suddividere tre gruppi di casate secondo la frequenza delle elezioni, rispecchiando, probabilmente, una reale spartizione del potere.

Il maggior numero di nobili eletti appartiene a otto casate in questo ordine di frequenza: Bissari, Capra, Tiene, Trissino, Monza, Porto, Chiericati e Paiello. Il secondo gruppo, quello intermedio conta undici famiglie:

Garzadore, Caldogno, Pioverne, Valmarana, Ghellmi, Fracanzan, Muzan, Arnaldi, Poiana, Gualdo e Sale. Le altre sessanta famiglie seguono molto distanziate.

Per quanto riguarda le persone dei Consoli, i documenti non ci hanno lasciato nulla sulla loro figura e sul loro operato. Le biografie dei vicentini illustri riguardano solo quelli che si sono distinti nell'arte, nella letteratura o nella medicina.

Sappiamo che il Tornieri Arnaldi Arnaldo I sostenne

I'ufficio del Consolato, perché nella sua cronaca ci si imbatte in un sibillino commento circa il numero degli omicidi commessi durante il periodo della sua carica, ma niente di più (27).

Le notizie riguardanti i Consoli emergono perciò dai documenti per via indiretta, e solo quando vengono commesse infrazioni alla legge, e non quando essi compiono il loro dovere in modo egregio.

II quadro che ne emerge é comunque desolante e drammatico.

Infatti una giustizia gestita esclusivamente dalia classe nobiliare si prestava troppo facilmente a giochi di fazione e di gruppi di potere, determinando squilibri, scontenti negli altri strati della popolazione, ma anche corruzione, clientelismo e terrore.

Il 9 marzo 1701 il podestà Nicolò Badoer inoltra al Consiglio dei Dieci una supplica presentata da Domenico Todaro, mercante della città di Vicenza.

Il Todaro vantava dei crediti nei confronti del conte Lodovico Negri per delle merci che questi aveva acquistate più volte e per le quali era stato condannato al pagamento "con sentenza dell'Ecc.mo S.r Podestà, ed interposta cavillosissima appellatione per dillungarlo al magistrato Ecc.mo dell'Auditore, finalmente lasciossi spedir absente, onde intimatogli il spazzo".

Il giorno dopo l'intimazione, il Negri, assistito da un suo seguace, tentò di trafiggere il Todero a colpi di spada, in chiesa "con scandalo del popolo...e de sacerdoti che salmeggiavano i divini Uffici".

Il Todero si rivolge ai Rettori della città, affinché fosse informato del fatto il Consiglio dei Dieci "perché l'elevatezza del posto dello stesso S. Co. Negri, la sua condizione che lo fa essere del numero de SS.ri Consoli, la parentella, e la connivenza colle prime famiglie di questa patria, e molto più il rispetto, e il terrore, ch'egli s'é aquistato con altri perpetrati homicidi non pregiudichino all'inquisitione già incaminata per l'officio del Malefficio sopra la gravezza del fatto"(28).

II capitano Marc'Antonio Grimani, il 29 ottobre 1702,

intorma il Consiglio dei Dieci su un "eccesso trabocchevole, che ferisce a dirittura l'assistenza del publico patrimonio, et imprime terror ne ministri de dazij in particolar destinati all'esazione, senza rispetto al luogo publico".

Un recente decreto del Senato vietava l'uso delle monete "scarse e stronzate", prescrivendo il taglio delle stesse "con le forme più risolute in esecuzione de publici cenni".

Il 24 ottobre, per la porta di San Bortolamio, entrò una tina d'uva e al casello, dove si trovavano i ministri dei dazi che riscuotevano i diritti governativi, capitò il conte Gaetano Trissino. Questi voleva pagare il dazio a Giacomo Marola con un ducatone "calante" da "8:10", ma il massaro, secondo le disposizioni di legge, glielo rifiutò, come pure altre monete d'argento minute.

Il giorno seguente il massaro rifiutò il pagamento di quindici soldoni e mezzo, per il dazio di un carro di fieno, introdotto da un colono dello stesso conte.

Nello stesso pomeriggio di quel giorno, il Trissino tornò in città da un luogo suburbano e, passando davanti al casello del Marola, gli si avvicinò e presolo per un braccio della vellada, lo insultò chiamandolo "canaggia" e con la pistola in mano tentò di percuoterlo sopra la testa. Poiché il Marola si divincolava, dalla pistola

partì un colpo, da cui il massaro rimase illeso per Divina protezione". Il conte se ne partì, lasciando sul luogo del fatto l'arma scarica (29).

Dallo spoglio dei libri Parti risulta che Gaetano Trissino ricoprì la carica di console negli anni: 1704, 1706, 1710, 1723, 1725, 1727 (30).

Il 29 maggio 1702 il Tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci ordina la presentazione, alle prigioni dei capi, al conte Vincenzo Scrofa entro il termine di giorni otto.

Dal processo era risultato che il Scrofa era "gravemente risentito" contro Francesco dalle Chiavj, "che gode la cittadinanza nobile, e luogo nel Consiglio di 500 della città di Vicenza, d'ottimi costumi, e di tutto rispetto".

Lo Scrofa era accusato di essere andato incontro, il 16 maggio 1700, a Francesco, che si trovava "inerme, e niun mal suspicante", "armato e spaleggiato da più persone, che per hora si taciono, con insoportabile prepotenza" e dopo alcuni "improprij concetti seco spesi senza attender alcuna risposta prorompesse", contro il Dalle Chiavi, "in gravi offese con ingiuriosi colpi di mano, e di piede aggiongendo a maggior agravio contumeliose espressioni di lingua, e violenti moti di minaccie".

Vincenzo Scrofa si fece vedere, poco dopo, in compagnia

di uomini armati, passando, "con evedenza di tatto in vista della di lui casa". Impauriti da queste evidenti minacce "restorono obligati esso Francesco e suoi fratelli et il canonico loro Zio à star rinchiusi nella propria casa per sfugir i pericoli di nuovi agravij. e contumelie" (31).

Nell'ottobre del 1700, il podestà Antonio Michiel inoltra, al Consiglio dei Dieci, due suppliche, una di Francesco Grazian, della Valle di Breganze, per la deflorazione, "abduzione violenta", di sua figlia Francesca da parte di Marco Mascarello e "successivi attentati, et offese" nei suoi confronti e in quelli dell'avo della giovane, compiuti dal conte "con seguito, et assistenza d'altre persone armate" (32).

L'altra supplica, posteriore di un mese, riguarda l'"abduttione" di Catterina Brezzale, moglie del supplicante Antonio Casarotto di Vicenza, compiuta da uno stretto congiunto di Marco Mascarello, Alvise.

Il Casarotto si rivolge al podestà perché, pur avendo presentato le sue "giuste doglianze", nell'officio del Maleficio, alcuni mesi prima, ancora non era stato decretato il processo, poiché Alvise Mascarello apparteneva "al numero di quelli che giudicano nel Consolato" e godeva perciò "tutt'i più pretiosi favori".

La supplica riprendeva poi anche le richieste del

Grazian, poicné i due Mascarello, stretti congiunti, "dandosi mano l'uno all'altro, si facilitano ogn impresa a danni de poveri sudditi" (33).

Terribile é anche la figura di un altro Console, Gaetano Capra, che emerge da una sentenza del Consiglio dei Dieci (34).

Il Capra era stato incriminato per il tentato omicidio nei confronti del conte Alfonso Caldogno, avvenuto il 15 aprile 1733, in prossimità del palazzo Pretorio e con il travestimento "d'abito da Prete".

Nonostante fosse stato "proclamato da quel Reggimento per sbaro d'arma curta da fuoco", invece di "contenersi nelle riserve dalle leggi prescrite", frequentava la città, "ideandosi amori...". Sembra, infatti, che il Caldogno ostacolasse delle particolari attenzioni che il Capra aveva per Felicita, moglie di Pietro Nicolleti, "venditor di caffé".

Comunque sia, del Capra viene sottolineato lo sprezzo per la legge, poiché fu visto ad Arzignano, il giorno seguente l'attentato, e, tre giorni dopo, "con temeraria ostentatione", comparve a Vicenza, in piazza dei Signori, "scortato da huomini armati", dando "nuovi contrasegni del rilasciato, e violento suo costume, nel quale era solito cadere per l'abituatione di portar armi longue, e curte da fuoco da tante leggi dannate,

minacciando, et esseguendo violenze, e sino con impudente baldanza confidar a persona ideati criminosi insulti verso li publici Ministri, volendo con ciò ostentare posto d'autorità, e di rispeto"(35).

Questi episodi sono stati scelti fra i più. significativi di questo periodo. Potrebbero essere casi isolati: le suppliche, se da un lato hanno il vantaggio di portare la voce di chi subisce un torto, un'ingiustizia, dall'altro esse, proprio per ottenere lo scopo, sono scritte sempre usando toni molto enfatici, che colorano le situazioni in modo più accentuato della realtà. Possono sembrare esempi di comune violenza nobiliare, e lo sarebbero, se questi stessi nobili che infranqono la legge, non si sedessero poi ai banchi di giustizia, ad amministrarla per conto dello Stato.

Attraverso i documenti si può scorgere come il Consolato divenisse talora uno strumento di scavalcamento delle leggi e di copertura di numerosi delitti e sopraffazioni.

Credo sia molto illuminante a riguardo una relazione presentata al Senato da Polo Renier, lo zio del futuro doge (36).

Aveva ormai sessant'anni quando viene nominato Inquisitore sopra i dazi nel triennio 1730-32. L età matura, l'esperienza di uomo poltico, la solidità della

casata gli fanno svolgere, come vedremo anche più avanti, un ruolo molto dignitoso, anche se di spettatore impotente.

Sicuro di se stesso e della sua posizione, può permettersi critiche molto forti adirittura sul sistema giudiziario veneziano. Può soprattutto porsi antagonista della classe nobiliare vicentina, gelosa dei suoi privilegi a cui è arrecata e di cui abusa, grazie ad una rete clientelare, a cui non sono estranei neppure i rettori.

In tutte le relazioni o informazioni del Renier al Senato vi é un unico tema: la corruzione del sistema e la degenerazione della giustizia.

Nel 1730 l'intervento dell'Inquisitore sopra i dazi era stata richiesta dai partitanti al di qua del Mincio: ma quando il Renier fece chiamare i "postieri" e i "sublocatori", affinché deponessero in giudizio, in modo preciso, i nascondigli dei contrabbandieri per poterli poi perseguire legalmente, "non osavano quelli aprir bocca; prevalendo di molto il timore in confronto dell'interesse loro... Il male vi era, che scopersi poi grande, oltre l'esagerazione. Mancavano le traccie... per il timore che avevano gl'uomini tutti di parlare".

L'arrivo dell'Inquisitore a Vicenza non era stato certo accolto con entusiasmo e la sua venuta aveva procurato

alcuni incidenti e trambusti nel solito vivere della città. Grande sconcerto suscitò, comunque, l'arresto, avvenuto ad Almisano, del conte Francesco Quinto, personaggio di spicco dell'aristocrazia vicentina, che per molti anni aveva occupato la carica di Console (37).

Il suo arresto aveva "comosso" tutta la città, la quale pretendeva che fossero rispettate le case e le persone nobili.

"Quante franchiggie!" esclama amaro il Renier "quanti asili sagri, quante liste mi si presentano avanti agl'occhi in un momento! Elle sono tante quante i nobili, e le abitazioni, e di città, e di ville, siano esse, o dominicali, o colloniche".

Nelle commissioni che egli aveva ricevute dal Senato, gli "si commandò di visitare per tutto; di non rispettare case,né persone, intendendosi nominatamente anco le case, e persone de Cittadini, per li quali soli mi si limita, imponendomi, che trovatone alcuno di colpevole, ne debba dar parte all'Eccelso Conseglio di Dieci. Per guanto legga io in quelle non trovo che mi si eccettuino li Signori Vicentini; e non leggo, né a penna, né a stampa, che vi sia una legge particolare per loro. Quando però se la stabilisca di nuovo municipale, ò, per non far torto alle altre città, generale per tutte le case, e persone nobili della Terraferma, io la

p86

ubbidirò rispettosamente; poi consigliarò di subito Vostra Serenità di risparmiare la spesa della Carica".

Il "Cavalliere" del Renier fu ben presto avvisato da un confidente, che, nella casa del conte Quinto. i contrabbandieri frequentemente depositavano merce di ogni genere, soprattutto sale: di quando in quando, alla notte, andavano a prelevarli per "spargerli", consegnarli nel territorio, perciò nella villa potevano esserci dei residui.

Il confidente avvertiva, anche, di "andar forte, e d'essere sollecito il più che poteva", perché dirimpetto vi era la villa dei conti Porto, chiamata la "Favorita", dove erano solite alloggiare molte persone bandite "che ad una sola voce potevano dalle finestre con gl'arcobuggi ammazzare tutti li sbirri, e soldati" (38).

Il "Cavalliere" dell'inquisitore penetrò nella casa e trovate sedici libbre di sale di contrabbando e poco tabacco, fece "volando" una perquisizione alla meglio. Fece salire il conte su un cavallo della sua scuderia e gli negò l'uso della sedia per non dar tempo alla gente di unirsi e fare opposizione, poi lo condusse fino a Cologna, dove arrivò la moglie e anche la sedia, che però il conte rifiutò.

"Mi conturbò un poco" ammette desolato il Renier "che il contrabbando asportato non corrispondesse alla fama, che

correva di lui, e di altri nobili di quella città... ma non lo volevo lui così tosto, e miravo sopra di alcun altro, se il frutto fosse stato maturo, che non lo era ancora".

Comunque dall'arresto dei conte Quinto ne uscì, fra gl'altri, un buon risultato: in breve tempo arrivò al Renier una lettera della vedova del conte Bernardino Porto, con la quale raccomandava all'Inquisitore "di non inquietar le ceneri del defonto Consorte". Nella stessa lettera la contessa asseriva, poi, di aver "ella prudente, savia, ed ubbidiente a publici comandi fatte spiantare da un'orto di ragione del fu marito di essa cinquecento gambe di erba regina".

Bernardino Porto era morto a Thiene il 21 luglio 1730, vale a dire alcuni giorni prima dei fatti. Era stato console solo un paio di volte nel 1703 e nel 1721 e di lui, un suo contemporaneo dirà che era "un huomo seditioso della città e potente di ricchezze, nelle sue case erano salvi tutti li banditi, non pagava li suoi debiti. Quando usciva di casa era sempre accompagnato da una trupa di sbirri. Insomma voleva stare sopra tutti, era amico protettore delli sbirri e di tutti i furbi" (39).

Per ritornare al conte Quinto, questi fu immediatamente costituito de plano, ma "la sostanza del di lui

p88 "

costituto fu di nulla sapere del sale, querelandosi, che il mio Cavalliere non le avesse permesso di andar nella sedia, e lo abbia voluto condure a cavallo".

Il Renier non lo fece mettere in prigione, perché era stata accomodata di recente e coperta di tavoloni non stagionati che rendevano l'ambiente molto umido. Per non esporlo a "patimenti" il Renier trattenne il conte dove si trovava.

"Sentivo un uomo di età d'anni sessanta con qualche indisposizione. Conoscevo che il processo andava lungo assai... perciò pensavo di licenziarlo assolutamente".

La sera prima, però, il conte aveva pattuito trenta zecchini con gli sbirri, si presuppone per fuggire, perché nella relazione lo scopo non é molto chiaro.

Ma il Renier dice che lo voleva "punto un poco di più", così aveva deciso che gli sbirri patteggiassero cinquanta zecchini "anco per dar loro coraggio ne pericoli a quali tutto il giorno si espongono, quando siano puntuali ad eseguire le commissioni publiche".

I Deputati della città presentarono un ricorso per "far credere à Vostra Serenità, che si patisce violenza, col fondamento che la giustizia niente abbia trovato di colpa sopra la persona del Conte medesimo...Ma cosa si vuole dalla città di Vicenza? Si vuole rispettate le case e le persone. Ma chi le maltrattò? Dove sono, e

quali gl'innocenti condannati, o oprassi dal barbaro, truce, sanguinario Inquisitore, se egli ha per fino assolti li rei, fra quali il loro prediletto tanto signor conte Quinto…. Dunque per Vicenza bisognerà inventare una terza specie d'uomini, ma che non trovino li contrabbandi, non leghino le persone; per altro non saranno graditi. Sudditi che parlino in questa maniera in trentacinque anni continui, da che principiai a veder la faccia dell'Eccellentissimo Senato non ho più inteso, e non lo lessi già mai in tante cronache né in tutto il corso intero delle venerande storie della Serenissima Patria mia" (40).

La famiglia Quinto annoverò sempre nel Consolato un suo rappresentante: prima Andrea, poi Francesco e, infine, ancora Andrea con il quale si esaurirono le fortune di famiglia e si estinse anche la casata per la mancanza di figli maschi (41).

L'episodio dell'arresto del conte Francesco, allo stato attuale della ricerca, non sembra aver avuto particolari conseguenze, ma gli "intrallazzi" poco puliti della famiglia Quinto, dovevano essere comunque noti al Consiglio dei Dieci. A questa magistratura, infatti, il podestà Girolamo Guerini scriveva il 18 luglio 1723, portando la notizia di uno scontro a fuoco avvenuto tra alcuni "cingani" e alcune persone bandite, pochi giorni

prima, in una zona tra i comuni di Sarego e Lonigo. Nella sua lettera il Querini informava i Dieci che i "cingani" avevano "ricovero" presso la villa del conte Francesco Quinto e che "inferi(vano) danni" nelle terre di Sarego, e come, in quel giorno dello scontro si fossero recati alla casa dell'"Alfiere", Giacomo Peterle, per estorcere cinquanta filippi (42).

Da questi fatti si deve dedurre, quindi, che pur svolgendo ii suo incarico di Console, Francesco Quinto era implicato nel traffico di contrabbando ed ospitava in casa propria persone di malaffare che praticavano il reato dell'estorsione.

Ancne l'ultimo esponente della famiglia Quinto, Andrea di Francesco, ricoprì l'incarico di console per alcuni anni nel ventennio 1730-1750.

Nel costituto di Gio.Batta Magri, un oriundo milanese, facoltoso ed "onesto", l'uomo che Andrea tenta di uccidere sul sagrato della chiesa di San Biagio il 9 marzo 1755, il Quinto viene descritto come "prepotente", le cui ingiustizie lo avevano posto tanto in discredito, che "già più non si trovava chi faccende aver volesse con lui, a segno tale che li di lui beni rimasti erano senza fittuali".

Il Magri aveva preso in affitto le terre dei Quinto, sublocate poi ad un certo Andrea Ferrari; aveva

prestato, poi, una consistente somma di denaro al conte, con la quale poter "sovenire la di lui languente Famiglia" e sostenere le liti civili che aveva pendenti in quel momento. Egli, inoltre, somministrava ogni giorno denaro per il conte Andrea e la sua famiglia, ma poiché al suo bisogno si erano aggiunti i molti debiti contratti, il Magri si ritrovò ben presto "carico di sequestri", tanto da dovergli negare ogni ulteriore esborso di denaro.

Fu proprio l'ennesimo rifiuto di versare la somma di cento zecchini, che spinse Andrea Quinto alla vendetta.

Il giorno seguente, essendo domenica, il Magri si era recato alla chiesa di San Biagio per le sue preghiere e il conte lo aveva atteso fuori, sul segrato, dove aveva rinnovato le richieste di denaro. Alle ricuse del Magri, lo colpì con sei colpi di spada.

L'aggredito rimase incolume, essendo rimasto bucato solo il tabarro" scarlatto, e riuscì a sottrarsi all'ira dell'assalitore rifugiandosi dentro la chiesa. Il conte rimase a guardare per un po' la fuga del Magri, dicendo: "Ti gha rason, son fiol del Co. Francesco Quinto, e ti me la pagherè can, ladro!". Un testimone lo vide a quel punto mettersi un dito in bocca e morderselo "in segno minaccioso". Poi si girò e se ne andò, verso la parte di

San Giacomo "brontolando": "furbo, baron, l'ha tutto il mio nelle mani!".

Andrea Quinto, contumace, fu condannato dal Consigilo dei Dieci al bando per dieci anni e, in caso di infrazione del bando e susseguente cattura, a dieci anni di prigione "serrate alla luce" (43).

II.3. Le richieste di delegazione.

La procedura del Consolato, lenta e macchinosa, offriva spesso il destro ad abusi ed ingiustizie. Non erano pochi, infatti, i sudditi che preferivano aggirarla ricorrendo con suppliche a Venezia, chiedendo la delegazione del caso ad altri organi giudiziari, tanto che Francesco Tiepolo, nella sua relazione al Senato, dirà con sdegnosa ironia:

"Per ordinario i vicentini dellegati in questa Città per delitti sono sempre essi soli in numero maggiore che non sono tutti gl'altri insieme di tutto il Stato delle Serenità Vostra, da che si può cavare probabile conclusione, che essendo (come in ogni luoco sono) più li poveri che li ricchi, se tutti gl'offesi havessero il modo di ricorrere a suoi piedi sarebbe forsi tanta

meravigliosa quanto fastidiosa la frequenza loro" (44).

Il 24 marzo 1736 il nobile Achille Balzi, mentre si recava in visita alle sue figliole nel monastero di "tutti i Santi" a Vicenza, fu assalito sulla pubblica strada dal conte Agostino Valmarana che gli vibrò due stilettate alla schiena.

"Di si reo tradimento ne pervenne la notizia alla giustizia ordinaria del Malefizio" scrive il Balzi nella supplica presentata al Consiglio dei Dieci, "ma non e già, ch'io possi per questa via sperare conforto, ne sicurezza alla mia vita se il conte Valmarana gode di tutti li vantaggi in quell'offizio per le sue estese parentelle, e l'aderenza con que Giudici Consoli, che sono d'ordine suo, lo fanno invagliere [sic] delle sue prepotenze, e lo rendono più ardito nell'oppressione degl'Innocenti".

Egli chiedeva, con toni drammatici, protezione affinché "non abbia più a temere d'ulteriori, e più fieri attentati, e sia premunita la mia avanzata età". Il Balzi temeva, soprattutto, che venissero sottratte prove dell'"enormità del delitto".

Ma il Consiglio dei Dieci, dopo aver ricevuto le opportune informazioni, e in seguito alle istanze presentate dal Nonzio della città, non riconoscendo l'opportunità di delegazione, rimetteva il processo al

Consolato, "ben certi, che sarà amministrata giustizia, e che tanto nella formazione del processo, a cui sopraintende il Giudice del Maleffizio, quanto nel giudizio si caccierà qualunque può havere parentela, o interesse coll'offeso, e coll'offensore" (45).

Antonio Benetti, ufficiale del vicariato di Schio, era stato denunciato da Bortolamio Maule, il 1 settembre 1663, per alcuni "delicti in eius officio perpetracti.ut in processu", ma il processo in Consolato si era concluso con l'assoluzione del Benetti e con l'incriminazione del querelante per calunnia e di due testimoni per falsa deposizione.

Il 12 agosto 1664, Bortolamio Manie, e Damian Vanzo inviavano al podestà Giacomo Vitturi una supplica, poiché "sepolti fra le miserie di penosissimo carcere" essi affermavano di provare quotidianamente "gl'effetti d'una fierissima persecutione di acerimi e prepotenti aversarij li quali uniti di congiontione di parentella e di strettissime confidenze con diversi de signori consoli con ragione sospettiamo, con troppo nostro svantaggio doversi la nostra causa spedir nel consulato, dove gl'animi preocupati dalle passioni e da gl'ufficij poco potranno penetrare le nostre vivissime e certissime ragioni, col fondamento de quali speriamo non solo una liberissima assolutione, ma la condanna negl'Avversarij

p95

a rissarcimento de nostri danni".

La supplica era volta ad ottenere una "sacrosanta, et independente giustitia" ed essi chiedevano perciò al podestà la delegazione del processo alla Corte Pretoria, che essendo composta da "Giudici lontani da qualunque interesse, et affetto" poteva assicurare la punizione ai rei e l'assoluzione a chi era riconosciuto innocente.

La sentenza emessa il 14 agosto non fu pubblicata per la delegazione della Signoria, dietro parere positivo degli Avogadori di Comun, al Podestà e alla sua Corte (46).

Se le richieste da parte dei vicentini di sottrarsi alla giurisdizione locale sono numerose, altrettante sono le rimostranze della città, attraverso i suoi ambasciatori, ogniqualvolta la delegazione viene concessa. In esse spesso viene invocato, con particolare enfasi, il rispetto dei "gelosissimi" privilegi del Consolato, tal'altra, invece, la città protesta senza nascondere il suo risentimento: "perché dificilmente può darsi un processo, in cui il reo non abbia o parentella, o interesse, o amistà con alcuno de Consoli, li quali in un quadrimestre son dodici, et in un anno sino al vasto numero di trentasei"(47).

La procedura del Consolato, lenta e macchinosa, offriva spesso il destro ad abusi ed ingiustizie. Non erano pochi, infatti, i sudditi che preferivano aggirarla

ricorrendo con suppliche a Venezia, chiedendo la delegazione del caso ad altri organi giudiziari, tanto che Francesco Tiepolo, nella sua relazione al Senato, dirà con sdegnosa ironia:

"Per ordinario i vicentini dellegati in questa Città per delitti sono sempre essi soli in numero maggiore che non sono tutti gl'altri insieme di tutto il Stato delle Serenità Vostra, da che si può cavare probabile conclusione, che essendo (come in ogni luoco sono) più li poveri che li ricchi, se tutti gl'offesi havessero il modo di ricorrere a suoi piedi sarebbe forsi tanta meravigliosa quanto fastidiosa la frequenza loro" (44).

Il 24 marzo 1736 il nobile Achille Balzi, mentre si recava in visita alle sue figliole nel monastero di "tutti i Santi" a Vicenza, fu assalito sulla pubblica strada dal conte Agostino Valmarana che gli vibrò due stilettate alla schiena.

"Di sì reo tradimento ne pervenne la notizia alla giustizia ordinaria del Malefizio" scrive il Balzi nella supplica presentata al Consiglio dei Dieci, "ma non é già, ch'io possi per questa via sperare conforto, ne sicurezza alla mia vita se il conte Valmarana gode di tutti li vantaggi in quell'offizio per le sue estese parentelle, e l'aderenza con que' Giudici Consoli, che sono d'ordine suo, lo fanno invagliere [sic] delle sue

prepotenze, e lo rendono più ardito nell'oppressione degl'Innocenti".

Egli chiedeva, con toni drammatici, protezione affinché "non abbia più a temere d'ulteriori, e più fieri attentati, e sia premunita la mia avanzata età". Il Balzi temeva, soprattutto, che venissero sottratte prove dell'"enormità del delitto".'

Ma il Consiglio dei Dieci, dopo aver ricevuto le opportune informazioni, e in seguito alle istanze presentate dal Nonzio della città, non riconoscendo l'opportunità di delegazione, rimetteva il processo al Consolato, "ben certi, che sarà amministrata giustizia, e che tanto nella formazione del processo, a cui sopraintende il Giudice del Maleffizio, quanto nel giudizio si caccierà qualunque può havere parentela, o interesse coll'offeso, e coll'offensore" (45).

Antonio Benetti, ufficiale del vicariato di Schio, era stato denunciato da Bortolamio Maule, il 1 settembre 1663, per alcuni "delieti in eius officio perpetracti...ut in processo.", ma il processo in Consolato si era concluso con l'assoluzione del Benetti e con l'incriminazione del querelante per calunnia e di due testimoni per falsa deposizione.

Il 2 agosto 1664, Bortolamio Maule, e Damian Vanzo inviavano al podestà Giacomo Vitturi una supplica,

poiché "sepolti tra le miserie di penosissimo carcere" essi affermavano di provare quotidianamente "gl'effetti d'una fierissima persecutione di acerimi e prepotenti aversarij li quali uniti di congiontione di parentella e di strettissime confidenze con diversi de signori consoli con ragione sospettiamo, con troppo nostro svantaggio doversi la nostra causa spedir nel consulato, dove gl'animi preocupati dalle passioni e da gl'ufficij poco potranno penetrare le nostre vivissime e cortissime ragioni, col fondamento de quali speriamo non solo una liberissima assoluzione, ma la condanna negl'Avversari a rissarcimento de nostri danni".

La supplica era volta ad ottenere una "sacrosanta, et independente giustitia" ed essi chiedevano perciò al Podestà la delegazione del processo alla Corte Pretoria, che essendo composta da "Giudici lontani da qualunque interesse, et affetto" poteva assicurare la punizione ai rei e l'assoluzione a chi era riconosciuto innocente.

La sentenza emessa il 14 agosto non fu pubblicata per la delegazione della Signoria, dietro parere positivo degli Avogadori di Comun, al Podestà e alla sua Corte (46).

Se le richieste da parte dei vicentini di sottrarsi alla giurisdizione locale sono numerose, altrettante sono le rimostranze della città, attraverso i suoi ambasciatori, ogni qualvolta la delegazione viene concessa. In esse.

spesso viene invocato, con particolare enfasi, il rispetto dei "gelosissimi privilegi del Consolato, tal'altra, invece, la città protesta senza nascondere il suo risentimento: "perchè dificilmente può darsi un processo, in cui il reo non abbia o parentella, o interesse, o amista con alcuno dei Consoli, li quali in un quadrimestre son dodici, et in un anno sino al vasto numero di trentasei" (47).

II.4. Contro il Consolato e i suoi privilegi: Bortolomeo Melchiorri.

La maggioranza numerica dei Consoli vicentini, rispetto ai rappresentanti marciani, era resa ancor più temibile per la presenza dei quattro giudici provenienti dal locale e potente collegio. Questi, con la loro preparazione giuridica, potevano contrastare efficacemente e in ogni momento, il Rettore veneziano e i suoi assessori.

L'ampia giurisdizione di cui godeva il Consolato, ma ancor più talune sue prerogative, se da un lato

rendevano più difficile l'intervento delle magistrature d'appello veneziane, dall'altro potevano costituire degli ostacoli notevoli all'esercizio dell'arbitrium dei rettori e alla sfera d'intervento dei suoi magistrati.

Tra i privilegi la città poteva vantare quello che il Console, incaricato di formare i processi nei casi di omicidio, procedeva con l'assistenza di un notaio cittadino, senza la supervisione del giudice del Maleficio.

E ancora, le delegazioni da parte del Senato al reggimento di Vicenza, non escludevano, come invece avveniva per quelle del Consiglio dei Dieci, il Consolato, che, in tal caso, poteva bandire gli imputati da tutto il dominio veneto (48).

Ma la "concessione" più importante era costituita dal decreto del 28 giugno 1545, con il quale il Senato concedeva al Consolato vicentino la facoltà di poter bandire, in alcuni casi definiti di "mala qualità", quali ratto, falsità, incendio e "rubbaria", non solo dalla città, dal territorio e 15 miglia oltre i suoi confini, ma anche da tutti i luoghi posti tra il Mincio e il Piave (49).

L'8 aprile 1731 il giudice al Maleficio di Vicenza, Bortolo Melchiorri, invia all'Avogaria di Comun una copia della propria dichiarazione di dissenso,

presentata alla Cancelleria Pretoria in due sentenze bannitorie pronunciate dal Consolato vicentino.
Il dissenso si basava sull'enunciato che i Rettori di Terraferma con i loro curiali, nel caso di rei contumaci, non possono, in autorità ordinaria, bandire se non dalla città dove risiedono, dal Territorio, 15 miglia oltre i confini e dai quattro luoghi (Lizza Fusine, Oriago, Bottenigo e Gambarare). Nel caso di bando perpetuo anche dalla città di Venezia e Dogado.
"Ciò é stabilito con leggi", afferma il Melchiorri, "approvato per consuetudine universale, e deciso con casi e con dottrine de veneti scrittori, specialmente di Lorenzo Priori a f.31 et 59 della sua Pratica" (50).
Poiché lo scopo di questa legge era quello di impedire una sovrapposizione territoriale di potere da parte dei Rettori, una condanna del Podestà e Consolato di Vicenza non poteva estendersi al territorio su cui esercitava la giurisdizione il Rettore di Brescia o di Treviso. Solo la delegazione del processo da parte del Consiglio dei Dieci, nei casi gravi di omicidio e di arma da fuoco, ampliava il potere dei giurisdicenti locali che potevano estendere il bando a tutto lo Stato.
Il Melchiorri precisa che a queste norme egli si é sempre attenuto, nel suo "lungo giro de prestati servizj" nei quali ha ricoperto la carica di giudice del

Maleficio (51).

Egli riferisce come nella seduta del Consolato tenutasi la sera prima, i fratelli Sebastiano e Giovanni Cecchinati "rei in una certa rissa (di aver) profferite le bestemmie di Sanguanazzo e Corponazzo con l'aggiunta del nome Santo d'Iddio", erano stati banditi da tutte le città, terre e luoghi del Dominio Veneto, terrestri e marittimi, navigli armati e disarmati e dalla città di Venezia e Dogado, definitivamente e in perpetuo, con l'alternativa di dieci anni di galera e con la condizione "che a Sebastiano fosse posta la lingua in giova".

A tale eccedenza di autorità il Melchiorri si oppose "in quella maniera e con quella riverenza che portava la congiuntura, ed il luoco". Poiché, per costituzione del Consolato, non è lecito annotare i dissensi a fianco della sentenza, il Melchiorri inviava tale documento al Consiglio dei Dieci, per "coprirsi" in caso di intromissione della sentenza e in caso di uccisione dei banditi, in qualche parte dello Stato a loro proibito (52).

L'intervento presso il Consiglio dei Dieci del Melchiorri, uno dei criminalisti più reputati della prima metà del '700, non poteva non essere presa in seria considerazione.

Venne richiesto di esprimere la propria valutazione, in merito alla presa di posizione del Melchiorre, ad alcune "voci autorevoli": all'inquisitore Polo Renier e al provveditore Toma Mocenigo Soranzo, inviato, il 1 marzo 1732, a Vicenza, per avere delucidazioni sui problemi sollevati (53).

Tutti sono concordi nel dichiarare "verissima" la "massima" su cui appoggia le proprie rimostranze il Melchiorri. Per cui il 21 gennaio 1732, il Consiglio dei Dieci con un decreto annulla l'antico privilegio della città, ma alle rimostranze di quest'ultima, e alla presa di posizione degli Avogadori in suo favore, il Consiglio dei Dieci faceva marcia indietro e nel decreto del 16 marzo 1733 verrà affermato che "non è stata mai intenzione nostra di restringere quella graziosa condescendenza, che fu sin d'allora estesa a favore d'una Città tanto prediletta, così può il Consolato anco in avvenire continuarla ne casi in esso, et altri decreti specificati"(54).

In questo, come in tanti altri casi, il motto del Governo veneziano é sempre lo stesso: "non s'abbia ad introdurre novità (alcuna)", nel tentativo di conciliare interessi diversi e di perpetuare una realta che si andava sgretolando.

Nel 1741 Bortolomeo Melchiorri stampava il suo più

celebre scritto in materia criminale: "Miscellanea di materie criminali, volgari e latine, composta secondo le leggi civili, e venete". Il manoscritto, con tutta probabilità, venne fatto leggere al Consiglio della città di Vicenza, visto la polemica precedente.

Nell'Archivio Torre viene conservato un fascicoletto contenente il paragrafo 33, "Del Bando, e de Banditi de nostri tempi", del manoscritto del Melchiorri e il parere, il "sentimento", richiesto dai Deputati cittadini, di un autore anonimo, riguardante la legittimità dei concetti espressi dal Melchiorri nel passo riguardante Vicenza.

L'anonimo rilevava che il privilegio di poter bandire nei casi di ratto, falsità, "robbaria" e incendio non derivava da un antico statuto approvato in prima dedizione, come riportava invece il manoscritto del Melchiorri, ma era stato concesso dal Senato che la città supplicò per mezzo dei suoi ambasciatori, con il decreto 28 giugno 1545, poi confermato dal Consiglio dei Dieci con ducali del 16 marzo 1733.

L'anonimo non era d'accordo neppure sul termine "plus", con il quale il Melchiorri rendeva il "anco più" del testo del privilegio, soprattutto perché il Melchiorri glossava il "plus", benché il termine fosse indefinito, intendendo tanto il bando da tutto lo Stato, quanto il

bando che comprendeva la porzione di terra fra il Mincio e il Quarnaro.

Tale glossa doveva suonare alquanto riduttiva ai vicentini, così gelosi delle loro prerogative. L'autore commentava che, proprio l'indefinito del significato "anco più", non poteva essere circoscritto né commentato con glossa.

"Deve dunque credersi con sicurezza che il Sig. Melchiorri" concludeva l'anonimo "scrivendo quel paragrafo abbia lontane dagl'occhi, e dalla memoria la vera qualità, e la precisa continenza di questo privilegio del consolato" perciò per "l'evidenza de documenti" e "per l'indennità sua e della città", egli avrebbe fatto meglio "rifformare quel suo paragrafo..." e suggerisce i termini in cui rivedere, correggere il paragrafo (55).

Il Melchiorri dovette accettare quei suggerimenti perchè la copia a stampa riporta quasi esattamente le parole suggerite dall'anonimo. Dico quasi perché il paragrafo dell'opera a stampa conclude con un commento dell'autore, a sottolineare forse la sua impotenza, di fronte a certe anacronistiche particolarità locali "Nel che conviene ogni difficoltà, e restringimento rimuovere, mentre c'insegna la legge, che il beneficio, il quale trae sorgente dalla munificenza del Principe,

"Quam plenissime interpretari debemus" (56).

Note

1) Soragni, Vicenza, pp.35-59.

2) Castellini, Descrizione, c.14r. "Il numero de cittadini vicentino è grande et per lo più commodi de beni di fortuna; alcuni di essi servono Vostra Serenità honoratamente con le arme et altri con la toga per assessori nelle Città di questo Stato. Altri a casa si essercitano parte nelli detti Vicariati, parte ne gli officij di quel foro come giudici, et parte come avvocati nelle cause civili et criminali". Relazioni dei Rettori, p.141.

3) Relazioni dei Rettori, p.91 e p.101, relazione di Benedetto Correr del 1598.

4) Sulla nobiltà vicentina vedi le belle pagine di Laura Megna, Storie, pp.231-253.

5) L. Pezzolo, Uomini, pp.115-146; Preto, Orientamenti, pp.39-51.

6) Nicolò Pizzamano, nel 1603, fornisce al Senato una sorta di resoconto di questa "inclinatione intrinseca verso imperiali" dei nobili vicentini: "Seguita la

grandezza della Casa d'Austria scopertamente il conte Lunardo Valmarana, il quale oltre che una figliola maritata nel Signor [...] di Gradisca, ha due figlioli al servitio dell'Arciduta Ferdinando di Gratz, uno per cameriere segreto et l'altro per colonnello di tentarla, li quali sono stimati sopramodo da quel Prencipe. Riceve il medesimo conte Leonardo dalla Corona di Spagna scudi seicento all'anno pagatigli a Milano, parla di questa sua servitù liberamente con tutti et con li Rettori ancora, et se ne vanagloria...il conte Iseppo Porto serve la Corona di Francia et ha scudi seicento di provisione all'anno per la sua persona con titolo di gentilhuomo di Camera del Re, et l'anno passato doppo la morte del signor Camillo della Croce, Sua Maestà ha conferito una pensione sopra il Vescovado di Montpelier ad un figliolo del suddeto conte Iseppo, quali dannari gli vengono pagati a Lione et hora tratta di haverli in Venetia. Questo cavaliere é molto confidente dell'Ambasciatore di Francia et fra l'uno et l'altro passano lettere; questa servitù la stima molto, la palesa a tutti et dice che in tanto serve a quella Corona in quanto che la Serenità Vostra suo Prencipe naturale é in buona intelligenza con quella Corona, professando d'havere San Marco nel suo cuore, per servitio del quale abbandonerà ogni rispetto et servitù che possa havere con altri Prencipi". Relazioni dei

Rettori, p.153.

7) Cabianca e Lampertico, Storia, p.774.

8) Pezzolo, Uomini, p.120.

9) "Ma a taluno non venne gran pregio da somigliante nobiltà, che il Barbaran divenuto nobile per la fama dell'avvocatura, perdette poi l'auge e rimase con magri affari: il Mora motteggiavasi pel suo fare altero: e gli si dicea: "tiente in buon Polonia", come a dire: tientene, il mondo è tuo, superbisci, e così pure le nobili vicentine mai non si degnarono praticare con le donne di casa Beregan". Cabianca e Lampertico, Storia, pp.774-775).

10) Franzina, Le feste, p.12.

11) A.S.VE, Inq.St., Ds.Rt., b.376, dispaccio del 16 gennaio 1691.

12) Castellini, Storia, t.XIV, L.XIX, pp.190-191.

"Altro fatto che diede molestie alla città nostra si fu la inimicizia tra loro di due famiglie nobili, di cui era capo dell'una Manfredo Porto, e dall'altra Orazio Capra, ambedue capitani della Repubblica, emuli e superbi; e nella città furono suscitati due partiti, e si macchinarono vili vendette, mantenendo de' sicarj, onde servirsene all'uopo, per commettere scellerate azioni ed uccisioni: ed era lamentevole cosa che dei nobili e ricchi si facessero protettori di nefandi e atroci uomini, i quali divenivano più insolenti e

commettevano frequenti delitti". Formenton, Memorie, pp.565-566.

13) Relazioni dei rettori, p.275.

14) Nel 1610 nella città di Vicenza ve n'erano 400 circa secondo la relazione di Marc'Antonio Barbarigo, Relazioni dei Rettori, p.215.

15) Zamperetti, Poteri, p.97-98.

16) Ivi, p.lll.

17) A.S.VE., Inq.St., Pr.Cr., b.1056, c.n.n..

18) Relazioni dei Rettori, p.441.

Per maggiori notizie sui contrasti nobiliari esposti dal Badoer, si veda: A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.238, 8 ottobre 1701 e 2 febbraio 1702.

19) La vicenda del rapimento della contessa Attilia è contenuta in A.S.VE, C.X, Cr., b.124, 24 settembre 1700.

20) A.S.VE, C.X, Cr., b.125, 7 luglio 1702.

21) A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.238, lettera del 16 maggio 1702.

22) B.C.B., A.T., b.873, 874, 875, 876 e 877.

23) A.S.VE, C.X, Cr., b.125, 7 luglio 1702.

24) Pietro era stato eletto negli anni 1689, 1694, 1696; Scipione, invece, nel 1693 e nel 1697. B.C.B., A.T., b.873.

Il conte Pietro pretendeva che Alfonso Capra padre disapprovasse l'azione dei figli pubblicamente, ma ottenne solo un: "e vi giuriamo costantemente, e sotto

il più stretto vincolo della parola d'honore, e sotto protesto d'infamia, che siamo innocentissimi, purissimi e del tutto inscij nel detto caso, sottoponendosi volontariamente a tutte le più vigorose pene di mancanza di cavalleresca. et alli sudetti titoli, quando si trovasse questo nostro giuramento falso, il che mai esser non può", A.S.VE., C.X, Le.Rt., b.238,c.287.

25) Zamperetti, Poteri, p.101.

26) Rumor, Il blasone, pp.22 e 99. Vedi anche i Libri Parti precedentemente citati.

27) Scrive il Tornieri nella sua cronaca il 31 gennaio 1782: "Nelli scorsi mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaro, in cui sono stato Console tra Città e Territorio sono rimaste uccise trentatrè persone compresi due infanticidi. Mi pare che sia qualche cosa". Tornieri Arnaldi, Memorie, c.135v..

28) A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.238, fase.80.

29) A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.238, fasc.241.

30) Il fratello Giustino, invece, e console quello stesso anno. Gli anni in cui viene eletto console sono, infatti: 1688, 1691, 1692, 1694, 1702; B.C.B., A.T., b.873 e 874.

31) A.S.VE., C.X, Cr., b.125, 29 maggio 1702 e b.124, 18 maggio 1700.

32) A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.238, fasc. 32.

33) Ivi, fasc.68.

P111

34) Gaetano Capra ricoprì la carica di console negli anni 1703, 1710, 1724, in B.C.B., A.T., b.874.

35) A.S.VE., C.X, Cr., b.139, 9 giugno 1733.

36) La relazione, le cui carte non sono numerate, e da cui verranno tratte tutte le citazione che si riferiscono alla vicenda, è conservata in A.S.VE., P.T.M., S., Ds., b.290, fasc.5.

37) Il conte Quinto fu eletto console negli anni: 1703, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1718, 1722.

38) Costruita tra il 1714 e il 1715, ad opera dell'architetto Francesco Muttoni, su commissione di Giovan Battista Porto, la "Favorita" si erge, a Monticello di Fara, su una piccola altura sufficiente a dominare l'immenso paesaggio attorno: un ampio anfiteatro tra i monti Lessini, i colli Berici e la pianura verso Vicenza. Ben visibile anche a distanza in tutta la sua imponenza, villa Da Porto costituisce ancor oggi un complesso scenografico notevole, con la sua corte chiusa da due splendide barchesse incurvate, il bel portale d'ingresso, la cappella, il lungo viale di cipressi che sale con un ripido rettilineo fino alla facciata principale.

La villa dei Quinto si trova, invece, a Meledo, tra Montebello Vicentino e Monticello di Fara, dove la pianura lambisce la collina della "Favorita". Cevese, Ville, pp.589 e 592; Lembo, Sarego, pp.41-44.

39) Tornieri Arnaldi, Memorie, alla data.
Bernardino Porto era stato implicato in episodi piuttosto eclatanti, come l'uccisione avvenuta il 3 gennaio 1713, a Vicenza, sul ponte degli Angeli, di Giovanni Antonio Castelli, un individuo di dubbia fama che girava armato di pistola, con la schiena e il petto "fortificati" di ferro e assistito dai suoi uomini.
Secondo le carte processuali rimaste, il Porto, assieme al conte Antonio Garzadori e al famigerato Massimiliano Godi, avevano formato una compagnia di "daziari", e, per non aver concorrenti "sopra i publici incanti", avevano commissionato l'uccisione del Castelli, finanziatore ("protettore") di un'altra compagnia.
Secondo i testimoni, che per Massimiliano sono stati istruiti da Gasparo Arnaldi, la casa del conte Godi veniva chiamata "Pretorio" ed era lì che venivano riscossi i dazi che "una volta si pagavano dove è il logo della publica stadera". La vicenda è contenuta in A.S.VE., Inq.St., Pr.Cr., b.1056, c.n.n.; alcuni riferimenti in S.S.VE, C.X, Co., f.888, 3 luglio 1713.
40) A.S.VE., P.T.M., S., Ds., relazione inviata da Badia il 20 agosto 1730.
41) Per alcune vicende legate alla famiglia Quinto vedi anche Mantese, Memorie, vol.V, t.II, pp. 727 e 753.
42) A.S.VE., C.C.X, Le.Rt., b.243, 18 luglio 1723.
43) A.S.VE., C.X, Pr., VI., b.5, fasc.3, le citazioni

sono tratte dalle cc.1-7.

44) Relazioni dei Rettori, p.111.

45) B.C.B., A.T., b.683, fasc.20, cc.15-17.

46) Ivi, b.195, fasc.n.n., lettera del 2 agosto 1664.

47) Ivi, b.205, fasc.6, cc.33-36.

48) "Et quando l'auttorità é semplicemente prorogata da Vostra Serenità con l'Eccellentissimo Senato, cioè dato auttorità di bandire ancho di terre e luochi, et confiscare li benj alli rei che, proclamati, rimanessero contumaci, la formatione delli processi continua presso a notari del mallefficio, et le ispeditionj si fanno nel consolato, nel quale anco sono ispediti li casi de banditi per frattione di confinj et di essoneratione de archibusi", Relazioni dei Rettori, p.98, relazione di Benedetto Correr.

49) B.C.B., A.T., b.205, fasc.5, c.30.

50) Ivi, c.4.

51) Nel giugno 1725 Bortolo Melchiorri presentava all'Avogaria di Comun una "scrittura", con relativi capitoli, per essere abilitato alla continuazione dell'impiego di assessore in Terraferma, per "dar prova", come egli stesso dirà nella sua supplica, "della mia fede nel pubblico adorato servitio", in conformità alle ducali del Consiglio dei Dieci 21 novembre e 15 gennaio 1722.
Dalle "prove" presentate risulta che, per ben 12 anni,

il Melchiorri aveva sostenuto l'incarico di Assessore in diverse città della Terraferma quali Salò, Crema, Padova sotto il reggimento di Zuane Dolfin, e Rovigo, in A.S.VE., Av.Co., b.597.

52) "Mai s'è ritrovata annotazione alcuna di dissensi ne libri antichi o siano registri delle sentenze del Consolato. Tale prattica é roborata dalle ducali dell'Eccelso sopra rifferite, cioè 1670:2:agosto; 1690:12 gennaio e 1709: 13: febbraio M.V.; le quali proibiscono ogni annotazione, onde detto uso è divenuto colla pubblica approvazione Legge e Privilegio". B.C.B., A.T., b.205, fasc.5, c.17.

53) Sia il Renier che il Soranzo furono incaricati di verificare, attraverso lo spoglio delle antiche raspe, quale uso avesse fatto il Consolato del privilegio del 1545. Entrambi i giudizi sono concordi nel rilevare che "le sudette Ducali siano state usate con arbitrio regolare sempre dalla qualità de delitti, poiché nelli casi lievi particolarmente ne furti, che sono stati li più frequenti, li bandi non eccedono le quindici miglia oltre i confini, e li quattro luoghi giusta le parti. Nelli casi più gravi si vede per lo più accordata la concessione 1545: col privilegio della prima dedizione". B.C.B., A.T., b.205, fasc.5, c.11.

54) Ivi, c.42.

55) Le annotazioni dell'anonimo, probabilmente un

giurista, sono fatte in copia minuta, con diverse correzioni. B.C.B., A.T., b.684, fasc. 29, c.n.n..

56) B. Melchiorri, Miscellanea, pp.232-233.

Cap.III. Il Consolato e la Città nei loro rapporti con Venezia.

1.1. Consoli e Rettori

I pareri dei Rettori sull'operato del Consolato vicentino, così come traspaiono dalle loro relazioni al Senato, si possono dividere grossomodo in due gruppi tra loro contrastanti.

Secondo Benedetto Civrian il Consolato é "sostenuto ... da soggetti illustri della Città [che] fanno risplendere in fatto il luminoso privilegio della pubblica reale munificenza con decoro e giustizia"(1).

Anche Taddeo Contarini sostiene di aver conosciuto una buona amministrazione della giustizia da parte dei Consoli ed essi "così da me essortati et stimolati sono stati diligentissimi in espedire come s'é fatto non solo moltissimi casi successi in esso mio reggimento, ma molti ancora et gravi et capitali delli reggimenti passati" (2).

Secondo Lorenzo Morosini non si deve dubitare dell'operato dei consoli "havendo io in effetto sempre

incontrata una pontualità nei medesimi, ne vi é in tal materia altro bisogno, che della risoluzione, et applicatione del Rettore"(3).

Se molti Rettori prendono atto della solerzia e della imparzialità con cui i Consoli svolgono i loro compiti, in un territorio, come quello vicentino. che si distingue per l'incredibile numero di processi criminali avviati, altri rappresentanti, più acuti e partecipi, elencano una serie di difetti e manchevolezze nel funzionamento dell'istituto consolare.

Non sono pochi quelli che, più o meno polemicamente, fanno risaltare le lungaggini della giustizia locale e, d'altro canto, la propria condizione di spettatori impotenti di simili disfunzioni, magari usando accenti più drammatici del necessario, al fine di ottenere più ampi poteri decisionali dalle supreme magistrature, ma rivelando, comunque, una situazione molto vicina alla realtà (4).

"In tempo mio" afferma nel 1543 il podestà Bernardo Venier, "ho havuta difficultà grande di redur li consoli per la espedizione delle cause (criminal) venendo alle hore et tempi debiti almeno al numero di sette (li consuli), et a questo modo seriano sì solleciti al redursi alle speditioni come sono al procurar di remanere consuli, perché dubitariano a longo andar di

perder quella si honorevole giurisdittione; dalla quale previsione seguendo molte speditioni ne causaria anche questo che la frequentia di delitti veniria a cessare (5) .

"Li casi non sono espediti ne' conosciuti" ribadisce Benedetto Correr, "il tutto prociede dalla tardità di consuli, alli guali non piace la fatica, ma bene il grado per il quale procurano strettamente" (6).

D'altra parte non poteva essere altrimenti. Una giustizia gestita in esclusiva dalla classe nobiliare, con scarsi controlli da parte del governo centrale, si prestava troppo facilmente a giochi di fazione e di gruppi di potere, determinando un funzionamento della magistratura consolare almeno "zoppicante".

"La moltiplicità delle delinquenze in quella Provincia è chiara" dirà Lorenzo Morosini, "essendosi ritrovato al tempo del mio ingresso a quella Pretura quattro mille processi inespediti, e fra questi quattrocento casi di morte" (7).

Le cifre dei processi giacenti, fornite dai rappresentanti veneziani e che traducono in termini reali l'inefficienza della consolarla, certamente difettano per eccesso. Una fonte, per esempio, senz'altro più attendibile, é l'"informazione" inviata il 26 gennaio 1732 al Consiglio dei Dieci da Polo

Renier, Sindico Inquisitore dei Dazi, con cui comunicava la nota, appunto, del "numero de processi inespediti" 8). Così elencava:

1-Di morte la maggior parte da perfezionarsi.

43

2-Decretati con Proclama.

86

3-Decretati con mandato alle carceri.

35

4-Decretati con citazione ad informar la giustizia.

423

5-Con citazione a legitima difesa.

9

6-De retenti.

15

Sono in tutti.

611

Nel corso dei secoli, comunque, si registrano vari interventi da parte delle autorità veneziane volti ora a

migliorare il funzionamento di una macchina alquanto farraginosa, ora a disciplinare il comportamento stesso dei consoli.

fin dal 28 maggio del 1453 il podestà Alvise Diedo, vedendo che i consoli non eseguivano il loro dovere nell'effettuare le "cavalcate", per la revisione del cadavere nel luogo dove venivano perpetrati gli omicidi, e nella formazione del processo, ordinava la pena della "perpetue privationis officij, et beneficij Communis Vincentiae tam utilis quam inutilis, nisi iusto remanserit, aut steterit impedimento, diffiniendo arbitrio Domini Potestatis pro tempore existentis. Et si terminatum fuerit per ipsum Magnificum Dominum Potestatem, ipsum primum Consulem extractum iusto impedimento excusatum esse: quod sequens extractus equitare teneatur et debeat: sub poena praedicta"(9).

Secondo lo Statuto, le spese delle "cavalcate" erano a carico della comunità nel cui territorio avveniva il crimine.

Non mancavano però, e dovevano essere frequenti, gli abusi. Lo testimoniano le proteste frequentemente avanzate dai "distrettuali", che si lamentano per i pesanti aggravi finanziari indotti dalla facilità con cui i Consoli decidevano di recarsi nel Territorio, anche per cause di lieve entità.

"Quando vano li suoi consoli" viene esposto in una supplica "a formar processi per qualche Homicidio et dellito delli castelli, et ville del Territorio, et per casi fortuiti che li dimandano Cavalchate in utile [sic] astringono li poveri comuni et suoi Agenti a pagarli oltra l'ordinario suo sallario a loro depputato, et alli suoi Nodari, et altri para quatro, tra capponi et galline, et questo lo dimandano honoranze, et hora l'hanno redduto a dinari che é de gravezza, et danno in detto Territorio ogn'Anno ducati mille computando le cavalchade che fano alle fiere solite a farsi in detto Territorio, et se ben tal delliti et Homicidij vengono comesi per l'oro della città non restano a far pagar a poveri del Territorio tutta la spesa de tal cavalchate et le honoranze..." (10).

Un proclama emanato da Gio.Batta Gradenigo e da Piero Foscarini, Sindici Inquisitori in Terraferma, il 24 aprile 1699, tentava di porre un freno agli abusi invalsi nella pratica delle "cavalcate" (11).

Se i processi venivano formati, in seguito a querela, supplica o istanza della parte le spese dovevano essere sostenute da questa. L'eccezione era prevista solo per le persone miserabili, riconosciute tali dai Rettori dietro presentazione di fede giurata del parroco o di altra persona pubblica.

Se invece si procedeva su denuncia dei Comuni o dei chirurghi, o comunque ex officio, le cavalcate avrebbero avuto luogo solo nei caso di omicidio o di ferite o percosse definite con "pericolo di vita", visione di cadaveri, tagli degli argini di fiumi o di vie pubbliche, spari di archibuggio, furti e assassinii da strada, incendii.

In questi casi non si poteva pretendere risarcimento delle spese fatte dai comuni o da privati per la cavalcata. Perciò se il luogo distava dieci miglia la cavalcata avrebbe avuto la durata di un solo giorno perché poi il processo avrebbe dovuto perfezionarsi in città, ad eccezione dei casi gravissimi per i quali invece il processo veniva formato immediatamente sul luogo del delitto, previo decreto sottoscritto dei Rettori, senza il quale i consoli avrebbero pagato di tasca propria le spese relative.

Veniva ingiunto, inoltre, di non aggravare e di non ricevere niente sotto alcun pretesto, né alloggio né cibarie, da parte dei comuni o altri particolari, in pena di pagare del proprio (12).

Nel dicembre 1535 il vicepodestà Pietro Tagliapietra, era costretto a mettere una penale di 50 ducati non solo perché i consoli si presentavano dopo lungo tempo dal suono della campana, ma per alcuni era necessario

mandarli a chiamare nelle proprie abitazioni da "diversi Nonzij e Offitialij" (13).

Il Consolato si riuniva tutti i giorni, e due volte al mercoledì e al venerdì, tuttavia sembra che non fosse sufficiente (14). Nel 1683 i capi del Consiglio dei Dieci, per porre rimedio ai molti processi che rimessi al Consolato stavano inespediti, imponeva "di ordinar più frequente il suono della campana per la riduttione dello stesso Consolato, e di dimorare in esso più a lungo di quello si prattica, perché assicura il Nontio della sofferenza di chi vi deve assistere, e di tralasciar per questo ogn'altro interesse" (15).

Il 15 marzo 1641 il Consiglio dei Dieci scriveva al nuovo podestà di Vicenza, Giovanni Cavalli, riguardo un disordine rilevato dal suo precedessore, Domenico Lion,"l'abuso di portare et tenire da consoli usciti li processi a casa non perfettionati".

Questa disinvolta gestione privata di un ufficio pubblico non poteva avere se non gravi conseguenze per l'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio dei Dieci ordinava perciò al nuovo rettore di proibire nel modo più assoluto questa pratica, affinché: "non sia da Consoli portato più processo alcuno a casa, e dalli usciti consoli siano lasciati a successori per ordine di luogo, o altro modo fuor di

rispetto di parentado o d'altro quei processi, che formati da loro non sarano da successori perfettionati, et tutti li Processi siano, et stiano nel consolato, dove hano da essere et sono hora rimossi con disordine" (16).

La sequela degli abusi rilevati dai rettori sembra infinita. Nel 1632 Marc'Antonio Viaro aveva rilevato, nella sua relazione, che "i processi sono formati da uno de signori consoli, che vuol dire da un gentilhuomo vicentino, il quale però non viene estratto a sorte ne destinato da regola alcuna, né scielto dal Rettore, ma potendo andarvi ognuno, e procurato dagli interessati a voglia loro con quelle pessime conseguenze che può ben supporre ognuno in città ripiena di dipendenze e di fattioni... grave parimente è il disordine che nasce nel formarsi il processo, poiché restando nelle mani et arbitrio del console, egli molte volte nol porta in maleficio ma il trattiene nelle sue mani anco gli anni interi, essendosi molto spesso smarriti i processi o mandati all'oblivione... non minor disordine ritrovai nelle pene che si danno alli rei, perchè essendo per lo più pecuniarie et applicate alla città medesima, haveano introdotto in vece di esborsar contanti formar una partita di debito e con quella uscir di prigione, né più

si pagava" (17).

Con il decreto del 17 maggio 1661 il Consiglio dei Dieci stabiliva che nel Consolato fossero tenuti due libri, uno per la città e l'altro per il territorio, in cui venissero notate tutte le denunce e le querele.

Di questi libri doveva rimanere una copia presso il Rettore, che doveva essere aggiornata ogni settimana, così da aver sempre sotto l'occhio la nota dei processi che si formavano nel Consolato e di quello che ne veniva deliberato a riguardo.

Inoltre, per porre rimedio alle lungaggini, veniva stabilito, per la perfezione dei processi, il termine di un mese per quelli della città e di due mesi per quelli del Territorio, con pena della perdita della carica di Console e con obbligo di essere sostituiti nei processi di casi di morte, rimasti inespediti, dal Giudice del Maleficio (18).

Tale decreto suscitò le proteste della città che inviò una supplica al Consiglio dei Dieci. In essa si faceva riferimento al precedente decreto del Senato del 1641, il quale stabiliva che i processi rimasti inespediti, dopo i quattro mesi della carica, fossero consegnati ai consoli successori.

Nella supplica la citta sosteneva che molte volte era impossibile scoprire un delitto e liquidare i

delinquenti in uno o due mesi e ne elencava tutta una serie di motivi "o perché il delitto (è) molto difficile a ritrovarsi o perchè (è) perpetrato in luogo remoto dalla città o perche non si poss(o)no haver i testimonij del fatto per la loro absenza dalla città, o dal territorio o perchè non si trov(a)no i contesti nominati per la loro lontananza, o s(o)no sotto altra giurisdittione. O perché i testimonij ricus(a)no palesare quanto sanno, onde (è) necessario passar a retentioni, o a torture con molta dilatione necessaria di tempo.O perchè gl'affetti composti con gli offensori non somministr(a)no, anzi occult(a)no i lumi necessarij alla giustizia, e per altri infiniti impedimenti".

La supplica faceva poi riferimento al Giudice del Maleficio, al quale "non resta limitato tempo ne da leggi, ne da consuetudini a rintracciare, e liquidare i delitti".

Venivano, infine, forniti alcuni dati sull'attività del Consolato durante gli ultimi sei anni, dati che servivano a dimostrare come "i consoli pongono le maggiori diligenze per la liquidazione dei rei e che i problemi che si incontrano nella formazione dei processi richiedono molto più tempo del mese assegnato ai consoli dal decreto 17 maggio" (19).

Per conciliare l'esecuzione del decreto con le esigenze

del Consolato. la città riconosceva come giusto il termine di quattro mesi, "ch'é appunto quello, che ferma i Consuli nella carica, all'espeditione di detti processi di morte" e suggeriva che in quei casi accaduti "nel secondo mese del Consulato habbia il Consule successore un'altro (sic) mese di tempo, quelli nel terzo mesi due, e quelli nel quarto mesi tré di tempo all'espeditione stessa, onde a proportione siano sempre quattro mesi".

Al pubblico rappresentante veniva riconosciuta la facoltà "di conceder anco qualche proroga, quando conoscesse così richieder la ragione, et il servitio della giustitia".

Solo nel caso in cui fossero trascorsi i termini e le proroghe legittime, i processi avrebbero dovuto intendersi "inespediti" e perciò consegnati al Giudice del Maleficio in conformità al decreto 17 maggio.

Quanto alla pena della privazione della carica per i consoli che non rispettassero il tempo prescritto, viene riconosciuta come "giusta, e molto propria", ma solo nei riguardi di coloro che avessero mancato per frode o per malizia.

Le proposte della città "supplice" vennero accolte e, affinchè la nuova legge, regolata il 27 agosto di quello stesso, fosse osservata, veniva incaricato il capo dei

nodari a tenere e consegnare periodicamente una nota dei processi inespediti (20).

III. 2. L'amministrazione politico-giudiziaria nella Terraferma veneta.

"Altro non è la politica, che una cognizione di que' mezi, che servono a reggere gli Stati, a dilatare gl'Imperi, et à conservar le Republiche"(21).

A Vicenza, come nelle città più importanti della Terraferma, la repubblica inviava due patrizi veneziani con gli incarichi di Podestà e Capitano, aventi funzioni non sempre rigidamente differenziate, ma prevalentemente civili e giudiziarie per il primo e militari e finanziarie per il secondo (22).
In particolare al Podestà spettavano l'amministrazione della giustizia civile e penale (23), la sovraintendenza sulle acque e sulla sanità, stabilire il prezzo del pane e della farina, provvedere ai rifornimenti annonari della città, sovraintendere alla quiete pubblica (24).

Al Capitano competevano la custodia delle mura cittadine, la difesa della città, l'esazione dei dazi e delle pubbliche imposte ed ogni provisione relativa alle milizie cittadine 25).

I Rettori, eletti "con scrutinio del Senato, che poi confermasi dal Maggior Consiglio" (26), inizialmente duravano in carica 12 mesi, poi si stabilizzarono sui 16 mesi, ma tale periodo venne spesso superato soprattutto negli ultimi due secoli di vita della Repubblica (27).

Per espletare la loro attività Podestà e Capitano si avvalevano di due Corti, Pretoria il primo, Prefettizia il secondo.

Essi erano coadiuvati da tre assessori e da due camerlenghi (28), e accompagnati da un cancelliere, a cui era affidato lo svolgimento delle pratiche di ordinaria amministrazione e la direzione della rispettiva cancelleria.

Alla Corte Pretoria, insieme al Consolato, spettava l'amministrazione della giustizia penale ordinaria, mentre alla corte da sola quella delegata dalle magistrature veneziane. Ad essa spettava, inoltre, giudicare in appello tutte le cause civili sentenziate dai Vicari territoriali e dai Giudici speciali (al Bue, al Cavallo, alle Mariganze, ecc.) (29).

Alla Corte Prefettizia spettava giudicare in appello

tutte le cause fiscali sentenziate dai Vicari territoriali e dalle Corti speciali vicentine (Ingrossadori, Deputati degli estimi, Liquidatori del comune) e così pure le cause civili e criminali in cui fossero parte i bombardieri, e in genere tutte le persone stipendiate dall'erario per la difesa pubblica "(30).

"Una delle maggiori, e forse la principale attenzione dell'eletto Patrizio" suggerisce il Merari, nella sua "Prattica de' Reggimenti in Terraferma, "sarà il procurare con la lanterna di Diogene, che "hominem quaerebat", di far scielta de buoni, et accreditati Assessori, e Cancelliere; mentre dalla direzione di questi nasce bene spesso il biasmo, o la gloria del Reggimento. Bilanci dunque pensatamente il merito, e le qualità de proposti Soggetti, prendendo più d'una informazione da Cavallieri, a cui havessero prestato il loro servizio; a fine di sciegliere tra li buoni li migliori. La fama de Principi risplende per l'integrità de Ministri; et i buoni Consiglieri sono la gloria de' Regnanti" (31).

Compito degli assessori era l'amministrazione della giustizia nel civile e nel penale, per cui era importante che essi fossero "sudditi di questo Stato, non di quella Città dove sono destinati a

giudicare"(32). dovevano essere laureati in legge e possedere una notevole esperienza in campo giuridico (33)

I tre assessori inviati a Vicenza erano il Vicario Pretorio, il Giudice della Ragione e il Giudice del Maleficio. Ad essi lo Statuto espressamente vietava l'acquisto di beni immobili nel territorio vicentino e di prendere in moglie una donna vicentina durante il loro soggiorno (34).

II Vicario Pretorio, il più importante degli assessori, aveva mera giurisdizione civile; poteva giudicare in sostituzione del Podestà, in qualità di Viceregente Pretorio, e, come tale, le sue sentenze in materia civile possedevano lo stesso valore di quelle pronunciate dal Podestà e, in caso di appello, venivano trasmesse a Venezia. Le sentenze comminate, invece, con la semplice autorità di Vicario si appellavano davanti al Podestà. Questo assessore aveva ancora il delicato compito di assistere il Padre Inquisitore nei processi formati nel Sant'Uffizio (35).

Il Giudice del Maleficio seguiva per importanza il Vicario Pretorio ed era l'unico tra gli assessori del Podestà che avesse competenze nel penale. Dopo l'ammissione delle denunce, egli dirigeva il processo firmando i vari decreti e controllando l'operato del

notaio addetto alla formazione del processo. Nei casi più importanti partecipava di persona agli interrogatori. Una volta ridotti a perfezione i processi, egli li portava a palazzo per la loro espedizione ed aveva diritto d'esprimere la propria opinione dopo il Vicario Pretorio (36).

A Vicenza i suoi compiti giurisdizionali erano ridotti dai privilegi del Consolato: abbiamo già visto, infatti, come, nei casi di omicidio, le indagini preliminari fossero affidate ad un Console, il quale procedeva senza la "supervisione" del Giudice del Maleficio.

Il Giudice della Ragione, infine, l'ultimo assessore, era giudice in prima istanza di ogni causa civile "che per le Leggi non sia specialmente demandata ad altro Giudice" (37).

"Uomini sapienti adunque", conclude il suo paragrafo il Morari "dovranno essere gl'Assessori, timorati di Dio, in cui risieda la verità, e ch'habbiano in odio l'avaritia... "provide viros", cioè non giovani inesperti, che nella scuola del governo politico non habbiano appena vedute le figure de prime elementi; ma uomini posati, lontani dalle vanità, in cui s'annida la prudenza, la pratica, et il consiglio. Sapienti, che ben sapranno à tempo, e luogo, e parlare, e tacere; che secondo Aristotile, nell'humane azzioni è la parte più

difficile, e ch'è la pietra lidia per distinguere l'uomo savio, che versati nella ragione civile, criminale. e politica riusciranno d'accredita esperienza; perspicaci nel prevedere, giudiciosi nel distinguere, e risoluti nel deliberare. Timorati di Dio, perché riusciranno di morigerati costumi, e di purgata coscienza"(38).

Il 27 novembre 1722 il Consiglio dei Dieci deciderà di intervenire. con una legge piuttosto rigorosa, per mettere ordine nel settore dell'amministrazione della giustizia penale nella Terraferma Veneta.

Il comportamento degli assessori, che avevano il delicato incarico di assistere i Rettori veneziani nell'espletamento delle loro funzioni, non rispondeva a criteri di correttezza, di equità e di indipendenza di giudizio, a quei criteri cioè, che dovevano guidare i funzionari di uno Stato sovrano: alcuni di loro si erano, infatti, resi colpevoli di inadempienze al momento della formazione dei processi.

La preoccupazione della classe dirigente veneziana per il settore giudiziario, aveva portato a continui interventi legislativi, anche se coloro che avevano causato gli scandali maggiori non erano risultati, poi, tanto gli assessori, guanto il ceto burocratico dei cancellieri e dei notai.

La legge del 1722 stabiliva che, chi voleva esercitare

la carica di assessore, doveva dimostrare non solo di essersi addottorato in diritto a Padova, ma anche di non aver commesso alcun reato e che nessun componente della sua famiglia, da cui direttamente discendeva (vale a dire padre, avo, bisavo), avesse mai esercitato arti vili e meccaniche. L'apparato veneziano richiedeva ai suoi funzionari non solo la tecnicità e la pratica del diritto, bensì anche una dimostrazione della raggiunta nobiltà, o per lo meno di una conquistata "civiltà". Prima di giurare fedeltà alla Repubblica di fronte ai Capi del Consiglio dei Dieci, i futuri assessori avrebbero dovuto sottoporsi ad una indagine, da parte degli Avogadori di Comun, con testimoni e documenti (atti di nascita, di matrimonio dei genitori, ecc.), i quali dovevano dimostrare che il richiedente possedeva i requisiti richiesti dalla legge 1722 (39).

III. 3. I veneziani a Vicenza: i Rettori e le Corti

Sin dall'inizio della conquista della Terraferma. Venezia si era preoccupata di dare dignità e prestigio a coloro che venivano inviati nelle città del dominio in

qualità di rappresentanti di uno Stato sovrano (40). La loro presenza era curata nei particolari e in ogni luogo, influenzando così la vita politica e civile della Terraferma.

A Vicenza, al Podestà veneziano era stato assegnato, quale residenza privata, uno dei tre palazzi che costituivano l'insieme della basilica palladiana, quello volto ad oriente, la Domus Comestabilis, comunicante con la torre del Tormento, o del Girone, per mezzo dell'arco degli Zavattieri, e con il salone, dove si riuniva il Maggior Consiglio, mediante una galleria (41).

"I grandi lavori fatti nel secolo XV nelle città sono sì frutto della ventata innovatrice portata dai rettori... ma sono nel contempo espressione dell'accoglimento da parte delle città suddite di questo incitamento, così oneroso per le loro finanze, a rinnovarsi, ad adeguarsi alla città dominante" (42).

Il cerimoniale di insediamento del Rettore, poi, si atteneva a tutti i canoni dell'ufficialità denotando un fasto notevole. "Le cerimonie pubbliche, a Venezia come fuori, erano solenni, condotte con quel fasto bizantino che era entrato a far parte della loro tradizione civile e religiosa. Le vesti più ricche, gli addobbi più lussuosi; e la solennità grave degli atti. Solenni erano gli arrivi dei rettori nelle città, le loro partenze, lo

scambio celle consegne tra chi giungeva e chi se ne andava; solenne il loro ingresso e la loro presenza in chiesa; solenne l'arrivo di altri rappresentanti, come i Sindici inquisitori in Terraferma" (43).

Nei reggimenti principali il lusso era necessario corredo per chi rappresentava il potere veneziano e ne sembrava l'innegabile corollario della carica, a dispetto delle frequenti ed inefficaci regolazioni suntuarie emanate dal "Magistrato alle Pompe" lungo il corso di tre secoli, dal '500 al '700.

I Rettori avevano l'orgoglio di essere i rappresentanti di una delle più rinomate città d'Europa, portatrice di una civiltà che si era fatta mediatrice tra oriente e occidente e il cui patriziato si contrapponeva alla nobiltà di terraferma, terriera e feudale.

Ad acuire la distanza, Venezia aveva escluso dall'esercizio della sovranità politica la nobiltà del dominio: solo ai componenti del patriziato era consentito, infatti, accedere alle cariche direttive dello Stato.

I consigli cittadini continuavano a mantenere la loro importanza a livello locale, ma la partecipazione dei nobili alle cariche principali risultava scarsa (44).

D'altra parte tra aristocrazia veneziana ed aristocrazia locale i rapporti non erano mai stati facili, dal

momento che venivano a contatto mentalità e modi di vita troppo diversi.

L'aristocrazia vicentina, variegata al suo interno, considerava i rappresentanti come un male necessario, che non doveva, comunque, turbare gli equilibri di forze
presenti nella città e che costituivano il risultato dell'uso e, frequentemente, dell'abuso del loro potere.

Per dare un'idea dei rapporti tra Rettori veneziani e nobili vicentini basta ricordare una parte presa dal Consiglio cittadino nel 1560, in cui si afferma che la "bassa plebe, di questa sugerita da alcuni sediciosi", non solo non ha "reputati degni della gratia loro", i "gravissimi et integerrimi" rappresentanti veneziani, ma "gli hano fatto contra libelli famosi seminandoli et attacandoli in diversi lochi della città".

La parte precisava di temere, quali conseguenze, "scandali et disturbi" come era accaduto in passato diverse volte (45).

Nei secoli passati il genere dei "libelli famosi", o "cartelli infamanti", rappresentava la voce anonima della pubblica opinione. Tuttavia questa voce poteva essere manipolata da un singolo individuo o da un piccolo gruppo (46).

E in effetti tali episodi trovavano origine nei tentativi che una fazione nobiliare, emarginata

Nell'ambito dei poteri consiliari, stava conducendo per mettere in difficoltà di fronte a Venezia il gruppo oligarchico dominante.

La persistenza di una forte tradizione municipale limitava di fatto i poteri dei Rettori: abbiamo visto come l'antica magistratura del Consolato disponesse di un'autonomia nel settore della giustizia penale che non trovava facilmente riscontro in altre città della Terraferma.

Ciò rappresentava un elemento di insofferenza per i Rettori più consapevoli della loro principale prerogativa: l'esercizio dell'"arbitrium", ossia il dovere di subordinare qualsiasi decisione non a rigide norme o teorie giuridiche, bensì ad una valutazione squisitamente politica.

Il Rettore che giungeva a Vicenza, portava con sé, se non proprio l'arroganza del governante, la convinzione della superiorità del suo ceto: "Quello che differenziava i rettori veneziani" scrive il prof. Cozzi "era il fatto che essi non erano… rappresentanti di un sovrano, ma sovrani essi stessi, in quanto membri del corpo depositario della sovranità della Repubblica: uguali, seppur con diversi compiti e con minori onori, al doge, di cui avrebbero potuto prender il posto, se li avesse eletti il favore dei loro pari… Significava

per ciascuno l'onore e il peso di una straordinaria dignità, l'essere il simbolo di una repubblica che protendeva il suo dominio fino all'estremo del Mediterraneo, che ne controllava in gran parte il traffico, che poteva trattare, con la sua potenza e le sue ricchezze, da pari a pari, con papi, re, imperatori" (47).

Nell'amministrare il rappresentante veneziano aveva come scopo "l'honore d'Iddio et gloria sua, l'honore di questa Serenissima Repubblica, il bene e la felicità di quei popoli"; egli con il suo operato doveva procurare affinchè "la Città, et territorio fossero ubertosi di tutte le cose necessarie per il nodrimento de gli habitatori et viandanti, et che ciascheduno godesse il suo havere, la vita e l'honore, con tranquillità et pace" (48).

Significativo è a questo riguardo l'episodio narrato dalla cronaca del Dian. Nel 1717 all'arrivo a Vicenza del nuovo Podestà e nuovo Capitanio, mandati da Venezia, mentre ritornavano dalla messa celebrata solennemente in loro onore, uno di essi "alla metà della strada di Muscheria fu improvvisamente fermato dal capo della plebe il quale gli espose i bisogni del popolo raccomandandogli inoltre giustizia e amore per esso. E ancora il detto capo della plebe gli presentò un pane e

chiuse il suo discorso in dire essere dovere suo far sì che detto pane sia per tutto il corso del suo governo aumentato" (49).

Nonostante l'opera accentratrice dello Stato, vi é l'incapacità di liquidare le variegate sopravvivenze delle diverse secolari situazioni amministrative, quali privilegi, Statuti, giurisdizioni dei luoghi sudditi. Molti Rettori nelle loro relazioni chiedono più potere al proprio ufficio e quindi all'amministrazione centrale "forse presuntuosi di possibilità che lo stato veneziano non aveva" (50).

E se non ottengono più potere, essi se lo prendono, come viene testimoniato spesso dai documenti. Nel marzo 1599 gli ambasciatori della città di Vicenza protestavano, presso il Tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci, perché i Rettori "alcuna volta da se stessi, e con la corte sola liberano li rei querellatori, e processati al Maleffizio. facendosi notare sopra essi processi. che non si procedi".

La città si doleva "modestamente" per il pregiudizio che tali atti arrecavano alla giurisdizione del Consolato e perciò supplicava "onesto e conveniente suffragio". Il tribunale dei Capi interveniva con due decreti, 8 e 24 marzo di quell'anno, dando ragione alla città.

Ma nel 1687 il nunzio di Vicenza esponeva al Tribunale

dei Capi interveniva con due decreti, 8 e 24 marzo di quell'anno, dando ragione alla citta.

Ma nel 1687 il nunzio di Vicenza esponeva al Tribunale dei Capi come, durante il reggimento precedente, sia da parte del Rettore che dei suoi curiali, fossero stati annotati atti di "non proceder" e anche licenziati alcuni rei senza l'intervento del Consolato. Ancora una volta il Consiglio dei Dieci interveniva affinché i privilegi della città non fossero lesi a causa del comportamento dei suoi rappresentanti.

Lo stesso provvedimento veniva ribadito il 17 dicembre 1721, nel capitolo XIII degli ordini stabiliti per il "Foro Criminale di Vicenza" dai tre inquisitori di Terraferma, Pietro Grimani, Michiel Morosini e Alvise Mocenigo, ma ancora intorno alla metà del '700 veniva presentata, al Consiglio dei Dieci, una serie di casi in cui si lamentava l'operato arbitrario del rappresentante veneziano e dei suoi assessori (51).

III. 4. Il reggimento di Vicenza nel secolo XVIII.

L'impiego nelle cariche dei reggimenti, richiedeva ai

patrizi veneziani. oltre ad una solida capacità politica, un cospicuo patrimonio personale e familiare.

Il lusso, ornamento necessario della carica e - indispensabile alla rappresentazione del potere, rendeva riluttanti i nobili veneziani ad accettare nomine così onerose.

Nel XVIII secolo il declino numerico del patriziato marciano, accompagnato dall'accumulazione delle ricchezze nelle mani di pochi, rendeva più pressante il turn-over degli impieghi e più difficile l'accettazione degli incarichi (52).

Alcune prerogative rendevano nondimeno la carica appetibile a quei nobili che, appartenendo alle frange più povere della loro classe, cercavano nel servizio dello Stato un'opportunità per rendere la propria esistenza, più o meno lecitamente soddisfacente (53).

Ma nel corso del '700 il reggimento di Vicenza vede alcune nomine fortemente criticate per il loro operare scorretto e sottoposto a processo dal Consiglio dei Dieci (54).

Nel XVIII secolo il reggimento di Vicenza vede spesso da un lato l'unificazione delle due cariche, che comportava per il Rettore il raddoppio delle responsabilità e dei carichi amministrativi, dall altro il protrarsi della durata della carica, che si allunga sempre più (55).

Le conseguenze ai tali nomine per i governati erano gravissime, perchè ne andava della buona amministrazione della giustizia.

Deve essere "una grande fatalità di questo paese, ch'ei abbia ad esser governato sempre o da Giovani, o da Poveri" dirà nell'impeto dello sfogo un certo Bernardo Fabris, "partitante", che, insieme all'appaltatore generale dei dazi, portava numerose "querele" all'inquisitore Polo Renier (56).

Questi, durante la sua carica, invia una relazione agli Inquisitori di Stato, sottolineando, con straordinaria lucidità, l'ampiezza degli effetti di una "mala" amministrazione del reggimento di Vicenza, da parte del N.H. Pietro Trevisan.

Il Renier era stato inviato nella città berica dal Senato, affinchè rilevasse "cautamente e con sicurezza qual direzione" tenesse il podestà e vice-capitano in carica, "nell'esercizio della giustizia, così in civile, che in criminale; e se per l'una e per l'altra patiscano li sudditi alcun indebito aggravio".

Quell'anno il Renier era riluttante a passare per Vicenza, addirittura pensava di "tagliar(la) fuori" dal suo giro, per la querela avuta con i deputati della città, nata "per suggestione imprudente" del precedente Podestà, Antonio Diedo, e per l'arresto del conte

Francesco Quinto (57).

"Ad ogni modo pensavo di tenermi lontano da qui perchè qualunque essecuzione della carica, per necessaria, e per giusta, non venisse interpretata, come vendetta mia particolare".

Ma, mentre si trovava a Badia, alcune "notizie ingrate" lo indussero a cambiare idea. Arrivato a Vicenza tu visitato privatamente da molti nobili e da tante altre persone che il Renier non conosceva, ne aveva mai visto prima. E "le lamentazioni fioccarono, se ben destramente portate, e con maniera di esser intesi bensì, ma con prudente cautela".

Si diceva che il Podestà non voleva "ascoltar causa, se non precedevano le sportule, ed esse non giugnessero alle misure da lui stimate congrue". Si raccontava che gli fossero state presentate delle carte dalle parti con due zecchini per ciascuno dei contendenti, e che egli le avesse restituite per l'esiguità della somma, cosicché le parti avevano dovuto trattare e pattuire, affinché si accontentasse di tre zecchini a testa, "attesa la di loro povertà, o impotenza".

Era "voce publica" che le due cancellerie erano state vendute, ma che i cancellieri non fossero due, bensì tre: uno di questi, quello che aveva giurato per la cancelleria prefettizia, non la esercitava

personalmente, ma riceveva lo stipendio da quello che prima l'aveva pagata, col pretesto che due fratelli erano incompatibili nelle due cancellerie principali. "Lo che esser vero", riconosceva il Renier, ma soggiungeva che la parentela doveva essere presa in considerazione prima ed essere restituito il denaro che era stato pagato per ambe le cancellerie. Il cancelliere che aveva giurato e che percepiva lo stipendio, era Girolamo Cecheti, uomo "allevato nelle corti de Proveditori Generali di Dalmatia e Levante, molto ben instrutto del rovinoso costume, che colà si tiene per esterminare la milizia, li serventi, li sudditi, e tutto intero il servizio pubblico; egl'é il beniamino di questo Rappresentate". Il podestà Trevisan era stato Consigliere a Zante "e può aver veduto ed appreso".

Oltre le cancellerie, "è fama che siasi fatto lo stesso delle cariche de sbirri; ed io so, che ne ha di essi soggezzione, non osando far passo contrario alla volontà loro". Il Renier temeva che se "nel Civile vi é tanto", ancor peggio poteva esserci nel criminale. Infatti, egli scoprì che le porte delle prigioni si aprivano per i "delatori d'armi da fuoco", non solo sborsando il prezzo di una licenza e qualche soldo agli sbirri, ma anche versando la "tangente" di uno zecchino al Podestà (58).

P146

Il Renier concludeva amaramente il suo rapporto: "Grande male si é, che vi sia quest'anno del Povero (59): peggior male, che vi resti un solo Rettore e qui, e nell'altre città. Una volta un Rappresentante dava soggezione al Collega; e li sudditi nel caso di alcuna o ingiuria, o violenza dell'uno avevano facile e pronto il riccorso all'altro, e non erano sotto il giogo di un solo. So, che si mormora e qui, e altrove, che, per sollevare li cittadini, siansi sagrificati per questa strada tutti li sudditi della Terraferma".

Il sistema delle sportule, vietato dalla legge, "corr(e) nel tempo, e fino che continua il reggimento del Povero, non l'anno solo, o siano li sedici mesi del Povero: così che si rischia, che, potendo il Rettor povero durar 5 anni; il fine dell'uno sia principio dell'altro povero, com'è avvenuto".

Con l'uso dei donativi in denaro, il rettorato "diventa una ben feconda miniera d'oro; e guai ch'uno sia posseduto da ingordigia di approffittarsi, che potrebbe vender la giustizia all'incanto".

Il Trevisan non doveva, comunque, essere il primo rettore a ricevere sportule, tant'è vero che, fra gli "Ordini Sindicali 1699 per il Foro di Vicenza", viene stabilito, dai tre inquisitori Gradenigo, Belegno, e Marcello, che nessun rettore poteva pretendere e

ricevere, a titolo di sportule, alcuna somma di denaro dai litiganti, "per l'ispedizione di qual si sia causa per visione di scritture... in pena di ducati 50 a gli avocati, o procuratori, che assistessero a gl'interessati, come pure a gl'interessati stessi di mesi sei di prigione, e di non poter mai chi vincesse dimandar risarcimento di spese alla parte, che resta soccombente" (60).

Tuttavia il caso di Pietro Trevisan sembra proprio un caso limite, viste le numerose accuse a suo carico (61). Egli, fra l'altro, mal tollerava di non percepire alcun emolumento dalle funzioni svolte con il Consolato nelle sentenze criminali. E in questi termini un giorno si espresse con una persona "graduata" del Maleficio, alla quale, con "indecenti espressioni", asserì che "più frequenti havrebbe tenute le ridduttioni del Consolato medesimo, se qualche parte di quelle utilità fosse stata a lui corrisposta". Poiché la persona interpellata gli rispose "di non havere arbitrio veruno senza l'assenso di tutto il corpo", temendo di essersi troppo esposto, il Trevisan finse di aver scherzato.

Ma, forse in conseguenza di questo tentativo non riuscito, il Consolato fu riunito solo due volte alla settimana, per cui rimase "giacente un gran numero di processi prossimi ad espeditione, e fra questi, molti

d'omicidio con grave disservizio della giusticia, e danno ancora de sudditi o indolenti, ò Processati".
Nel dicembre del 1731 il podestà Trevisan fu chiamato a presentarsi "nelle carceri" a Venezia, dove fu formato regolare processo dal Consiglio dei Dieci (62).

III. 5. La procedura giudiziaria dei processi criminali.

L'istruzione dei procedimenti criminali spettava quasi sempre all'ufficio del Maleficio, salvo nei casi di omicidio di competenza del Consolato.
Per tutti i reati più gravi, come gli omicidi, i rapimenti, i latrocini ed altri con particolari aggravanti, il notaio del Maleficio, entro otto giorni dall'inizio del procedimento, doveva trasmettere gli atti alla cancelleria, affinché il rettore potesse informare le magistrature competenti.
Al Senato i rettori inviavano informazioni relative a casi di contraobando o attinenti materie finanziarie ed economiche (63). La competenza del Consiglio dei Dieci era molto ampia: nel campo giudiziario essa era estesa fino ad abbracciare tutti i delitti che avessero assunto

connotati politici o che, comunque, avessero intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi (64).

Giunta a Venezia, l'informazione veniva vagliata e la magistratura competente del caso decideva se avocare a sè il proceso o delegarlo; solo nei casi che non richiedevano un accrescimento di poteri, il processo veniva rimesso all'ufficio che aveva iniziato l'istruzione, perchè fosse espedito con autorità ordinaria, ossia rimaneva di competenza del Consolato.

In tal caso il processo era formato nell'ufficio del Maleficio, dai notai locali, sotto la direzione e il controllo del Console incaricato del caso.

I rettori e la Corte Pretoria erano, invece, investiti d'autorità straordinaria quando erano chiamati a giudicare casi che venivano loro delegati dal Consiglio dei Dieci, dalla Serenissima Signoria e dal Senato (65).

Quando una delegazione giungeva ad un reggimento della Terraferma, il processo veniva formato nella cancelleria pretoria oppure, se già era stato iniziato nell'ufficio del Maleficio, veniva subito trasmesso a questa ed ivi continuato fino all'espedizione, che veniva effettuata da entrambi i rettori e dalla Corte Pretoria.

Nella cancelleria del Podestà la formazione dei processi era affidata al cancelliere pretorio e ai suoi coadiutori, assistiti dal giudice del Maleficio, con l'esclusione

dei notai cittadini, che non potevano ingerirsi nell'attività delegata dalle supreme magistrature veneziane.

La cancelleria Pretoria aveva una propria giurisdizione ordinaria, con competenza su pochi casi specifici, come alcuni casi di contrabbando (biade e frumento) e il porto d'armi abusivo.

Le sentenze pronunciate dai rettori, in qualità di giudici delegati, possedevano lo stesso valore giuridico di quelle emesse dalla magistratura da cui era provenuta la delegazione e in una legge, emanata il 29 luglio 1575, il Consiglio dei Dieci stabiliva espressamente che le sentenze pronunciate dai tribunali di Terraferma con la propria autorità delegata, dovessero essere considerate "all'istessa et medesima conditione che sarebbero se fossero fatte da questo Conseglio" (66).

Per affrontare una criminalità sempre più dilagante, che evidenziava l'incapacità e delle realtà locali e dello Stato a operare nel campo della giustizia, il Consiglio dei Dieci usò, nel corso del '700, il sistema della delegazione e dell'avocazione per eliminare le distorsioni e riparare ai vuoti giudiziari, sottraendo al tribunale cittadino del Consolato la parte qualitativamente più consistente della sua attività (67).

Le delegazioni che giungevano ai tribunali di Terraferma erano provviste di clausole diverse, a seconda dell'importanza e del tipo di delitto, nonché delle persone che vi erano coinvolte (68).

Il Senato delegava con il proprio rito ed in tal caso il processo, che veniva istruito nella cancelleria Pretoria, o ivi proseguito dopo essere stato sottratto all'ufficio del Maleficio, era affidato ad uno dei coadiutori pretori.

Il rito del Senato consisteva in un procedimento aperto, rigidamente prefissato da norme ben definite che contemplavano, tra l'altro, la presenza di avvocati difensori .

L'uso di questo tipo di delegazione sembra assai poco utilizzato nel '700: nelle raspe della Corte Pretoria di Vicenza, dopo il triennio 1699-1701, esso non compare più, anche se viene sempre specificata la magistratura che concede il trasferimento dei poteri.

Il Consiglio dei Dieci poteva delegare il processo con la clausola "servatis servandis" o con il proprio rito inquisitorio. Il primo tipo di delegazione, pur permettendo la comminazione di pene più severe, non influiva sostanzialmente sulla procedura giudiziaria: il processo si svolgeva, infatti, secondo il procedimento usuale, chiamato aperto, che prevedeva la presenza degli

avvocati difensori e la pubblicità dei testmoni dell'accusa e delle loro deposizioni, fornendo così all'imputato le più. fondamentali esigenze di difesa.

La formula "servatis servandis", appare raramente usata nelle sentenze delegate, sino a tutta la prima metà del '600, mentre, durante il XVIII secolo, il suo utilizzo si fece sempre più frequente, di pari passo all'aumento dell'attività delegata della Corte Pretoria (69).

Con la procedura particolare del Consiglio dei Dieci, il "rito" per antonomasia, il tribunale di Terraferma poteva usufruire del carattere di segretezza, speditezza e informalità che il Consiglio dei Dieci si era sempre riservato nella sua procedura giudiziaria.

Tale tipo di delegazione, assai frequente verso la fine del XVI secolo e nella prima metà del successivo, comportava l'immediato trasferimento del processo alla cancelleria Pretoria della città che aveva ricevuta la delegazione (70), dove la sua istruzione era affidata al cancelliere del Podestà, coadiuvato dal Giudice del Maleficio o, in sua ssenza, da un altro assessore del Podestà.

Ai notai cittadini era, quindi, vietata qualsiasi forma d'ingerenza nei processi che venivano formati con il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci, nei quali assumeva invece un ruolo determinante la figura del

cancelliere Pretorio che era alle strette dipendenze del Podestà.

Il "rito", grazie all'enorme potere decisionale connesso "alla segretezza, permetteva ai giudici di superare ogni frapposizione burocratica che, nel procedimento ordinario, li costringeva ad una esasperante lentezza (71).

I processi che si formavano con autorità ordinaria o con delegazione "servatis servandis", si chiamavano aperti, e si distinguevano da guelli che si intraprendevano con il rito del Consiglio dei Dieci chiamati, "segreti", o "coperti dal Rito", per una diversa procedura.

L'iter del processo aperto si componeva di tre fasi: l'informativo, l'offensivo e il difensivo.

Un procedimento penale prendeva avvio per "accusa", "denuncia" o "inquisizione".L'accusa, viene definita dal Grecchi, come l'atto con il quale "una persona espone in giudizio un delitto, che non gli appartiene" (72). Tale atto diventava "denuncia" se veniva compiuto da alcune persone a ciò incaricate dalla legge. Queste persone erano i capicontrada, i degani, i governatori e ogni altro pubblico ufficiale, i quali avevano l'obbligo "per le leggi, e per il giuramento che prestano, di dinunziare li delitti, che arrivino alla di loro cognizione" (73).

L'"inquisizione" era, invece, l'indagine che il giudice compiva ex officio per giungere alla "cognizione di un delitto" (74), e veniva intrapresa su querela della parte offesa oppure sulla notorietà o pubblica voce. Quest'ultima veniva intesa come "quella scienza, che ha un gran numero di persone, di un avvenimento, il di cui rumore sia generalmente diffuso. La pubblica notorietà nasce dall'evidenza della cosa, che compariva agli occhi di tutto il mondo, allora quando fu verificato il delitto" (75).

La parte più importante della fase informativa era costituita dalla citazione e dall'interrogatorio ("costituto de plano") dei testimoni, che venivano distinti in giurati e non, a seconda se potevano prestare giuramento, per il rilascio del quale occorrevano determinate condizioni (76).

Se il testimone si rifiutava di rispondere alle domande, oppure forniva risposte non soddisfacenti, il giudice poteva sottoporlo a tortura con "tre squassi di corda pubblica". "Nel qual caso" soggiunge il Melchiorri "gli si deve protestare, che la giustizia riducesi a simil partito non con altra intenzione, che di fargli aprire la bocca, acciò risponda in concreto, o affermando, o negando" (77).

Se l'imputato non era già in carcere perché colto in

flagrante sul luogo del delitto, veniva, quindi, arrestato ("cauto arresto") o veniva chiamato a render conto alla giustizia del commesso delitto ("citazione a informare la giustizia") (78).

I momenti più importanti dell'intero processo erano rappresentati dal "costituto de plano" e dal "costituto opposizionale". Il costituto de plano viene definito dal Grecchi "l'atto, col quale il giudice criminale, per mezzo di piane, semplici, chiare, prudenti, e non suggestive dimande, coerenti sempre al fatto, ed alle circostanze, procura di ottenere dalla bocca dello stesso accusato la verità, e la confessione della colpa (79).

Il costituto era quindi formato dalle domande rivolte all'accusato e dalle sue risposte.

L'interrogatorio iniziava sempre con domande generali, quali le generalità, la professione, i precedenti penali. Seguivano, poi, quelle inerenti al reato commesso, e queste dovevano essere fatte all'accusato con particolari precauzioni: dovevano essere piane, semplici, chiare, prudenti e non suggestive.

Al notaio spettava redigere il costituto, alla presenza del giudice, interrogando il reo sulle imputazioni risultanti a suo carico, "facendo le interrogationi rettamente, secondo gl'inditii contenuti in processo, e

non altrimente, perché si come è termine di giustitia l'indagare la verità, così quando s'inganasse, ò intrigasse il reo con artificii, ò interrogationi perniciose, si farebbe cosa impia con offesa del Signore Dio, e à perditione dell'anima dell'interrogante" (80).

Il costituto opposizionale, chiamato anche "libello del fisco", veniva definito dal Grecchi come "il compendioso epilogo di tutte quelle cose, che si contengono nell'informativo, ed offensivo processo, risguardanti le colpe del processato"(81).

Nell'opposizionale, che faceva proprie le deposizioni giurate dei testimoni, ritenuti attendibili dall'autorità giudiziaria, veniva stabilito il reato che si contestava al reo, con toni piuttosto duri e usando il confidenziale "tu".

Si trattava di un atto molto importante che doveva essere compilato con "impegno di verità e di prudenza", "ne' termini li più. sinceri, con illazioni le più certe e con la più scrupolosa esattezza", perché era in base ad esso che l'imputato poteva organizzare la sua difesa.

Nei processi con il "rito" il costituto opposizionale veniva letto più volte all'imputato, poiché questi non aveva diritto al rilascio di una copia.

La intimazione delle difese nei processi aperti veniva fatta dopo che l'imputato aveva risposto

all'opposizionale, oppure aveva rinunciato a rispondervi. Alla sua richiesta di avere una copia del processo, questa veniva rilasciata a sue spese e gratuitamente all'indigente.

Con il rito le intimazioni venivano fatte a voce, come pure a voce gli si "protestava" di doversi difendere da solo, senza l'assistenza di un avvocato. Questa norma, estremamente rigida, non trovava però nella realtà una rigida applicazione. La prassi giudiziaria, "per una certa tolleranza", permetteva la presenza di un avvocato difensore, il quale si incaricava di riassumere per iscritto i punti sostanziali del costituto opposizionale, e di redigere i capitoli a difesa (82).

I capitoli, che nel processo aperto venivano notificati alla parte accusatrice, non erano che i punti nodali della difesa scritta, integrati spesso da una esposizione, attraverso la quale l'accusato portava le sue giustificazioni, la sua verità attraverso testimoni o scritture pubbliche. Tali capitoli erano poi sottoposti alla visione del giudice, che doveva controllare se possedevano i requisiti previsti dalla legge.

Dopo lescussione dei testi addotti a difesa dall'imputato, si passava alla cosidetta "rinuncia personale", con il quale il giudice chiedeva per tre

volte all'imputato se non aveva altro da aggiungere a propria difesa. In caso negativo si procedeva alla sentenza, che acquistava forza di legge, mediante la sua pubblicazione in un luogo pubblico, l'arengo. La sentenza veniva letta, previo il suono della tromba o del tamburo, dal commandadore alla presenza del rappresentante e della corte.

Note.

1) Relazioni dei Rettori, p.463.

2) Ivi, p.117.

3) B.C.B., A.T., b.198. fase.III bis, c.43, relazione del podestà Lorenzo Morosini al Senato del 16 settembre 1660.

4) Il podestà Girolamo Guerini. ad esempio, nel 1706 afferma di aver trovato "disdotto mille processi giacenti", in Relazioni rettori, p.425.

Si deve comunque ricordare che lo stile enfatico, il rinvigorire di toni nel descrivere determinate situazioni, e comune non solo alle relazioni dei Rettori, ma anche a tutta una serie di memoriali, rapporti inviati alle autorità superiori: il tutto é

P159

sempre proporzionato a ciò che l'autore si propone di ottenere nell'inviare lo scritto.

5) Relazioni dei rettori, p.26.

6) Ivi, p.97.

7) B.C.B., A.T., b.198, fasc.III bis, cc.41-42.

8) Ivi, b.205, fasc.4. c.18.

9) Ivi, b.61, fasc.1, c.183.

10) Ivi, b.201, c.199r. e v., lettera del 7 novembre 1549.

11) Per analogie con la situazione di Verona vedi Vecchiato, Problemi, pp.1-37.

12) A.S.VI., M.G.Cr., b.3, cc.256v. e 257r. Si registrano, però, anche alcuni interventi precedenti nelle ducali 2 agosto 1668 e 23 luglio 1688, in Ivi, c.257v. e c.258r. e v..

Questi proclami non facevano che portare scompiglio nella normativa, già di per se stessa farraginosa. Infatti, lo Statuto prevedeva, nei casi di denunce di omicidio pervenute al Maleficio, l'"obbligo alle Communità e Communi a quali spetta di somministrare la cibaria et honorario, o salario per le spese de nolli, de cavalli, et altro". Perciò il 21 agosto 1705, la città protestava perchè le comunità di Montebello e Lonigo risultavano debitrici di onorari e salari, e, nonostante i "precetti intimatili", avevano ricusato il

pagamento dovuto, "il che non si può, ne (sic) si deve tollerare per le pessime perniciosissime conseguenze, che in materia così grave possono derivare a pregiudizio della giustizia", B.C.B., A.T., b.685, fasc.14, c.14.

Ma, ancora, il 13 novembre 1794 il podestà di Vicenza, Saverio da Mosto, si rivolgeva alla comunità di Comedo, facendo riferimento agli Statuti cittadini, che prescrivevano nel libro terzo, titolo dodicesimo, che, nei casi di omicidio, le spese delle cavalcate e del Consolato dovessero essere a carico dei delinquenti. I governatori della comunità, inoltre, erano tenuti far sequestrare e inventariare gli effetti mobili e semoventi "bona mobilia seu semoventia" del malfattore da parte del degano.

Alcune persone del comune di Comedo avevano denunciato i governatori, perchè trascuravano l'applicazione di tali leggi, a pregiudizio di tutti gli abitanti. Il Da Mosto ordinava, quindi, ai governatori il rispetto delle leggi patrie, sotto la pena in caso di inobbedienza di ducati cento e più ad arbitrio del rettore. B.C.B., A.T., b.686, fasc.31, cc.n.n..

13) B.C.B., A.T., b.201, c.65. Ma ancora il 16 novembre 1576, "avendo inteso la dificoltà che si trova nei far radunare li Signori Consoli di questa Città alle Sessioni", interveniva il Consiglio dei Dieci con una

ducale, ordinando "al Signor Podestà che chiamati a se (sic) li detti Signori Consoli debba farle intendere con gravi parole il dispiacere publico, perchè essi non attendono alle loro incombenze", in Ivi, b.202, car.48r..

14) Relazioni dei Rettori, p.275.

15) B.C.B., A.T., b.683, fasc.4, c.9r..

16) Ivi, b.198, fasc.III bis, c.39r. e v..

17) Relazioni dei Rettori, p.331.

18) Decreto, c.1r. e v..

19) B.C.B., A.T., b.198, fasc.III bis, cc.29-32.

20) Decreto dell'Eccelso, p.n.n..

21) Morari, Prattica, p.l.

22) Altri due veneziani, con il titolo di Podestà, venivano eletti a Marostica e a Lonigo: "nel territorio...sono due castelli populati assai, Marostega e Lonigo, che sono governati da due nobili di questa Republica, con autorità di giudicar solamente le cause civili fino a cento lire di piccioli". Relazioni dei Rettori, p.l15.

23) "L'Eccellentissimo Podestà è il supremo giudice di tutti i giudici di Vicenza e dei Podestà, e de' Vicarj del distretto. Giudica ogni materia civile che non sia specialmente assoggettata ad altri giudici, e quelle materie ancora che da questi ad esso fossero devolute,

come vedrassi nel loro giurisdizioni". Lorenzoni, Instituzioni, e.247.

24) "Ed altresì a lui solo compete la facoltà di decretare le alienazioni fatte dalle femmine in costanza di matrimonio nei casi dalle leggi enunciati, non che quelle dei beni de' pupilli, o dei curandi fatte dai tutori, o dai curatori nei modi prescritti... Finalmente egli é l'unico giudice in materia d'interpretazione de' testamenti". Lorenzoni, Instituzioni, p.247.

25) "All'Eccellentissimo Capitanio appartiene la giudicatura de' dazj, come pure la giudicatura delle persone dal pubblico stipendiate. Esso punisce ancora coloro che andassero di notte senza lume, o con armi e la sua giurisdizione si estende sopra gli osti". Lorenzoni, Instituzioni, pp.247-248.

26) Sandi, Principi, vol.I, p.167.

27) "A tale forma si era giunti abbandonando il primitivo meccanismo detto per "quattro mani d'elezione del Maggior Consiglio e scrutinio dei Pregadi" che consisteva nella votazione su cinque candidati. Uno selezionato dal Senato - sul quale usualmente convergevano le preferenze - e quattro designati da altrettanti elettori a loro volta sorteggiati dal Maggior Consiglio. Nel corso del XVII secolo però, la crescente difficoltà di trovare un candidato pronto ad

accettare l'impiego addossatogli, aveva moltiplicato a dismisura le elezioni, diventate così logoranti da far cadere in odio il dovere elettorale e il metodo con il quale si esplicava... Per conseguenza s'andava accrescendo l'influenza del Senato, delegato a scegliere, dietro parte del Maggior Consiglio, un unico candidato; un'influenza che si faceva via via più intensa fino a che, nel 1672, una legge stabiliva che il Senato proponesse automaticamente il candidato, senza la necessità di un pronunciamento del Maggior Consiglio in tal senso". L. Megna, Riflessi, p.281.

28) La carica di Camerlengo era stata sdoppiata in seguito ad un provvedimento del Maggior Consiglio che per facilitare ai cittadini "il modo d'impiegarsi", s'ingegnava d'accrescere "in numero li luoghi". Ognuno dei due doveva percepire un salario di trenta ducati al mese compreso quello che godeva l'ufficiale incarica che doveva venir ripartito fra i due. A.S.VE., C.X, Del., reg.46, cc. 172v-173r.

29) Bressan, Serie, p.12.

30) Ivi, p.13.

31) Morari, Prattica, p.10.

32) Ivi, p.11. Gli assessori erano soggetti, inoltre, ad un periodo di vacanza prima di sostenere l'incarico nella stessa città.

33) "Né si può pensare che questi dottori di diritto rinunciassero poi a valersi della loro cultura, a cercare di far leva sui canoni di giudizio che essa ispirava, che si adattassero a far propria la valutazione di equità alla veneziana, che il podestà avesse proposto; tanto meno é da ritenere che dovendo applicare gli Statuti o le consuetudini delle loro città, permeate di diritto romano, andassero poi a integrarli, quando fossero manchevoli, con norme tratte dallo Statuto veneto, e non piuttosto con guanto offriva l'immenso Corpus iuris giustinianeo". Cozzi, Repubblica, p.279.

34) Bressan, Serie, p.16.

35) Morari, Prattica, pp.21-22.

36) Ivi, pp.22-28.

37) Lorenzoni, Instituzioni, p.251.

38) Morari, Prattica, pp.12-13.

39) A. Viggiano, La carriera, pp.67-74.

40) Ai pubblici rappresentanti, ad esempio, era vietato "il comparire per la città senza l'habito della carica", A.S.VE., Ing.St.. Ds.Rt., b.376, scrittura del 28 dicembre 1714.

41) Barbieri, Cevese, Magagnato, Guida, pp.86-106. Per le similitudini tra il palazzo della Ragione e il palazzo Ducale v. Arslan, Il gotico, pp.257-269.

42) Cozzi, Ambiente, pp.504-505; ma v. anche dello stesso: Ambiente veneziano, pp.93-146.

43) Cozzi, Ambiente, p.504.

Per la fastosità e solennità dell'abbigliamento dei Rettori veneziani basta vedere la grande tela dipinta da Jacopo Gassano nel 1573, conservata al Museo civico di Vicenza. Il lunettone rappresenta Silvano Cappello e Giovanni Moro, podestà e capitano di Vicenza, che rendono omaggio alla Vergine col Bambino, affiancata da S. Vicenzo, patrono della città, e da S. Marco, "custode e garante della grandezza e del dominio di Venezia". Rigon, Arte, p. 88.

Le cerimonie pubbliche vengono puntualmente registrate e raccontate, con dovizia di particolari, dal canonico Dian nella sua cronaca:

"1715. Nel giorno 7 agosto sacro al nostro glorioso concittadino S. Gaetano Thiene, fu battezzata nella Cattedrale, con tutta pompa e solennità, una figlia di sua eccellenza Pietro Foscarini capitanio. dell'età di un anno. Fu perciò addobbato, con tutta l'eleganza, l'atrio della chiesa con drappi di oro e cremesi e con specchi e bacili di argento. Alla diritta v'era il trono per monsignor vescovo e dalla parte opposta, una ricca credenziera ove fu riposta la nobil infanta. Il coro e l'altar maggiore erano egualmente ornati". Dian,

Notizie, fasc.I, c.42 r. Il Dian riporta anche, passo per passo, in una lunga descrizione, le cerimonie che accompagnavano l'ingresso dei nuovi rappresentanti veneziani: Ivi, cc.46-47.

44) La mancata fusione dei ceti dirigenti locali con quello veneziano verrà visto dal pensiero illuministico come una delle cause principali della decadenza della Repubblica, v. Berengo, La società, pp.259-276.

Sul peso e sulle funzioni della nobiltà all' interno degli stati regionali: Berengo, Patriziato, pp.493-517 e Mozzarelli, Stato, pp.421-512.

Il prof. Scarabello, in un suo saggio, ha affermato che, il vero impasse dell'amministrazione veneziana dei territori sudditi, non é la mancata associazione di rappresentanze nobiliari di Terraferma al potere, ma é il fatto che il lavoro di mediazione dei Rettori é destinato al fallimento, per l'incapacità del governo centrale di dare conseguenze concrete all'istanza di riforme, di aggiustamenti, di aggiornamenti, dell'azione amministrativa, dei quali per altro viene riconosciuta la necessità. G.Scarabello, Nelle relazioni, p.488.

45) B.C.B., A.T., b.201, cc.224-225. L'episodio è riportato, secondo una fonte diversa, anche in un saggio del prof. Povolo, Crimine, pp.418-419.

46) La scritta sui muri della città è, in fondo.

l'equivalente della lettera anonima di denuncia inviata ad u
quotidiano nei nostri giorni: anche in questo caso può accadere ch
un rancore privato si esprima sotto il camuffamento dello spirit
civico pubblico. In età moderna il "libello famoso", sotto qualsias
forma, anche di poesia, era considerato una forma deviente, che er
necessario reprimere e sottoporre a processo. V. Burke, Scene, cap
VIII, Insulti e bestemmie, pp.118-138.

47) Cozzi, Ambiente, p.503.

48) Relazioni dei Rettori, pp.89-90.

49) Dian, Notizie, sub data.

50) Scarabello, Nelle relazioni, p.488.

"Ho per verità conosciuto" dirà il podestà Giovanni Cavalli nella sua relazione "che questa lunghezza e tardità dell'espeditioni causano la molteplicità de delitti che succedono nella Città et in quel territorio con diminutione de suditi che vengono ammazzati o che vanno banditi per tali casi, con grandissimo pregiudicio di Vostra Serenità". Perciò suggerisce che "sarebbe ispediente altrettanto proprio quanto necessario l'ordinare fosse fatta una scielta di processi per casi più gravi et havutola l'Eccellenze Vostre sotto gl'occhi, estrahessero da quella quelli che li paressero per delegarli ad ambidui li Rettori, con la Corte

"servatis servandis". Relazioni dei Rettori, p.390, ma v. anche la relazione di Pietro Tagliapietra, p.19 e di Bernardo Vernier, p.26.

51) "Nel processo esistente nell'uffizio del Maleffizio, e sopra Denoncia presentata dal Decano 8 novembre 1748 segnato Durlo n.52 e nell'inventario n.9415 si vede al margine della denoncia medesima registrato quanto segue: Die 25 febraio 1749. Viso Processu, et visa etiam Partis remotione nec apparentibus probationibus nil deliberandum censui. Index Rationis loco.", B.C.B., A.T., b.205, fasc.5, c.62 e fasc.4, c.2; b.199, fasc.6, e. 19.

Sarebbe interessante, a questo proposito, approfondire la polemica sorta tra i deputati cittadini e il podestà Bertucci Contarmi, il cui operato verrà vagliato dagli Inquisitori di Stato. Il 18 febbraio 1750 gli verrà ordinato: di conservare i privilegi della città, di "non abusare della autorità ne punti di retencioni, e pronutiacione di summarij Giudici", di allontanare il suo aiutante, di "impedire le militari esecutioni rispetto alli formenti ò biave", A.S.VE, Inq. St., b.378, scrittura del 24 febbraio 1750.

52) "Per guanto si affermasse che il diritto di governare i luoghi soggetti delio stato sussisteva nell'ordine aristocratico, per quanto le leggi volessero

che le fortune di tutti i cittadini fossero obbligate al servizio della Patria, e in particolare le fortune più opulente sostenessero gli incarichi più cospicui, la realtà era conformata in modo da rendere asfissiante la pressione degli impieghi pubblici sui singoli, che molto sovente tentavano e riuscivano a liberarsene". Megna, Nobiltà, pp.338-339.

53) "Ma dopoché un Della Tavola, stanco di litigi mossigli dai Thiene per beni che aveva vicini ai loro, lasciò tutto il suo avere al podestà di Vicenza. nel secolo XVIII molte volte vennero a questo reggimento gentiluomini, alle cui scarse fortune quel reddito valea un tesoro". Cabianca e Lampertico, Storia, pp.773-774.

54) Chiaramente si tratta di un fenomeno che investe tutta la realtà delle terre soggette a Venezia: v., ad es., il contenuto dei mandati del Consiglio dei Dieci, emessi nei confronti di Iseppo Maria Bonlini, podestà e capitano di Adria negli anni 1781-82, e di Antonio Balbi, podestà di Badia nel 1780, in A.S.VE., C.X, Cr., b.158, 1 settembre e 23 maggio 1788.

55) Nel 1756, Domenico Balbi, ad esempio, termina la sua carica dopo 60 mesi, v. Relazioni dei Rettori, p.487.

56) A.S.VE., Inq.St., Ds. Rt., b.377, 6 luglio 1731.

57) La vicenda a cui si riferisce il Renier é quella esposta nei capitoli precedenti e contenuta in A.S.VE,

P.T.M., S., Ds., b.290, fasc.5.

58) Il Trevisani era, inoltre, accusato di aver assolto un imputato di omicidio, dopo aver percepito "non poccho proffitto di soldo, esibitogli circa al tempo della sua espeditione da persona nominata in processo per sortir puramente il di lui patrocinio".

Gli effetti deleteri dei sistema delle sportule, per la giustizia criminale, sono piuttosto evidenti. Eppure, nelle carte processuali rimaste, più di tutto il resto, viene sottolineato come egli, "deviando sin dal principio del suo primo impiego da quella retta inviolabile probità che deve essere inseparabile da chi proffessa il carattere di padrino, e sostien la figura di publico rappresentante, siesi abbandonato allo studio d'approffittarsi con una troppo osservabile avidità di interesse, in tutto ciò che poteva farsi profficuo così in civile, che in criminale...", A.S.VE., C.X, Cr., b.139, 20 novembre 1731.

59) Per "povero" il Renier intende il rettore che preveniva dal settore della nobiltà povera e che quindi era scarsamnte provvisto dei mezzi economici richiesti dall'importanza della carica.

60) Ordini, pp.7-8.

61) La serie delle imputazioni a carico del Trevisani é molto lunga ed é contenuta nelle sette pagine che

costituiscono il mandato di "presentazione alle carceri". Fra tutte, vale la pena di rilevare la vessazione subita dai due comuni di Sandrigo e Montecchio, che furono "soggetti a sopraffattion d'interesse per proffessate non meno indebite, che stravaganti, et insolite corresponsioni", come ad esempio il pagamento di dieci ducati e un vitello alla corte e all'aiutante del podestà per recarsi alle mostre delle ordinanze. Le comunità si rifiutarono di pagare, per cui furono arrestati i sindaci di entrambi i paesi. A.S.VE., C.X, Cr., b.139, 20 novembre 1731.

62) Dian, Notizie, c.95r..

63) La delegazione del Senato viene usata "ne' casi di contrabbando, e di altre violazioni, che intaccano, piucché la vita, o l'onore de sudditi, la pubblica economia". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.50.

64) Il Consiglio dei Dieci "ha la piena potestà di avvocare a sé, con la strettezza dei quattro quinti, o di delegare, anche col rito, che specialmente si usa da questo magistrato nella formazione de' processi, e che perciò viene detto rito dell'Eccelso Consiglio, e di segretezza, ad altri magistrati, o giusdicenti, il giudizio capitale di tutti quei casi, di dentro, e di fuori, che per la gravità, per le circostanze, e per le conseguenze delle cose riconoscansi ben meritevoli, che

vi si ingerisca la suprema autorità". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.14.

65) "La giurisdizione criminale si divide in ordinaria, ed in estraordinaria, o delegata. La prima é annessa all'autorità del magistrato. La seconda è quella, che concede il Consiglio di Dieci: ovver'anche il Senato ai di lui magistrati in quelle delinquenze, che non sono al detto Consiglio riservate. Di due specie ella é poi la delegazione: o servatis servandis, o con rito, e segretezza. Egli è come se fossero delegati col rito que processi, che il Consiglio di Dieci ed il Senato commettono nelle materie di loro relativa pertinenza". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.20.

66) Povolo, Aspetti, pp.162-163.

67) Vedremo più avanti, che alcuni reati di vitale importanza per l'amministrazione della giustizia, come il latrocinio e l'omicidio, verso la fine del '700, furono sottratti, in grossa misura, al giudizio del Consolato.

68) Un iter particolare veniva osservato nei confronti dei religiosi che dovevano apparire in qualità di testimoni o di accusati: infatti un procedimento a loro carico, poteva iniziare solo dopo che il Consiglio dei Dieci aveva concesso la facoltà di procedere "contra quoscumque"

69) Povolo, Aspetti, p.165.

70) La delegazione poteva essere fatta al rettore che aveva trasmesso gli atti o a quello di un'altra città.

71) Povolo. Aspetti, pp.161-167.

72) Grecchi, Le formalità, vol.I, p.23.

73) Ivi, p.24.

74) "Ora però per generale consuetudine l'attenzione del giudice si debbe stendere su tutto ciò, che sconvolge l'ordine sociale; che è scandaloso; e che è proibito dalla legge espressamente. Egli deve quindi prendere informazione ex officio su di qualsivoglia delitto da lui subordorato: eccettuati per altro l'adulterio, e per identità di ragione lo stupro, quando non sieno stati accompagnati da violenza; lo stellionato; le ingiurie verbali, che non sieno dirette al magistrato, o al giudice in officio; il furto semplice; e tutti gli altri delitti privati, o leggieri: circa i quali il giudice non imprende la inquisizione, se non sia preceduta la instanza degli interessati". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.27.

75) "Un uomo, il di cui concetto e universalmente cattivo, e che la pubblica voce annunzia per un malvagio, si può facilmente presumere l'autore di un'azion criminosa; e per conseguenza si può prendere informazione contro di lui, senza offendere le leggi del

giusto, e dell'onesto. E' prudenza però, che intorno la pubblica contraria voce se ne riceva negli atti la conferma da testimonj di probità, e non sospetti". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.40.

76) Ivi, pp.80-83; Melchiorri, Miscellanea , pp.59-69 e 78-81.

77) Melchiorri, Miscellanea, p.60.

78) "Ne' delitti, che hanno annessa la pena afflittiva del corpo, si deve procedere sempre colla carcerazione dell'incolpato. Se evidente non sia, che una tal pena corrisponda alle circostanze del delitto, ovvero questo sia leggiero, egli é più umano il procedere con quella citazione, che... s'intima all'inquisito". Grecchi, Le formalità, vol.I, p.88.

79) Ivi, p.121.

80) Priori, Prattica, p.76.

81) Grecchi, Le formalità, vol.I, p.161.

82) Ivi, pp.181-182.

Cap.IV. L'attività giudiziaria del Consolato e della Corte Pretoria.

IV.1. Le sentenze.

Lo studio di una parte delle sentenze dei processi celebrati a Vicenza nell'arco di un secolo (1690-1791), può chiarire alcuni aspetti dell'attività giudiziaria del Consolato e della Corte Pretoria e del quadro criminoso, di certo non completo e preciso, del territorio vicentino, e della risposta che alla criminalità davano e la città di Vicenza e la Repubblica di Venezia (1).

Le sentenze ricevevano "forza, e vigore operativo" attraverso la pubblicazione in un luogo pubblico chiamato "arrengo", alla presenza del rettore e della sua corte, previo il suono del tamburo o della tromba. Esse venivano lette, tali e quali si trovavano trascritte nel libro delle sentenze, chiamato "raspa" (2).

Dato il suo carattere di sintesi la sentenza è una fonte d'archivio di per sé ristretta, che rende problematica

un'indagine di tipo sociologico e non permette di analizzare gli aspetti fondamentali dei procedimenti giudiziari (3).

Per contro contiene alcune informazioni utili sull'imputato, espone talora in modo stringato, tal'altra con prolissità, i reati e gli eventi che li hanno caratterizzati, riporta, infine, tutti i documenti più importanti prodotti all'interno del processo.

Non si può trascurare, inoltre, il fatto che le sentenze rappresentano uno strumento prezioso che ci permette, pur attraverso l'ottica deformata dei governanti, di avvicinarci al complesso di atteggiamenti e al codice di comportamento delle classi subalterne (4).

Tutte le sentenze, ma sopratutto quelle della Corte Pretoria, sono caratterizzate dallo stile solenne, "tonante": è la voce della giustizia che parla, una giustizia che sembra avere uno spessore granitico che, come vedremo in seguito, in realtà non ha.

Ogni imputato appare un malfattore, di indole incline al male e quindi sicuramente colpevole dei fatti che gli vengono addebitati, tanto che nel caso in cui la sentenza assolva o dia luogo a non procedere, il lettore rimane piuttosto perplesso.

D'altra parte il tono delle sentenze doveva essere roboante e minaccioso, proprio per il loro carattere

pubblico. La lettura delle sentenze, infatti, doveva provocare un'intensa e profonda partecipazione collettiva; doveva, soprattutto, incutere soggezione verso la giustizia, e la soggezione era considerata dai governanti un deterrente del crimine.

Le sentenze non venivano lette solo in arengo, ma quelle di morte venivano proclamate o affisse sul patibolo e quelle di bando venivano lette anche sui gradini della chiesa, dopo la messa festiva, quando l'affluenza di gente era quindi maggiore, nel paese dove era avvenuto il crimine e in quello di domicilio e di residenza del reo (5).

La tabella I indica il numero dei processi e quello degli imputati dell'attività svolta dal Consolato nel quinquennio 1732-36 e nel decennio 1781-91 (6).

Il dato più significativo che emerge dal confronto fra i due periodi é rappresentato dai valori complessivi: le cifre del quinquennio sono nettamente superiori, e per numero dei processi e per numero degli imputati, a quelle del decennio.

Il significato di una tale disparità è molto complesso. Poiché nel suo insieme l'andamento della popolazione vicentina durante il secolo XVIII é caratterizzato dalla cosiddetta "stagnazione"(7), la diminuzione dell'attività giudiziaria del Consolato può essere

imputata solamente a due cause: il minor ricorso alla giustizia da parte dei vicentini e la progressiva ingerenza della Corte Pretoria, a cui il Consiglio dei Dieci delegava un sempre maggior numero di processi.

L'esame delle tabelle III e IV mostra che, senza ombra di dubbio, nella seconda metà del '700, l'omicidio era reato quasi sempre delegato alla Corte Pretoria.

Questo fatto ridimensiona uno dei privilegi del Consolato, in quanto aveva poco valore che fosse il Console ad istruire il processo di omicidio senza la supervisione del Giudice del Maleficio, se poi il caso passava di competenza al Podestà e ai suoi assessori, con la ripetizione dei costituti e degli esami nella Cancelleria Pretoria.

Nel suo complesso la tabella IV indica un'attività giudiziaria del Consolato ridotta all'essenziale: sono rappresentati quei quattro o cinque reati per i quali occorreva procedere senz'altro ex-officio o su denuncia delle persone pubbliche obbligate a farlo per legge.

Manca il complesso dei reati minori, indicatori indiscutibili di una certa litigiosità, ma anche di vitalità dialettica tra governanti e governati. Si può parlare a ragione, quindi, di mancanza di fiducia nelle istituzioni, quindi, e di conseguenza nella giustizia che ne é diretta espressione. Mancanza di fiducia che

gli stessi contemporanei denunciarono a più riprese, pur rimanendo inascoltati.

L'inquisitore Polo Renier, il 10 settembre 1731, informava il Consiglio dei Dieci, che la terra di Malo era "posta" in "soggezzione" al conte Alessandro Muzan, un nobile dal temperamento talmente prepotente, che gli era giunta voce di molte violenze perpetrate, dallo stesso senza che fosse inoltrata regolare denuncia.

Egli riferiva della violenza subita da un figlio di Gio. Battista Clementi, persona benestante, "che comodamente vive delle sue entrate", e che, ciò nonostante, aveva temuto a far presentare le denuncie del chirurgo e del medico.

"Che non siasi data denonzia di un fatto pubblico" conclude il Renier nel suo rapporto "mi ha dato un poco di fastidio, più me lo ha dato, che la stessa persona offesa abbia operato, che non se la dasse", come a dire che la stessa persona offesa aveva fatto in modo che non fosse inoltrata la regolare denuncia presso le autorità (8).

"Li grandi comandano le cose come vogliono" dirà un testimone che, presentatosi più volte a deporre presso l'ufficio del Maleficio, con stupore si era visto "licentiato senza prendere la sua deppositione".

Il suo costituto doveva servire per il caso di Catarina

Ferrara, una ragazzina di quattordici anni stuprata, sulla pubblica strada di Motta di Costabissara, dal conte Ascanio Bissari con una pistola in mano. Il fatto era stato denunciato il 26 luglio 1717, ma ancora l'8 settembre 1723 il podestà Girolamo Querini. su istanza del padre della ragazza, rilevava che il processo giaceva al Maleficio senza essere stato proseguito (9).

Ma non si deve trascurare a mio avviso un altro fattore, di cui parlerò soprattutto nell'ultima parte di questo lavoro: l'interpretazione della legge, piuttosto che la rigida applicazione della stessa, divenne la regola sempre più seguita da parte dei giudici sia del Consolato che della Corte Pretoria.

Si osserva, ad esempio, come tra i reati di competenza del Consolato sia consistente, nella prima metà del secolo, quello che io ho definito come "scarico di arma da fuoco", definizione data che comprende una piccola gamma di sfumature: lo sparo effettivo dell arma, contro persone e cose, che però non reca alcuna offesa; lo "scrocco" dell'arma senza fuoriuscita di proiettili; il "puntare" o alzare l'arma contro qualcuno, ossia la minaccia a mano armata.

Le pene stabilite erano oltremodo eccessive tanto che una parte del Consiglio dei Dieci del 28 ottobre 1557, stabiliva che il reo cui si imputava di aver sparato.

anche se il colpo non aveva recato nè ferite, né offese, se presente venisse condannato alla forca, se assente con il bando definitivo e perpetuo, e con la confisca dei suoi beni (10).

Gaspare Zanini, contumace, viene condannato al bando perpetuo da tutto il Dominio, compresa Venezia, il Dogado e i 4 luoghi, perché accusato dal degano di Dal Ferro, il 14 settembre 1727, di aver sparato contro Lorenzo Bertocco molte colpi di fucile, dai quali "Deo permitente, illesus remansit" (11).

Nella seconda metà del '700, non solo questo tipo di reato non viene quasi più perseguito, ma i pochi imputati sono sempre assolti o rilasciati con un "non procedere".

IV.2. I reati. Premessa.

Le tabelle III, IV, V e VI mostrano la suddivisione dei processi secondo il reato commesso dall'imputato. Nel riportare i dati si sono dovuti adottare alcuni criteri

di uniformità. Nel caso di più reati a carico dello stesso imputato, si é tenuto conto solo dell'accusa principale, per cui alcuni rei di omicidio sono anche accusati di rissa e alcuni casi di ferite includono anche il reato di ingiuria e di blasfemia.
D'altra parte con queste tabelle non si ha la pretesa di compiere un'analisi seriale del crimine, ma si cercherà di analizzare i tipi di reato in cui maggiormente incorrevano i vicentini nel '700; l'ambiente e la mentalità in cui nasceva il crimine, e, nei limiti del possibile, il tema dei rapporti fra stato e cittadini.
Nell' affrontare l'analisi di alcuni reati non ho operato una scelta in base alla maggiore o minore percentuale di un crimine rispetto ad altri, ma ho seguito quell'invisibile filo d'Arianna che si dipanava dalla lettura delle sentenze e dalle carte processuali.
Sicuramente sono rimasti penalizzati alcuni aspetti importanti della vita settecentesca, ma questo é un limite, a mio parere, in cui si incorre quando ci si accosta a fonti archivistiche così ricche di materiale.

Omicidio, ferite e percosse: la legge e i giuristi.
Se da un lato, nel corso dei secoli mutano le condizioni della vita materiale e le gerarchie dei valori,

dall'altro l'uomo ha sempre cercato di assicurare le norme della convivenza sociale e, quindi, di far rispettare la legge. Nella natura delle azioni criminose e nelle motivazioni psicologiche non ci sono differenze di grande rilievo fra passato e presente.

Ciò che cambia nel tempo sono le implicazioni sociali della criminalità e il concetto stesso di reato, l'insieme delle azioni che la società, e la legge da essa stabilita, considerano come delitti.

Nel '700, secondo alcuni trattatisti penali, lo scopo della legge è il bene pubblico: "salus populi suprema lex esto", cita dai latini il Grecchi. Il fine delle leggi e la "felicità pubblica", e in particolare la "interna sicurezza della città", che garantisce l'onore, la libertà, la vita del cittadino.

"Non sia lecito ad alcuno" soggiunge il Grecchi "il fare cosa contro lo stato della Repubblica, ovvero offendere altrui ingiustamente, o vendicare con privata autorità l'offesa" (12).

In età moderna dominava ancora l'idea che la violenza rappresentasse un pericolo, una minaccia per l'organizzazione politica e sociale.

La violenza veniva, quindi, identificata innanzittutto come un'azione che turbava la pace e la quiete pubblica, che infrangeva le regole su cui poggiava lo Stato, e,

infine, che provocava un danno alla vittima.

Per raggiungere il suo scopo, per riuscire a conservare tra gli uomini i "diritti naturali" e la "reciproca tranquillità", la legge era, ed é, dotata di sanzioni penali.

Ma innegabilmente una parte del diritto era costituita da consuetudini, cioè da pratiche tradizionali, recepite dal costume, trasmesse da tempo immemorabile e rese sacre dalla loro stessa antichità.

Sicuramente l'omicidio era universalmente aborrito: il divieto di uccidere é un assoluto morale fatto proprio da molte società fin dai tempi più remoti (13).

Scrive Guido Ruggiero: "L'omicidio violava i più reconditi tabù e i bisogni della società veneziana, distruggeva l'istituzione familiare, il fluido corso dell'economia, l'organizzazione e il controllo del governo. L'omicidio e la rapina erano i due crimini più nefandi e abitualmente si risolvevano o con grandi mutilazioni del malfattore o con la sua esecuzione capitale" (1.4).

I testi di legge sono una delle prime fonti che vengono esaminate da chi è interessato alle risposte che la società dava alla violenza. Tuttavia questo approccio metodologico presenta alcuni svantaggi. La legge, infatti, per sua stessa natura è conservatrice e spesso

rispecchia sistemi e valori da un lungo tempo desueti che sopravvivono in essa a dispetto dei profondi mutamenti intervenuti nella prassi giudiziaria.

I contemporanei fecero, senza ombra di dubbio, alcuni progressi nella loro definizione e distinzione sul piano teorico, ma erano ostacolati dalla necessità di seguire le vicende di tutto quel farraginoso corpo legislativo, caratteristico dell'organizzazione del governo veneziano.

La configurazione del reato di omicidio, così come si trova delineata nella legislazione veneta, si fa risalire a tempi remoti, adirittura, al "Liber promissionis maleficii" del 1232, compilato sotto il dogado di Giacomo Tiepolo.

In esso sono riservate solo poche righe alle azioni lesive e all'omicidio, ma é un esempio significativo di legislazione veneziana che affida al giudice un'ampia discrezionalità. L'omicidio, contemplato nel capitolo XI, viene considerato quale conseguenza estrema di una lite fra due o più persone, tenuto salvo il caso di legittima difesa:

"Ma se 'l Percussor l'ha amazzado (eccetto caso defendendosi) sia impiccalo. Et tuti questi, che i saran sta con il percussor, patiranno simile pena, se loro l'hara ferido" (15).

Tratto comune degli Statuti comunali.,il colpevole di lesioni personali veniva punito con una somma pecuniaria, divisa tra lo Stato e l'offeso, aggravata in caso di fuoriuscita di sangue provocata da arma da taglio. In tutti gli altri casi la condanna era affidata alla "discretion" dei giudici.

Più severe sono invece le pene previste se le lesioni o l'omicidio sono associate al furto: perderà la mano colui che rubando percuote "con la man aperta" o colpisce la vittima con un pugno e faccia fuoriuscire sangue; "in qualunque altro modo habbia fatto sangue, facendo robaria, o preda, sia impiccado" (16).

Nel libro terzo degli Statuti del comune di Vicenza, il "titulus" sedicesimo é riservato, in modo piuttosto sommario, agli omicidi. In caso di omicidio, se il reo non poteva provare, per mezzo di testimoni idonei, la legittima difesa, il caso fortuito o comunque la minorazione della sua colpa, l'unica pena prevista era quella capitale con l'alternativa, in caso di assenza dell'imputato, del bando perpetuo dal Comune, secondo la forma stabilita dagli Statuti stessi (17).

Nel paragrafo successivo veniva distinto l'assassinio dall'omicidio (18) e, per estirpare la terribile genìa degli assassini, si stabiliva che questi venissero puniti con "ultimo mortis supplicio, videlicet quod

plantentur cum capite infenus et pedibus supra".

Le ferite e le percosse erano state trattate, invece, nel "titulus" quindicesimo, assieme agli insulti, alle ingiurie e alla rissa.

In otto paragrafi veniva contemplata, in modo dettagliato, tutta una casistica secondo il tino e la gravità delle lesioni ("super faciem" o "extra faciem", "si sanguis non exiverit" o "si vero sanguis exiverit"; "vacuis manibus" o "cum armis vetitis per Statuta, vel aliqua re evidenti et apta ad nocendum percusserit") e secondo il luogo in cui veniva commesso il reato (il fatto era reputato più grave se commesso in chiesa, o nel palazzo del Comune o in una casa di sua pertinenza, o nel peronio della città rispetto altrove).

In base ai casi previsti vi era poi tutta una serie di pene corrispondenti (19).

I precetti contenuti negli Statuti sono quelli tipici dello stile della giustizia medioevale: individualistico e personale, piuttosto che basato su di un astratto e prefissato concetto di giustizia immanente alla legge.

Nel corso dei secoli le leggi successive più che il reato dell'omicidio nelle sue forme, riguardarono il coinvolgimento della sfera privata nella lotta alla criminalità e videro un'accentuazione e un'estensione delle sanzioni premiali e penali.

Verso la metà del ‘500, infatti, il Consiglio dei Dieci stabiliva la possibilità da parte di ogni cittadino di catturare e uccidere coloro che fossero stati colti in flagranza di reato, con la facoltà per l’uccisore di appropriarsi di "tutte le armi, cavalli, danari, e le robbe, che li delinquenti presi vivi, o morti, a quel tempo si trovassero haver appresso di loro insieme co’l terzo del tratto de’ beni delli delinquenti li quali tutti subito gli siano confiscati, e gl’altri due terzi siano divisi secondo il consueto" (20).

Si dovrà arrivare agli anni ottanta del XVII secolo per avere la prima delle due leggi che tanto condizioneranno la prassi giudiziaria in materia di omicidi.

Fondamentale appare, infatti, la parte del 30 ottobre 1682 presa dal Consiglio dei Dieci per porre un freno ai "troppo frequenti omicidi" che avvenivano in ogni parte dello Stato veneto "con grave offesa del Signor Dio, con perdita annuale di considerabilissimo numero di sudditi tanto cari al Principe".

In essa veniva stabilito che chiunque "nell’avvenire ammazzerà alcuno in questa città, venendo preso, e convinto dell’homicidio, al tempo della sua espeditione... non possa... esser contro di lui proposta altra pena, che di morte. Non presa questa, altra non possa proporsene, che di perpetua carcere oscura, o di

P189 ""

dieci anni di galera, havuto riguardo alla conditione delle persone de i rei, e quando neanche questa restasse presa, all'hora sia in libertà di mandar quell'altra parte, che per propria coscienza stimerà più aggiustata".

Nel caso poi l'omicida non cadesse nelle forze della giustizia "il bando loro doverà essere perpetuo, e deffinitivo de tutte le terre, e luochi, navilj armati, e disarmati con pena capitale, confiscation de beni, e condition de anni vinti, ne altra minore possa essergli data" (21).

Nel caso in cui la vittima restasse ferita "debasi attender l'esito", poiché in caso di successiva morte si doveva procedere come stabilito. Se invece il ferito si risanava, la pena prevista era la galera per cinque anni o la prigione per dieci, "quali non venendo presi, possino li giudici sodisfar la loro coscienza". Sarà una procedura osservata fin quasi alla seconda metà del secolo. All'interno della Corte Pretoria il giudice delegato a leggere la parte del 1682 e a proporre la pena, quasi a prefigurare l'odierno pubblico ministero, é talora il Giudice del Maleficio, tal'altra quello della Ragione.

Nel Consolato, invece, la parte viene letta, "prima d'ogn'altra cosa", il primo giorno di "ridutione" del

quadrimestre (22).

Nelle stesse condanne incorreva colui che. in qualunque modo, offriva ricovero o aiuto agli uccisori. Chi, invece, riusciva a consegnare alla giustizia uno o più rei si assicurava, oltre ai benefici garantiti in precedenza, una taglia consistente.

Agli incentivi, rivolti in particolare ai capi contrada e agli uomini di comun, sotto forma soprattutto di taglie e sgravi fiscali, faceva riscontro la possibilità di incorrere nelle pene di "prigione, corda e galera" in caso di inadempienza dei propri doveri nel controllo e nella persecuzione dei malviventi.

La parte 8 giugno 1690 ribadiva le disposizioni di quella del 1682, precisando però alcuni punti. Nei casi di morte verificatisi in pura rissa, senza armi da fuoco, come in quelli accidentali e "non culposi", veniva levato l'obbligo di applicare la "pena più rigorosa della morte", affidando la sentenza alla coscienza dei giudici. Così pure veniva stabilito per i casi di ferite, sempre non di arma da fuoco però, in cui la vittima si risanasse (23).

Nel volume secondo de "Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto", stampato a Padova nel 1791, il Grecchi definisce l'omicidio come "una violenza illecita fatta da un uomo alla morte fisica di un altro uomo".

Sulle orme del diritto romano, egli distingue l'omicidio in tre categorie: il necessario ossia la legittima difesa, l'involontario e il volontario. L'omicidio involontario viene diviso in due categorie: il "non criminale", o casuale, che é "l'omicidio commesso per un accidente, che non si sia potuto prevedere, né prevenire".

Fra gli esempi riporta il caso del cacciatore che uccide un uomo volendo colpire la bestia, ma vengono definiti come "casuali" anche gli omicidi commessi da "un infante" o da un "insensato" o da un "furioso", ossia "persone incapaci a discernere il bene, ed il male" (24).

L'involontario "criminale", chiamato anche colposo, "comprende, cioè, un tale omicidio tutti quei fatti, che si riscontrino comessi bensì contro la intenzione, ma che l'effetto sieno di una colpa antecedente"

Questo é il caso, dice il Grecchi, di colui che getta pietre in un luogo per il quale passa gente e uccide una persona con un colpo. L'omicidio colposo é caratterizzato, quindi, dalla "non" intenzionalità dell'evento cagionato dalla inosservanza delle norme (25).

Nella classe degli omicidi colposi egli annovera pure

quelli causati da uno "stromento. che non poteva naturalmente produrre la morte": il colpo di un bastone, la percossa arrecata con le mani o con i piedi (26).

Questo tipo di omicidio corrisponde all'odierno "preterintenzionale", che consiste nel cagionare, senza volerla, la morte di una persona con atti diretti a commettere il delitto di percosse o di lesione (27).

Ma la distinzione più importante é quella che divide l'omicidio volontario in "semplice o puro" da quello "con premeditazione o pensamento". Con "omicidio semplice" si intende "quell'uccisione, che si commette ne' moti primi della collera, del dolore, o nella veemenza di altra passione, sicché non abbia avuto tempo la riflessione. Si dice anche in rissa, o rissoso" (28).

L'omicidio premeditato, detto anche "a sangue freddo", é l'uccisione compiuta con deliberazione criminosa mantenuta per un intervallo di tempo (29). Premeditato, dice il Grecchi, è pure l'omicidio commesso in conseguenza di una rissa quando siano passate le ventiquattro ore "dal furore della collera" (30).

Ampio spazio, poi, viene dato dal Grecchi all'analisi di nove casi di omicidio aggravato dalle circostanze, dai luoghi e dalle persone: l'omicidio per mandato, per tradimento, per congiura, con arma da fuoco, per mezzo di veleno e di "erbarie", l'infanticidio, il patricidio

e l'assassinio. (31).

IV.2. Le cause della violenza.

L'esplodere delle passioni, nella maggior parte dei casi, erano il contesto dei crimini violenti, in special modo dei ferimenti e degli omicidi. Ma spesso le azioni criminose sembrano rappresentare un fenomeno intrinseco della vita sociale, e, talora, un genere di attività collaterale, che, nel caso dell'associazione a banda armata, coincide con il ripudio di un modo di vita regolare e stabilizzato.
Sarebbe certamente interessante poter analizzare gli ambienti e le occasioni che fanno scaturire questi atti di violenza, ma le raspe criminali non forniscono sistematicamente queste notizie. Nelle brevi sentenze del Consolato il tutto viene racchiuso sovente in un "causa ut in processu" oppure "causa prorsus indebita" oppure "nuncupati (sic) causa", "causa indicata sed non bene liquidata ut in processu".
Nei casi in cui viene riportata la motivazione dell'azione violenta, questa viene indicata con una

"" p!94

locuzione tipicamente prammatica: "salumodo ebrietate motus". "ludi causa in caupona", oppure "in calore rixae", "ob causam furore incensi", "male affectus inquisitus in animo atque ira comotus".

Le sentenze della Corte Pretoria, essendo molto più estese, raccontano con dovizia di particolari la meccanica dell'accaduto, esprimono giudizi morali stereotipati sull'imputato, dalla cui "perversa indole" spesso fanno scaturire l'evento delittuoso, ma tacciono sovente sulla causa del crimine.

E questo silenzio, a mio parere, sta ad indicare la difficoltà di sintetizzare in poche parole la complessità delle motivazioni. Del resto si tratta di un'impresa ardua dal momento che sentimenti umani e motivi di interesse si mescolano in modo tale da rendere difficile dire dove finisce l'uno e comincia l'altro il tutto dilato a dismisura da una vita di stenti, da carenze alimentari e dall'abuso di alcool.

La lettura delle raspe mostra come la maggior parte degli atti di violenza scaturisca dalla lite che avviene all'osteria, a causa del gioco, o del troppo vino bevuto, o dei pochi soldi che il perdente deve pagare e che sono la posta della partita.

Le restanti violenze vengono commesse per un'infinità di motivi che vanno dal saluto non corrisposto al credito

che il debitore non vuole pagare, dalla rivalità in amore al rancore per le divisioni ereditarie, al dispetto di vedere inzaccherato il proprio vestito dal cavaliere che se ne va per la propria strada incurante del prossimo.

L'omicidio di Andrea Vitella, avvenuto a Santorso il 21 settembre 1787, con arma di punta e taglio, nell'osteria del paese da parte di Domenico Spinelli, viene motivato da una certa inimicizia fra i due: il Vitella pretendeva di essere creditore nei confronti dell'altro di una "lievissima summa" "per conto d'una mancia per una così detta sbara, ossia tasca pagata in mano di esso Spinella da nota persona per le seconde nozze da essa incontrate dopo il caso di sua vedovanza" (32).

Nicolò Mercante,invece, verso le tre di notte del 17 settembre 1786, sulla strada che portava da Santa Croce alle Maddalene, incontrò Sebastiano dall'Amigo il quale, "niun mal suspicante", stava tornando a casa. Nicolò salutò Sebastiano, il quale "per esser appunto di notte non si credette in dovere" di rispondere al saluto, per cui tra i due corse un breve alterco, in seguito al quale il Mercante estrasse il coltello e colpì quattro volte l'avversario uccidendolo (33).

Valentin Bernardi e Giuseppe Casarotto si erano trovati tutti e due il 19 giugno 1768 nell'osteria della vedova

Fogo, nella Val dei Signori, in compagnia di Antonio Collareda. Al momento di uscire, per tornare a casa tutti e tre insieme, i primi due furono trattenuti da un'altra persona, così che il Collareda si incamminò da solo.

Poco dopo partirono anche Valentino e Giuseppe e arrivati al ponte che divide la Val dei Signori dalla Val dei Conti, videro poco lontano il Collareda che li chiamava, sollecitandoli a raggiungerlo. I due, che erano "oltremodo ubbriacchi", intesero la cosa "malamente", tanto che il Casarotto con la pistola e il Bernardi con il fucile, gli spararono adosso, ferendolo mortalmente (34).

5.4. I luoghi della violenza.

La strada.

Nella maggior parte dei casi, il luogo dove avvengono questi atti di violenza é pubblico e dove la gente ha maggiore possibilità di incontro, vale a dire la strada e l'osteria.

Così Fernand Braudel descrive la strada che appare dai "quadretti" di Jan Breughel: "In generale se ne discerne a stento il tracciato. Non lo si riconoscerebbe certamente a prima vista senza il movimento di chi se ne serve. E costoro sono in generale contadini a piedi, una fattoressa con i suoi panieri che va al mercato su una carretta, mentre un pedone tiene per la cavezza l'animale. Talvolta, naturalmente, si tratta di scalpitanti cavalieri, di una carrozza a tre cavalli, che hanno l'aria di tirare allegramente un'intera famiglia borghese" (35).

Le strade hanno una funzione necessaria, una funzione di prim'ordine nella vita sociale ed economica della comunità. A parte alcuni tratti di strada, esclusivamente cittadini, pavimentati e curati in modo particolare, tutte le altre vie di comunicazione diventano impraticabili, per giorni interi, in autunno per le piogge, in inverno per le nevi.

Ciò nonostante, e malgrado la carenza dei mezzi di trasporto, la popolazione si muoveva più di quanto si possa immaginare.

Polo Renier riferiva al Senato come i contadini vicentini fossero dediti al contrabbando del sale per il "tenue" guadagno di due soldi: essi, infatti, andavano a

comperarlo nel Polesine cove costava quattro soldi la libbra contro i **sei del resto delle** provincie

"Quaranta miglia di viaggio" commenta metaforicamente l'Inquisitore "si contano da villani come un solo passo, particolarmente nella stagione oziosa del verno, dove non sono occupati ad alcun lavoro della campagna" (36).

Nelle ore notturne, e nei momenti in cui vengono tesi gli agguati ai viandanti incauti, le strade sembrano guanto mai deserte e lontane dal resto del mondo. Ma durante il giorno, e in certe ore della giornata, sembrano brulicare di gente che si sposta, si incontra, scambia quattro chiacchere, litiga e si offende.

Il primo dicembre 1785, su una pubblica strada di Malo, Battista Zatta offese con "ingiurie e contumelie" Antonio Zattara, quindi gli diede uno schiaffo. Di ciò non contento, con uno strumento rurale detto volgarmente badile, di cui era munito, gli diede una percossa sopra la testa e lo Zattara, dalla violenza del colpo, cadde a terra. La percossa gli fece riportare una contusione con pericolo di vita, perciò dovette essere curato da un "perito" che lo sottopose ad una "emissione di sangue" (37).

Antonio Baggio si trovava, il 17 giugno 1790, nella contrada di Pianta Lunga, tra Breganze e Sandrigo, quando per strada trovò Antonio Mascarello diretto verso

la propria abitazione. Il Saggio lo rimprovero subito appena lo vide, perché, come testimone, al processo formato per la morte dolosa di suo fratello Battista, aveva testimoniato il falso a favore dell'imputato per la "mancia di un ducato argento".

Poiché il Mascarello protestava di aver deposto la verità e di non aver percepito denaro, il Baggio con un bastone lo colpì, per tre volte in testa "con pericolo di vita", una volta sulla scapola sinistra e un'altra sul braccio destro "senza pericolo" (38).

La strada, proprio per la sua funzione di "pubblica comunicazione", é il luogo dove si manifestano la religiosità e devozione popolare, attraverso le rogazioni, le processioni e la "via crucis" pasquale, nonché la rappresentazione di usi e costumi locali, come i chiarivari, le "epifanie" e molti altri.

A Sarego il 28 febbraio 1790, verso le due ore di notte, i fratelli Francesco, Paolo e Antonio Righetto. insieme ad altri compaesani, se ne andavano per le strade a cantare e a suonare, secondo l'usanza del "battimarzo". Ma giunti nelle vicinanze della casa dei Parise, ne uscì uno dei fratelli, Giuseppe, probabilmente infastidito dal frastuono festoso, armato di schioppo e con quello dimenò un colpo al petto ad Antonio Righetto. Alle "querelle" di Paolo per le offese al proprio fratello,

uscì pure Francesco Parise padre, accompagnato dagli altri suoi figli, armati tutti di schioppo, il quale vibrò una forte fianconata a Paolo e mentre Fancesco Righetto ne afferrava lo schioppo, per impedire ulteriori offese, Giuseppe gli sparò contro una fucilata per la quale Francesco Righetto rimase ferito "senza pericolo" (39).

L'osteria.

L'osteria, in età moderna come nel medioevo, era il luogo dove passare il tempo libero. In un certo senso andare all'osteria era la forma più comune di svago. Il ruolo dell'osteria, così spesso messo in rilievo per le campagne, non era meno rilevante nel contesto urbano, nonostante l'esistenza di altre possibilità di passare il tempo libero e la diffusione del "caffè" nel Settecento.

Tutti i quartieri della città e tutti i paesi del territorio erano pieni di taverne e bettole, tanto che a fine Settecento se ne lamenterà il numero "eccessivamente accresciuto... che sempre più si va

aumentando" (40).

In base agli statuti della fraglia degli osti non occorrevano particolari requisiti per esercitare il mestiere: bastava versare una tassa prescritta, dalle sei libbre vicentine nel 1571 (ma poi alla morte dei fratelli della fraglia i figli potevano entrare pagando solo sei soldi) ai cinque ducati nel 1770 (41).

Le autorità cittadine rivolgevano attenzione al bisogno di controllo degli osti, e prevedevano tutta una serie di sanzioni, che andavano dalle pene pecuniarie a quelle detentive, affinchè fossero rispettati pesi e misure dei cibi e delle bevande. In particolare, gli osti dovevano usare i recipienti legali, non adulterare la qualità del vino, fare il pane nella giusta proporzione di farima di frumento e quella dei succedanei (42).

Pur essendo un lavoro umile, il mestiere dell'oste era tenuto in grande considerazione: la sua remunerativitá faceva dimenticare una certa fama equivoca che aleggiava attorno alla figura di chi svolgeva tale lavoro. La fraglia, inoltre, godeva di una configurazione sociale dotata di un certo rilievo: aveva un suo posto nelle processioni cittadine e, probabilmente, una sua influenza sull'amministrazione pubblica della città (43).

Il 7 luglio 1772 la fraglia degli osti supplica il

podestà Marco Aurelio Soranzo affinchè revochi l'ordine di chiudere le osterie alle due di notte, provvedimento adottato "per oggetti di buona disciplina, e per impedire le risse ed altre trascendenze nei sudditi".

I supplicanti, circa 140 famiglie della città, sottolineavano che il loro "miserabile stato" avrebbe risentito "un pregiudizio sensibilissimo", "portando nei singoli esercenti una non indifferente minorazione di consumo". La situazione era aggravata dal fatto che i bassi ministri, ai quali competeva far rispettare l'ordinanza, assoggettavano i singoli osti a "irregolarità e malvessazioni". Dieci giorni più tardi il podestà revocava l'ordine di, chiamiamolo così in chiave moderna, chiusura anticipata (44).

I clienti delle osterie provenivano da ogni classe sociale, anche se la loro composizione dipendeva dall'ubicazione del locale, dalle possibilità che offriva e, infine, dai suoi prezzi. Molte volte però finivano per ritrovarsi, presenti nella stessa stanza, o anche seduti allo stesso tavolo, borghesi e ambulanti, artigiani e girovaghi, contadini e nobili.

Naturalmente quest'ultimi non sono i membri più in vista della città: si tratta dei Mascarello, Sesso, Velo, famiglie di lunga tradizione, ma di scarsa importanza all'interno del consiglio cittadino.

L’8 settembre 1791, Nicola Velo, figlio del conte Gio.Batta, era stato tutto il giorno a "uccellare" con il nobile Antonio Monti e un certo Angelo Curti. Alla sera tutti e tre si erano recati all’osteria detta la "Loggetta", situata in borgo San Felice, dove avevano bevuto del vino.

Al momento di andarsene, il Velo, che aveva riscosso la "tangente" dai suoi compagni per la bevuta, ritardava il pagamento della somma dovuta all’oste. Allora il Curti lo sollecitò, ma, alle sue parole, il Velo gli puntò contro lo schioppo di cui era provvisto e il Curti, per evitare ulteriori inconvenienti, se ne andò dall’osteria.

Il Velo accompagnò il Monti verso la sua casa, posta in contrà dei Carmini, e sul portone trovarono il Curti, che nel frattempo vi era giunto.

Ormai era mezzanotte, e di lì passò un fanciullo di circa dieci anni, che rivolse loro alcune parole "insultanti", alle quali il Curti reagì "dimenandogli uno schiaffo". Il Velo prese pretesto da questo fatto per puntargli nuovamente lo schioppo contro, per "investirlo con una fiancata", ma il Monti riusci ad afferrargli la canna dello schioppo, permettendo così al Curti di darsi alla fuga. Non contento di tutto ciò, il Velo, appena riuscì a liberarsi, puntò nuovamente il

fucile addosso ad una persona che stava ìi passando per la strada e che se ne fuggì atterrita.

In seguito Nicola cercò di coinvolgere un altro Velo, Antonio, contro i fratelli Monti per l'affronto subito. Probabilmente Nicola Velo quella sera era ubriaco, ma nella sentenza viene taciuto, forse perchè non era uno stato dignitoso per un nobile.

Contumace, il Consolate lo condannò per due anni con un bando "minimo" che comprendeva la città di Vicenza e il distretto, Bassano, il suo territorio e tre miglia oltre i confini di Bassano e dai quattro luoghi "giusta le Parti" (45).

Il 2 luglio 1791, verso le ore 19, era sorta una lite tra Antonio Longo e il conte Ugolino Sesso, figlio del conte Scipione, a causa del gioco con cui si stavano trattenendo nell'osteria di Domenico Brunello al Tormeno. Dopo aver rivolto alcune parole ingiuriose al conte Sesso, Antonio uscì dal locale con un altro Longo, Michele, e si munirono entrambi di un bastone.

Uscito dall'osteria pure il conte ricominciarono ad insultarsi, finché Antonio Longo si avventò contro il Sesso al quale vibrò una bastonata sul sopraciglio.

"Abbracciatisi quindi tutti e due caduti a terra", Antonio Longo estrasse un coltello, chiamato "ragagnolo", con il quale impresse una ferita sul collo

All'avversario. Nel frattempo Michele Longo, con il legno di cui era munito, si avventò contro Gasparo Dal Lago, che era intervenuto nello scontro per mettere pace negli animi, e lo ferì (46).

L'ambiente dell'osteria di fatto coincide con la casa dell'oste. Ha, naturalmente, una cantina, la "cella vinaria", una cucina, un locale con il focolare e i tavoli. Accanto alla porta d'entrata vi è quasi sempre la "restrelliera" dove gli avventori depongono i fucili (47).

Spesso, oltre alla stanza principale, vi sono altri locali, disposti in parte al piano terra e in parte su quello superiore, nei quali, volendo, si può anche dormire alla notte in una delle stanze.

Era, quindi, il posto d'incontro per chi si trovava lontano da casa e doveva necessariamente fermarsi per cenare e pernottare.

Ma l'osteria svolgeva un ruolo particolare nella vita degli emarginati, di coloro che senza fissa dimora non possedevano una casa. Per tutta questa gente l'osteria, in particolar modo quella urbana, era una specie di focolare domestico, un luogo, comunque, dove passare il tempo. Qui sperperavano il denaro elemosinato o proveniente dalle refurtive, si incontravano malviventi e meretrici, si stipulavano patti criminali e si

architettave.no azioni delittuose (48).

Francesco e Zuanne fratelli Fanchin, Francesco Pollo, Batta Mantovan, Francesco d'Antonj Napolitano, tutti di mestiere "ladri", formavano tra loro e con altri, una "rea tristissima catena". Prima di assaltare la casa dei fratelli Pietro e Giovanni Sacchieri di Almisano, l'11 febbraio 1765, l'intera banda trascorse all'osteria della Lobbia veronese tutto il giorno precedente.

Sei di loro uscirono dal locale verso le cinque di notte e, a mano armata, entrarono nella casa dei Sacchieri. I due fratelli, però, assieme ai figli e ai servitori, pprofittando del fatto che i banditi erano intenti a cercare il denaro negli armadi, riuscirono ad opporre una strenua difesa e a mettere in fuga i delinquenti, che si rifugiarono nell'osteria da cui erano partiti.

Due di loro, infatti, erano stati colpiti e si lavarono le ferite con "vino puro". Dopo mezz'ora di sosta se ne andarono e si trasferirono dalle parti di Cologna, all'osteria della Brancaglia, dove trovarono alloggio per otto giorni, il tempo per risanare le ferite.

Nell'una e nell'altra osteria i componenti della banda non cercarono di nascondere l'origine delle ferite, ma anzi raccontarono ai presenti il loro misfatto, quasi gloriandosene (49).

L'osteria come la chiesa e la piazza, costituiva un

importante centro sociale. Tuttavia era un'istituzione ambivalente, sentita anche come insidia e pericolo, una trappola per il viaggiatore. Lamentele e invettive riguardo alle taverne, viste come la dimora del diavolo, sono nella letteratura un elemento costante e un motivo stereotipato (50).

Anzolo Pasqualin, detto Panzale, da Lonigo, Antonio e Domenico fratelli Lavezzo, Zuanne Caichiolo, da Lonigo. Gregorio Panzoldo da Noventa Vicentina, Bastian de Grandi, o sia Marchesin, ferrarese, si ritrovarono la mattina del 23 agosto 1700 nell'osteria dei "Ponteseli". tra Barbarano e Noventa, e stettero tutto il giorno a bere e a giocare.

Verso sera arrivarono dalla parte di Noventa, Alessandro Nievo e Domenico Gobbato insieme con Francesco dalla Rizza e Zuanne Negroti, i quali, in "habito di pellegrini" stavano tornando da Roma dove si erano recati, "per puro istinto di pietà **e divotione per l'anno Santo", insieme ai confratelli della compagnia del Santissimo Crocefisso.**

Poco lontano dall'osteria, li incontrò Domenico Lavezzo, che attaccò discorso unendosi a loro per la strada. Scorgendo l'osteria i pellegrini mostrarono desiderio di fermarsi, perché l'aria cominciava ad oscurarsi, ma l'"empio" Lavezzo li convinse a proseguire il viaggio,

come fecero, tenendo il cammino verso Barbarano. Intanto il Lavezzo, entrato nell'osteria, raccontò ai suoi compagni del passaggio dei pellegrini e subito decisero di inseguirli per derubarli.

Armati tutti di un fucile, inseguirono i pellegrini e raggiuntili all'altezza della fornace dei Rosa. li assalirono per rapinarli. Uccisero barbaramente tre dei pellegrini, quindi, spogliati i morti e fattisi consegnare gli "averi" dai vivi, tornarono all'osteria dei "Ponteseli", dove fecero un resoconto del misfatto a Bastian de Grandi, capo della banda, e ad Antonio de Mori, suo servitore, che s'incaricarono poi di vendere la refurtiva all'ebreo Trevese di Cologna (51).

I momenti di maggiore affluenza sono i giorni festivi e le ore serali, e sono anche i momenti in cui si registrano il maggior numero di delitti (52).

All'osteria si stava seduti per ore intere mangiando trippe, pollastro o castagne, e bevendo vino. Si chiaccherava e si discuteva, ma soprattutto si giocava alla "mora", a carte, il "tressette", al gioco del "tibusco" o dell'"amore", al "trionfo degli uccelli", al "tornello della bianca e della rossa". Si giocava anche al tiro a segno, "a trare al segno": si appendeva un "coppo" ad un filo e vinceva colui che sparando riusciva a perforarlo da parte a parte, senza romperlo (53).

In ogni gioco, pur non essendo d'azzardo, c'era una posta: una piccola somma di denaro oppure un boccale di vino. Il gioco era segno di allegria e di svago, e chi non trascorreva il tempo partecipando non era degno di far parte di una buona compagnia, per cui, attorno ad esso, vi erano sempre concentrati gruppi di uomini.

Il 13 marzo 1787, in un magazzino di Gio.Batta Tamburin situato a Schio, si trovava Paolo Rampon detto Smiderle a giocare a carte contro Giuseppe Talin.

Ad un certo punto arrivò Giuseppe Pozzer detto Palesa, e si mise a guardare il gioco. Dopo poco invitò il Rampon a scommettere cinque soldi sopra la partita, il quale accettò prontamente ed entrambi depositarono il denaro in mano di una terza persona.

Il Rampon rimase vincitore per cui si appropriò anche della scommessa, nonostante le proteste del Pozzer. che a torto dichiarava esser lui il vero vincitore. Tra di essi nacque, quindi, un "altercazione" e il Pozzer pose mano alla pistola, che aveva già tirato fuori dalla tasca e nascosta dietro la schiena durante il gioco, di cui era semplice spettatore, e "montato l'azzalino" la rivolse contro l'avversario, sparando nello stesso tempo il colpo.

Alzatosi di scatto dalla tavola, il Rampon prese un legno che trovò lì vicino e si nascose dietro un tino

posto all'entrata del magazzino. Gli astanti. temendo per la propria vita, dovettero lasciare solo, in balia di se stesso, il Pozzer, il quale, vistosi libero, subito si portò dove era nascosto il Rampon. Cominciò poi a provocarlo, con "minacciose espressioni" e con la pistola in mano, affinché uscisse dal nascondiglio. Balzando fuori, il Rampon si scontrò con l'avversario e gli diede in testa "un si' gagliardo colpo" con il bastone. che il Pozzer, "gridando ajuto", cadde tramortito a terra (54).

Nelle osterie, come negli altri momenti di festa, gli uomini mangiavano e bevevano di più, alterando il normale comportamento, "trasgredendo" le regole di vita quotidiane. Nonostante le reiterate istanze dei rettori, i governanti cercarono sempre di intervenire con moderazione sui momenti e sui luoghi di festa, ben sapendo che la festa forniva una valvola di sfogo per le tensioni sociali (55).

L'8 febbraio 1789, a Nove, alcuni avventori si divertivano ballando al suono di un violino, in una delle camere superiori dell'osteria del paese. Zuanne Zanini aveva pagato 15 soldi al suonatore affinchè lo seguisse per suonare in un altro luogo. Questo fatto aveva suscitato le proteste dei presenti, in special modo di Francesco Caron e in breve era nata una rissa.

Scesi frettolosamente tutti nella cucina, lo Zanini aveva preso dal focolare un "supioto" di ferro e si era messo a inseguire il Caron attraverso la corte, ma il Caron, più veloce, aveva raccolto un sasso e glielo aveva scagliato contro, colpendolo alla testa e causandone il decesso (56).

Nel giorno del giovedì grasso 14 febbraio 1760, a Porciglia di Breganze, si celebrava la festa di San Valentino e molta gente si divertiva a ballare nell'osteria di Mirabella. Vi erano molte persone vestite in maschera: chi "in abito da donna senza essere coperti nel viso, e parte in forma diferente da vomini (sic)", e tutti allegramente ballavano al suono di un violino.

Ad un certo punto il suonatore stanco si fermò, per riposarsi, e così pure i ballerini, suscitando le vigorose proteste di alcuni avventori che volevano continuare a sentire la musica e a **ballare. Le loro pretese, e le succesive ingiurie, furono causa di "rissa e di grave scompiglio", coinvolgendo un gran numero di persone presenti.**

Durante la rissa da un fucile uscirono due spari che uccisero una persona mascherata, mentre altre rimasero ferite e contuse.

Il 14 marzo 1761 furono processate sei persone per la morte della "maschera" e furono tutte

assolte (57).

Le motivazioni che portano all'aggressione e al delitto denotano chiaramente l'impulsività e l'immediatezza di quel genere di violenza: la festa catalizza umori ed euforie che sfociano nelle risse, ma vede anche i devastanti effetti dei fumi dell'alcool.

I fratelli Gaiga, Domenico e Francesco, avevano suonato, tutta la sera della domenica 22 luglio 1759, in un'osteria di Valdagno, l'uno il violino, l'altro il violoncello, dilettando le persone presenti, che avevano ballato fino alle quattro di notte, allorché, stanchi di suonare, decisero di uscire dal locale seguiti da diverse persone. Passati sulla piazza contigua all'osteria per incamminarsi verso casa, i due fratelli s'invitavano l'un l'altro a riprendere a suonare. Avendo udito ciò, Francesco Nissano cominciò a deriderli perché, essendo ubriachi, non potevano suonare. Alle risentite risposte di Francesco Gaiga, un compagno del Nissaro, Domenico Tomba, cominciò a percuoterlo con il fucile, finché dall'arma stessa uscì un colpo che uccise, quasi istantaneamente, il Gaiga (58).

IV.5. Il tempo e le armi della violenza.

Per tutta una serie di motivi, che vanno dal fortuito all'intenzionale, il momento in cui vengono maggiormente compiuti i delitti è il tempo dell'oscurità, vale a dire la fascia che comprende le ore serali e quelle notturne. E' il tempo del riposo, libero dagli impegni di lavoro, in cui i contadini veneti se non si ritrovano all'osteria, si riuniscono nei filò e, al calore della stalla, rinnovavano le chiacchere e continuano i piccoli lavori manuali.

Ma la notte, con le sue paure e i suoi agguati, é infida, poiché fa lega con i dissoluti, i ladri e gli assassini (59). Costituiva un'aggravante, infatti, l'aver compiuto il reato dopo il tramonto o in un luogo isolato, in quanto la vittima, come quando veniva teso un agguato, aveva minori possibilità di difendersi e più difficoltà a ricevere soccorso (60). Ancora ai nostri giorni il diritto penale considera l'oscurità come circostanza aggravante comune di un crimine (61).

L'avere un'arma a portata di mano acuiva il pericolo di ferite e di omicidi. L'arma preferita dai contadini, ma anche da artigiani e bottegai (62), era senz'altro il coltello, elemento che, un po' per abitudine e un po'

per lavoro, faceva quasi parte del loro vestiario.

Poteva trattarsi più propriamente di un'arma di taglio e punta, una spada o "spadina", o "mucrone"; oppure del coltello tradizionale a serramanico, "temperino". Ma solitamnte erano strumenti legati al lavoro rurale, come il "ronchetto", coltello dalla lama ricurva che serviva a potare le viti, il "masango", un grosso coltello a mezzaluna rigonfia usato per potare, tagliare i pali e la legna in genere, ma anche per macellare il maiale: la "sesola", lo strumento che serviva a mietere il frumento (63).

Molto diffuse erano altresì le armi propriamente dette come l'archibugio o schioppo, fucile, la terzetta o la pistola, il palosso o baionetta (64).

L'uso delle armi da fuoco era consentito solo per mezzo di una licenza (65) ed erano previste severe sanzioni per il porto abusivo, soprattutto di quelle da fuoco, ma non dovevano essere un deterrente significativo visto l'impiego diffuso di tali armi e gli abusi nella concessione delle licenze (66).

Inoltre la repressione del reato di delazione, di competenza esclusiva della Corte Pretoria, si rivelava assai meno energica della norma scritta. Nelle sentenze esaminate colui che veniva sorpreso con armi "improprie" riusciva sempre a dimostrare di essere provvisto della

relativa licenza e veniva rilasciato, con una assoluzione o con un "non procedere".

Giacomo Guisson, della coltura di Camisano, era stato trovato dai ministri di giustizia della città nell'osteria di Biagio Freo, in Borgo Padova, alle due di notte del primo settembre 1766 con la pistola in mano come se stesse aspettando qualcuno. Arrestato e perquisito dai ministri gli fu trovata al fianco una seconda pistola e anche la licenza a portare armi in qualità di assistente al dazio macina (67).

Il Guisson fu nuovamente arrestato l''11 agosto 1767 dal conestabile per delazione d'armi corte da fuoco, mentre si trovava nella coltura di Casale. Questa volta, nel costituto de plano, egli ammise la delazione, ma affermò di avere con sé quelle armi allo scopo di fare il "batticampagna".

Questa volta, però, il Guisson aveva a suo carico il reato contestatogli l'anno precedente e una "carta" estratta dai volumi dell'officio del maleficio che lo caratterizzava per malvivente, perciò fu condannato a 18 mesi di galera e, in caso di inabilità, a stare in una prigione serrrata alla luce per tre anni (68).

Le politiche di controllo sono quindi incerte: l'esigenza di disarmare i violenti doveva essere armonizzata con quella della difesa o, addirittura, del

coatto intervento dei privati in funzione giudiziale.

"Chi con essi sbirri camminasse armato" sostiene il Melchiorri "per assisterli in qualche arresto, non caderebbe in delitto di delazione, mentre assumerebbe il carattere di ministro della Giustizia. E né pure incorrerebbe in pena, secondo il parere di qualche dottore, chi camminasse da sé solo per uccidere un bandito; imperciocché, concessa dalla legge la sua morte, si presumono concessi anche li mezzi opportuni per arrivare a quel fine" (69).

Più una società é armata, più essa é violenta, ma in compresenza di numerose cause che scatenano i fenomeni criminali. D'altra parte la maggiore diffusione delle armi é un fenomeno interdipendente con quello del crimine.

Questo nesso veniva percepito anche dai contemporanei più attenti, come il Tornieri: "Sotto il governo dei nobil uomini Pisani e Gritti fu assolutamente vietato di portar qualunque sorta di armi e da fuoco e da taglio, perciò non si udirono que' tanti omicidi, che ne' tempi scorsi anche impunemente si commettevano (70).

IV.5. La violenza in ambito familiare.

Una parte importante degli atti violenti si consuma pure tra le pareti domestiche, all'interno delle famiglie, dove, una concezione estremamente rigorosa dell'onore, pratiche successorie in egualitarie, conflitti generazionali, asprezza di una coabitazione forzata, fanno crollare il precario equilibrio su cui si reggono taluni fragili rapporti familiari.

La realtà di quanto accade fra le mura domestiche fa di ogni crimine familiare un mistero difficile da risolvere, sicuramente passionale, ma non per questo necessariamente privo di motivazioni economiche. La notte del 3 settembre 1786 Antonio Pellizzari ritornò a casa, a Ignago, "alterato dal vino" e cominciò ad "altercare" con i suoi familiari. Infastidito da tale fracasso il fratello Agostino gli ingiunse di finirla, di smetterla. Antonio prese un coltello, dirigendosi verso Agostino che se ne fuggì nella corte contigua. Là si armò di una zappa e con quella colpì Antonio sulla testa in modo molto violento, tanto che a causa della ferita, dopo alcuni giorni, mori. Agostino, assente, fu bandito per tre anni da tutto il Dominio e dai quattro luoghi giusta le parti (71).

La sentenza purtroppo non dice niente di più, ma sembra lecito supporre che i rapporti fra i due fratelli non si siano deteriorati soltanto per guell'unico breve alterco e fosse già compromessa da una serie di litigi precedenti (72).

Se durante il XVIII secolo si assiste ad una trasformazione dei rapporti tra marito e moglie, improntati ad un maggior rispetto verso la donna, questo processo sembra interessare relativamente le campagne venete.

La saggezza popolare, tramandataci attraverso i proverbi, assegnava all'uomo il dovere di imporre la propria autorità e il migliore mezzo per riuscirci era il bastone: "Bon caval e rio caval vol spiron, bona dona e ria dona vol baston"; "Le done, i cani e 'l bacala, perchè i sia boni i ghe vol ben pesta" (73). Di fatto comunque non esiste alcun processo per ferite o percosse al coniuge, e i maltrattamenti emergono solo quando si arriva all'espressione estrema della violenza, l'omicidio appunto, perchè in ogni caso si tratta di affari di famiglia, da risolvere tra le mura domestiche. La maggior parte delle volte siamo di fronte ad una convivenza forzata dei coniugi, in quanto la separazione legale tra la popolazione veneta era sconosciuta, anche se sembra praticata di fatto, nei casi in cui la donna

aveva l'appoggio morale del vicinato e dei parenti.

Per gli individui obbligati ad un accordo apparente, malgrado tutte le vigilanze familiari, lo spazio domestico offre le condizioni ideali per l'esplosione della violenza. I tratti di questa impulsività passionale si esprimono in forme non di rado abiette.

Pietro Pozzan era accusato di aver ucciso la propria moglie. Egli aveva "concepita iniqua eversione" verso la consorte e al vincolo del matrimonio che lo teneva legato a lei, perché, dice la sentenza, si era invaghito di Domenica detta Bigarona da Folgaria, "con cui teneva dannato adultero comercio". Il Pozzan aveva preso a maltrattare la moglie, ad offenderla frequentemente, con "l'empia e barbara deliberazione di privarla di vita" allo scopo di poter sposare l'amante.

Mentre la moglie era gravida, più volte il marito aveva espresso l'intenzione di volerla uccidere una volta che avesse partorito.

Il giovedì, primo aprile 1700, Franceschina partorì una bambina e appena tornato a casa il marito fece allontanare la ragazza che assisteva la moglie puerpera e rimase solo con lei.

Nella notte riuscì a soffocarla "comprimendogli con le mani le fauci, e la gola nel proprio letto, in cui la mattina fu trovata in tal modo interfetta, come dimostrarono le vestiggie delle dita rimastigli impresse

nelle fauci, e nella gola, e le lividure causategli da tal soffocamento nel collo".

Il Pozzan era fortemente sospettato di aver causato la morte anche della bambina, deceduta al settimo giorno di vita, perché alcuni giorni prima che la moglie partorisse, l'aveva fatta spogliare nuda e, sebbene gravida, l'aveva trascinata per terra e l'aveva maltrattata con varie offese e strapazzi, a causa dei quali la donna fu costretta a rimanere a letto fino al giorno del parto.

La condanna per un tale efferato delitto non poteva che essere severa: il Pozzan, rimasto contumace, fu condannato al bando definitivo e perpetuo e se rotto e fosse stato arrestato, doveva essere decapitato sopra un "eminente solaro" e il suo corpo ridotto in quattro pezzi ed esposto a quattro porte della città fino alla loro consumazione (74).

Talora il delitto sembra scaturire dalle stesse difficoltà dell'esistenza.

Verso un'ora di notte dell'8 marzo 1766, Girolamo Tizian di Thiene arrivò a casa "senza quel provvedimento di pane, che la moglie Catterina gl'avea ordinato per satolare un inocente loro figlio; sicché prendendo essa donna mottivo dal pianto del figlio di rimproverare esso marito della disattenzione e del difetto, questo fosse

L'argomento sul quale attaccatisi l'uno e l'altra vicendevolmente a parole, e per esse l'Inquisito al brutalissimo passo di impugnar un picciolo coltello che esisteva sopra una tavola, e con questo a dimenare contro la moglie due colpi" che le causarono la morte il giorno dopo "assistita amorevolmente". Girolamo fu arrestato l'8 marzo stesso dagli officiali del Comune e condotto in carcere fu costituito de plano. Egli confessò la sua colpa, ma "modificata... dall'introdduzione che la moglie oltre i strappazzi d'offesa lo maltrattasse prima con un legno, e che allora fosse alterato dal vino". Evidentemente la corte gli concesse gualche attenuante perché fu condannato il 24 dicembre 1767 a tre anni di prigione "serrata alla luce" (75).

Nella società di antico regime la salute fisicasembra rappresentare più che un valore qualitativamente importante, un bene rilevante dal punto di vista economico. I progressi della medicina erano molto modesti e socialmente ineguali, per cui l'idea del fisico malato o imperfetto, portava con sè inevitabilmente quella della povertà. Il concetto del corpo bello e sano è invece legato alle classi superiori, che potendo disporre di maggiori mezzi, potevano godere di una migliore qualità della vita.

Al di là di questa ripartizione, schematica e imperfetta, si può facilmente intuire quale importanza economica rivestisse la salute presso le classi subalterne. Per una gran parte delle famiglie, infatti, il livello di sussistenza era più o meno mantenuto a seconda delle giornate lavorative di membri della famiglia. Nella struttura familiare contadina era importante, quindi, poter contare sui membri che potevano contribuire con il loro lavoro al difficile vivere quotidiano.

Quando il contadino veneto si sposava aveva sì attenzione per la dote, ma soprattutto per la salute della donna che doveva, non solo tenere le redini dell'amministrazione domestica, ma anche avere parte attiva nei lavori dei campi.

"Dona maridada, mussa deventada", sostiene un vecchio proverbio veneto a sottolineare il cambiamento di vita che comportava lo status maritale per la donna. "Chel on che se marida co' na femena malada. é meo che 'l se cope co' na spada", aggiunge ancor più ferocemente la saggezza degli antichi (76).

E quando in queste situazioni precarie si innescano meccanismi incontrollabili, scoppia anche la tragedia.

Valentino Berlazza era stato "inquisito" dall'officio del Maleficio per la denuncia di Gaetano Fornasa,

chirurgo, e in seguito alla "visione" del cadavere di Lucia Ferro, sua moglie, il 10 luglio 1788. Il Berlazza, vedovo con due figli adulti, aveva sposato in seconde nozze Lucia, ma quasi subito erano cominciati tra loro i litigi.

Durante il primo anno di matrimonio Lucia era in perfetta salute, ma a causa della sua costituzione non poteva prestarsi ai lavori dei campi. Per questo motivo il Berlazza aveva cominciato ad offenderla non solo con parole ingiuriose, ma anche con pugni, calci e percosse, tanto che Lucia, ad un certo momento, decise di andarsene da casa. In seguito vi ritornò, ma si lagnava sempre più di frequente della vita che conduceva con il marito, e mostrava una salute che appariva sempre più inferma tanto da essere costretta a trasferirsi all'ospedale, dove vi rimase fino alla sua morte. Sul cadavere venne fatta la sezione, in base alla quale il decesso veniva attribuito a "cuncusione" e a "inflamatione polmonis et ventriculi". Il marito era stato citato "ad informandum" e si era difeso "per productionem capitolorum, examina testium, paginarum presentationem, atque allegationis scripturam". Alla fine veniva deciso di non procedere contro il Berlazza, "pro ut stant ad ulteriora, non procedatur pro nunc", con sei voti a favore e quattro contro (77)

P224

IV.6. "L orridezza del fatto"(78).

Il tema della salute fisica assume toni drammatici nell'episodio, di Arcangelo Scortegagna, che uccise nella stalla il padre Francesco con una fucilata in pieno petto.

Il fatto era accaduto a Monte di Magre e viene presentato alla giustizia dalla madre, unica testimone presente al dramma.

Il 26 giugno 1750, mentre si trovavano nella stalla, il padre "ordinò" al figlio Arcangelo di andare nei campi dove si trovava il fratello Baldissera alla custodia dei buoi e di mandare a casa il fratello, di cui doveva prendere il posto, perché ne aveva bisogno per "battere il taglio ad una falce".

Arcangelo non solo ricusò di obbedire al padre, ma "volendo anzi dar legge al genitore", gli rispose che poteva lui stesso rifilare la falce. Poiché il genitore gli rinfacciava questa sua inobbedienza, il figlio gli si rivoltò contro con una forca, ma frappostisi la madre Oliva, Arcangelo posò l'attrezzo e uscì.

Una volta fuori dalla stalla entrò in casa ed armatosi di fucile lo scaricò adosso al padre attraverso la porta

socchiusa della stalla (79). Il parricida fuggì rifugiandosi in un campo dove fu ben presto trovato da Michele Danzo, suo zio e sindico del paese. Questi cercò di convincerlo a consegnarsi alla giustizia, ma appena si avvicinò Arcangelo gli si avventò contro con il coltello e lo ferì.

Finalmente fu catturato dagli uomini del Comune e condotto nelle carceri di Vicenza (80).

Sul tema della malattia si inserisce, e a volte si sovrappone, quello del conflitto generazionale che vede il padre contrapposto al figlio in una lunga serie di litigi. Secondo la mentalità del tempo il padre aveva ogni potere sui figli, come il padrone sugli schiavi: poiché aveva dato loro la vita, essi gli appartenevano in proprietà assoluta, mentre da parte sua, non era loro dovuto nulla (81).

Arcangelo é descritto come un uomo di statura "ordinaria", con capelli e barba neri. Indossa una camiciola di lana bianca, dragoni di lana, calze bianche, pure di lana, con scarpe di vitello bianche legate con "cordelle" (82).

Nel suo costituto egli dichiara di avere un'età compresa tra i dieci e i dodici anni, affermazione piuttosto sconcertante per la barba che si ritrova, ma non per il grave delitto di cui é chiamato a difendersi. Arcangelo,

infatti, non è più un fanciullo incosciente: dalla fede di battesimo del parroco si apprende che ha 23 anni. Ma dall'inizio alla fine delle carte processuali si vede come quel diritto ad essere malato che il padre gli negava, egli lo strumentalizzi per sostenere la sua pazzia. E chissà forse sull'orlo della follia lo era davvero.

Questa è la prima versione dei fatti che egli presenta ai giudici, versione che verrà più volte cambiata, ma che sostanzialmente rimarrà tale nella sua linea: egli ha agito per legittima difesa perché il padre lo voleva uccidere.

Sono circa due anni, egli dirà nel costituto de plano, "che sono ammalato di certa malatia detta struzzione, onde per tal incomodo non potevo lavorare, quando fu questa mattina ero stimolato da mio padre accioché andassi a lavorare, e che non mi ponessi in miseria, al che gli dissi che non potevo, ed egli fece motto di volermi batter via la testa con una falce; cosichè da me veduto diedi di piglio alla detta schioppa, e commisi contro lo stesso lo scarico" (83).

Ma la madre Oliva, unica testimone del delitto, smentisce la versione del figlio che ella non vuole più vedere, "né vorrò vederlo, avendo da furbo, et infame assassinato il povero suo padre huomo tanto da bene"(84)

P22.

I testimoni descrivono Arcangelo di "indole torbida", di "genio neghittoso", ma soprattutto "sempre disubbidiente al genitore". Egli "non voleva lavorar, se non quando voleva" e "se gli veniva comandato dal padre il dover lavorare (come è solito di noi villici) questo faceva a suo modo".

Anche la madre sostiene che Arcangelo lavorava quando voleva e non quando glielo comandava il padre. Le viene chiesto se qualcuno poteva testimoniare circa le liti tra il padre e il figlio, ma Oliva non sa chi nominare perché "erano cose domestiche, ch'ad altri non potevano essere note, non essendovi massime case vicine alla nostra abitazione" (85).

Dirà un testimone, forse il più imparziale, che "per quanto dice il volgo gridavano spesso perchè in fatti il figlio era poco obbediente, ed il padre con troppo vigore, ed altierezza gli comandava anzi che per tal motivo vissero separati l'un dall'altro alcuni mesi" (86).

Qualche tempo prima Arcangelo se n'era andato da casa per alcuni mesi, da San Cristoforo a San Martino. All'inizio era vissuto di "carità", ma poi era riuscito a trovare lavoro, solo che ben presto si era ammalato ed era dovuto tornare a casa, "e lu voleva, che lavorasse,

e ben, che no podeva; e i medici m' aveva detto, che prendessi dei medicamenti, e che no lavorasse, ma mio padre no ha mai volesto agiutarme, ne in poco, ne in assà, e nol me dava gnanca da magnar" (87).

Dopo averne avuta informazione, il Consiglio dei Dieci, il 15 luglio 1750, delegava il processo alla Corte Pretoria di Vicenza con il suo rito inquisitorio, poiché il "gravissimo eccesso" richiedeva di "procedere nella maniera più rigorosa" (88).

I Grecchi definisce il parricidio come una uccisione "contraria ai sentimenti di pietà, ed al gius del sangue" e, infatti, con il parricidio venivano violate le leggi più sacre di Dio, della natura e del sangue, tanto che gli antichi romani prevedevano la pena del sacco per colui che si rendeva colpevole dell'omicidio del genitore.

Egli doveva essere cucito in un sacco di cuoio insieme a quattro animali: un cane, simbolo di fedeltà, "affichè rinfacciasse al reo continuamente la infedeltà da lui commessa"; un gallo, esempio di "vigilanza", affinché col suo canto eccitasse tutti ad andare a vedere il supplizio del parricida; una vipera, simbolo della "scelleraggine" di questo tipo di delitti, poiché "comincia essa il vivere dal lacerare il ventre alla madre"; e, infine, una scimmia, animale simile all'uomo

nelle sue torme esteriori, "ma che però non offende chi le diede la vita, affinché accusasse di continuo essere l'uomo di lei più peggiore".

Quindi il sacco veniva gettato in mare o in un fiume vicino "aciò anchora vivo tra quele ferali angustie principiasse ad esser privo de gl'elementi, e vivente perdesse la vista del cielo, indi morto il sepolcro in terra (89).

Assunta la delegazione del processo, vengono ripetuti i costituti dei testimoni, che sostanzialmente ribadiscono quanto detto in precedenza. Solo la ripetizione di quello di Arcangelo assume toni così drammatici da commuovere il lettore.

"Gli fu letto" scrive il cancelliere "l'oltrascritto suo costituto de Plano a carte 2" ed egli rispose: "Mi non so, se questo sia il costituto che ho, e son ammalato". Interrogato nuovamente, fu ammonito a dire se veramente quello che gli era stato letto fosse il suo costituto reso nel Maleficio dopo il suo arresto.

Arcangelo rispose: "Signor nò; signor si; quello xe un quadro", volgendosi, appunto, a guardare un quadro. Il cancelliere pretorio ritenne opportuno annotare che "avendo fatte ad esso retento alcune interrogazioni, ora girava gl'occhi: ora voltava la testa, né mai rispose approposito, scorgendosi chiaramente dal viso pallido, e

p^6C

smunto, e dal non poter appena reggersi in piedi essere il medesimo aggravato da male" (90).

Il 9 settembre era già pronto il costituto opposizionale. Gli vengono "rinfacciati" l'omicidio del padre, secondo la dinamica fornita dalla madre, e il ferimento dello zio: non viene creduto quindi alla difesa "necessaria" sostenuta da Arcangelo, ma anzi, poiché alla giustizia egli appariva "falso e menzognero nell'esposizione del fatto, della causa, e delle circostanze", veniva ancora ammonito a confessare la verità". Poiché il giovane rimaneva fermo nella sua posizione, gli vennero quindi "opposte" le sue colpe.

Alcuni mesi prima del fatto egli aveva affermato con un testimone di voler "un giorno o l'altro ammazzare tutti li (suoi) di casa"; inoltre, dopo aver commesso il parricidio, era stato visto correre con il fucile "calato" e dire la frase: "Oh, oh vi porterò tutti a casa del diavolo fioli de Belzebù".

Ad aggravare la qualità del delitto veniva sottolineata la mancanza di ogni pentimento, anzi venivano poste in rilievo alcune frasi che mostravano una chiara soddifazione per l'avvenuto omicidio. Mentre veniva condotto in città dagli uomini del comune di Magre, non solo confessò il suo delitto ad un testimone, ma da questo fu rimproverato con le parole: "Se questo monte

fosse tutto d'oro, e fosse tuo, potresti pagarlo a non aver fatto quel che hai fatto". Arcangelo, inciampando in un sasso, rispose "Non pagherei a non averlo fatto ne meno questo sasso" (91).

Ma quello che gli viene maggiormente imputato é la sua indole e il suo odio verso il padre con il quale si mostrava sempre disubbidiente.

"Non può essere più grave il delitto" conclude il costituto opposizionale, "che commettesti uccidendo il proprio tuo genitore con insidia, per ingiustissima causa, con preventivo odio, e mala disposizione di animo. Tutto ciò ti sia, e s'intenda rinfacciato, ed opposto. Dovrai pertanto giusta le formalità del rito, e segretezza, con cui si procede nel presente caso diffenderti da te stesso nel termine di giorni tre, che per parte della giustizia ti restano assegnati, ne potrai valerti in tali difese di avvocati, o procuratori, ma tutto esporre colla tua viva voce". A tale sprezzante irruenza Arcangelo disperato risponde: "Ma come vorla, che me diffenda, se no gò pan da magnar, e no gò nissun; ma pasienza; ghe sarà l'avvocato dei presonieri, che me farà la carità de diffenderme lu, ne so cosa dirghe altro, perche no so altro" (92).

Alcuni giorni più tardi il 21 settembre Arcangelo chiede di poter presentare alla giustizia delle carte che

"tiene addosso per le sue difese.

Condotto davanti alla Corte gli viene detto di esporre tutto ciò che intende dire o "produrre in sua difesa".

"Iesus Signor" risponde Arcangelo "mi no sò gnente; la veda qua sta carta: m'ho fatto diffender per carità, che mi da cristian no ghe ne sò una parola; son ignorante, e amalà, come la vede. Per carità Lustrissimo la toga sta carta, e quei do omini sul capitolo, che xe drento in sta carta la i esamina per carità, che i xe qua pronti".

Gli viene ribadito che deve esporre in voce le sue difese secondo le formalità del rito. Angosciato Arcangelo risponde: "Se no sò parlar Signor, e no capisco ste cose qua; ma la prego ella, e so Celenza Podestà, che xe un bon sior a far che sta carta sia bona; e ghe xe anca la fede del medigo, che m'ha visita; la ghe diga al signor Giudice, che s'el vol che parla mi no ghe dirò gnente; ma per carità la toga sta carta, che ghe xe tutto. Mi me riporto a sta carta, la esamina quei do omini, che xe notà in sta carta. E rinonzio affatto, perchè no ghò altro da dir; la prego farme liberar dalla preson, e lassarne andar a casa, e dirghe a so Celenza, che el me spedisca subito sto processo".

Non si riesce a capire perchè Arcangelo si rivolga al cancelliere affinchè faccia da intermediario con il podestà e i giudici. Sembra quasi che il cancelliere

mettendo a verbale il dialogo con l'imputato, voglia in qualche modo salvare la forma: le carte difensive vengono accettate perchè si tratta di un caso pietoso, ma è uno strappo alla prassi giudiziaria dei processi celebrati con il rito che prevedono che l'imputato si difenda da solo e a voce.

Chi poteva aver scritto la difesa per Arcangelo? Lo lasciano intuire le stesse parole dell'imputato: con molta probabilità l'avvocato dei prigionieri, corrispondente all'odierno difensore d'ufficio.

La difesa consta di cinque pagine, abbastanza ben congegnate, e al centro viene ribattuto, anche se con scarsa incisività, al costituto opposizionale punto per punto. Inoltre, vengono riportati alcuni stralci, assumendone addirittura uno a proprio vantaggio, segno che chi aveva steso la difesa disponeva di una copia sottomano e non si basava esclusivamente sui ricordi di Arcangelo (93).

Tutta la difesa si basa sulla malattia che ha colpito Arcangelo, "miserabile creatura, avanzo di gravissime malatie" e poggia le basi dottrinali sulle celebri "Questiones medico-legales" del protomedico Paolo Zacchia, vissuto nel XVII secolo, che avevano avuto largo successo in Italia e in Europa (94).

La malattia, che é la causa di tutte le sue disgrazie, e

prodotta "da una temporaria pazzia originata da esaltamento d'humori malenconici, quali d'huomo ch'io sono mi riducono con violenza alla condizione de brutti, ed ancora peggiore".

I mali di Arcangelo consistono in "ostruzioni da umor grosso, e malenconico, che occupando li vasi, quasi tutti del ventre non permettono le libere fonzioni della smilza, ed al fegato, sichè non sepparandossi bene i fluidi in dette parti introduconsi nel sangue delle particelle grosse, e biliose, che esaltandosi, e pungendo la parte nervosa del corpo producono convulsioni, e violentissimi movimenti, che avvicinano ad alterare le forze del corpo, e della raggione simili a quegl'effetti crudeli che nelle donne chiamansi isterici, per cui vengono trasportati in mile pazie estravaganti". In alcuni ammalati, comunque, si notano dei lunghi intervalli di quiete, poiché "gl'huomori malencolici si alterano, e si diminuiscono secondo la qualità dell'aria, e de temperamenti".

La difesa invocava, perciò, la non imputabilità del reato, in quanto si trattava di una azione compiuta "in un reale vaneggiamento". Come prova dello stato di salute di Arcangelo veniva presentata la "fede" del medico dei "poveri pregionieri", che attestava di aver visitato "più e più volte" il prigioniero Scortegagna a

causa di una "cachessia prodotta per mancanza d'alimento e privazion d'aria, e per esser di sua natura di pessimo temperamento". Con buoni cibi, concludeva l'attestato, ed un altro ambiente, avrebbe potuto riacquistare una perfetta salute. Salta subito all'occhio che la perizia medica non era in sintonia con la tesi difensiva nella quale si invocava la "dementia". Così come neppure attraverso il costituto dei due testimoni presentati a difesa verranno provati i "segni di vaneggiamento, e pazia". Entrambi dichiararono che Arcangelo non era "matto", ma "mezzo scemo di cervello" sì, tanto che di notte, quando doveva custodire gli animali, invece di dormire, si metteva a cantare e a gridare (95).

In realtà durante il processo era stata proiettata sui reato la condanna morale dell'imputato. Egli era il figlio che aveva contrastato l'autorità secolare del padre, la cui condotta veniva condannata dallo Stato, dalla comunità e dalla famiglia: "Ma sia possibile, che in queste lacrimevoli circostanze io non trovi chi mi consoli? I parenti, gl'amici sono congiurati per la mia destruzione, la mia madre stessa quasi che io non fossi parto delle sue viscere tenta forsi con imposture disfarsi di me, e mi lasciò scherno della mala fortuna" (96).

I testimoni avevano descritto Arcangelo come un "huomo pericoloso", che "aveva pochi o nessun amico, biastemava ed era di cattivo concetto, per lo che tutti lo schivavano". Qualcuno aveva ammesso che "alcuna volta stava male ed aveva cattiva siera", ma "era un baron che bestemmiava ne aveva timor di Dio, e per questo ne men aveva amici (97).

Nella parte finale la difesa chiedeva ai giudici misericordia e compassione, affinché, concedendogli la vita, maggiore fosse la sua penitenza attraverso rimorso e il tormento delle malattie, e rilasciandolo dalle carceri avesse modo di piangere i suoi peccati. I giudici furono inflessibili.

La sentenza arriva solo dopo tre giorni dalla presentazione delle difese, il 24 settembre 1750, e Arcangelo viene condannato ad essere impiccato "sopra un paggio (sic) di eminenti forche... sichè muogia (sic)". Il suo cadavere doveva essere, poi, appeso fuori porta Santa Croce fino alla sua consunzione.

Arcangelo, però, non riuscì ad arrivare sul patibolo: morì in carcere il 26 dicembre in attesa dell'esecuzione. Nel certificato di morte non é indicata la causa del decesso, se fu vittima di una delle inumerevoli epidemie carcerarie o dell'esito dei suoi mali. Di sicuro il suo calvario era finito.

Note.

1) Dell'attività penale degli organismi giudiziari operanti nel territorio vicentino, negli ultimi due secoli della Dominazione veneziana, sono rimasti poco più di una ventina di raspe, conservate nell'Archivio di Stato di Vicenza dopo il loro trasferimento dal Tribunale avvenuto circa dieci anni fa.

Il loro stato di conservazione é abbastanza buono, anche se sono evidenti alcune lacune al loro interno. Le sentenze emesse dai vari organi giurisdicenti venivano solitamente annotate in registri numerati progressivamente, ma nel nostro caso é evidente che la numerazione è posteriore alla trascrizione delle sentenze. Per l'indice del fondo: Zorzi, L'antico, pp.184-185 che, pur contenendo alcune inesattezze, costituisce un valido aiuto.

2) Grecchi, Le formalità, vol.I, pp.250-253.

3) **"Non è possibile entrare sufficientemente nel merito della fondatezza delle imputazioni e delle garanzie godute dalle parti, per valutare infine il grado probatorio degli elementi raccolti a sostegno delle sentenze. Una serie di informazioni sulle persone a**

P239

diverso titolo coinvolte nei processi e sugli aspetti di vita del periodo in esame possono essere colte solo superficialmente". Padovan. Le sentenze, p.213.

4) Povolo. Considerazioni, pp.487-488.

5) Si deve precisare, comunque, che le sentenze contenute nelle raspe non registrano tutta l'attività svolta dai tribunali esaminati. Mancano, infatti, tutti i procedimenti avviati e non conclusi, per impossibilità o incapacita, di scoprirne l'autore e quindi di smettere la sentenza. Mi riferisco al reato di infanticidio. ad esempio, ma anche ai molti processi "inespediti" di cui si lamentavano rettori e inquisitori.

6) I periodi sono stati adottati seguendo alcuni criteri: il 1732 é l'anno in cui inizia la documentazione archivistica del Consolato e il periodo di un quinquennio mi sembrava sufficiente perché i dati assumessero un significato. Il secondo periodo inizia con il 1781 perché ho voluto dare uno stacco di circa cinquant'anni che permettesse di rilevare i mutamenti intervenuti ed é stato protratto per un decennio per avere una quantità di dati pari al precedente. I periodi, a cui si riferiscono i dati raccolti per la Corte Pretoria, sono stati adottati invece seguendo sistematicamente l'inventario delle raspe fino agli anni ottanta del Settecento. La maggiore concentrazione

documentaria dell'ultimo ventennio ha indotto poi a fare una scelta rappresentativa del periodo.

7) Si vedano gli studi demografici degli ultimi anni del prof. Claudio Povolo. Cfr., ad esempio. Tra epidemie, pp.559-644.

8) A.S.VE. C.X, Le. Rt., b.245, c.131.

9) Ivi, b.243, cc. 155 e 156. Antonio Orgiano rivolgendosi al Consiglio dei Dieci dieci anni più tardi, il 4 febbraio 1733, descriverà Ascanio Bissari come una persona che "esigge non ordinario rispetto appresso questi sig.ri nodari, e dove é unito ristrettamente d'amicitie. e di parentelle à giudici del Consolato, e li testimonij divengono muti per l'apprensione d'essere scoperti al prepotente, e troppo temuto inquisito".

Il livore dell'Orgiano nei confronti del Bissari nasceva dal fatto che questi era l'amante di sua moglie, Euriema Ghellini, che il Consiglio dei Dieci, "non senza difficoltà e fatica", aveva obbligato a ritirarsi nel convento di Santa Maria Maddalena delle Convertite. Ma le disposizioni del Consiglio dei dieci non avevano raffrenato il Bissari che aveva continuato le "adultere tresche" anche tra le mura del "sacro Recinto". Ivi, b.245, c.259.

10). "Il che volgarmente si dice sbaro secco". Prattica

criminale. c.37r..

Un'altra parte del Consiglio dei Dieci, del 19 maggio 1570. stabiliva che si poteva impunemente sparare contro gli "esoneratori", anche se questi non avevano colpito nessuno, in Ivi, c.37v..

11) A.S.VI., M.G.Cr., b.7, c.75v..

12) Grecchi, Le formalità, vol.I, p.8.

13) "L'homicidio è fra tutti li peccati gravissimo, et così detestabile, che nostro Signor Iddio ne precetti suoi espressamente ha voluto prohibirlo, Non occides". Priori, Prattica, p.143.

14) Ruggiero, Patrizi, p.345.

15) Leggi criminali, p.5.

16) Ivi, p.4.

17) Jus Municipale, p.216. L'intero paragrafo consiste in 18 righe appena.

18) Ivi, p.216. "Quando per prezo ricevuto, o promessa, o speranza di lucro, e simili si leva ad alcuno la vita, anchorche non li fosse nemico, ne ghe n'havesse data alcuna cagione, nel qual caso comette assassinio non solo il mandatario, ma anche il mandante". Prattica, c.35r..

19) Le ferite e le percosse vengono distinte dai trattatisti penali del '700 per la differenza sostanziale della fuoriuscita di sangue: "Chiamo ferita"

dirà il Grecchi "quella impressione, che toglie visibilmente la integrità di qualche parte del corpo, fatta dall'altrui violenza. Chiamo contusione interna disunione di parti cagionata nel corpo da qualche colpo esteriore. Si manifesta la prima col sangue, che sorte da essa. Si appalesa la seconda per mezzo o della nerezza, che fa il sangue venuto alla pelle, o della gonfiezza, ovvero anche alcuna volta de sintomi, che il solo perito può discernere nel corpo offeso". Grecchi, Le formalità, vol.II, p.143.

20) Leggi criminali, p.50. Zorzi, Sull'amministrazione, pp.2135-2178. I volumi mi sono stati gentilmenti messi a disposizione dalla prof.ssa Daniela Frigo, a cui va il mio vivo ringraziamento per la sua amicizia.

21) B.C.B., A.T., b.684, fase.30, cc.6-8.

22) Prattica criminale, c.24v..

23) B.C.B., A.T., b.684, fase.30, c.6 v.

24) Grecchi, Le formalità, vol.II, p.13.

25) Vedi l'articolo 589 dell'attuale Codice Penale.

26) "In tutti questi casi l'omicidio, benché involontario, é nientedimeno punito dalle leggi con uno straordinario castigo, proporzionato sempre ai gradi della colpa, e della offesa: ed in ogni caso un siffatto omicida non dee andare giammai esente dal legale risarcimento de' danni". Grecchi, Le formalità, vol.II,

p.14.

27) Si tratta dell'articolo 584 del Codice Penale.

28) "Se nella rissa", recita l'articolo 588 dell'attuale Codice "taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa".

29) "La pena dovuta all'omicidio pensato é senza dubbio quella di morte per il presente; ed il bando definitivo perpetuo con pena capitale, confiscazione de' beni, e condizione di anni venti per l'assente. Parla chiaro la legge 1682. 30. ottobre, confermata particolarmente per i casi di omicidio pensato dall'altra 1690. 8. giugno, soggiungendo: "né altro minore possa essergli dato". Grecchi, Le formalità, vol.II, p.56-57.

30) Ancor oggi l'elemento cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, di un lasso di tempo apprezzabile, sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa, costituisce la circostanza aggravante della premeditazione (art.577, n.3).

31) "Accompagnano talvolta l'omicidio alcune circostanze, che rendendolo più enorme, gli fanno dare

delle particolari denominazioni", Grecchi. Le formalità, vol.II, pp.58-59.

32) A.S.VI., M.G.Cr., b.18, cc.71v.-72r..

33) Ivi, cc.21v.-22r..

Nell'antico uso italiano le 24 ore si contavano a partire dal tramonto del sole o, più precisamente, dall'avemaria della sera, che tuttora viene annunciata col suono delle campane circa mezz'ora dopo il tramonto, secondo regole fisse. Enciclopedia Italiana, p.421.

34) A.S.VI., M.G.Cr., b.12, cc.87v.-88v..

35) Braudel, Capitalismo, p.316.

36) A.S.VE., Col., Rei., b.54, c.n.n..

37) A.S.VI., M.G.Cr., b.15, C.173v..

38) Ivi, c.168v..

39) Ivi, c.161v..

40) B.C.B., A.T., b.878, c.589.

41) B.C.B., Matriculae, c.18v. e Ivi, A.T., b.878, c.590r..

42) Ivi, Matriculae, cc.8-10. Nel 1595 viene emanato un proclama per porre fine agli abusi degli osti "in materia di vini": essi, infatti, "fatturano il vino con ingredienti che le dano il colore il che riesce di sommo pregiudizio alla Comune salute". Ivi, A.T., b.811, c.123v.

43) Berengo, La società, p.71.

44) B.C.B., Matriculae, c.42r..

45) A.S.VI., M.G.Cr., b.15, c.209r. e v..

46) Ivi, cc.192v.e 193r..

47) I fucili vengono posti "in loco ad hoc destinato, dicto A vulgo Resteliera", in Ivi, b.7, c.102r..

48) Geremek, i bassifondi, pp.249-262.

49) A.S.VI., M.G.Cr., b.12, cc.32r.-34r..

50) Camporesi, Il libro, CXXVIII-CXXX.

51) A.S.VI., M.G.Cr., b.4, cc.104r.-108v..

52) Berengo, La società, pp.69-70.

53) "Trionfo è anche appo di noi il nome di un giuoco che si fa in due, in tre ed in quattro, e nel quale ad ogni innovazione di giuoco la prima o l'ultima carta indica il trionfo per quella mano". Boerio, Dizionario, p.768. Non sono riuscita, invece, a capire in che cosa consistessero il gioco dell' "amore" e il "tornello della bianca e della rossa".

54) A.S.VI., M.G.Cr., b.18, c.1r.-2r..

55) "Lo spirito mi si turbò sovente" scrive nella sua relazione Giacomo Trevisan il 18 aprile 1760, "ripugnando la natura e inoridindo la coscienza per li molteplici esecrandi misfatti, che succederono in colpa del genio brutale de villici e del soverchio vino fomite del furore e pessimo incentivo alle discordie et alle risse. La facilità delle armi permessa dalle leggi e

tavolta dai dannati arbitrij sono le cause di tanto eccesso". "Si ha per esperienza" aggiungerà più tardi Zaccaria Morosini "che la molteplicità delle osterie, la frequenza delle feste, l'uso delle arme e l'illegalità di alcuni privati ricetti fomentano la viziosa tendenza di quella popolazione". Relazioni dei rettori, pp.496 e 536.

56) A.S.VI., M.G.Cr., b.15, c.146r..

57) Ivi, b.10, cc.36r.-39r..

58) Ivi, cc.47v.-48r..

59) Delumeau, La paura, pp.146-147.

60) "La notte dei secoli passati, quando la notte era veramente notte, e strade, campagne, città erano percorse da una impalpabile e indefinibile vita dalle forme incerte e sfuggenti, da ombre inquiete e vaganti, da nottole svolazzanti, addottrinate alla scuola di Mercurio: scese le tenebre i falsi mendicanti raschiavano dalle membra le ulcere simulate, smontavano gli arti ortopedici posticci e sciamavano verso il furto e il saccheggio... ". Camporesi, Il libro, pp.CXXX-CXXXI.

61) E' l'articolo 61, n.5, del codice penale.

62) Francesco Pelanda da Rosà, ad esempio, uccise nel 1787 Valentino Meneghetti con il coltello "del suo mestiere di calzolajo". A.S.VI., M.G.Cr., b.18, c.46r..

63) "Un coltello Ronchetto detto volgarmente stagagno, ed anche messangana". Ivi, b.19, c.86r.. Ma gli strumenti usati nei delitti sono anche molti arnesi strettamente legati al lavoro dei campi come il rastrello, la forca, la vanga. Per gli attrezzi usati dai contadini veneti: Civiltà rurale, pp.141-143.

64) "E veramente non sarà mai a suficienza deplorata l'arma da foco" dirà un anonimo scrittore di un trattato penale del '600, "l'inventione, et l'istromento veramente diabolico, esterminatore del genere humano. Dal quale soprafatta la virtù de più coragiosi, et avilito il valore medesimo, ben spesso è posta in trionfo: la viltà, il tradimento, e la fraude: onde con ragione l'Ariosto in persona d'Orlando ebe a cantare. Maledetto abominando ordigno / che fabricato nel tartareo fondo / fosti per man di Belzebù maligno / che per te ruinar dissegnò il mondo", Prattica criminale, c.37v..

65) Leggi criminali, parte 29 maggio 1720.

66) Il podestà Giovanni Pesaro, durante il suo reggimento, cerco di riparare a un tale sistema, ma gli si presentarono "un numero sorprendente d'incompatibili licenze, moltissime quelle alla rubricca de publici corieri e altretante con infinito numero degl'impressarij de publici dazi, annuite dalla publica

autorità, quali si spaciano con enorme traficco fuori ancor de pecculiari suoi ripartitamenti. Se pero queste circoscritte fossero, e limitate soltanto all'individui all'occorenze di publiche spedizioni o alla tutella e preservazione delle persone aditte al publico patrimonio, non sarebbero secondo la forma delle legi così ampiamente difuse a garantire più tosto i dellatori mal intenzionati e sconvogliere con violenta perturbazione la quiete della Provinzia". Relazioni dei rettori, p.523.

67) A.S.VI., M.G.Cr., b.12, c.1r. e v..

68) Ivi, cc.36v. e 37r..

69) Melchiorri, Miscellanea, p.202.

70) Tornieri, Notizie, c.518.

71) A.S.VI., M.G.Cr., b.18, cc.41v.-43r..

72) Castan, Violenza, pp.159-169.

73) Pasqualigo, Raccolta, p.121.

74) A.S.VI., M.G.Cr., b.4, cc.56r.-58v..

75) Ivi, b.12, cc.24v.-25v..

76) Pasqualigo, Raccolta, pp.126-127.

77) A.S.VI., M.G.Cr., b.15, c.136v..

78) La vicenda viene così definita più volte nelle carte processuali. L'intera vicenda é contenuta in A.S.VE, C.X, Pr., VI, b.1, fasc.3.

79) Ivi, c.5r. e v..

80) Ivi. cc.6v.-7r..

81) Flandrin, La famiglia, pp.172-190. L'antagonismo fra padri e figli, che i freudiani motivano, a torto o a ragione, con un ancestrale complesso edipico, si manifesta in alcune società più apertamente che in altre. Grazie soprattutto ai risultati delle più recenti indagini della sociologia e dell'antropologia strutturale, troviamo che il fenomeno è presente dove i gruppi dominanti e i gruppi di ineguali vivono organizzati secondo un principio di subordinazione. Lévi-Strauss, Antropologia, 1966 e Razza, 1967. Ma vedi anche: Pellizer e Zorzetti, La paura.

82) A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.1, fase.3, cc.1v.-2r..

83) Ivi, cc.2v.-3r..

84) Ivi, c.!1r..

85) Ivi, c.14v..

86) Ivi, c.18v..

87) Ivi, c.25r..

88) Ivi, c.13v..

89) Grecchi, Le formalità, t.II, pp.59-60; Prattica criminale, c.39r.. "Vere o false che fossero, le caratteristiche attribuite al cane, al gallo, alla vipera e alla scimmia rinviavano al carattere e al gesto del parricida. Chiuso con questi nel sacco, il pericoloso bestiario svolgeva dunque un duplice compito:

finché il reo era in vita lo aggrediva, lo tormentava, lo straziava con una ferocia e una disumanità pari a quella che egli aveva dimostrato quando aveva compiuto il più infame dei crimini. Dopo la morte, confondeva i suoi resti con quelli dell'uomo, in un ossario promiscuo che forse un giorno sarebbe stato sospinto su una riva più o meno lontana. E colui che avesse trovato le misere spoglie avrebbe immediatamente capito la ragione dell'esecuzione". Cantarella, I supplizi, pp.272-273.

90) A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.1, fase.3. c.13v..

91) Ivi, c.19r..

92) Ivi, cc.26v.-27r..

93) Sul problema delle difese nei processi con il rito inquisitorio: Cozzi, La difesa, pp.14-19.

94) A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.1, fase.3, cc.28r.-32v..

95) Ivi, cc.33v.-34r..

96) Ivi, c.28r..

97) "Era un scavezzo, di ciera brusca e soleva dire, che chi ne fa una à lui, gli la paga poi inanzi che muora: soleva vender coltelli, vendeva anco uccelli, e nei suoi contratti sapeva fare molto bene il suo interesse, e mai s'inganava; per altro non aveva amici di sorte, à risserva della mia persona per esserle vicino di casa",
Ivi, cc.19r. e v.; c.22r..

furto.

Secondo una pratica criminale dell'ultimo decennio del XVII secolo. il furto consiste nel "levar la roba altrui: fraudolentemente per fine di lucro", ed è proibito dalle leggi naturali, umane e divine poiché è causa di "sovversione nella società humana. e turba la pace fra' gl'huomini" (1).

Nella legislazione statutaria vicentina il furto era valutato senza alcuna connessione alla violenza, ma unicamente in base al valore dei beni trafugati. Per il valore fino a dieci libbre piccole era prevista la fustigazione intorno al palazzo del Comune e il bando perpetuo e solo in caso di infrazione di quest'ultimo era previsto il taglio della mano.

Per il recidivo la pena era più articolata: la prima volta veniva punito con la perdita di un occhio e bandito in perpetuo, la seconda veniva impiccato. Se il valore dei beni trafugati superava le dieci libbre la pena prevista era il taglio della mano, mentre in ogni

caso di recidiva la pena capitale.

Comunque, qualunque fosse il valore dei beni trafugati e di qualunque grado fosse la recidivia, le pene prescritte potevano essere aumentate o diminuite secondo l'arbitrio del Rettore, dei suoi assessori e dei Consoli "inspecta gualitate facti, et personarum" (2).

Gli Statuti risentono, com'è prevedibile, dell'epoca in cui furono composti e, in effetti, sono molto lontani dalla prassi giudiziaria vigente nel secolo XVIII.

II furto, secondo l'anonimo giurista vicentino, viene punito "come delitto publico con pena aflittiva ad arbitrio del giudice secondo la gravità del delitto, e qualità delle persone". Con la pena capitale si punisce il furto "di persone, di cose sacre, ò publiche, ò pur ancho in luogo sacro, ò publico, specialmente se si tratta di cosa di valore, ò agravato da circostanze, ò pure replicato con eccessi d'avaritia, violenza, et insidie".

Pene più miti sono previste per i furti "di cosa laica e familiare", soprattutto se di lieve entità e se "fatto in casa", ossia compiuto in ambito familiare: "alle volte si castiga con la frusta, e bolo in fronte, ò con la berlina, alle volte con prigione, o pur anchora con la galera; agiontovi sempre risarcimento della cosa rubata, né si possa liberare senza di esso" (3).

"" p252 ""

Questa duplice ripartizione, secondo l'importanza del reato, rispecchia anche la distinzione delle competenze tra consolato e corte pretoria. A quest'ultima, infatti, venivano delegati i furti di natura sacrilega particolarmente gravi, quelli compiuti da associazioni di persone, bande di borsaiuoli o di malfattori; oppure l'appropriazione indebita di denaro pubblico, il cosiddetto peculato, (ad esempio sottrazioni di pegni al Monte di Pietà) (4).

Caratteristiche del reato di furto sono la presenza dell'imputato, che è stato arrestato e spesso colto in flagrante, e la severità delle pene (5).

La severità, unita alla spettacolarità, delle pene nei casi di furto non è solo espressione della forza con cui si difende il diritto di proprietà. Essa sembra essere anche indice della sua frequente violazione e dell'impotenza dell'apparato giudiziario di fronte alle dimensioni del fenomeno in età moderna. In fondo severe misure repressive indicano generalmente la debolezza reale dell'apparato statale.

Luigi Gorlin e Antonio Rebello furono arrestati il 20 febbraio 1734 "sateiitis comis Scledi". Erano accusati di essere entrati, "noctis tempore", per mezzo di scale, "in coenobium" delle reverende monache di San Antonio di Schio e di aver asportato un calderone, "caldaria", e

altre cose. L'imputazione era aggravata dall'essere avvenuto il reato "in loco sacro" con lo scalo dei muri dei convento per cui i due venivano condannati a stare "per horas super palo" e poi venivano inviati alle galere veneziane per sette anni con l'alternativa di ben quattordici anni di carcere.(6).

I due fratelli Antonio e Anna Colfer erano accusati di aver rispettivamente l'uno effettuato un furto nella chiesa di Cavazzale, l'altra di complicità. Il reato era aggravato dal luogo, "loco sacro", e dall'oggetto, le offerte "a fidelibus ad pias causas oblatis". Antonio era stato condannato ad essere fustigato "egregie" per tre volte, in giorno e ora di mercato, e poi di essere marchiato con un ferro rovente sulla fronte, quindi essere condotto fuori dalla porta della città e bandito in perpetuo. La sorella Anna, vedova di Antonio Civeria, era condannata ad un anno di prigione continuo "à die eius detentionis connumerandus" (7).

Mi pare interessante rilevare che le pene corporali comminate negli anni 1732-36, presenti nella tabella VII, sotto la voce "pena multipla", si riferiscono tutte alla magistratura Consolare. Nel corso del '700 il governo veneto sembra aver abbandonato quella crudeltà delle pene, caratteristica dei secoli precedenti, pur rimanendo forte la necessità di fornire un esempio della

forza punitiva dello Stato che agisse quale deterrente del crimine. Il Consolato appare più lento nell'abbandonare tale pratica e solo nella seconda metà del secolo si conforma alla prassi veneziana (8).

Giustamente il Beccaria definiva il furto come "il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza" (9).

Spesso il furto, infatti, é frutto della necessità del momento, quando mancano il denaro per vivere o i mezzi onesti per procurarselo. Nella sentenza emessa contro Bartolomeo, detto Focasin e anche Moro, questi era accusato di aver rubato nel luglio del 1787, in momenti diversi, tanto di giorno quanto di notte, molti effetti, tra cui biada, mobili, animali ed altro, il tutto "ad proprium usum ipsius inquisiti" (10).

In genere, quindi, gli oggetti rubati sono legati ai bisogni della sopravvivenza, generi alimentari di prima necessità, capi di vestiario e biancheria da casa. Francesco Vanzin detto Battilana e Domenico Stevanin detto Fachin erano stati arrestati dal tenente di **campagna ai primi di marzo del 1788 ed erano imputati di una lunga serie di furti: nella notte del 14 febbraio 1788, "praemissa fractura" sotto la finestra, erano**

entrati nella casa di Giuseppe Biasio, a Lonigo, e avevano rubato un paio ai bacili di rame, funi, scarpe ed altri effetti che si trovavano in cucina; alcuni giorni prima dalla "cella vinaria" di Michela Cera avevano asportato camiciole, farina e altri effetti. Dalla casa dei fratelli Bighi, invece, rubarono quattro lenzuola, "nappam" e vesti e dalla cantina asportarono del vino che "ad proprium usum converterint". Dall'orto di Valentino Todesco e di Francesco Meneghin asportarono rispettivamente "granum vulgo sorgo" e "frumentum", "qualitatis et quantitatis ut in processu".
Entrambi erano stati colti in flagrante ed erano stati condannati a tre anni di galera con l'alternativa di sei anni di carcere (11).
Sovente questo tipo di furti sono compiuti da servitori o garzoni, ai danni dell ex datore di lavoro, agevolati dalla familiarità con l'ambiente.
Gerolamo Niello da Sandrigo era stato "inquisito" per la denuncia del sindico di Montecchio Maggiore e per la querela del dottor Giorgio Mattarello il 10 gennaio 1732. Il Niello si era introdotto nella casa del querelante, che egli conosceva bene per avervi servito, e si era nascosto sotto il letto dello stesso Giorgio, per aspettare che questi dormisse. Venuto il momento, uscì dal nascondiglio e asportò alcuni oggetti da tavola

d'argento e uno "sclopum breviore (m), vulgo pistola". Allettato da tale bottino si introdusse di nuovo nella casa del Matterello, ma scoperto fuggì e si nascose tra il fieno. Più tardi uscì e rubò alcune salsicce dalla cantina, quindi rimase nascosto fino alla sera seguente, quando di nuovo penetrò nell'abitazione e portò via un fucile e una pistola, quindi scoperto e inseguito, sparo con la pistola rubata contro il "dominum" e i suoi servi.

Il Niello fu arrestato e condannato ad essere condotto, in giorno e ora di mercato, "ad locum solitum iustitiae" e stare per un ora "super eminenti palo" e quindi a servire su una galera per dieci anni con l'alternativa del carcere "obscuro" per vent'anni (12).

Ma erano le chiese con i loro arredi sacri di valore, soprattutto con le offerte in denaro dei fedeli, a costituire una tentazione troppo grande.

Antonio Casagrande da Sandrigo di professione faceva il muraro e, "condotto da perverso, e diabolico istinto", la sera del 17 dicembre 1699, era entrato nella chiesa parrocchiale del paese, fingendo di dover pregare, "ma col l'empio dissegno di commetter il più grave delitto". Aspetto che tutti i devoti se ne andassero per nascondersi dietro i banchi, "tenendosi in tal forma occulto" finché il campanaro chiuse la porta.

Durante la notte si avvicinò all'altare e, "deposto il rispetto dovuto a Dio, et alle cose sacre", si mise a sforzare la porticella del tabernacolo, dal quale, levato la "copertina di banda depinta, che serviva da riparo", e la serratura, "crescendo nell'empietà", con "mano sacrilega" levò dal tabernacolo la sacra pisside. Quindi, vuotate "con molto dispreggio" le particole consacrate sopra la coperta turchina dell'altare, se ne andò, uscendo per la porta principale, portando con se la pisside.

Il Casagrande ruppe l'oggetto sacro in molti pezzi, soprattutto il piede, e il giorno dopo cercò di venderli in città, ma gli riusci solo per la crocetta. Alla sera, al suo ritorno a casa, gli uomini del Comune, lo arrestarono e perquisendo la casa trovarono il vaso della pisside sotterrato sotto il portico e gli altri pezzi nascosti in un buco del muro.

Gli altri imputati del processo erano Giacomo Cerici, servitore del conte Montorio Mascarello, e sua moglie Caterina che faceva la "strazzarola". Giacomo, infatti, ospitò il Casagrande, quando questi si recò a Vicenza, e insieme alla moglie si interessò alla vendita dei pezzi della pisside al monte di Pietà, cove però, riconosciutane la provenienza, si rifiutarono di trattenere i pezzi come pegno. I due coniugi però

finsero con il Casagrande di aver impegnato l'impugnatura, che invece tennero per sé e il giorno seguente, a Padova, nel ghetto degli ebrei, la vendettero per diciassette lire.

Antonio Casagrande, imputato di furto "iniquissimo, e sacrilego, e con dispreggio del venerabile", avendo perduto il "rispetto dovuto a Dio, et alla chiesa", fu condannato, con sentenza della Corte Pretoria dell'11 maggio 1700, al supplizio: egli doveva essere condotto al luogo solito della giustizia, dove un ministro doveva tagliarli la mano destra, "si che si separi dal braccio", quindi doveva essere impiccato sopra "un paro d'eminenti forche... si che muora" e il suo cadavere doveva essere appeso, fuori dalla porta di San Bortolamio, fino alla sua "consumatione". I coniugi Penzi, contumaci, furono condannati al bando per dieci anni (13).

E c'era anche chi si applicava con ingegno ai furti nelle chiese, facendone quasi una professione. Carlo Antonio dal Ben, ossia Carlo Giordani da Rovereto di Trento, fu processato l'11 maggio 1700, dalla Corte Pretoria, "servatis servandis", in quanto nei primi giorni di dicembre del 1698, a Cittadella, egli, per alcuni giorni, era entrato in chiesa, "sotto finto pretesto di far oratione", e, avvicinatosi alle cassette

delle elemosine, dopo averle "scorlate", aveva posto, in quelle in cui vi erano i soldi, attraverso il buco superiore, "un osso di balena invischiato, che teneva a tal effetto preparato, col quale attrahendo li danari gli andava poi ponendo in scarsella". L'imputato si era fatto notare perché andava in chiesa mattina e sera, entrando "anzi con forma molto indecente, e scandalosa... col capello in testa".

Egli era accusato di aver rubato le elemosine anche nelle chiese parrocchiali di Poiana Maggiore e di Novanta: le cassette furono trovate "lordate, e machiate di vischio consimile a quello, che in buona quantità li fu da ministri scoperto adosso nell'atto del suo arresto, essendo pure provveduto di due ossi di balena". Costituito de plano e quindi con le opposizioni, l'inquisito "addusse quanto stimò conferire al proprio vantaggio. Intimate le difese al retento, egli "produsse scrittura articolata", sopra la quale furono assunti gli esami dei testimoni, i quali "riuscirono più tosto in suo aggravio, et in comprobazione maggiore della propria colpa, e della sua mala natura". Intimate ad ambe le parti le allegazioni e tutti gli atti legali, dal capitano di campagna fu presentata scrittura e il rettento dal Ben "fattosi condurre alla nostra presenza, e della corte, allegò con la propria viva voce in lunga

p260

disputa le sue ragioni". Dovette essere convincente, perchè la pena fu mite se confrontata con quella dell'esempio precedente: fu condannato alla galera per cinque anni con l'alternativa di dieci anni di prigione "serrata alla luce" (14),

Mi sembra interessante osservare che mentre negli altri tipi di reato, come l'omicidio, il ferimento, l'aggressione armata, la donna appare raramente nelle sentenze come imputata, nel caso del furto il sesso femminile è ben rappresentato.

Maria Elseti, di origine "germana", era stata colta sul fatto, "in flagranti detenta", e arrestata dal conestabile il 26 marzo 1734 per il furto commesso in casa dei conti Gerolamo e Gaetano, fratelli Ghellini. Maria fu condannata ad essere condotta dal ministro del Reggimento alla porta della città che "Germaniam versus ducit" e ad essere bandita in perpetuo dalla città di Vicenza. In caso di infrazione del bando e di sua cattura era condannata ad essere fustigata "egregie", per tre volte attorno al peronio della città, "in die et bora mercatus" (15).

La donna sembra soggetto mancante di spessore giuridico, in quanto il marito, a cui spetta la patria potestà della famiglia, è il responsabile delle sue azioni davanti alla giustizia.

L'episodio dei coniugi Uderzi ne a un esempio. Essi furono arrestati dal tenente di campagna il 10 dicembre 1784, assieme a Giacomo Pilotto. Quest'ultimo e Maddalena erano accusati di essersi recati il lunedì antecedente il loro arresto, al mercato di Thiene e di aver rubato dai banchi del mercato della merce, ossia 24 braccia circa di tela di lino, 8 braccia circa di flanella rossa con il marchio di piombo, 14 braccia di canapa rigata.

Dopo il furto si erano trasferiti in casa di Battista Uderzi per dividere il bottino. E, in effetti, dalla perquisizione degli sbirri fu ritrovata una parte della refurtiva in casa dell Uderzi e una parte in guella del Pilotto, il quale insieme a Maddalena confessò di averla rubata tanto al mercato di Thiene quanto in altri luoghi, in varie date, dall'anno 1782 al 1784. Il Pilotto fu condannato a 5 anni di galera con l'alternativa di dieci anni di prigione; Maddalena a 3 anni di carcere con l'alternativa di 10 anni di bando. Battista Uderzi era accusato, invece, di aver osato "permittere eius uxoris ut se associaverit cum dicto Pilotto ad comittendos furtos praedictos" ed era stato condannato ad un anno di prigione con l'alternativa del bando per tre anni (16).

I banchi delle fiere e dei mercati, piene di mercanzia

esposta, dovevano offrire un'attrazione irresistibile per coloro che, in mancanza di lavoro e di reddito, cercavano ogni espediente per poter guadagnare qualcosa. La grande quantità di gente che queste occasioni richiamavano, offriva maggior destro a chi aveva deciso di campare sulle sostanze altrui: le borse della gente, infatti, erano senz'altro più fornite del solito, perché chi si recava al mercato si provvedeva anche dei mezzi per acquistare la merce di cui aveva bisogno. Così i mercati e le fiere erano spesso frequentati da bande di "borsaiuoli" che derubavano i più sprovveduti.

Il 7 ottobre 1700 la Corte Pretoria, con delegazione servatis servandis e con facoltà di punire i rei nelle pene di vita, bando perpetuo e definitivo, prigione, galera, relegazione, confiscazione dei beni con le taglie, processa una banda di borsaioli, che da alcuni anni frequenta fiere e mercati di Venezia e di molte città della Terraferma, praticando furti di denaro, borse e altro, servendosi di due "putazzi" di minore età, Antonio Gazella da Venezia e Giuseppe Bachirolo, detto Morin, da Verona. Il gruppo si ritrovava poi, di quando in quando, nei "magazzini" di Venezia per dividere il bottino fra i vari membri.

La banda era composta dai due capi Francesco Rossetti detto, Sartorello, di professione oste in Cul di Sacco, a

Vicenza, e Francesco detto il Pantalon da Padova. ma abitante in città, dietro il Duomo. Gli altri erano un certo Girolamo detto Girolamita dalla Bianca da Cremona, Iseppo detto Bassan Zotto, Iseppetto detto Bassanese, Domenico Borghin, Battistin detto la Sora Bolognese, e altri, in parte già processati e in parte contro cui la giustizia aveva le sue "riserve".

Gli imputati agivano talora ognuno per proprio conto, ma spesso tutti insieme si recavano alle fiere e ai mercati. Il Sora, che non metteva mano nei furti, precedeva i compagni con la sua cesta che conteneva alcune "bagatelle", che egli fingeva di voler vendere, ma con lo scopo di attrarre e fermare le persone e dare così modo ai compagni di derubarli.

Al processo risultarono tutti assenti, "non osando alcuno d'essi mostrar la faccia alla giustizia", perciò furono condannati al bando per dieci anni "ad inquirendum" da tutto il Dominio, Venezia e il Dogado. Se con il passar del tempo essi fossero incorsi nella definitiva, in caso di infrazione del bando sarebbero stati mandati a servire sopra le galere da remo per tre anni ciascuno (17).

Alcune volte il furto assume un significato di ribellione vera e propria contro gli ordini di sequestro attuati dagli ufficiali governativi. Volendo si può dire

che assume il valore della protesta contro un ingiusto sistema di fiscalizzazione che privilegiava i ceti sociali rilevanti. A mio parere, alla base c'è il riappropriarsi, istintivo e umano, della "roba" considerata di propria proprietà.

Il 25 agosto 1784 il degano con il governatore e il sindico di Recoaro, "publica praecepta exequendo", sequestrarono al padre e ai fratelli Zulpi due animali carichi di granoturco. Alcuni giorni dopo gli Zulpi, armati di fucile e con "armis igneis", si recarono dal degano che custodiva le bestie e dopo minacce, "prave" espressioni e alcuni colpi sparati, senza però colpire nessuno, s'impadronirono di uno dei due animali e si allontanarono (18).

V.2. Banditi, briganti, predatori, ladroni: l'associazione a delinquere.

L'esame dei dati delle tabelle III, IV e V evidenzia come, tra i reati, quello di banda armata subisca un notevole incremento verso la fine del '700 (19).

Ho usato il termine di banda armata per definire una

gamma piuttosto complessa di reati, sia perche il processo li ha accumulati insieme, sia perchè sono reati che appartengono allo stesso fenomeno: quello del banditismo, inteso nella sua accezione di associane a delinquere e non riferentesi all'istituto del bando, come accadeva nei primi secoli dell'età moderna(20).

"Nella dottrina penalistica di ancien regime" osserva Mario Sbriccoli "non esiste alcuna fattispecie che possa essere ricondotta alla nozione moderna di "banda armata", o che copra con sufficiente consapevolezza scientifica l'area alla quale appartengono fenomeni oggi designati come "brigantaggio", "banditismo", "terrorismo", o altri simili" (21).

Il termine banda armata comprende alcuni comportamenti criminosi come l'uccisione volta allo spoglio della vittima (latrocinium), l'aggressione armata alla quale può eventualmente seguire l'uccisione di coloro che fanno resistenza (depraedatio), una serie di "rubberie" o rapine effettuate a case e a strade, senza uccidere (crassatio viarum) (22). Ma comprende anche alcuni reati non strettamente legati al banditismo, quali lo stupro, l'estorsione, il sequestro di persona.

Nelle sentenze e nelle carte processuali gli imputati di tali crimini non vengono chiamati con un nome ben preciso. In genere vengono descritti di indole "trista"

e di professione "ladri", che, dediti ai "vizj". conducono una vita "oziosa". L'associazione di queste persone viene invece definita "rea tristissima catena" o "setta armata".

Da secoli nel Vicentino, come in altre province della Terraferma veneta, il banditismo era un fatto endemico e costituzionale, alimentato dalla piccola malvivenza locale e dalla miseria dei villici, che non conosceva quale risposta da parte dello stato che quella infida della repressione violenta (23).

Il fenomeno si manifestava in pianura, dove gruppi di malviventi, con improvvise incursioni. assalivano casolari, depredavano mercanti e viaggiatori, minacciavano borghi e villaggi.

Ma è la montagna, con la sua diversa situazione economico-sociale, che diventa un'area privilegiata delle bande armate.

Se da un lato il territorio vicentino é costituito da amene colline e verdi pianure, a nord vi sono le "rimote situazioni", le "alpestri montagne", quasi inaccessibili per chi non è nativo del luogo.

Era una popolazione che vantava una identità cimbrica e ai suoi abitanti si attribuivano caratteri di bellicosità e robustezza.

Saverio Da Mosto nella su lunga e particolareggiata.

relazione presentata al Senato alla fine del suo mandato, dà largo spazio alla descrizione della popolazione del territorio: "Li paesi montani avendo per lo più prodotto della gente di genio feroce, facinoroso ed ardito anno (sic) chiamata in ogni tempo la mano forte suprema per contenerli in moderazione, particolarmente nelle limitrofe situazioni, attesi i gelosi riguardi della confinazione, e per la quiete, e bene dello stato". Così per reprimere le violenze e il "mal vivere" di alcuni abitanti dei Sette Comuni periodicamente viene inviato un presidio militare per il "pronto castigo" (24).

Se già d'estate la montagna presenta problemi, d'inverno pioggia, neve e ghiaccio rendono ardui i collegamenti con le montagne, con l'altopiano dei Sette Comuni in particolare. I paesi diventano pressoché inaccessibili, per cui diventano facile asilo di persone bandite, o che comunque hanno qualche conto in sospeso con la giustizia. Gli abitanti stessi, se colpiti dal bando, vivono tranquillamente nelle loro case, svolgono il loro

lavoro di sempre o si dedicano al contrabbando (25)"

Saverio da Mosto dirà che quegli abitanti essendo "privi di culto, di governo, e di economico sistema, ofrono (sic) la strana eccezione di un cumulo d'uomini incolti, in mezzo ad uno stato reso distinto per la sua

universale polizia, ed esattissimo regolamento" (26). Le affermazioni del podestà, anche se intrise di pregiudizi di tipo antropologico, piuttosto diffusi nell'aristocrazia veneziana, danno l'idea di una realtà "diversa" e come tale, probabilmente, i governanti contemporanei non riuscivano né ad avvicinarsi né tantomeno a capire, anche ammesso che lo volessero. Da un rapporto del parroco delle comunità di Val dei Signori e Val dei Conti, don Giuseppe Brendolano, datata 19 aprile 1752, trasmesso agli Inquisitori di Stato, si apprende che gli abitanti di Staro, uno degli otto "quartieri", che costituiscono la comunità, tengono uno "scandalossisimo contegno". Da più di dodici anni la contrà detta "della Riva" tiene in soggezione l'intera comunità con continue sopprafazioni "contro la religione, e il principato". Essi non riconoscono la chiesa parrocchiale, denuncia il parroco, "avendo sepelliti a quest'ora di sua mano senza sacerdoti cento e cinquanta cadaveri", non ricevono mai la Santa Pasqua, non pagano né le decime, né le pubbliche gravezze, insidiano la vita dei parrochi e minacciano quella dei sacerdoti, il tutto "solamente per volersi far da sua posta parrocchia in quel suo oratorio ad onta di ogni legge".

Il parroco elenca poi i colpevoli di "sempre", alcuni

dei quali banditi, altri in Prigione, naturalmente quasi tutti di cognome "dal la Riva". Tra i colpevoli, sette, rimasti in libertà continuano la loro vita di soprusi, ma, anzi, essendo rimasti in pochi, assoldano persone bandite "per loro guardia, e difesa".

Interessante per il suo significato intrinseco é l'episodio riportato alla fine del rapporto. Il 22 marzo precedente era morta la figlia di Domenico Girandolero; il parroco avutane notizia, la voleva seppellire, ma non glielo permisero. Il 26 marzo mandò il suo curato con "stola e croce", ma lo rifiutarono e la tennero insepolta, contro i divieti di sanità, fino al 29 marzo, giorno in cui il capitano di campagna capitò a Staro per suoi affari. Allora per "timore de' ministri" la seppellirono all'una di notte "more solito", nel loro oratorio, senza sacerdoti (27).

Nel microcosmo dei villaggi della montagna la presenza dello Stato si riduceva alle visite periodiche del "capitano", del cancelliere o del collettore dei censi e livelli. L unico organismo regolare ed efficiente era rappresentato dalla vicinia. Nella zona alpina, tra alti monti e sterili vallate da cui ben poco si poteva ricavare, la popolazione, dedita al contrabbando di sale, tabacco, oglio e granaglie, sembrava perennemente in conflitto con le leggi e con il Governo.

La coltivazione del tabacco, resa illegale a metà del '700. fu probabilmente la causa scatenante di una sorta di guerriglia contro lo Stato, che si esprimeva non solo con le coltivazioni abusive dell'erba regina (che ogni anno, a partire da marzo, epoca della preparazione dei terreni per la semina, fino all'estate inoltrata, davano luogo a una sorta di gara di resistenza tra governanti e comuni), o con il contrabbando, ma anche con l'espandersi di una criminalità endemica.

Nella Repubblica di Venezia, ma anche in tutti gli Stati italiani, la coltivazione del tabacco occupava un posto importante nell'economia del Settecento poiché il consumo dell'"erba regina" (da fumo, da fiuto, da masticazione) si era progressivamente diffuso in ogni categoria sociale, tra le classi agiate come tra i ceti meno abbienti.

Consapevoli dei rilevanti introiti fiscali che si potevano acquisire, i governi vincolarono a monopolio la coltivazione del tabacco e tutta la sua distribuzione. Se il commercio del tabacco risultava lucroso per l'erario e gli appaltatori, lo era anche per la popolazione montana che per tutto il Settecento non desistette un attimo dal tentativo di eludere ed infrangere le leggi del monopolio (28).

In tutto lo Stato la coltivazione del tabacco era stata

nterdetta (29) e nel 1750 era stata ritirata la concessione di cui godevano i Sette Comuni dei vicentino (30).

Per tutelare il monopolio della coltivazione e della distribuzione del tabacco, fu emanata una puntigliosa e meticolosa normativa e fu permesso, all'impresario e ai suoi rappresentanti provinciali o subappaltatori, di tenere a proprie spese nella Terraferma quel numero di ministri di giustizia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi dell'impresa.

Ma i dispacci e le relazioni che giungono agli inquisitori di Stato testimoniano come, per tutta la seconda meta del Settecento, si verificarono furiose contese tra i villici, "pertinaci disubbidienti", e gli spadaccini della ferma tabacchi, poiché nostante i proclami delle autorità affissi sui muri dei paesi, i piccoli poderi montani si popolavano di piantine e occorrevano la forza e le armi per spiantarle.

Ancora nel maggio del 1794, quasi mezzo secolo dopo la proibizione, veniva rilevato come, ad esempio, nel solo comune di Lusiana, nel giro di una settimana, fossero state seminate 26.800 piante di erba regina. Il 10 luglio 1794 nei Sette Comuni si potevano contare 287.280 piante (31).

Ma l'impossibilità di presidiare ogni accesso con lo

Stato austriaco con pattuglie di ministri efficienti determinarono una situazione per molti aspetti incontrollabile. Nel Vicentino il tabacco estero veniva introdotto soprattutto dalla parte di Ala e Rovereto (32).

Il 4 giugno 1781 una "truppa" numerosa di uomini di Conco partirono dal loro paese, per portarsi alle mostre generali delle cernide, solite a farsi nei due luoghi del Moracchino e delle Torrette, poco lontani dalla città. Giunti alla porta di San Bortolomeo entrarono in città "in sprezzo" dei decreti del Senato e del proclama del podestà.

Fin dal 1741 un decreto del Senato stabiliva che le mostre generali delle cernide si dovessero effettuare nelle vicinanze della città e non più nei soliti quattro quartieri della provincia, per "sollevare il corpo territoriale da significanti discapiti, che in tali occasioni soffriva".

Nel 1774 il Senato stabiliva che, "per liberare la città dalle infinite molestie, che risentiva da parte dei soldati, soliti al tempo delle loro rassegne di darsi in preda ad ogni genere di licenza", le mostre delle cernide dovessero effettuarsi fuori dalla città, e precisamente fuori dalla porta che conduce a Padova, nel luogo chiamato delle Torrette, e sulla strada che porta

alle montagne, al Moracchino.

Un proclama del podestà Marcello, pubblicato nel maggio del 1781, minacciava severe pene a tutte le cernide che fossero entrate in città con le armi. Fu messa una guarnigione della milizia regolare ad ogni porta della città ed, infine, poiché i soldati dei comuni di Conco e di Crosara risultavano essere i più molesti di tutti, fu loro vietato di recarsi alle mostre, pur corrispondendo la "solita" paga.

I "montanari", giunti alla porta di San Bortolamio. ebbero facile ragione della truppa regolare che fu persino derisa. Non si conosce il loro numero esatto, forse erano in trenta o quaranta, alcuni soldati cernide e altri non arruolati, tutti armati di fucile, che scortavano nel loro mezzo, "in trionfo orgoglioso", degli animali, presi a noleggio, carichi di tabacco. Ognuno di loro, poi, portava diversi "fagotti" di tabacco.

Poco dopo, sempre nella stessa giornata e attraverso la stessa porta, si introdusse in città, un altro gruppo di persone, circa una ventina, dei comuni di Lusiana e di San Luca. Il loro ingresso era preceduto da un suonatore di violino e anch'essi conducevano degli animali, presi a nolo, carichi di tabacco.

Il tabacco fu depositato in due osterie e distribuito in

"scartozi" a tutti i componenti della "torma", che si sparpagliarono per la città vendendo ovunque "impudentemente la rea loro merce", sempre "danzando, e cantanao nel loro modo". Misero un banco di "pubblica vendita" perfino sotto la loggia del palazzo del Comune (33).

La vicenda è stata riportata non solo per dare un'idea della lotta senza quartiere tra lo Stato e la popolazione, ma soprattutto per mettere in evidenza come "i villici montanari" fossero senz'altro consapevoli che il contrabbando andava contro le leggi dello Stato, ma essi non solo non ubbidivano alle norme, anzi portavano una sfida allo Stato, una sfida accompagnata da canti e balli.

Ma forse la chiave di lettura dell'episodio è molto più semplice di quanto vogliamo immaginare. Alcuni giorni prima, il trenta maggio 1781, molti soldati cernide che stavano effettuando la prima mostra generale al Moracchino, si erano introdotti in città, attraverso le porte di Castello e di Santa Croce, con armi e tabacco di contrabbando.

Il tabacco era stato venduto ovunque e "particolarmente" nella sala del Consiglio, nella cancelleria Pretoria e nell'officio del Maleficio. Probabilmente la voce si sparse in fretta e molti ne vollero seguire l'esempio (34)

Non minori problemi di criminalità offre la zona pedemontana, che conosce un boom produttivo a partire dai primi due decenni del '700, grazie al successo dei panni, ad uso estero, di Schio ed Arzignano."Alla base di questo successo erano diversi fattori: le condizioni favorevoli (abbondanza di acqua, di manodopera, di materie prime), la nuova tecnologia introdotta a Schio da Niccolò Tron (che induce le autorità a sottoporre a controllo le maestranze per paura che emigrino), il decentramento produttivo (il 22% dei telai è in campagna) e, solo a partire dal 1795, il decreto liberista che autorizza il libero acquisto di lana nel Padovano" (35).
Nel 1792 nel territorio di Schio fu stanziato un distaccamento di soldati a cavallo, dopo la "sferza robusta addoperata sopra quei popoli dalla suprema autorità per estirpare gl'infesti individui". "Era ridotta quella terra" continua la relazione del Da Mosto "ad un tal segno di estremo disordine, riguardo all'interna sicurezza, che più non se ne conosceva che il solo nome, ed erano ad ogni momento esposte le vite, le sostanze, e l'onore degli abitanti. Una turba eccessiva di malviventi l'infestavano con audacia (sic) terribile, cosiche di bel giorno si rapivano le donne,

si rubbavano le lane, e i comestibili, si violentavano i bottegai, ed altri individui ad esborsar denari con impudenti ironici pretesti, si usarono senza riserve l'armi d'ogni sorte, si comettevano omicidj, e ferite (sic), tenendo inoltre tutta la note (sic) il paese in cotanto spavento che dopo le ore 24 non eravi persona, che ardisce uscire dalle proprie mura" (36).

Gli Inquisitori di Stato avevano dato l'incarico ai rettori di vigilare, affinché i capi della comunità di Schio provvedessero a "arrestare e consegnare" alla giustizia, sull'esempio degli altri comuni del Pedemonte "tutti quei tristi, che si rendessero molesti alla publica quiete, rassegnando alla giustizia li motivi, e le prove della loro malvivenza per fondamento delle inquisizioni".

Furono allontanati i "forastieri", ricondotti "alla moderazione i mal disposti". Da molto tempo, infatti, la terra di Schio, famosa ormai alla fine del '700 per la "floridezza" dei suoi "pannilana", era infestata da "persone malviventi, facinorose, e ladre". Si trattava di una grossa banda di contrabbandieri di tabacco, che smerciava il "reo" genere nel territorio mettendo in soggezione le comunità e le stesse squadre dell'impresa generale dei Tabacchi. Essi agivano pure nel padovano e nel veronese sotto la guida di un certo Bortolo Biolo

detto il Moretto Mengalle (37).

Note.

1) Prattica criminale, cc.43v.-44r..

2) Jus Municipale, p.222. Anche nel "liber promissionis maleficii" le pene inflitte ai furti sono rapportate al valore dei beni rubati, con il distinguo dell'aggravante della recidività: "qualunque farà rodaria, o preda sopra alcun... da soldi 20 e da lì in zoso, per la prima volta sia frusta, et bollado. Et se la seconda volta esso sarà trovado in quello medemo Maleficio, debbia perder un'occhio. Et se la robaria, o preda serà fatta in fin à soldi 100 li sia taglià la man destra. Se veramente la serà fatta da lire 20 fina soldi 100 perda gli occhi. Et se la serà da lire 20, et da lì in suso, sia impiccado", Leggi criminali, p.4.

3) Prattica criminale, c.44v..

4) "Il furto del denaro o pubblico, o del principe, si chiama peculato... Bisogna confessare che siffatto delitto è dei più pregiudicevoli allo Stato, il di cui danaro ciascuno sa essere la sua forza principale: e che

indipendentemente ancora dai dolosi fallimenti, che desso occasiona nel pubblico, merita una pena tanto più rigorosa, quanto più enorme è l'abuso che si ardisce di fare della confidenza, colla quale è piaciuto al sovrano di onorare l'ingratissimo delinquente. Si accresce la ragion di punirlo più severamente, se si considera la facilità, con la quale si può commettere, e se ne può deludere il castigo...". Grecchi, Le formalità, vol.II, P.223.

5) Una valutazione sull'importanza del reato di furto nel complesso della criminalità vicentina è inficiata dal fatto che nei valori espressi dalle tabelle III e IV non sono compresi tutti quei furti di lievissima entità che il Consolato giudicava con un procedimento sommario e puniva con una pena corporale, come la berlina o i tratti di corda. Prattica criminale, c.45r. e v..

6) A.S.VI., M.G.Cr., b.7, c.90r..

7) Ivi, c.65r..

8) Per la tortura quale "criminis punitio" vedi Fiorelli, La tortura, vol.I, pp.223-232.

9) Beccaria, Dei delitti, p.106.

10) A.S.VI., M.G.Cr., b.15, c,107v..

11) **Ivi, c.116r. e v.. Curiosa, per l'oggetto del furto e la destrezza dell'azione, è invece questa sentenza che merita di essere riportata. Angelo Gastaldon detto**

Zuccolo e Domenico Pisani erano stati "inflagranti rettenti" il 29 dicembre 1791. dal conestabile di Corte per aver rubato il cappello dal capo del conte Giulio Velo e, due giorni dopo, sempre il cappello dal capo dell'eccellenza Francesco Pozza, "non senza torte sospetto, che detti inquisiti siano stati autori de furti di tabarri di notte tempo levati dalle spalle d'altri soggetti alla giustizia noti". I due erano accusati di aver agito "deliberatamente con danno del prossimo, contro la publica sicurezza. con notturna aggressione, e danno altrui...". I due furono condannati alla galera per due anni con l'alternativa di quattro anni di prigione. Ivi, c.195r..

12) Ivi, b.7, c.27r. e v..

13) Ivi, b.4, cc.21r.-24r..

14) Ivi, cc.28r.-30r..

15) Ivi, b.7, c.100r..

Negli Statuti del Comune di Vicenza "è esplicitamente affermato che deve intendersi per "peronio" l'insieme delle aree di proprietà pubblica adibite a piazze intorno al palazzo comunale... cioè la piazza dei Signori, la Piazza delle Biade e quella delle Erbe". Motterle, Il "Peronio", p.1.

16) Ivoi b.15.cc.58v.-59r..

17) **Ivi, b.4, cc.81v.-84r..**

18) Ivi, b.15, c.87r. e v.. La vicenda riportata nell'esempio andrebbe collocata in un tema un po' particolare, quello degli atteggiamenti delle classi subalterne nei confronti dei governanti, svolto mediante l'analisi dei reati ad essi pertinenti. Un esempio di tali reati può essere senz'altro il fatto accaduto ad Arzignano nel luglio 1786. Mentre il governatore e il decano del paese, accompagnati dal nunzio, stavano asportando i frutti e il frumento dai campi di proprietà di Bernardo Fochesato di Chiampo, su pubblico mandato ottenuto dal creditore Marco Saggiato, arrivò furente il Fochesato stesso, che abitava poco lontano. Armato di zappa, cominciò ad inveire contro i pubblici rappresentanti, i quali, per evitare "mala maiora", dovettero rimanere inerti, mentre il Fochesato prendeva i frutti e il frumento e li trasferiva in un altro luogo a lui conosciuto. Ivi, c.109v..

19) Le strade del territorio erano diventate così temute che erano stati distribuite delle truppe di cavalleria in vari punti della provincia per scortare i passeggeri che temevano le aggressioni armate lungo le strade, A.S.VE., C.X, Co., b.1316, c.n.n..

20) **"L'associazione per delinquere, o associazione di malfattori, o secondo altre espressioni presenti nei codici pre-unitari, "comitiva armata", "banda armata",**

eccetera, prende forma tecnica per la prima volta nel Code pénal del 1810: "Art.265: Toute association de malfaiteurs, envers les personnes et les propriétès, est un crime contre la paix publique. Art.266: Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commendants, ou de conventions tendant a rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits". Sbriccoli, Brigantaggio, p.479.

21) Ibidem.

22) La "mappa" dei comportamenti criminosi, basata sulle costruzioni dogmatiche attuate dai giuristi criminalisti, è stata analizzata da M. Sbriccoli nell articolo sopracitato.

Il Grecchi distingue il furto in tre specie secondo il "modo" violento con il quale è stato commesso: "Generico è il nome di rapina, perchè distinguesi contal nome ogni furto violento, che si commetta con armi, o senza. Preso però strettamente significa quel furto, nell'atto del quale il ladro non ha armi, ma è pronto a violentare il derubando presente o con pugni, o con. calci, o con bastone, sicché spaventato questi consegni la cosa, che quegli dimanda. Si chiama anche più comunemente "aggressione".

La ruberia nello stretto suo significato è propriamente

P282

quel furto, che si commette a mano armata: sia, o non sia presente il derubando; si usino, o non si usino le armi: bastando la presunzione che il ladro sia pronto con esse a praticare violenza nel caso di qualche ostacolo. Questa parimente si conosce sotto il nome di aggressione; e commessa sulla pubblica strada si denomina più specificamente Grassazione.

Quando poi per appropriarsi l'altrui sostanza se ne uccide il proprietario a tale oggetto assalito, o aspettato in insidie, s'incontra allora nel delitto di latrocinio. Sarebbe tale anco se l'omicidio seguisse dopo lo spoglio", Grecchi. Le formalità, vol.II. pp.207-208.

23) Berengo, La società, pp.127-130.

24) B.C.B., A.T., b.642, fase.65. c.n.n..

25) **"E perchè multiplici in specie sono li banditi in questo territorio, tolerati dalla scandalosa malitia delli reggenti de Communi, che trascurano l'obbedienza alle leggi, lasciandoli in faccia degl'aggravati, e della stessa giustitia ancora, e quelli rendendosi baldanzosi, et arditi, mancandogli la libertà del vivere, si danno alle rapine, à gl'insulti, et altri simili eccessi, essendo sicuri che in ogni caso il proprio Commune prima di tentar il loro arresto farebbe precorrerne l'aviso co'l tocco anticipato della campana.**

e con la tardanza dell'unione per darli tempo allo scampo". Proclama del podestà e vice capitanio Nicolò Erizzo del 18 settembre 1685, B.C.B., A.T., b.684, fase.23, foglio a stampa.

26) B.C.B., A.T., b.642, fasc.65, c.n.n..

27) A.S.VE., Inquisitori di Stato, Dispacci, b.378, 19 aprile 1752.

28) Bianco, Contadini, pp.99-109. Per la storia del tabacco e la sua introduzione in Europa: Proust, Il mestiere, pp.42-43.

29) Il primo di tali proclami è quello dei Cinque Savi alla Mercanzia e Inquisitore al Tabacco di 27 maggio 1741, Grecchi, Le formalità, t.II, pp.293-294.

30) Sicuramente i primi anni del divieto dovettero essere traumatici per la popolazione dei Sette Comuni.

Nell'agosto 1759 lo spianto dell'erba regina a Pedescala, "uno de Colonelli de 7 Comuni" e l'arresto del governatore di Rotzo da parte della sbirraglia suscitò la "commozione" della popolazione, "non avezza ad essere... da ministri perturbata". A causa dell'indole "feroce di quella plebe", e per "sedarne la commozione", il podestà Giacomo Trevisan fece rilasciare gli arrestati e impedì che gli sbirri e i ministri del Vicariato si recassero al mercato di Thiene, dove ogni lunedi la popolazione di tutte le montagne vicentine

affluiva numerosa. A.S.VE., C.X, Le. Rt., b.250, 19 agosto 1759.

31) A.S.VE., Inq. St., Ds., b.388, 26 maggio 1794.

32) Il tabacco nazionale veniva prodotto sui luoghi del canal di Brenta, nei paesi di Valstagna, Valrovina, Campolongo. Oliero: A.S.VE., Inq. St., Ds.. b.388. 22 ottobre 1794. Ma vedi Secco, Appunti; Relazione storica.

33) La sentenza del processo celebrato dal Consiglio dei Dieci tre anni più tardi, il 13 luglio 1784, riporta altri eccessi attribuiti alla "sfrenata licenza" dei "montanari" e annota come "nel l'inquisizione fu assai difficile la scoperta di tutti li rei degli esposti delitti, poiché trattandosi di persone che abitano nè monti alpestri e lontani, non erano in cognizione li loro nomi a quelli che dimoravano in questa Città". Furono comunque individuate una ventina di persone anche se non sono riuscita a reperire la sentenza finale. Tutta la vicenda è tratta da A.S.VE., C.X, Cr, b.156, relazione di Zaccaria Morosini del 9 settembre 1782 e Ivi, b.157 13 luglio 1784.

34) Ivi, b.156, 9 settembre 1782.

35) Meneghetti Casarin, Il turbamento, p.350, ma vedi anche: Ciriacono, Protoindustria, pp.57-80; Fontana, L'industria, pp.71 e seguenti.

36) **B.C.B., A.T., b.642, fasc.65, c.n.n..**

37) A.S.VE., Ing. St., Le. Rt., b.128, cc.1149, 1151, 1191.

Cap.VI. I mezzi repressivi.

VI.1. Bando, prigione e galera.

Verso la fine del '700 si assiste ad una preoccupante estensione e recrudescenza di una criminalità diffusa ovunque all'interno dello Stato (1) che traeva origine in parte dalla distorsione assunta dalla pena del bando e dalle fughe dei condannati alla galera, e in parte dal fenomeno del contrabbando e dagli sbirri. In altre parole in gran parte la criminalità scaturiva dagli stessi mezzi repressivi che lo Stato adoperava per combatterla.

Le pene del bando, del carcere, ma soprattutto della galera avevano finito, a causa di gravi distorsioni del sistema afflittivo, per diventare esse stesse fonte di determinati fenomeni criminosi in special modo l'associazione armata.

Secondo l'autorevole studio del Ghisalberti. l'istituto del bando, che è assente nel diritto romano e nella legislazione statutaria comunale, trae origine dall'antico diritto dei popoli germanici (2).

Nelle leggi "barbariche" e nelle consuetudini giuridiche medioevaii il bando compare rigidamente come esclusione. Esso sostituisce il sacrificio della vita, il quale potrebbe costituire un'indennità nella violazione di un ordine sacro.

Il bando e quindi esclusione dal diritto alla pace, significa spogliare l'uomo dei suoi diritti naturali, privarlo della sua condizione naturale, che è vivere nel territorio di origine, dove le tombe dei padri costituiscono la continuità, e vivere nell'ambito di una comunità di vicini, uniti dai vincoli di parentela e da quelli ambientali.

Nel corso dei secoli questa pena subì una notevole evoluzione, nel corso della quale fu soggetta a convenzionalizzazione e l'originario potere di esclusione dalla vita comunitaria venne annullato.

Di fatto, in epoca moderna, dell'istituto del bando rimanevano i connotati giuridici quali la privazione della persona bandita di ogni diritto civile e politico, e l'assenza della tutela giuridica che la condanna di per se comportava. Il bando consisteva nella privazione del diritto di restare entro i confini di un determinato territorio o meglio di una determinata zona sancito dalla sentenza che il tribunale emetteva (3).

Il bando sopperiva in gualche modo agli scarsi e poco

efficienti apparati esecutivi di polizia di cui la giustizia disponeva. Ma gli inconvenienti peggiori erano rappresentati da torme di gente bandita, che una volta posta fuori dallo Stato tale rimaneva e si comportava in seguito, causando grossi problemi d'ordine pubblico (4). "Cosa peggiore, più dannosa, e meno utile de bandi " dirà Polo Renier "non so che dar si possa. Ella non fa, che comporre unioni, e sette di uomini scelerati, capaci di resistere con la forza, riddursi in corpi, che mettano in soggezzione li Comuni, e li Territorij interi. Questa canaglia dà li sicarj in copia a chi ne vuole; somministra li testimonj falsi al soldo di chi li compera; e vive di violenze, di rapine, di contrabandi, del sangue; in una parola di tutte l'iniquità escogitabili" (5).

Questo tipo di pena veniva sempre utilizzata nei processi criminali perchè il suo ricorso si rendeva indispensabile in caso di assenza dell'imputato. Nel corso del '700 si cercherà di limitarne l'estensione e la durata, ma chiaramente questa non è una modifica sostanziale da influire sulla realtà.

Fra le pene previste dalla legislazione, quella del carcere svolge ancora in epoca moderna un ruolo secondario, attestato dalla stessa dimensione e qualità della struttura. Il carattere preventivo del carcere,

attraverso il "cauto arresto", è attestato ancora nel '700 dal fatto che i detenuti potevano molto spesso riacquistare la libertà dietro il pagamento della "pieggeria", corrispondente all'attuale cauzione.

Naturalmente il carcere è una pena a tutti gli effetti, che viene erogata da entrambi i tribunali, Consolato e Corte Pretoria, tuttavia l'arresto poteva durare spesso molti mesi, tanto che i prigionieri morivano in carcere senza arrivare a comparire davanti ai giudici.

Nel corso del '700, comunque, la mutata sensibilità collettiva ha un'influenza anche sulla prassi giudiziaria: non sono pochi, infatti, i casi in cui la durata della pena carceraria inizia dal giorno dell'arresto o della presentazione volontaria alle carceri.

La situazione della struttura carceraria presenta nel XVI secolo problemi non molto diversi dal passato e che sembrano endemici: carenza di locali idonei; inadeguatezze di carattere igienico-sanitario e pericolo di contagi sempre incombente; insufficienti misure di sicurezza e frequenza delle fughe; mancanza di attenzione per la separazione concreta delle varie categorie di detenuti (6).

Le carceri vicentine consistevano in sei "prigioni forti di mediocre grandezza", divise in due piani: tre

"cameroti", e tre "guardiole". La costruzione era stata fabbricata per il ricetto di ottanta, massimo cento detenuti.

Il podestà Da Mosto osservava alla fine del suo mancato nel 1794, che nell'ultimo quinquennio le prigioni frequentemente avevano ospitato oltre 160 prigionieri: "Se angusta reputatasi quella fabbrica per il passato, quando i ritenuti non giungevano al numero di 100, e se allora si sono verificati in essa degli attacchi di epidemia, com'è accaduto non già molti anni, ben si conosce, quanto, s'ingrandiscono i mali ed i pericoli nell'aumento dei prigioni. Essi bene spesso sono costretti a dormire sopra tavole attaccate per le pareti in 20 o 30 per prigione nella più crudele situazione della miseria, attorniata da immondezza, e terrore, e si vedono ridotti a tal segno di oppressione, che quantunque per lo più scellerati, pure si scuote l'umanità nei cuori più sensibili. I mali orrendi di quegli infelici, non sono i soli, che derivino da tale angustia di luoco, ma da essa poi ne risulta, che non è possibile di colocare alcun jnfermo in luoco separato, che i presentati debbano rimanere ne luochi de retenti; che tutte le donne debbano dimorare in una delle tre guardiole, umida, ed orrenda, per qualsissia ragione siano detenute; e che le altre due guardiole, istituite,

come la prima, per custodia soltanto dei retenti di rimarco, che debbano stare nei cameroti, sono invece occupati da prigionieri, ed è cangiato il prudentissimo oggetto della loro formazione" (7).

Il sovrannumero dei detenuti e la loro disposizione all'interno del carcere sembrano, guindi, le cause delle molte fughe avvenute negli ultimi decenni del secolo (8).

Non ho approfondito l'analisi, ma da una prima valutazione mi sembra mancare una volontà precisa di usare il carcere come luogo vero e proprio di pena, quasi che non fosse soddisfatta l'esigenza di "convenienza" che sembra improntare la politica delle pene nei corso del '700, com'è dimostrato dalle tabelle VII-XII.

E' una pena di per sè terribile, se pensiamo che si trattava di carcere "oscuro" o "privo di luce", come specificano le sentenze, ma era una pena poco spettacolare che non si conciliava del tutto con il carattere "vendicativo" della giustizia e che, tutto sommato, si traduceva poi in un onere per lo Stato.

Ma la struttura carceraria non ospitava solamente coloro a cui veniva comminata tale condanna. La pena pecuniaria, a cui ricorre in buona misura il Consolato, costituiva talvolta un onere eccessivo per il colpevole.

per cui gli Statuti prevedevano la commutazione della pena pecuniaria in carcere.

La pena della galera era stata inserita dalla prassi giudiziaria fra gli abituali sistemi di repressione del crimine fin dal secolo XVI. Inizialmente riservata solo alla punizione delle colpe più gravi. nel '700 venne progressivamente estesa ad una gamma di reati assai più ampia (9).

L'invio al remo si impose ben presto sugli altri tipi di condanna e li sostituì nella maggior parte dei casi. Se si eccettuano le pene pecuniarie, irrogate solitamente dal Consolato, assai di rado dalla corte pretoria, e che erano stabilite per le mancanze di lievi entità, i giudici facevano preferibilmente ricorso alla galera rispetto alla pena di morte, al bando, alle esposizioni ignominiose e allo stesso carcere.

Il numero relativamente elevato delle condanne al remo, evidenziato dalle tabelle che quantificano le pene comminate dai tribunali esaminati, lascia perplessi sul suo significato se si considera il declino quantitativo e funzionale delle galere nel corso del '700. Di sicuro il surplus dei condannati era destinato ad affollare le carceri e la "fusta" degli inabili e dei condannati che non trovavano più navi su cui essere imbarcati, alimentando cosi le possibilità di fuga.

Se da un lato sentimenti di umanità e di sensibilità sembrano uno dei fattori che determinarono il persistente ricorso a tale tipo di pena, dall'altro motivazioni di tornaconto personale da parte dei membri dell'apparato giudiziario sono attestate dai documenti.

Secondo una relazione presenta al Consiglio dei Dieci dalla magistratura del Camerlengo e Revisori di cassa in data 13 agosto 1793, nei casi di sentenza di morte eseguita contro gli imputati i curiali perdevano le spese del processo, la cosiddetta "tansa", di cui, invece, nel caso di condanna alla galera, avevano pronto rimborso dalla cassa pubblica, la quale poi, a sua volta, era risarcita dal reo al fine della condanna, o in tanto tempo di più di fatica, o in denaro (10).

Un punto dolente per la giustizia veneta era, senz altro, costituito dalle fughe dalla galera da parte dei condannati. "Le filze di questo Eccelso Consiglio sono ripiene di tristissime dimostrazioni dei pessimi effetti di così numerose fughe; non v'é quasi assassinato nel quale non intervenga un fuggitivo alla galera, le cause sopracennate hanno fatto, che per anni, ed anni le curie condannino scellerati così sommi piuttosto alle galere, che all'ultimo supplizio, o alla carcere... Un primo regolamento è indispensabile alla somma facilità delle prove d'inabilità, che si ottengono

dal ministero della Camera dell'Armamento, per le quali la condanna in galera non é che di nome per alcuni, di utilità a curiali, ed in sostanza una sentenza di carcere... Queste fatali fughe dalle galere sono tali... che ne deriva un'evidente circolo vizioso di retenzione, condanna, libertà forse comperata, e nuovo delitto. Per questo mezzo li miseri derubbati, ed assassinati sono esposti ancora alla vendetta di costoro perché hanno osato ricorrere alla giustizia, li testimonj sono posti in soggezione, e non depongono, né si scoprono in molti fatti per questa causa gli autori del delitto, sebbene talvolta li conoscano a grado d'aversi sentita minacciar prima la vendetta, e la morte in caso di esser scoperti, e condannati; tanta é la lor sicurezza di fuggire" (11). Per coloro che riuscivano a fuggire dalla galera, ed erano tanti perché tante erano le occasioni, nonostante i proclami e i premi per la loro cattura, pendeva sul capo una legge del 4 luglio 1545, in base alla quale il fuggitivo doveva ricominciare la sua condanna ogni volta che riusciva a scappare. All'evaso non restava, quindi, che assimilarsi al bandito (colpito da bando), "in disprezzo della giustizia medesima, e delle pene", commettendo "nuovi più riflessibili misfatti delli già commessi" (12).

VI.2. Sbirri e spadaccini.

La principale attività criminale delle bande armate era volta all'assalto e alla rapina di viandanti, mercanti e corrieri, lungo le principali vie di comunicazione, ma anche alle case, specialmente di notte, sotto il falso nome di ministri di giustizia.

La maggior parte dei criminali agiva a viso scoperto fingendosi sbirri, ben sapendo che il rituale della loro aggressione non differiva molto da quello di tante perquisizioni compiute da quelli, e in particolare dagli spadaccini della Ferma Tabacchi, col pretesto della caccia al contrabbando.

L'apparato repressivo dell'epoca era costituito da due organici, bassi ministri o sbirri e soldati, a cui difettavano enormenmente tecniche e principi organizzativi, nonché gli organici sufficienti. Alla sbirraglia erano affidati principalmente i compiti polizieschi di vigilanza e fermo, mentre la milizia veniva impiegata in casi di effettiva repressione. Della sbirraglia facevano parte i bassi ministri al servizio del conestabile di Corte, del capitano di campagna, del

cavaliere Prefettizio e dei cavalieri di Comun.

C'erano, inoltre, quelli tenuti a loro spese dall'impresario della Ferma generale del Tabacco e dai suoi rappresentanti provinciali o subappaltatori: piccole compagnie i cui effettivi non superavano le dieci-dodici unità, dislocate nei paesi strategicamente importanti (13).

Gran parte degli sbirri veniva reclutata tra la folla dei marginali che viveva alla giornata e di espedienti, sbandati, soldati alla ventura, vagabondi, ma venivano arruolati anche l'artigiano disoccupato, il contadino della montagna e tutti coloro che erano attirati dal miraggio dell'avventura e del lucro sicuro, ovvero coloro che cercavano un'alternativa ad una quotidiana esistenza di stenti. La paga, alta o bassa che fosse, era in ogni caso sicura, e ad essa si aggiungevano premi e incentivi.

Molto spesso le squadre degli spadaccini venivano ingrossate dalle persone colpite da bando, da evasi dalle prigioni o, più numerosi, dalle galere, masnadieri e abituali malfattori, i quali, poiché venivano ingaggiati senza particolari procedure dai capi-squadra, potevano trovare da vivere, un sicuro rifugio e una solida protezione (14). Si trattava di gente indurita dagli stenti e dalle difficoltà della vita, gioco-forza

abituata alla violenza e che in qualche modo aveva dimistichezza con il delinquere.

Per trovare il contrabbando gli spadaccini della Ferma Tabacchi erano soliti "battere" il territorio ed effettuare perquisizioni alle case dei contadini, perquisizioni, tra l'altro, arbitrarie, "non essendovi leggi, almeno cognite a questi sudditi, che permettano le visite domiciliari" (15).

In tali occasioni essi commettevano "le più ributtanti violenze". Il costituto reso agli Inquisitori di Stato dal conte Alfonso Maria Loschi, in seguito al memoriale presentato dai due corpi della città e del Territorio, il 26 agosto 1796, è un resoconto delle molte denuncie presentate alla giustizia negli anni immediatamente antecedenti e si tratta di violenze del tutto simili a quelle compiute dalle bande armate di delinquenti (16).

Alla scadenza del contratto, in caso di licenziamento, agli sbirri non restava altro che cercare un altro ingaggio, vagabondando da soli o in gruppo. Dopo un lungo peregrinare da un luogo all'altro, si dedicavano a ruberie e a piccoli furti oppure andavano ad ingrossare le bande di malfattori e di contrabbandieri (17).

Gli spadaccini venivano a conoscenza "delli più reconditi secreti delle case" per cui "ritrovandosi giornalmente licenziati dalli capi respettivi si

uniscono ad altri malvaggi, assaltano le case medesime, con derrubamento delle loro sostanze, e non evvi alcuna delle molteplici aggressioni state effettuate nel breve corso di un anno, che tra gli auttori delle medesime non siavi alcuno delli spadazzini sudetti, che se non in attualità d'impiego, lo avevano prima dimmesso" (18).

Niente di strano, quindi, se l'immaginario collettivo dipingeva gli sbirri a fosche tinte e se era da tutti considerato vergognoso avere a che fare con loro, "essendo macchiati d'una pece così brutta, e vergognosa". Sono odiati e disprezzati; vengono chiamati con numerosi epiteti: canaglia, bricconi, poltroni, "schiuma di gaglioffi".

Le malizie dello sbirro sono infinite, perchè "s'alleva fra le forche, e le berline; prattica co' prigioni, che hanno il diavolo addosso; conversa ne' palagi, dove ascolta mille furfanterie; ode i trattati de' furbi e mariuoli, i colpi de' tradittori, e assassini, gli atti delle puttane, e de ruffiani, gl'inganni, e stratagemi de' fuorusciti, le malitie di quei, che rompono le prigioni" (19).

Mentre tremano di fronte ai banditi e sono compiacenti con chi offre loro denaro, nei confronti della povera gente diventano prepotenti e violenti. Ed è proprio a causa dei loro soprusi che la massa contadina ha paura,

li teme e "quando vanno da loro mettono il meglio c'hanno in tavola per fargli carezze", benché "per questo i furfanti non portano rispetto loro" (20).

La "fatale indolenza o maliziosa condotta" degli sbirri nei confronti di malfattori e delinquenti rendeva quest'ultimi "sempre più baldanzosi", permettendo loro di vagare liberamente per i luoghi vietati, anzi ospitandoli talora nelle loro case, "così pare che di frequente accadono omicidi, e delitti tra persone bandite, locchè manifesta l'intelligenza della sbirraglia coi medesimi" (21).

Non c'è da stupirsi, quindi, se nel costituto del Loschi viene denunciato che "mentre nell'ultimo decennio li banditi per colpe commesse da questa Provincia ascendono al numero riflessibile di cinquecento sessantanove, non ne furono dai Ministri Birri retenti nel Decennio stesso, che numero cento uno".

Al capo degli sbirri spettava il rilascio delle licenze per il porto d'armi, ma era "notoria la fama" che ne venivano concesse "una quantità osservabile". Attraverso i costituti e le relazioni di molti giurati testimoni era stato possibile ricostruire una sorta di listino-prezzi annuale delle licenze: "cioè lire 44 per ogni sorta d'armi, lire 16 per il solo coltello, e lire 22 per lo schioppo, e coltello, ma non alcuna persona fu

mai nominata, che avesse ottenuto un tale accordo, contenendosi tutti nelle maggiori riserve nel palesare accordati. Un metodo di tali accordi consiste nella descrizione, che fanno li Birri sul loro Taccuino, delli nomi, cognomi, e Patria degl'accordati, senza consegnare ad essi alcun segnale, quali tenendo segreto l'accordo, non fu possibile avere il nome d'alcun accordato, tutto che sia notorio un tale arbitrario abuso" (22).

Intorno agli anni novanta del Settecento gli sbirri avevano raggiunto un tale sistema di vessazione in città e nel territorio, da rendere difficile la quotidiana esistenza della popolazione, anche per la evidente impotenza dei governanti ad imporre una linea di concotta ai suoi ministri, che sembrano riconoscere solo l'autorità del caposquadra. Il rapporto del podestà Saverio Da Mosto, inviato agli Inquisitori di Stato il 26 agosto 1794, non lascia dubbi a proposito del livello di estorsione raggiunto in città (23).

A Vicenza, ridotta "quasi nido di tal infesta classe di gente", tutti i venditori della città, per poter fare il proprio lavoro, erano costretti a cedere agli sbirri una porzione della propria merce e ogni bottegaio della città doveva versare loro quattro "buone mani di soldo" all'anno, cioè a Natale, a Pasqua, al primo d'Agosto, e a S.Martino.

Nelle Pescherie le squadre giravano con le "sporte" in mano, e a ad ogni banco esigevano una certa quantità di pesce da tutti i pescatori, anche dai più poveri che vendevano gamberi, rane e altro pesce minuto.

Nelle Beccherie ogni settimana le squadre andavano a chiedere un pezzo di carne ai beccari e tutti si rassegnavano, anche se malvolentieri, per non esporsi agli "strapazzi" e non inimicarsi simile gente, che facilmente potevano incontrare nei loro viaggi che facevano per i mercati del territorio, portando con sé il denaro occorrente per l'acquisto degli animali.

Sulla piazza delle biade tutti i venditori di grano erano costretti a versare denaro ad ogni squadra e ad ogni mercato.

Anche la vendita delle gallette, situata sotto i portici del palazzo, veniva taglieggiata dagli sbirri: ogni sqadra prendeva direttamente, da tutti i cesti, una porzione di gallette.

Per cercare di porre riparo alla situazione, queste vendite furono trasferite, per un certo periodo, nei chiostri del soppresso convento dei Servi, adiacente la piazza, con due soldati del capitano di guardia, che impedivano l'ingresso agli sbirri.

Quando i forestieri, o i "villici" del territorio, giungevano in città, gli sbirri li avvicinavano per la strada, o nelle botteghe, per chiedere la "cortesia" e

tutti davano loro del danaro per l'insistenza e il timore di essere offesi.

I mercati del territorio erano invece taglieggiati dal tenente di campagna Giuseppe Silvagni che con la sua sbirraglia terrorrizzava venditori, bottegai, mercanti ed osti.

I fornelli da seta, sebbene fosse stato pagato il dazio al pubblico erario, erano soggetti alla mancia, che doveva essere versata da ognuno al Silvagni. Questi, o una persona da lui delegata, si recava nell'osteria del paese e spediva in giro il degano con il suo elenco, ad avvertire i fornellisti del distretto che gli portassero la mancia all'osteria, mancia che consisteva in 3 o 4 lire per fornello, oltre a venti soldi per gli sbirri. Nel caso in cui non tutti i fornellisti si recassero a pagare, lasciava una nota dei diffettivi all'oste, affinchè riscuotesse per suo conto.

Per guanto riguarda il comportamento degli sbirri durante gli arresti, il Da Mosto è categorico, affermando che "costoro per lo più non arrestavano alcun individuo, che non fosse soggetto ai loro mali trattamenti, essendone stati condotti in queste carceri colla testa rotta, colla faccia offesa, percossi con botte, fianconi, ed anche feriti d'archibuggiata" e, in un proclama del 7 luglio 1794, si parla anche

dell'impiego del "detestabilissimo mezzo de' cani" da parte degli sbirri (24).

Se essi effettuavano un fermo per ordine della "carica" pretendevano 4 lire e 16 soldi a titolo di "penazza" e se gli arrestati erano aggressori, banditi, evasi dalla galera o contrabbandieri di tabacco, allora esigevano la "penazza" doppia, cioè 9 lire e 12 soldi per ognuno, e se gli arrestati non avevano danaro addosso, gli sbirri levavano loro i vestiti, ed alle volte asportavano dalla casa la "caldiera", il secchio, il fucile o altro (25).

Note.

1) Le aggressioni armate alle strade e alle case partecipate al Consigli dei Dieci dai rappresentanti provinciali ammontarono a 168 dal marzo 1792 al febbraio 1793, senza contare quelli dei "distretti subalterni", che "restano non di rado ignoti al Sovrano", A.S.VE., C.X, Co., f.1316, 13 agosto 1793.

2) Ghisalberti, La condanna, pp.3-75.

3) Pertile, Storia, vol.V, pp.309 e segg. Calisse, Storia, p.260 segg.

5) Lacche, Latrocinium, pp.359-371.

6) A.S.VE., S., Col., Rel., b.54, c.n.n..

7) Scarabello, La pena del carcere, pp.317-376.

8) B.C.B., A.T., b.642, fasc.65, c.n.n..

8) La più famosa fra tutte fu senz'altro quella dell'"astutissimo reo" Mattio Battaglia, avvenuta il 20 giugno 1795, che costò "infinite amarezze, ed angosciosi pensieri" al podestà Saverio Da Mosto. "E' fuggito" riporta la cronaca del Tornieri "questa notte dal camerotto di fondo. Ruppe le due porte, e giunse nella guardiola delle donne. Ruppe il muro della guardiola medesima verso la stradella e fuggì di prigione" portandosi dietro quattro donne. Tornieri, Memorie,

9) Viaro, La pena della galera, pp.377-430. Applicabile per ogni tipo di reato, la pena al remo era socialmente discriminante. In una società in cui la valutazione della pena teneva conto della condizione sociale del colpevole, era impensabile che essa fosse applicata ai ceti nodili. Ad essi, infatti, era riservata normalmente la relegazione in alcune località del dominio.

10) A.S.VE., C.X, Co., f.1316, 13 agosto 1793.

11) B.C.B., A.T., b.642, fasc.65, c.n.n..

12) A.S.VE., C.X, Co., f.1316, 1 giugno 1779.

13) Una squadra risultava così composta: "Capo squadra: Angelo de Marchi qm. Zuanne da Castelfranco; Caporale: Antonio Celoni di Desiderio di Padova, statura mediocre, scarno di vita, capelli neri, con coda. Uomini: Marian soldà qm. Zuanne dalla Piana, statura bassa, grosso di vita, facia tonda, con coda; Paolo Celoni di Desiderio di Padova, statura mediocre, facia tonda, capelli neri, con coda postiza; Gasparo Zanazzo di Girolamo della Parecchia di Santa Lucia di questa citta, facia lunga, occhi neri, scarmo di vita, capelli neri, con coda postiza; Paolo Brusarosto di Girolamo Vicentino, statura mediocre, scarmo di vita, faccia lunga, capelli castagna; Francesco Vardiera di Antonio da Casoni, statura alta, moro di facia, con cicatrice in viso, capelli castagna, con coda postiza; Battà Svario qm. Alban da Solagna, basso di statura, grosso di vita, faccia tonda, capelli neri. Sopranumerarj: Pietro Fusela qm. Giacomo da Montecchia, scarmo di vita, statura mediocre, capelli neri, lungo di facia; Antonio Marian di Zuanne dalla Piana, statura mediocre, capelli neri, con coda postiza". A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., b.388, 10 settembre 1794.

14) "Essendo fuor di equivoco, che le squadre stanzienti in questo territorio sono composte della schiatta più scellerata della sbirraglia così non v'ha dubbio,

Ch'essendo proffughi [sic] vogliono sostenersi di rubberie con offesa della santità delle leggi, con desolazione delle altrui proprietà, e con pericolo di più funeste conseguenze" A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt.,b.391, 24 settembre 1796. Sulle irregolarità dell'arruolamento delle milizie, vedi ad esempio la vicenda di Antonio Bonaguro, "Capo di Cento della Valle di Astego delle Milizie del Pedemonte", A.S.VE., C.X, Cr., b.157, 18 luglio 1783.

15) A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., b.391, 26 agosto 1796.

16) Il 27 agosto 1795 una squadra di spadaccini era incamminata verso Lonigo, lungo gli argini del torrente Guà, quando si imbatterono con Gaetano Ruzato qm. Zuanne, Valentin Signorato, Bonaventura Caicchiolo qm. Francesco, Domenico Perin qm. Pietro, e Francesco Sacchetto qm. Zuanne tutti di Sarego, che stavano lavorando e, benché non avessero, che poco tabacco del publico appalto "passarono ad offenderli con fianconate, con bastonate, con schiaffi, con minacce di vita, con strappar loro li capelli, ed accompagnando tali operazioni con le più esecrande bestemmie: locchè fecero poco dopo con Zuanne Cunico nel proprio cortile dove lo aggredirono maltrattandolo con pomolate sopra il capo".

Il 15 febbraio 1795 visitarono tutte le abitazioni del paese di Tretto, cominciando da quella del parroco don

Carlo Smiderle "in tutte quelle commissero delle violenze, e spiarono perfino nelli più secreti nascondigli delle case, accompagnando le loro arbitrarie operazioni con mali trattamenti, con bestemmie, con minacce, e con spavento di quegl'infelici: operazioni egualmente effettuate nella villa di Sant'Orso".

Nell'estate di quell'anno alcuni spadaccini si erano recati alla casa di Giuseppe Parise, oste al Castello di Arzignano. Terminata, senza effetto, la visita domiciliare, pretesero con forza da mangiare e da bere. Poi se ne andarono non solo senza pagargli il dovuto, ma anzi rubandogli i pochi soldi che aveva addosso. Dopo un po' tornarono indietro e vollero nuovamente mangiare.

Mentre erano seduti a tavola viddero due donne che si trovavano nell'osteria con i rispettivi mariti: "Ne maltrattarono una perché vecchia, e di aspetto defforme, presero l'altra, giovane, ed avvenente, e dopo avere offeso con fianconate lo sfortunato di Lei marito, a forza la condussero sopra la tezza, trattenendola colà ad esaurimento delle infami, e bruttali loro voglie per tutto il corso della successiva notte...", A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., b.391, 26 agosto 1796.

17) Bianco, Contadini, pp.122-132.

18) **Secondo un rapporto inviato agli Inquisitori il 24 settembre 1796, dal 28 maggio al 19 agosto di quell'anno**

furono presentate al Maleficio trecici denunce di aggressioni alle case e alle strade: "e contestarono in pressunzione l'assunto, che non vi sia stata alcuna delle molteplici aggressioni sudette, in cui non abbia avuto parte qualche spadaccino, o in attualità d'impiego, od unitosi ai malvaggi, dopo licenziato da suoi capi a tenor della facoltà ad essi conferita, e che per verità perniciosamente, licenziandoli appena che si fanno rei di un gualche delitto, mezzo con cui li sottraggono dalla meritata pena", A.S.VE.,Inq. St., b.391, 24 settembre 1796.

19) Garzoni, La piazza, p.394r..

20) Ivi, p.393v..

21) A.S.VE., Inq. St., b.388, dispaccio di Xaverio Da Mosto, 26 agosto 1794. Per quanto riguarda la figura dello sbirro-brigante vedi le vicende del famoso Bortolo Accorsi, contenute nella già citata opera di Furio Bianco, pp.129-132. Durante la sua permanenza nel Vicentino, come luogotenente di campagna, egli era riuscito a formare un "ceto di facinorosi, e proscritti" che continuò la sua attività illegale anche dopo la partenza dell'Accorsi, A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., 5 settembre 1779.

22) Ibidem.

23) **Ibidem.**

25) "Il modo inumano, tanto contrario alla giustizia, ed alla santità delle leggi, col guale alcuni bassiministri si esercitano le retenzioni de' rei, inquisiti, ed altre persone, e la conseguente loro traduzione alle carceri, barbaramente percuotendoli e ferindoli, uso pur facendo del detestabilissimo mezzo de' cani. ha grandemente indignato il Tribunal Eccelso, cui accorse colle venerate Ducali 1776. 23. Marzo, a prescrivere gli opportuni ripari", A.S.VE., Inq. St., b.388, Proclama di Saverio Da Mosto del 7 luglio 1794.

26) **Ivi, 26 agosto 1794.**

Cap.VII. 11 brigantaggio.

VII.1. Bande famose e banditi celebri.

Se da un lato la formazione delle bande armate dedite al latrocinio appare legata alla miseria di ampi strati rurali della popolazione, dall'altro il brigantaggio sembra un costume di vita, un modo di essere e di vivere al di fuori delle norme dello Stato e in contrapposizione a tutto ciò che lo rappresenta. In prevalenza il mestiere dichiarato dal bandito al momento dell'arresto è "lavorante di campagna", in pratica il bracciante avventizio, quella condizione "che nel corso del XVIII secolo ha visto ingrossare rapidamente le sue file, e comprende in sé folti gruppi di nuovi poveri i quali, da piccoli coltivatori e proprietari, sono scaduti alla condizione di salariati avventizi" (1).
Ma vi sono anche "semitari", osti, sarti, "scarpari": in pratica nel brigantaggio va a confluire tutta quella fascia di persone il cui reddito dipende esclusivamente dal proprio lavoro, la fascia più vulnerabile al variare

sfavorevole della congiuntura e che é praticamente costretta.alla mendicità in caso di rincaro dei viveri o di disoccupazione.

Pur essendo un fenomeno prevalentemente rurale, alcune bande sono composte da elementi urbani o da individui che hanno trovato rifugio tra le mura cittadine.

Come la banda di Geffe Beccaro, detto Enea, che agì per un brevissimo arco di tempo, nell'estate del 1764, nel territorio circostante la città. Del gruppo facevano parte, oltre a Geffe originario di Arzignano, Agostino Manetto, "stroppio" d'un braccio, di mestiere "scarparo" nel borgo di Porta Castello; Zuanne detto Anzolon, figlio di Angelo Tremeschin che aveva osteria al Duomo; Bortolo Pedana e Giuseppe Occhini di professione "semitari". Nel giugno del 1764 essi alloggiavano tutti a Vicenza, alla locanda di Zuanne Rossi, soprannominata la "casa del diavolo" (2).

Secondo il costituto di Giulia, moglie di Alessandro Civiena, erano tutti di "carattere tristo dati ai vizj ed ai rubamenti, con abbandono dei propri respetivi impieghi, anzi il Manetto ed il Beccaro da non molto tempo per ladri sortiti dalle carceri dopo il finir delle respetive condanne". Questa compagnia di "scavezzoni", frequentava pure l'osteria di Perotin al Monte e talvolta, aggiunge un’altra testimone "aveano

seco loro delle donne suppongo di mala vita".

Tra i loro misfatti vi erano l'assalto notturno alla casa del sacerdote Gerolamo Marchetti di Gambellara e l'aggressione armata, compiuta fingendosi ministri di campagna in cerca di contrabbando, alla casa di Tommaso Canella, a Motta, un paese distante poche miglia dalla città, dalla quale asportarono fucili, oggetti in oro e tutto il denaro che riuscirono a trovare (3).

Più illuminanti sono le caratteristiche di due bande di malviventi che agirono contempraneamente nel territorio di Thiene negli anni 1753-55 (4).

Questi malviventi, che avevano scordato "d'essere sudditi, e d'esser Christiani", si facevano chiamare "spadaccini" e di notte andavano girando per Thiene e i paesi vicini, provvisti di armi da fuoco e bianche, usando violenze in modo tale che dopo mezzanotte nessuno aveva il coraggio di uscire di casa per timore di incontrarli. Ognuno di loro aveva un mestiere: chi "scarparo", chi sarto e chi lavorante di campagna, ma "non curando dal pocco al niente il lavoro, datisi in preda a vizij", frequentavano le osterie dove spesso giocavano.

Naturalmente "menando una vita scioperata" era giocoforza che essi, per vivere, si "applicassero a stender le mani rapaci sopra la robba altrui". Il loro

obiettivo preferito era costituito dal convento delle suore Dimesse di Thiene, dal quale, per un paio d'anni, continuarono a ruoare un po' di tutto: "brocoli", fiori, un pezzo di tela di canapa steso a "biancheggiare", circa tre pertiche di legna, quaranta paia tra polli e colombi, agrumi, fieno, 700 verze, camicie, pezzi di sapone, vino nero e bianco "portato via con delle zucche grandi di tenuta circa d'una secchia" (5).

Le imputazioni a carico di questi malviventi sono furti esclusivamente di questo tipo, a parte un querelante che lamenta la sottrazione di una somma di denaro: 18 ducati. A loro carico non risulta alcun atto violento e le prepotenze che vengono loro addebitate si svolgono in ambito familiare, per cui è lecito supporre che tali furti fossero compiuti, considerando l'oggetto, per sopperire in qualche modo alla mancanza di lavoro.

Diverso, invece, appare il discorso per i gruppi armati della montagna: scorrendo le raspe delle sentenze si ha l'impressione, vista la ripetività dei cognomi, che le bande dei malviventi siano composte da persone legate fra loro da una fitta rete di parentela, anzi una sorta di attività trasmessa quasi da padre a figlio. Chiaramente, si tratta solo di una ipotesi che dovrebbe essere verificata attraverso un'analisi dei registri parrocchiali dei paesi, tesa soprattutto ad accertare la

paternità degli individui e la data di nascita per poter distinguere l'uno dall'altro.

Alcuni di questi banditi divennero famosi e le loro gesta ebbero un clamore non indifferente, tanto da essere ospitati nelle cronache diaristiche del '700, tra principi e cantanti, brentane e siccità, guerre e malattie (6).

Anastasio.

Era stata un'ardua impresa catturare il famoso bandito Anastasio Erseghe o Ersego, uno scontro armato durissimo che aveva visto impegnati i soldati insieme agli sbirri. Il successo dell'operazione si era avuto dopo diversi tentativi infelici, avvenuti con "spargimento di sangue" per catturarlo (7).

La notte del venerdì 29 luglio 1740 il caporale Nicolò de Grandi e Giacomo Brandolero con i loro uomini avevano occupato la contrada di Recoaro detta "della Merendaore' e avevano assediato Anastasio nella sua casa, dove si era rifugiato dopo aver commesso l'assassinio di Francesco Maltauro detto Niente, assieme ai suoi più stretti seguaci e "sgheri", Domenico Cabianca capitalmente bandito, Zuanne dal Fra detto Cadorin, "soldato fallito".

Nonostante "le opposizioni incontrate da molti della contrada di lui amici, e Parenti", soprattutto di Giacomo Erseghe, suo germano, i soldati riuscirono a "snidare" Anastasio, che però trovò rifugio nella casa del fratello Innocente, pure bandito dalla giustizia.

Iniziò così una sparatoria fra le due parti che terminò a mezzogiorno del lunedi seguente, causando l'incendio dei tetti di paglia dei "casotti" vicini. Alla fine furono tutti "miracolosamente" catturati vivi.

Anastasio e i suoi quattro compagni furono legati e trasportati fino in città sopra un carro: tale era la fama di Anastasio che, a vederlo, accorse una moltitudine di gente, tanta che andava "dalla piazza sino a tre miglia fuori dalla Porta di S.Croce. La notte dei 4 [agosto] furono condotti a Venezia né camerotti e la notte dei 16 agosto Anastasio e il suo fedel compagno detto il Cabianca furono strozzati, e la mattina seguente attaccati fuori in piazza. Suo fratello condannato prigione in vita, e l'altro detto Cadorin in galera in vita" (8).

Dopo l'arresto di Anastasio la sua casa venne assaltata e saccheggiata dal "furor del popolo", tanto che il podestà Alvise Mocenigo chiederà agli Inquisitori di Stato di riconoscere un premio in denaro al De Grandi e al Brancolero, per la cattura dei banditi, perchè non

era stato possibile ricavare denaro dalle loro misere rendite.

I beni mobili di Anastasio erano costituiti da una quantità di armi da fuoco "le quali dalla moltitudine del popolo si sono affatto smarite, ne fu possibile, per quanta diligenza s'abbi usato evitare un tale popolare spoglio; per quello poi riguardava il danaro com'era nascosto, così in quella confusione non fu possibile rinvenirlo: vuole la comune voce ... che la nezza del fu Anastagio Ersego abbia ritrovata una qualche, e non piciola suma di soldo, ma ciò é molto dificile a comprovarlo, e molto più a ricuperarlo, tanto più ch'essa s'allontanò da quelle parti" (9).

I capi d'accusa indicavano Anastasio Ersego come "capo di seta" che aveva posto "in contribuzione le popolazioni di Recoaro, e di quelle ville che infestava" e con le sue violenze impediva "la comunicazione de confini collo stato austriaco".

Contro Anastasio furono emesse dalla Corte Pretoria ben sette sentenze banditorie, di cui la prima 24 anni prima, nel 1716 per l'uccisione di Nicolò Spinelli "destinato alla guardia de restelli della sanità al passo di Recoaro" avvenuta il 23 maggio 1714.

L'Erseghe era solito contrabbandare biada all'estero, per cui non potendo "essequire i dannati suoi dissegni

P317

per l'attenzione che prestava Nicolò" decise, assieme ad un complice, di eliminarlo. Anastasio era stato condannato, essendo contumace, al bando definitivo e perpetuo da tutto lo Stato con l'alternativa di cinque anni di galera.

Ma a carico di Anastasio vi erano anche molti processi per omicidio "che giaciono inespediti non potendo la giustizia formarli per il timore de testimonj, che non vogliono comparire ad esaminarsi, tanto era reso formidabile il nome d'Anastasio". (10).

Nonostante i diversi bandi sia Anastasio che Gio.Batta suo fratello vivevano a Recoaro nelle loro case "in sprezzo della giustizia, e di tante publiche rissolute leggi".

Anastasio, ad esempio, si fece vedere alla sagra di Valli dei Signori il 10 ottobre 1723, dove fu coinvolto in uno "strepitoso conflito [sic]" in cui ferì l'uccisore del suo compagno. Egli frequentava pure abitualmente l'osteria di Gio.Maria Santagiuliana a Recoaro "in onta de replicati suoi bandi", dove scaricò il fucile nella schiena di Bernardo Frizzo, a cui era legato da vincolo di parentela, mentre questi gli volgeva le spalle "per suo naturale bisogno".

Da tutta la vicenda è evidente che Anastasio godeva di una solida protezione in paese, fra parenti e amici.

Recoaro rappresentava una specie ci zona franca per la mancanza di stabili presidi militari, per la vicinanza del confine con lo Stato trentino. che permetteva ai briganti di sfuggire ai rastrellamenti e all'accerchiamento, riparando nella vicina Rovereto o a Trento, e per la sua particolare posizione: il paese, infatti, si trova in una verde conca presso la confluenza di vari torrenti che scendendo dai Lessini e dalle piccole Dolomiti formano il fiume Agno, tra dossi arrotondati e verdi declivi di prati e boschi (11).

I Brunialti detti Serena.

Pre Crestan Pianalto "in sprezzo" al bando con sentenza capitale emesso contro di lui dalla Corte Pretoria il 5 settembre 1741, viveva al suo paese, Recoaro, "luogo montano da di qua distante miglia 24, dove per la troppo erta sua situazione non possono aver pratica li ministri del Reggimento" (12).

Nel 1766, dopo venticinque anni, molti forse non se lo ricordavano più, ma un suo nipote, Antonio, stanco di essere da lui "vilipeso" e perseguitato "a morte", per vendicarsi, ne organizzò la cattura il 12 maggio di quell'anno. Con altri tre suoi compagni lo aggredì, nella sua casa, e lo consegnò al vicedegano e ai due

governatori del paese, i quali provvidero il giorno seguente a trasportarlo in città a Vicenza.

Incamminatisi alla mattina di buon'ora furono costretti, a causa della pioggia a fermarsi a Valdagno fino al giorno dopo. Ripreso il viaggio, appena fuori mezzo miglio dal paese, da un fosso uscirono "furiosamente" Pietro e Antonio Brunialti detti Serena, Antonio Pozza detto Cischerle ossia Dorian, e Anzolo Furian, i quali armati di fucili, con bestemmie e minacele obbligarono gli ufficiali alla fuga e a lasciare nelle loro mani il Pianalto.

Tre ore più tardi i quattro insieme a pre' Crestan, furono visti all'osteria di Recoaro a bere e a mangiare insieme e a raccontare, gloriandosene, l'impresa. Il Pianalto fu portato, poi, in salvo "al di sopra di Recoaro".

Sulla banda dei Brunialti, detti Serena, non ho approfondito la ricerca, ma sicuramente formarono par alcuni anni, dal 1766 al 1769, una banda piuttosto prepotente, dal destino cruento. Quattro dei componenti, infatti, finirono uccisi in scontri armati e due di loro, Antonio Pozza e Francesco Briccio, per un incidente si spararono addosso, il 13 novembre 1768 (13).

Da notizie indirette, questi briganti si dedicavano

all'aggressione armata alle case, ma non vi sono processi in Corte Pretoria a loro carico con tale imputazione (14).
I capi dovevano essere Antonio di Paolo Brunialti, che fu catturato nel 1769 a Rovereto, processato e inviato alla galera, e l'altro Antonio Brunialti di Battista che, sempre lo stesso anno, fu bandito contumace.
In base a quanto risulta dalle carte processuali, è a loro che si rivolge un altro nipote di pre Pianalto, Antonio Gaspari (15), che vive insieme allo zio, e offre ad ognuno di loro cento lire per liberare lo zio.
Processato con il rito dei Dieci dalla Corte Pretoria, Antonio di Paolo dirà, nella sua difesa "a viva voce", che era stato il sentimento di religione che vive in ogni uomo a spingerlo a liberare il sacerdote dalle mani della giustizia (16).
In realtà tutte queste persone probabilmente facevano parte di una stessa banda, di dimensioni notevoli e le vicende suesposte dovevano riflettere un contrasto interno, a cui cercarono di porre riparo gli altri componenti. Infatti, in una sentenza successiva troviamo che dell'"abbominevole setta" facevano parte, oltre a quelli nominati in precedenza, Gio. Batta Pianalto di Nadal, Domenico Brunialti di Antonio, Antonio Pianalto di Giacomo e Antonio Miglioranza. quest'ultimi saranno

giustiziati il 9 marzo 1769 (17).

Ad allargare ulteriormente le maglie della parentela, in una raspa si trova una sentenza emessa il 20 giugno 1761 contro una banda di malviventi, sempre di Recoaro, capeggiata da Antonio Ersego, oste, di cui facevano carte Paolo Brunialti di Antonio e Pietro Brunialti di Antonio detti Serena (18).

Gio.Batta Pianalto.

Gio. Batta Pianalto di Nadal, da Recoaro, si era fatto capo di una banda di malviventi e banditi che tenevano tutto il paese in "soggezione". Egli non solo partecipava alle loro gesta, ma forniva anche protezione ai loro misfatti.

I malviventi se ne andavano in truppa, armati di fucili e pistole "à guisa de birri", vagavano per il territorio, molestando i paesi di Valdagno, Recoaro, Staro, Val de Signori, e negli altri paesi montani contermini. Con violenza e prepotenza essi si portavano a casa ora di questo, ora di quello, pretendendo da mangiare e da bere, "à peso di quelle povere famiglie", cosichè tutti gli abitanti vivevano nel terrore (19).

Agli inizi di settembre del 1783 sulla strada che dai Molini di sotto porta all'osteria del paese, a Recoaro.

assalirono Domenico Rodighiero detto dall'Oglio. oste di Asiago, e gli rubarono uno schioppo, due pistole, una cintura con la fibbia d'argento. Nonostante le fianconate il Rodighiero riuscì a fuggire e a rifugiarsi dall'arciprete di Recoaro, Don Antonio Pianalto, lasciando nelle loro mani perfino la mula su cui viaggiava.

Il Rodighiero volendo indagare sugli autori dell'assalto, si mise in contatto con il Pianalto, che fece da mediatore e gli fece restituire la merce rubata previo l'esborso di uno zecchino.

"La infesta e molesta truppa" era composta dal Pianalto, che "copriva la figura di capo, e comparisce reo principale delle violenze, ed eccessi". I suoi seguaci erano: Domenico Spanavello, Antonio Gaspari, Francesco Lovato, Michiel Angelo Furian detto Nibia tutti da Recoaro, e Giacomo Casaroto detto Zambon della Val de Signori.

Il Pianalto è un uomo di circa 38 anni con capelli e barba neri. Nel suo costituto così racconta il suo primo crimine: "Già 17 o 18 anni ch'ero giovine affatto fui attruppato da una compagnia di baroni fra i quali un tal Miglioranza, e certo Serena, e dandomi ad intendere che volevano condurmi à rubbar una ragazza in vece mi hanno condotto a far un assalto à mano d'una casa che non mi

ricordo di chi portandole via molto denaro, e sono stato bandito non so con qual bando, nè ho fatto altro" (20).

Nella mattina del 4 agosto 1783 il Pianalto si trovava nell'osteria di Staro insieme con i suoi compagni Gaspari, Lovato, Spanavello e Zamdon. Quest'ultimo ricordò al Pianalto di guando in passato egli, in qualità di caporale degli spadaccini, lo aveva arrestato come contrabbandiere di tabacco.

In seguito al suo arresto dovette patire la prigione per diversi anni. Il Pianalto gli rivelò allora che i1 suo arresto era stato dovuto alla delazione avuta da Antonio Casarotto e si prese l'impegno di farlo "risarcir de danni" se gli avesse pagato uno zecchino. Lo Zambon sborsò otto lire come acconto dello zecchino, quindi il Pianalto ordinò a Spanavello, Gaspari e Lovato di andare in Val dei Signori a prendere il Casarotto e di portarlo alla sua presenza.

Gli uomini del Pianalto, seguiti dallo Zambon, andarono a prelevare il Casarotto e condussero "fra l'armi in qualità di arrestato quell'infelice pieno di spavento, e terrore, che si rese spettacolo della curiosità del popolo che concorse a vederlo a quell'osteria".

Nella stessa osteria di Staro fu celebrato una specie di processo con il Pianalto che vestiva "la figura di Giudice" (21). Lo Zambon espose le sue pretese al

Casarotto, il quale invece negava di aver svolto il ruolo di spia nell'arresto contestatogli.

Il Pianalto ordinò allora che fossero chiamati, in qualità di mediatori, Zuanne Godi e Matteo Casaroto, ma il primo non volle ingerirsi nella faccenda, vista la qualità delle persone che si erano schierate con lo Zambon. Il secondo propose che il Casarotto facesse celebrare alcune messe in suffragio delle anime dei defunti e dasse una piccola somma di denaro alla "parte lesa".

Ma la proposta non fu accettata, perchè si voleva un risarimento vero e proprio in denaro e c'era chi diceva 260 lire, chi 400. Finalmente il Pianalto che svolgeva la funzione di giudice, stabilì che il Casarotto dovesse pagare circa 260 lire, quale risarcimento dei danni sofferti.

Nel frattempo, sempre su ordine del Pianalto. fu chiamato nell'osteria il notaio di Staro Zuanne Zocchio, il quale fu costretto a rogare una scrittura datata 4 agosto 1783 con la quale si obbligava il Casaroto a cedere allo Zambon dei terreni del valore corrispondente a 263 lire e 10 centesimi, somma ritenuta adeguata dal Pianalto per il risarcimento dei danni patiti dallo Zambon, con la condizione inoltre di far cantare una messa da sei sacerdoti, nella chiesa di Staro, in

sufraggio delle anime dei defunti.

In quell'occasione il Pianaito pronunciò un secondo giudizio su istanza dei suoi uomini che pretendevano il pagamento per il viaggio fatto fino in Val dei Signori per prelevare il Casarotto: questi, infatti, fu condannato dal Pianalto al pagamento di sei lire ciascuno al Gaspari, Spanavello e Lovato entro quattro giorni. Superato tale termine egli doveva sborsare ai tre due lire al giorno fino al raggiungimento della somma totale, fissata dal Pianalto.

Dopo queste "sentenze" pronunciate dal Pianalto il Casarotto fu costretto a nascondersi per diversi giorni nella casa di Domenico Pieregonda "a salvezza della propria vita". Trascorso il tempo stabilito in "giudizio", il Casarotto non aveva ancora pronto il denaro per cui gli uomini del Pianalto si portarono alla sua casa e gli presero una armenta, che fu venduta all'oste di Recoaro e il cui ricavato fu diviso fra di loro.

Il Pianalto era anche accusato di essersi fatto "cessionario" di un credito di 69 lire che Giuseppe Filippi detto Santin, della Val de Signori, aveva nei confronti di Antonio Bertoldo da Rovegliana. Il Pianalto riscosse il credito con la violenza e le minacele, costringendo il debitore ad "andar profugo per diversi

giorni con abbandono della propria famiglia".
Sul Pianalto pendeva, inoltre, un'altra accusa: quella di aver ucciso "insidiosamente", insieme ad un certo Tomasella da Vallarsa, nello Stato trentino, con due archibugiate, Santo Bertoldo di Andrea da Recoaro (22) .

Gli inquisitori ordinarono più volte l'arresto del Pianalto, anche per mezzo di "lettere" ai propri confidenti. Ma probabilmente egli godeva di molti appoggi, perché, nonostante fosse capitalmente bandito, era impiegato ugualmente nella sua attività: nel 1781 è caporale degli sbirri nelle squadre del Territorio. Egli, inoltre, si recava spesso nello Stato trentino, a "Brentonico" e a Rovereto, dove anche lì svolgeva la sua professione di sbirro.
Nella sentenza del tribunale degli Inquisitori di Stato, Gio.Batta Pianalto fu condannato ad essere strozzato nelle carceri "per le canne della gola sicché muoia". Il suo corpo doveva essere, poi, appeso in piazza, fra le due colonne, sopra "un pajo di eminenti forcne a vista del Popolo".
Al suo cadavere doveva essere appesa un’iscrizione "a caratteri intelligibili" con i capi principali di accusa. I suoi compagni furono condannati alla galera, per un numero variabile di anni a seconda delle loro imputazioni, ma prima di essere mandati a Venezia

"" p327

avrebbero dovuto passare sotto la forca del cadavere del Pianalto (23).

VII.2. La legislazione sui banditi.

Le misure penali, adottate dai Consiglio dei Dieci con un ritmo incalzante dal 1763 al 1792, indicano le scelte di politica del diritto intraprese dallo Stato per far fronte al dilagare del fenomeno del brigantaggio. Ma la distanza che intercorre tra i contenuti legislativi e la loro effettiva concretizzazione mostra il grado di differenza che passa tra una giustizia "dichiarata" e una "operativa".

Siamo di fronte, infatti, ad un potere "sempre in crisi, e tuttavia sempre resistente perchè capace, mediante forme di significativo assorbimento o dura repressione, di sviluppare una tecnica della necessità fatta virtù e principio ordinatore nella lotta al banditismo" (24).

La gamma dei provvedimenti adottati è tale da riflettere tutte le difficoltà che tale tipo di repressione incontrava nella sua attuazione.

Destinatari delle norme sono indistintamente tutti i

sudditi, con numerosi e pressanti riferimenti ai pubblici ufficiali, alle comunità, ai ministri di giustizia, perchè "è necessario, che cadaun corpo, e individuo dello stato contribuir abbia colla sua opera, non essendo possibile, che senza il concorso di queste due azioni si ottenga con la prontezza occorrente la detenzione de' scellerati, che pur troppo abbondano" (25).

La politica della giustizia degli Stati di antico regime è basata principalmente sull'aspetto punitivo, per cui la prima misura adottata per la repressione del brigantaggio è l'aggravamento della pena: "che il misfatto medesimo abbia ad essere all'avvenire punito coll'estremo supplicio di morte infame" minacciava il decreto 8 febbraio 1763.

Vi era poi l'obbligo di "sorprendere ed attrappare li malviventi" fino alla "totale estirpazione" degli stessi, perciò veniva ingiunto che "li Comuni tutti, niuno eccettuato, ancorché fosse per qualche ragione privilegiato, (debbano) tener guardie sopra campanili, far suonar campana a martello al caso di scoprirne, e di girare le strade in pattuglia, onde di questo modo infraganti crimine o vivi, o morti giungano in potere della Giustizia" (26).

L'obbligo di attuare la persecuzione dei malfattori

veniva rafforzata dalla presenza di sanzioni, pesanti coazioni e vantaggiose promesse.

La responsabilità penale oggettiva non ricadeva sull'intera comunità, ma sui suoi diretti rappresentanti: merighi, degani, massari, ecc., i quali in caso di "inobbedienza, trascurataggine o connivenza" sarebbero stati sottoposti alle pene detentive o di bando, secondo la trasgressione commessa.

I premi consistevano nelle armi, cavalli, "roba" e denaro del reo arrestato, un premio in denaro di ducati 50 o 25, a seconda se il colpevole veniva colto in flagrante o in altro modo. Inoltre, veniva aggiunta la voce e la facoltà di liberare un bandito di omicidio puro, vale a dire liberare un imputato del suo bando e restituirlo in questo modo alla legalità (27).

Gli inconvenienti sono numerosi e gravi, tanto da dilatare il fenomeno invece di contenerlo: le frodi nella riscossione dei premi, i cacciatori di taglie, i banditi, e non, alla ricerca proditoria di premi (28).

La misura premiale è l'indicatore dei limiti e delle debolezze dell'apparato statale: la giustizia delegava il compito della repressione al privato cittadino che, di sua volontà, avrebbe dovuto trasformarsi in vigile persecutore ed utile giustiziere. In realtà, il messaggio incontrava maggiore ascolto proprio da parte

Del perseguito, che trovava una insperata scappatoia legale per mettere la sua condizione illecita al servizio di uno Stato poco incline a informare le sua azione a principi etici.

In ogni caso i meccanismi premiali integravano il sistema giudiziale perchè la previsione dei premi aveva anche lo scopo di creare diffidenze tra i banditi, mettendo gli uni contro gli altri, evidenziando così la forte dimensione "utilitaristica".

Lo Stato, sempre più bisognoso di strumenti atti a fronteggiare un fenomeno, l'"abominevole pestilenza", così pericoloso per l'ordine sociale, riprese la politica giudiziale dell'"impune occidi": "Se mai avverrà" enunciava il decreto dell'11 maggio 1767 "che alcuno, o solo o con insidie, o in compagnia con altri anderà alla casa di alcuno a commettere omicidio o derobamento, immediate commesso il delitto medesimo, e ritrovato infragranti crimine possa essere impunemente preso, e morto, anche in Dominio alieno, purché subito commesso il delitto, fosse da là perseguitato" (29).

Nella lotta al brigantaggio si ritrova, quindi, l'eco germanica di quel meccanismo che serviva ad attivare ogni individuo nella persecuzione delle persone colpite dal bando.

"Il meccanismo dell'"impune occidi" segna la massima

affermazione dell'"ordo non servatus"; è la frontiera estrema di una giustizia statale chiaramente in difficoltà dinanzi a situazioni di emergenza. la risposta si frammenta in diverse e anche contrastanti pratiche punitive: l'"impune occidi" contraddistingue il ritorno - ogni qualvolta se ne preveda la facoltà - ad una sostanziale anarchia (teoricamente controllata e razionalizzata dal giurista) negatrice del principio di monopolio statale nell'amministrazione del diritto di punire i più gravi crimini" (30).

VII.3.Il diritto penale e il sistema punitivo.

In età moderna il diritto penale fu uno strumento usato dall'elite dei governanti per proteggere la vita e le proprietà, proprie ed altrui, ricorrendo ad una serie di sanzioni punitive, ma soprattutto al terrore selettivo, alla forza simbolica dell'esempio.
Secondo il Melchiorri le leggi penali, le "leggi punitive delle scelleraggini", sono come "armi della pace" e "spade della ragione", che "incessantemente reprimono chi dell'umano commerzio, più tosto che il

disordine, il totale disfacimento procura: senza le quali nostra già non sarebbe la vita, l'onore, e le facoltà, ma dei più. forte, cui piacesse rapircele" (31).

E per il Grecchi le leggi penali hanno lo scopo di raffrenare la "malizia" di coloro che "ardiscono turbare la pubblica quiete" (32).

Nel Settecento il fine a cui tende ogni buon governo è la "sovrana tranquillità", perciò nel concetto di reato rientravano anche tutti quegli atteggiamenti ritenuti perturbatori di tale principio e quelle azioni reputate lesive nei confronti della religione: il comportamento dei cittadini doveva essere subordinato al "timore di Dio" e all'"obbedienza delle leggge".

"Pensai" dirà Benedetto Civran "che come il timor di Iddio e l'obbedienza alle leggi sono la base sopra cui sta fondata la tranquillità e la pace de sudditi, così appoggiando a questa idea infalibile, promulgai sotto pene severissime il divieto assoluto alle bestemmie, volli la riverenza alle chiese e fulminai tutte l'attioni contrarie al vivere cristiano e di buon vassallo al suo Prencipe Serenissimo"(33).

In età moderna il carattere "vendicativo" della giustizia mantiene ancora un rapporto quasi "privatistico" tra il colpevole e colui che riceve il danno, l'offesa. Il delitto, infatti, fa sorgere un

duplice debito: quello verso l'offeso che si può sanare con la restituzione dei beni, o con la pace, concessa al reo dalla vittima o dai suoi parenti, e quello verso la società, che si identifica nello Stato.

La pena diviene una sorta di forma compensativa. un correspettivo della lesione, un'espiazione che giustifica la privazione dei beni che la società riconosce come valori supremi per l'individuo: la vita, lo status sociale, l'integrità fisica, i beni.

Il "Gius criminale" sostiene il Melchiorri "sopraintende" non solo alla cura dei corpi, anche a quella degli animi, in due modi "o preservandoli dalla contaminazione (del delitto inteso come male) con le minacce, o purgandoli dopo contaminati con l'espiazion dè supplizj: "Corpori tantummodo spectat medicinae beneficium; leges vero tam animo, quam corpori beneficium praestant" (34). Il diritto penale sembra adempiere, quindi, ad una specie di funzione catartica: l'esistenza delia pena serve allo spirito sociale.

Essa, inoltre, è un mezzo per dar sfogo alle tensioni aggressive e per soddisfare, secondo modi controllabili e controllati, l'istinto violento della razza umana (35). "Due ladri sacrileghi" annota nel 1725 il Dian nella sua cronaca "nella mattina del 2 ottobre furono posti in berlina nella pubblica piazza e furono sì

maltrattati dal popolo che, se non si fosse la giustizia mossa a qualche pietà verso di coloro, sarebbero rimasti uccisi sotto la grandine di pomi, codogni, ovi ec. che la moltitudine contro di essi scagliava" (36).

Nello Stato veneto ciascuna pena era commisurata al reato commesso, allo stato sociale del colpevole e della vittima e, in determinate occasioni, anche alla necessità di fornire un esempio della forza punitiva dello Stato.

Per guanto riguarda la pena capitale, fino alla prima metà del secolo, vi era una significativa distinzione fra le esecuzioni semplici e quelle maggiormente elaborate, esecuzioni rituali che includevano anche pubbliche mutilazioni. Queste ultime erano momenti particolarmente significativi: "Ad ogni sacrificio l'ordine sociale veniva davvero riconfermato, essendo il sacrificio, così come altri rituali, un meccanismo potentissimo, volto alla conservazione della società" (37).

All'esecuzione rituale si ricorreva tuttavia con oculatezza ed era riservata ai delitti particolarmente atroci e a quei malfattori la cui morte esemplare sarebbe stata applaudita dalla collettività.

In apparenza vi era una "confidente amicitia" fra Bortolamio Bortolazzo, Santo Munarin e Gio.Batta

Rossato. almeno fino a poche ore avanti il fatto. Ma "preso motivo di disgusto da lievissima causa", Bortolamio e Santo, il 7 marzo 1689, verso l'una di notte tesero un agguato a Gio.Batta, nelle vicinanze della sua casa. Con "animo inviperito" e "risoluti di sfogare il mal concepito sdegno con l'effusione dell'ultima goccia di sangue di quel miserabile", gli scaricarono adesso tre archibuggiate che lo trafissero con sette fori.

Ma non "contenti d'haver formate tante strade capaci per farle esalare lo spirito, incrudelendo con odiosa barbarie", gli si avventarono adosso a terra, dov'era caduto, con un coltello e lo trafissero con 23 colpi.

Nonostante "con voce semiviva, e di pietà le chiedesse a non più ferirlo, e tempo per dire le sue colpe", lo resero "trucidato et estinto", rispondendo, anzi, con "diabolica espressione", che in quel momento era tardi per la confessione, negando con "tal dannata impietà il pio suffragio all'anima del moribondo". E prima di allontanarsi dal luogo del delitto vollero "vederlo vitima essanimata del loro barbaro furore".

Poiché Santo e Bartolamio, rimanendo contumaci, non portarono alcun elemento a loro discarico, il delitto venne punito dalla Corte Pretoria tenendo conto di tutte le aggravanti: si trattava di un omicidio compiuto con

"insidie" e con tradimento, visto il rapporto di amicizia che li legava, e già per questo tipo di reato era prevista la pena di morte "infame e crucciosa" (38).

Ma nella sentenza vengono sottolineate la "barbara odiosa et innumana delliberatione" e la "crudeltà inaudita" per i molteplici colpi di arma da fuoco e di punta e taglio, nonché la malvagia risposta alla richiesta di assistenza religiosa del moribondo, per cui i due imputati furono condannati al massimo della pena: il bando definitivo e perpetuo da tutto lo Stato. In caso di infrazione, e successiva cattura, sarebbero stati condotti dal ministro di giustizia alla porta della città più vicina al luogo del delitto, dove sarebbe stata tagliata loro la mano "più. valida" e, con quella appesa al collo, avrebbero dovuto compiere il viaggio di ritorno verso il patibolo. Durante il percorso il carnefice avrebbe dato loro quattro colpi di "tanaglia infoccata sopra le nude carni". Giunti al "luoco di giustizia" sarebbero stati, infine,impiccati (39).

Il rituale pubblico, che accompagnava l'esecuzione, aveva lo scopo di purificare tutta la società, contaminata da quella colpa, ma era anche la manifestazione della pubblica vendetta attraverso cui si riaffermava uno degli scopi fondamentali dello Stato: la

protezione dei cittadini calla violenza criminale (.40). Alcuni aspetti di questa esecuzione pubblica sono particolarmente significativi. Il braccio amputato, che doveva essere quello che aveva compiuto il misfatto, e appeso attorno al collo, rappresentava la rimozione fisica della colpa. Il giro, compiuto dal condannato su una carretta o su una "piata", attraverso una parte della città, assicurava risonanza e partecipazione popolare alla cerimonia. Questi rituali, brutali e cruenti, riuscivano a catturare le emozioni umane a tal punto che vi assisteva una vera folla.

Anzi, a questo proposito, vorrei riportare una pagina, tratta dalla cronaca del Dian, che narra di un accidente occorso il 3 dicembre 1783, durante l'esecuzione di due condannati Giorgio Ozione e Gasparo Visentin, da Castegnero, colpevoli di aggressioni armate e di omicidio:

"All'ora di terza, come il solito, fu eseguita la sentenza: immenso era il popolo curioso che sulla piazza e dalle vicine contrade osservava l'orribile funzione. Già il primo avea subito la dovuta pena, ed il carnefice ritornava alle carceri per levare il secondo, quando per semplice accidente uscì un archibuggiata dal fucile di un dè soldati, ch'erano schierati sulla piazza vicino alla torre. Ciò mise in allarme ed in confusione tutti

gli spettatori. Gli sbiri e li soldati, ch'erano alle carceri, temendo qualche sommossa popolare uscirono con le armi inarcate contro la moltitudine. Tutti in allora si diedero a precipitosa fuga; alcuni si gettarono giù dai parapetti del palazzo verso la Pescaria con proprio danno, mentre chi si ruppe una gamba, a chi seguì una lussazione, ed altri molti delle forti contusioni. Varie donne imprudenti, che ivi si ritrovavano, abortirono e giù dalle scalette di Pescaria gli uni cadevano sopra gli altri, e tutti capovolti si ritrovavano al suolo con perdita di fibbie, scarpe, tabari ec. Molti furono incontrati alcune miglia fuori delle porte che precipitosamente fuggivano. Dopo tanto spavento finalmente tornò la calma, e si esegui la seconda funzione a piazza spoglia"(41).

E' evidente che il racconto è arricchito di molti particolari dovuti ad una penna "ciarliera", ma ciò che a me interessava sottolineare, a parte l'afflusso della gente, è il timore presente nelle forze dell'ordine, di una sommossa pur trattandosi di due malfattori comuni. Appena sussisteva anche un solo dubbio sulle simpatie popolari, le esecuzioni si svolgevano senza pompa alcuna: il famoso bandito Gio.Batta Pianalto, ad esempio, fu strozzato in carcere per ordine del tribunale degli Inquisitori di Stato.

Durante il '700, comunque, si assiste ad un progressivo, ma deciso mutamento della prassi giudiziaria nella comminazione delie pene, prima da parte della Corte Pretoria poi anche del. Consolato. In questo periodo, infatti, si diffondeva nel mondo veneziano, per impulso di una nuova cultura, una sensibilità più vigile ed attenta soprattutto nei riguardi di quella prassi giudiziaria seguita da quei tribunali che usavano il rito del Consiglio dei Dieci (42).

Con la pena capitale gradatamente il supplizio si riduce: la giustizia non si accanisce più sul corpo vivo del condannato destinato al patibolo. si "limiterà" a far appendere il cadavere fino alla consunzione, affinchè sia di monito ai vivi.

"La punizione cessa, poco a poco, di essere uno spettacolo. E tutto ciò che poteva comportare di esibizione si troverà ormai ad essere segnato da un indice negativo. Come se le funzioni della cerimonia penale cessassero a poco a poco di essere comprensibili, quel rito che "concludeva" il crimine viene sospettato di mantenere con questo losche parentele: di eguagliarlo, se non sorpassarlo, nell'essenza selvaggia, di abituare gli spettatori ad una ferocia da cui si voleva invece distoglierli, di mostrar loro la frequenza dei crimini, di far rassomigliare il boia a un criminale

e i giudici ad assassini, di invertire all'ultimo momento i ruoli, di fare del suppliziato un oggetto di pietà o di ammirazione" (43).

Va sottolineato che i giudici con il loro giudizio e il loro arbitrio potevano mitigare la severità del codice penale in vari modi: ad esempio riconoscendo un peso alle attenuanti nei casi di omicidio. Uno dei risultati principali di questo compromesso fra severità e indulgenza era che i condannati a morte non erano molti e ancor meno i giustiziati. E, infatti, nel Settecento si assiste ad un paradosso della giustizia penale: mentre aumentavano i reati passibili di condanna a morte, il numero dei giustiziati sembra diminuire (44).

Su questo argomento, riguardo all'interpretazione delle leggi da parte dei giudici, vorrei riportare una parte della relazione di Polo Renier presentata al Senato, non fosse altro per la somiglianza con i concetti espressi dal Beccaria nel suo celebre trattato (45):

"Ma le leggi, che cominano pene gravi per fino di morte, sono tante, e se oso dirlo, sono troppe. Ommettendo l'altre, ne pongo in vista una sola, che non é recente; ma ravvivata, ed approvata da Vostra Serenità nuovamente, non sono per anco scorsi due anni interi, a favor del Partito Generale de sali di quà dal Minzio. Ella comanda, che chi de sudditi, o stranieri sarà

trovato con più che dieci libre di sale proibito dalle Leggi, overo di quello di un altro Territorio suddito, dove sia minore il prezzo, abbia a morire. Morivano più che sessanta persone per sentenze mie, se eseguivo la legge. Ma mi si trovi chi l'abbia eseguita mai dall'anno 1502: 13 luglio, che fu quello della di lei instituzione fino al presente. Questo é un grande male, che non si eseguisca la volontà del Sovrano, pubblicata, e data alle stampe.

La legge, che comina pene gravi, per trascorsi meno che gravi in se medesimi, non fa alcun effetto buono nell animo degl'uomini: perché comunemente se la intende, e se la dice apertamente da tutti, ch'ella formata sia per atterrire, non mai per castigare: e se la crede rinovata sempre, per non eseguirla una volta. Di qua nascono le confidenze universali, ed in conseguenza li delitti, e le trasgressioni reiterate, e continue. Dove si riconosce la legge per sovrana, non vi é luogo all'arbitrio; e le sentenze non sono del giudice, sono del legislatore. Il giudice colà non fa altra funzione, che quella sola di assicurarsi chi sia il reo, ed a quella data reità qual castigo siasi determinato, e posto nello Statuto, che forma la regola, e dà la prammatica delle pene. Colà ogni colpevole sa il suo gastigo anco prima di commetter la colpa; ed é certo

che non lo sarà più mite: e per questa sola, solissima causa non succedono tanti omicidj. non tanti Ladrocini, non tanti contrabandi, che desolano l'erario, e lo Stato.

Quando così sia, mi si perdoni, s'io penso male; le leggi hanno bisogno di esser ripassate per mano. Ma quando, doppo un serio esame sopra cadauna classe di colpe, siasi applicata la pena, non deve chi che sia arbitrare sul più, o sul meno, e non variare la qualità di quella.

Fa pur bruto sentire, ieri sedeva un giudice soave; oggi un severo; domani chi sa di qual temperamento abbia egli ad essere. Come se ogni giudice avesse una legge municipale per se stesso, lavorata dalla sua sola fantasia, in una reppubblica cosi ben piantata; e che non vi sarebbe ella arrivata a secoli così lunghi; se non avesse imparato la legge, che una per tutti, e comune a tutti deve essigere rispetto, ed ubbidienza, altrimenti ella non sarebbe quella sovrana, che deve essere.

Cento Epicheie, non scritte, sono cento arbitrj, che infermano le prammatiche, e le riducono al nulla: e dove la prammatica non é salda entra facilmente il disordine; indi la confusione, che genera fatalmente ruvina in tutte le cose.

La legge sola ha forza in se di legare, ed un tal vincolo suona libertà, e la conserva. Dove lei parla, parla la reppubblica, cioè tutti gl'uomini, che la dirigono, e governano; che nel formarla, avendo fatto uso della libertà loro regale, devono abborrire, ch'ella sia profanata da qualunque arbitraria licenza.

Non si deve interpretare cosa intenda la legge; si deve osservare il suono della parola, come ella vaglia, e quanto nell'accettazione comune.

Ella dice, che per un tale, e tanto delitto un uomo muoia; ei deve morire. Non é libertà del giudice, la é licenza, ch'ei decreti in concambio a quel tale la galera per dieci anni, come ella si equipari alla morte: che non e morte quella, bensì causa di tante straggi al patrimonio pubblico; di tanti assassinj; di tanti omicidj sopra persone inocenti.

Io non intendo, che vi abbia ad essere una pena uguale per tutti li delitti, benché di varia specie. A diversi gradi di colpa vi vogliono diverse qualità, e quantità di pena. Intendo solamente, che determinato una volta che sia il castigo, ed un tale, e tanto castigo, sotto il pretesto rovinosissimo, che il sommo Jus sia somma ingiuria, non sia lecito di moderarne l'esecuzione: perché un arbitrio ne chiama cento; e fa l'orrido fatalissimo effetto, che la legge non leghi più" (46).

Ma a Venezia, nonostante le osservazioni di un uomo attento come il Renier, non si pose mai il problema di deprimere l'importanza dell'interpretatio a favore della lex, poiché nella struttura dello Stato veneziano amministratori, politici e giudici si identificavano fisicamente, per cui non esisteva una magistratura giudiziaria come gruppo a sé stante di potere (47).

Quindi, se il giudice, pur guardando al diritto veneto e agli Statuti comunali come fonti da cui sgorgava lo Jus, non si limitava ad applicare la norma, ma la creava, forte di quell'arbitrium di cui godeva, è chiaro che egli faceva ciò, secondo il suo modo di intendere l'equità e tenendo ben presente lo status di chi si apprestava a giudicare (48).

Poiché nello Stato veneto uno stesso delitto assumeva una rilevanza criminosa diversa a seconda che a compierlo fosse stata una comune persona oppure un nobile o un ecclesiastico, l'operato del giudice, in definitiva, si traduceva nella difesa e nel mantenimento dell'assetto sociale dominante.

Note.

1) Berengo, La società, p.103.

2) A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.13, fasc.3, cc.48r. e v., c.78r..

3) Ivi, fase.3 e 4.

4) Ivi, b.5, fasc.4, cc.l e 2, cc.164-173.

5) A.S.VI., M.G.Cr., b.10, cc.106v. e 107r..

6) Sui generis appare, invece, la storia di un altro bandito famoso Mattio Battaglia o Battaggia. Intorno agli anni novanta del Settecento con la sua banda, di cui facevano parte anche i due suoi figli, terrorizzò, con aggressioni armate e furti di bestiame, i comuni ai Poiana, Agugliaro, Asigliano, Fogliascheda e Sossano.

Il Battaglia, prima di dedicarsi al brigantaggio, era solito girare per le campagne a vendere polvere da sparo, osso di balena, rosolio, acquavite e sapone di contrabbando. Era una persona in "estrema povertà, e per atto caritatevole vivea in quelle parti (Campiglia) in un misero abituro mo' sorpresa che tutto ad un tratto ed esso ed i figli suoi, e più osservabile degl'altri fosse la di lui moglie vestita di seta, con ornati d'oro e di perle, frutti questi come si congettura ritratti dalle commesse rubbarie", A.S.VE., Inq. St., Pr., b.1192,

c.859r..

Il Battaglia fu ripetutamente condannato: egli riusci a fuggire due volte dalla galera e una dalle carceri. Il 28 settembre 1795, dopo essere stato catturato a Parma, venne condotto a Vicenza con "gran trionfo e concorso" e, quindi, subito trasferito a Venezia. Dian, Notizie, c.226r..

7) La vicenda di Anastasio Erseghe è contenuta in A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., b.377.

8) Minore risalto viene data, invece, all'uccisione di un altro famoso brigante e contrabbandiere di Recoaro, Gierolino, con il quale Anastasio spesso era in contrasto: "8 dicembre in Valdagno dai due fratelli Visonà fu ucciso il temuto contrabbandiere Gaetan Gierolino da Recoaro, bandito capitalmente, con un suo fido compagno detto il Rosso. Furono costoro così morti condotti in Piazza, e attaccati fuori tra le due colonne a specchio de' malviventi". Lanzi, Fatti, 2 agosto 1740,cc.20v.-21r..

9) A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., b.377, 6 e 29 settembre 1740.

10) Anastasio viene definito "empio", che "con la seta de suoi huomini seguaci tiene in terrore que' Popoli, e che dopo aver sparso colle barbare sue mani il sangue inocente di più di 30 creature merita ben giustamente

l'ira di Dio, e del Principe, e l'odio di tutti". Ivi, 1 agosto 1740.

11) Della banda facevano parte, oltre ai suoi due fratelli Innocenzo e Gio.Batta, anche due cugini germani di Anastasio, i fratelli Lorenzo e Giacomo detto Galiotto. Ma Anastasio godeva anche di altre protezioni: "Esiste in Recoaro sopra la linea per materia di sanità il cap. Pietro Pistich Nazionale del reggimento del colonello Co.Burovich, e di questi volermi valere, a tal affare: ma rilevando sicuramente che questi invece d'acudire al suo uffizio non fa che mile iniquità, e violenze per le quali, ora mi vengono mille ricorsi, quali sarò costretto a rassegnare all'Eccelso Consiglio dei Dieci col processo che ho già incaminato; ciò non bastando a lui, ha legata amicizia col Caltran, tutto d'Anastasio Erseghe, e con ciò s'é reso d'entrambi amico avendo qualche riscontro che pur Gerolino sij secretamente dacordo collo stesso Anastagio, e si vedono pubblicamente in Recoaro caminar li soldati di S.Marco con la gente di questi iniqui, cosa cotanto scandalosa, e che impedisce ogni risoluzione". Ivi, dispaccio di Alvise Mocenigo del 10 agosto 1740.

12) A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.14, fasc.2.

13) Le notizie sono ricavate dal contenuto delle diverse sentenze a loro carico, A.S.VI., M.G.Cr., b.12,

cc.100r.-106r.. Gli anni in cui la banda dei Brunialti viene distrutta corrispondono ad una intensificazione della repressione della criminalità da parte della giustizia. Nel quinquennio 1766-1770, infatti, la raspa della Corte Pretoria riporta un numero elevato di processi per aggressione armata.

14) Vedi, ad esempio, più oltre il costituto di Gio.Batta Pianalto.

15) Quindicianni più tardi, nel gruppo di Gio.Batta Pianalto, c'è un altro Antonio Gaspari.

16) La difesa del Brunialti, di appena due paginette, è chiaramente scritta però da qualcun altro. A.S.VE, C.X, Pr., VI, b.14, fasc.2, c.233r. e v..

17) A.S.VI., M.G.Cr., b.12, cc.81r.-83v.. Su Antonio Miglioranza vedi anche A.S.VE., C.X, Pr., VI, b.15. fasc.3.

18) A.S.VI., M.G.Cr., b.10, cc.65r.-71r..

19) A.S.VE., Inq. St., b.381, dispaccio di Zaccaria Morosini del 23 maggio 1784.

20) A.S.VE., Inq. St., Pr., b.1132, c.57v.. Tutta la vicenda è tratta dalle carte processuali reperite in questa busta.

21) **Questo episodio, che ci presenta il bandito in qualità di giudice di un tribunale improvvisato, è sintomatico di un certo rapporto con lo Stato vissuto al**

negativo e sentito come non leggittimo. Il brigante che si sostituisce allo Stato, anzi ne mima il rituale, esprime chiaramente il consenso, o meglio l'autorità, di cui gode tra la popolazione.

Un fatto analogo si era già verificato con Antonio Erseghe, sempre di Recoaro. Questi, di professione oste, era a capo di una banda che egli accoglieva nel suo locale. Tra i vari capi d'accusa, vi era quello di essersi eretto a "tribunal di violenza, a fronte di quello della giustizia". Ai primi di giugno del 1760 egli, insieme a Paolo Brunialti, Gio.Batta Luna e Angelo Giorgetti, aveva prelevato, "armata manu", dalla stalla di Giuseppe Santuliana due vacche come risarcimento del danno da lui patito, in guanto gli era morto un animale che aveva dato a nolo al Santuliana. Questi, poi, riuscì ad avere indietro le bestie, ma mediante l'esborso di otto zecchini e grazie all'opera di un mediatore, A.S.VI., M.G.Cr., b.10, cc.65r.-71r..

22) A.S.VE., Inq. St., Ds. Rt., 23 maggio 1784.

23) Ivi, Pr., b.1132, cc.142r. e v. e seguenti.

24) Lacchè, Latrocinium, p.65.

25) A.S.VE., C.X, Co., f.1316, 13 agosto 1793.

26) Ivi, 13 settembre 1773.

27) Ivi, 22 dicembre 1775.

28) Ivi, 22 settembre 1786.

29) Ivi. 11 maggio 1767.

30) Lacchè, Làtrocinium, p.372.

31) Melchiorri, Miscellanea, Agli studiosi della criminale giurisprudenza, p.n.n..

32) Grecchi, Le formalità, vol.I, p.3.

33) Relazioni dei rettori, pp.461-462.

34) Melchiorri, Miscellanea, Agli studiosi della criminale giurisprudenza, p.n.n..

35) Friedman, Il sistema, p, 62.

36) Dian, Notizie, c.75v..

37) Lincoln, Sacrificio, p.871.

38) Grecchi, Le formalità, vol.II, p.108.

39) A.S.VI., M.G.Cr., b.2, cc.7r.-8v..

40) Ruggiero, Patrizi, p.110.

41) Dian, Notizie, c.494r. e v..

42) Cozzi, Note sui tribunali, pp.931-952 e dello stesso. Politica e diritto.

43) Foucault, Sorvegliare, p.11. Sui cambiamenti intervenuti nella comminazione delle pene da parte dei tribunali nel corso del XVIII secolo vedi anche Diederiks-Spierenburg, Delitti, pp.85-108.

44) Il Dian scrive nelle sue memorie che il 30 agosto 1742, in piazza dei Signori, furono appesi alla forca quattro malfattori. I condannati al supplizio erano dodici, ma otto ottennero la sospensione della sentenza.

Sotto egli annota: "Erano 'già scorsi anni diciasette dopoché qui in Vicenza non erasi data esecuzione di morte". Ancora, nel 1782, indignato scrive "Nel di 7 di Novembre doveano essere giustiziati sul patibolo della forca sette malfattori rei di aggressioni e d'omicidj, pel qual oggetto da Venezia era anche giunto il ministro. Ma costoro ebbero tanti mezzo da farsi, che la loro sentenza fosse trasmutata in quella di dieci anni di galera. Un tal fatto eccitò non solo lo stupore, ma anche la comune indignazione dè cittadini, mentre era necessario un tal solenne castigo in un tempo in cui il territorio è infestato da una moltitudine di scellerati, e che non passa giorni, senza che si oda a commetter violenze o contro la vita o i beni di tanti pacifici abitanti. Veramente non si può negare che, in questi ultimi anni dell'esistenza politica della veneta Repubblica, erano introdotti mille abusi e una generale indolenza circa l'amministrazione della pubblica giustizia". Dian, Notizie, c.171 e c.489.

45) Beccaria, Dei delitti, pp.68-71.

46) A.S.VE., S., Col., b.54.

47) Scarabello, Progetti, p.383.

48) Romani. Criminalità, pp.680-706.

P352

Tab.I. Numero delle sentenze e degli imputati nei processi celebrati a Vicenza dalla magistratura del Consolato. (1732-36; 1782-91).

ANNI	PROCESSI	IMPUTATI	ANNI	PROCESSI	IMPUTATI
1732	244	342	1782	83	95
1733	144	211	1783	44	59
1734	227	322	1784	80	119
1735	92	128	1785	55	82
1736	197	287	1786	62	88
			1787	76	103
			1788	68	95
			1789	62	81
			1790	87	119
			1791	94	153
TOTALE	904	1290		711	994

Tab.II. Numero delle sentenze e degli imputati nei processi celebrati a Vicenza dalla Corte Pretoria.

ANNI	PROCESSI	IMPUTATI
1689-91	84	190
1699-1701	105	175
1734-36	39	53
1760-61	50	80
1766-70	144	241
1787-88	62	82
1788-89	48	58
1789-91	103	136
1791-92	115	78
TOTALE	1130	713

Tab.III. Tipologia dei reati nelle sentenze del Consolato (1732-36).

1732	1733	1734	1735	1736

Omicidio				
38	26	34	07	23
Ferimento				
96	40	84	28	67
Percosse e contusioni				
37	**28**	**37**	**15**	**40**
Ingiurie verbali				
04	**02**	**13**	05	07
Furto				
09	**12**	**13**	**18**	**12**
Disturbo della quiete pubblica				
		02	**01**	03
Scarico arma da fuoco				
45	20	30	1 4	32
Aggressione a mano armata				
02	02			
Inobbedienza mandati giustizia				
03	**04**	—	—	02
Omissione atti ufficio				
		02		
Falsa testimonianza				
01	—	**01**		
Reati sessua1i				
02	**01**	**02**	**01**	**05**
Mancata promessa matrimonio				
			01	**01**
Frattura bando				
02	**05**	**04**		
Taglio alberi				
01	—	—	—	**01**
Altro				
04	04	05	02	04
TOTALE				
244	**144**	**227**	**92**	197

Tab.IV. Tipologia dei reati nelle sentenze del Consolato. (1782-91).

	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791_
Omicidio	16	10	18	07	17	05	01	03	05—	
Ferimento	36	14	36	22	28	55	37	38	59	67
Furto	09	08	14	14	11	06	16	13	05	10
Percosse e contusioni	05	04	06	02	—	01				
Scarico arma da fuoco	15	08	06	09	05	09	12	07	17	16
Reati sessuali	01				01					
Aggressione a mano armata										
Altro										
TOTALE	83	44	80	55	62	76	68	62	87	94

Tab.V. Tipologia dei reati giudicati dalla Corte Pretoria; (1689-90, 1699-1701, 1734-36, 1760-61)

	1689-90	1699-1701	1734-36	1760-61
Omicioio	33	34	28	36
Aggressione a mano armata	01	06	—	04

Ferimenti			
08	07	02	01
Furto			
11	12	—	04
Percosse e contusioni			
	03		
Porto abusivo d armi			
09	08	04	01
Ratto			
	02		
Inobbedienza precetti giustizia			
01	11	02	
Falsa deposizione			
	03		
Contravvenzione ai proclami			
	16		
Scarico arma da -fuoco			
Bestemmie			
01	—		01
Complicita'omicidio			
01	—	—	01
Intanticidio			
02			
Traffico monete proibite			
09			
Falso in atto pubblico			
04			
Altro			
02	03	—	02
TOTALE			
81	105	39	50

Tab.VI. Tipologia dei reati giudicati dalla Corte Pretoria (1766-70.,787-88,1788-89,1789-91,1791-92).

	1766-70	1787-88	1788-89	1789-91	1791-92
Omicidio	107	43	39	80	58
Aggressione armata	15	15	06	08	14
Ferimenti	07	01	00	01	01
Reati sessuali	01				
Furto	06	---	01		
Porto abusivo di armi	07	03	—	08	01
Infanticidio				01	- |
Sollevazione popolare	01				
Complicità' omicidio	01	—	—	03	02
Altro	03	—	02	01	02
TOTALE	108	61	48	103	78

Tab.VII. Condanne inflitte da Consolato(1732,1733,1734,1735,1736)

ANNI	1732	1733	1734	1735	1736|
BANDO					

AT	50	31	54	11	56
P	58	27	31	18	41
PECUNIARIA					
	89	33	88	18	78
CARCERE					
AT	19	26	11	11	14
GALERA					
AT	06	10	08	04	10
PENA CAPITALE					
	01				
PENA MULTIPLA					
	03	01	04		
NON SI PROCEDE oltre					
	96	59	83	49	64
ASSOLUZIONE					
	19	22	34	19	17
ALTRO					
	01	01	08	02	07
TOTALE					
	342	210	321	132	287

Tab.VI II. Condanne inflitte dal Consolato
(1782,1783,1784,1785,1786)

ANNI					
	1782	1783	1784	1785	1786
BANDO					
AT	48	34	25	25	22
P	02	03	04	—	01 —
PECUNIARIA					
	20	18	35	16	16 —
CARCERE					
	06	03	07	03	06

$

GALERA				
06	10	15	15	16
ASSOLUZIONE				
10	03	10	06	09 -
NON SI PROCEDE				
30	05	24	13	13
ALTRO				
	01			
TOTALE				
122	77	120	78	83

Nota. AT= la pena è inflitta per un numero di anni specificato nella sentenza.
P.= perpetuo.
Multipla= la sentenza prescrive una pena corporale associata a quella principale.
Altro= comprende imputati nel frattempo deceduti o rinviati a giudizio.

Tab.X. Condanne inflitte dal Consolato (1787,1788,1789,1790)

ANNI 1787	1788	1789	1790
BANDO			
AT 49	33	23	32
P 01			
PECUNIARIA			
20	19	24	35
CARCERE			
03	09	10	04
GALERA			
07	14	05	05
NON SI PROCEDE			
10	16	14	25
ASSOLUZIONE			
06	02	05	05

I

ALTRO			
	02	05	05
TOTALE			
96	96	81	108

Tab.XI.Condanne emesse dalla Corte Pretoria (1689-91,1699-1701,1734-36,1760-61).

ANNI			
1689-91	1699-1701	1734-36	1760-61
BANDO			
AT 15	14	16	24 |
P 31	44	22	12
CARCERE			
AT 15	15	02	05
P 02			
PECUNIARIA			
03	12		
GALERA			
08	13	—	13
ASSOLUZIONE			
24	24	06	14
NON SI PROCEDE OLTRE			
81	44	10	10
PENA CAPITALE			
01	03	—	01
ALTRO			
10	04	—	01
TOTALE			
190	173	56	80

Tab.XII. Condanne emesse dalla Corte Pretoria ! (1766-70,1787-88,1788-89,1789-91).

ANNI	1766-70	1787-88	1788-89	1789-91
BANDO AT	35	—	23	61
P	09	42	03	
CARCERE AT	—	04	—	—
P	08	01	09	03
GALERA	52	24	13	24
ASSOLUZIONE	118	05	07	24
NON SI PROCEDE OLTRE	22	06	02	20
CAPITALE	01—		01	—
TOTALE	245	82	58	132

Tab.XIII.Condanne emesse dal Consolato per il reato di furto(1732-1733-1734-1735-1736).

ANNI	1732	1733	1734	1735	1736
FURTI	11	21	16	24	14
BANDO		01	06	01	06
GALERA	02	04	03	03	05
CARCERE		10	—	07	01
NON SI PROCEDE	07	01	—	07	02

P361

PENA MULTIPLA

01 03 04

ASSOLUZIONE

01 02 02 06

ALTRO TOTALE

01

Tab.XIV.Condanne emesse dal Consolato per il reato di furto (1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789).

ANNI	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789
FURTI	16	14	22	20	12	05	23	14
BANDO		04	04	—	02	01	04	01
GALERA	04	05	13	14	07	02	13	05
CARCERE	05	04	03	03	02	01	04	05
NON SI PROCEDE	06		01	03	—	01	01	02
ASSOLUZIONE			01		01			01
ALTRO		01						
TOTALE	31	28	44	40	24	10	45	28

P362